



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento  
ex D.M. 270/2004*)  
in Lingue e istituzioni giuridiche ed  
economiche dell'Asia e dell'Africa Mediterranea

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

# I diritti umani in Egitto, Siria e Bahrain

**Relatore**

Ch. Prof. ssa Deborah Scolart

**Correlatore**

Ch. Prof. Francesco Grande

**Laureanda**

Soukaina El Mountassir  
Matricola 826602

**Anno Accademico**

**2015 / 2016**

# Indice

Introduzione.....	8
Capitolo I Introduzione ai diritti umani	
I.1 Il sistema internazionale di diritti umani.....	11
I.2 L'universalità dei diritti umani e il relativismo culturale.....	14
I.3 Le risposte musulmane ai diritti umani.....	16
I.3.1 La Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo, 1981.....	18
I.3.2 La Dichiarazione del Cairo dei diritti dell'uomo nell'Islam, 1990.....	20
I.3.3 La Carta araba dei diritti dei diritti dell'uomo, 1994.....	23
I.3.4 La Carta araba dei diritti dell'uomo, 2004.....	26
Capitolo II I diritti delle minoranze religiose non musulmane	
II.1 Il ruolo della Šarī'a.....	30
II.1.1 Gli impedimenti derivanti dalla Šarī'a.....	33
II.2 Le minoranze religiose in Egitto.....	36
II.2.1 Il quadro costituzionale e la pratica legale in Egitto.....	37
II.2.2 Lo statuto personale egiziano.....	44
II.2.3 L'Egitto e gli strumenti internazionali.....	47
II.3 Le minoranze religiose in Siria.....	49
II.3.1 Il quadro costituzionale e la pratica legale in Siria.....	50
II.3.2 lo statuto personale siriano.....	58
II.3.3 La Siria e gli strumenti internazionali.....	61
II.4 Le minoranze religiose in Bahrain.....	64
II.4.1 Il quadro costituzionale e la pratica legale in Bahrain.....	66
II.4.2 Trattamenti discriminatori nei confronti degli Sciiti.....	73
II.4.3 Lo statuto personale in Bahrain.....	77
II.4.4 Bahrain e gli strumenti internazionali.....	80

### III Capitolo La libertà di espressione e di stampa in Egitto, Siria e Bahrain

III.1 La libertà di espressione secondo i principi internazionali.....	84
III.2 La libertà di espressione e di stampa in Egitto.....	89
III.2.1 La libertà di espressione e di stampa nella Costituzione egiziana del 2014....	90
III.2.2 Restrizioni legali alla libertà di espressione e di stampa.....	95
III.2.2.1 Il codice penale .....	95
III.2.2.2 La legge sulla stampa.....	96
III.2.2.3 La legge anti-terrorismo.....	97
III.2.3 Il sindacato della stampa in Egitto.....	99
III.3 La libertà di espressione e di stampa in Siria.....	101
III.3.1 La libertà di espressione nella Costituzione siriana del 2012.....	103
III.3.2 Restrizioni legali alla libertà di espressione e di stampa.....	105
III.3.2.1 La legge sulla stampa.....	105
III.3.2.2 La legge sui media.....	109
III.3.3 Il sindacato della stampa in Siria.....	113
III.4 La libertà di espressione e della stampa in Bahrain.....	115
III.4.1 La libertà di espressione e di stampa nella Costituzione bahrainita del 2002	115
III.4.2 Restrizioni legali alla libertà di espressione e di stampa.....	117
III.4.2.1 La legge sulla stampa.....	117
III.4.2.2 Il codice penale.....	120
III.4.2.3 La legge anti-terrorismo.....	124
III.4.3 Le associazioni rappresentative di giornalisti in Bahrain .....	127
Conclusioni.....	129
Appendice.....	136
Bibliografia.....	141

## TABELLA DI TRASLITTERAZIONE

ا	ā
ب	b
ت	t
ث	ṯ
ج	ǧ
ح	ḥ
خ	ḫ
د	d
ذ	ḏ
ر	r
ز	z
س	s
ش	š
ص	ṣ
ض	ḏ
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	ʿ
غ	ǧ
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l

م	m
ن	n
هـ	h
و	w, ū
ي	y, ī
ء	'
آ	'ā
ى	ā

### **Nota sui criteri di trascrizione**

Nella presente tesi è stata adottata la traslitterazione scientifica per la traduzione di nomi arabi propri e termini giuridici.

## مقدمة

تنجُم هذه الرسالة الجامعية من اهتمامي بحقوق الانسان وبالثقافة الاسلامية وهدفها التحقّق ما اذا كانت هناك عوائق شرعية في تنفيذ حقوق الإنسان في البلاد الاسلامية ومن ثم التعرف عليها وإدراك أصولها. يتوجه هذه الانتباه إلى حقوق الإنسان بصفة خاصة نحو حرية التعبير وحقوق الأقليات الدينية في مصر وسوريا والبحرين.

اخترت هذه البلدان لانها تمثل ثلاثة نماذج مختلفة من وجهة نظر التاريخ والثقافة و القانون لكنها في نفس الوقت هي تعبير للثقافة القانونية الاسلامية، و إن تم تفسير دور الشريعة في النظام القانوني بطريقة مختلفة. زيادة عن ذلك تعيش في هذه البلدان كثير من الجاليات الدينية والعرقية المهمة كالمسحيين الاقباط، البهائية، الشيعة والدروز.

هذه الرسالة الجامعية مقسّمة إلى أربعة أجزاء.

يتألف الفصل الاول من مقدمة عن حقوق الإنسان حيث ستتم المقارنة بين:

(1) الادوات الشرعية الدولية الرئيسية بشأن حقوق الانسان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) مع

(2) محاولات تدوين حقوق الانسان من قبل الدول الاسلامية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، إعلان القاهرة لحقوق الإنسان (1990)، والميثاقان العربيان لحقوق الانسان (1994-2004).

المقارنة بين تدوين الحقوق الإنسان في الغرب و التدوين الإقليمي في البلدان الإسلامية ستكون نافعة للتعرف على الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على أفق حقوق الإنسان.

فمن ناحية نجد اتجاهها من قبل الغرب لتمثيل حقوق الإنسان ككونية، كما دوّنت في الأدوات الرئيسية الدولية، ومن ناحية اخرى هناك اتجاه البلدان الإسلامية لأن تمثل دينها وثقافتها و تاريخها كتجارب خاصة، عبر تقارب النسبية الثقافية.

يتناول الفصل الثاني موضوع حقوق الاقليات الدينية، وسيتن فحص دساتير مصر وسوريا والبحرين، و سيتم تحليل اصطلاحها ولغتها، وسنتأمل في كيف تصان وتنفذ مبادئ حقوق الانسان كالمساواة بين الافراد والحرية في الممارسة الدينية في الأنظمة المختلفة لهذه البلدان.

سيثبت أن الجاليات الدينية في مصر وسوريا والبحرين تعاني من انتهاكات في حقوق الإنسان جديدة بالملاحظة، وفي معظم الحالات مسببة من المبدأ الشرعي للذمة الذي إن لم يتواجه اليوم في أشكاله التقليدية فلقد تمكن من البقاء ببعض أشكاله في هذه البلدان.

الفصل الثالث يتعلق بالحق في حرية التعبير وذلك من خلال تحليل مفصل لدساتير البلدان المعنية في هذا البحث، وبمقارنة الدساتير هذه مع المدونات الدولية، وهكذا سيتم رسم صورة مصر وسوريا والبحرين دوليا كي نعرف مدى التزامها على هذا المستوى للحصول على هذا الغرض ستتم مقارنة بين المواد الدستورية و القوانين

الداخلية لهذه البلدان الثلاثة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

من خلال هذا التحليل، الاستنتاج هو أن في معظم الحالات ليس الاعتراف بدور الشريعة من قبل البلدان المسلمة فقط هو ما يمنع التمتع بالحريات الأساسية لكل المواطنين، بل أيضا ما ينكر هذه المبادئ هو امتداد تطبيق الشريعة في القانون والطريقة التي يتم بها استغلال القانون الديني لتسكيت اي نوع من الانتقاد أو الخلاف. لقد تقلص فضاء حرية التعبير كثيرا لأن الحكومات تستعمل أحكام قانون الصحافة وقانون العقوبات - المُحدَّدة بشكل غامض - لاتهام المواطنين بجرائم التجديف و القذح و الهجوم على وحدة الأمة.

تعاني حرية التعبير في هذه البلدان كثيرا من عدم وجود هيئة مستقلة في إدارة وسائل الإعلام المطبوعة والرقمية، ففي الواقع تسيطر الحكومة على وسائل الإعلام.

في الفصل الرابع سنستعيد كل العوائق التي تقوض من تحقيق الحقوق الإنسان في مصر وسوريا والبحرين لفهم ما هي مجالات حقوق الانسان التي ممكن التحسين فيها و من بينها:

(1) الموائيق الإسلامية التي لا تزال "ناقصة" لأنها لا تؤسس تلك الآلية المشرفة والضامنة التي تمكن أن تعمل بشكل مستقل وتراقب على الأداء الصحيح من قبل الدول .

(2) يجب على البلدان الإسلامية أن تفكر في دور الشريعة و تتساءل حتى أي مدى هو عادل التضحية بالحريات الأساسية من أجل احترام أمين للفرائض الدينية .

إن الاعتراف بأن الشريعة و الأسلام ليسا نفس الشيء قد تكون الخطوة الأولى إلى الأمام، بما أن الشريعة ليست بالضبط كلمة الله ولكنها قانون دين الإسلام الذي يشتق من تفسير قانوني للأصول الإسلامية.

نقد فقهاء ما قبل العصر الحديث أغلب نشاط التفسير ولذلك تعكس الشريعة كثيرا السياق و الفكر لتلك العصور التي كان هؤلاء يعيشون خلالها.

(3) أخيراً يقترح هذا العمل استرجاع مؤسسة المظالم: وهي محكمة خاصة ترجع للعصر العباسي وكانت تضمن حماية الحقوق لأفراد.

اليوم من الممكن أن يتم استرجاع و تعزيز هذه المؤسسة كآلية ضامنة لحقوق الانسان، ومن خلالها يمكن للناس أن يرفعوا استئنافات فردية أو جماعية كما تسمح الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان من خلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و الأعدد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و لسياسية من خلال لجنة الحقوق الإنسان.

## INTRODUZIONE

Questo lavoro nasce dal mio profondo interesse per i diritti umani e per la cultura musulmana, l'obiettivo di questa tesi è verificare se vi siano o meno impedimenti giuridici che scoraggiano l'implementazione dei diritti umani nei Paesi musulmani, con il tentativo di identificarli e capire le loro origini.

L'attenzione sui diritti umani è rivolta in particolare alla libertà d'espressione e ai diritti delle minoranze religiose prendendo in esame in particolare l'Egitto, Siria e Bahrain. La scelta di questi paesi è rappresentativa di 3 modelli culturali, storici e giuridici; allo stesso tempo Egitto, Siria e Bahrain sono accomunati dall'essere tutti espressione della cultura giuridica islamica, pur interpretando il ruolo della Šarī'a nell'ordinamento giuridico con diversa intensità. Inoltre, tali paesi presentano componenti significative di minoranze religiose e etniche tra le quali: Cristiani Copti, Ebrei, Bahā'ī, Yazīdī, Sciiti, Drusi.

La tesi sarà suddivisa in 4 parti: il primo capitolo consiste in un'introduzione ai diritti umani in cui verranno analizzati e confrontati: 1) i principali strumenti legali internazionali in materia di diritti umani: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) il Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) e Il Patto sui diritti culturali, economici e sociali delle Nazioni Unite (1966); con: 2) i tentativi di regionalizzazione dei diritti umani da parte dei Paesi musulmani: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nell'Islām emanata dal Consiglio islamico d'Europa (1981), la Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'Oci (1990), le due Carte Arabe dei Diritti dell'uomo (1994-2004).

Il confronto tra la codificazione dei diritti umani in Occidente e la codificazione regionale nei Paesi musulmani sarà utile al fine di individuare le principali tendenze che influenzano il panorama dei diritti umani; da una parte, vi è la tendenza da parte dell'Occidente a configurare come universali i diritti umani così come sono stati codificati dai principali strumenti internazionali, dall'altra ci si trova davanti alla tendenza dei Paesi musulmani a rappresentare la propria religione, cultura e storia come esperienze "particolari" attraverso un atteggiamento di relativismo culturale.

Nel secondo capitolo verrà affrontato il tema dei diritti delle minoranze religiose, sarà qui rilevante l'esame delle Costituzioni di Egitto, Siria e Bahrain, di cui si analizzeranno i termini, il linguaggio e si rifletterà sul modo in cui principi come: il diritto all'uguaglianza, il diritto alla libertà di credo e alla pratica di culto sono protetti e attuati nei diversi ordinamenti. Verrà dimostrato che nei Paesi oggetto di studio, i diritti delle minoranze religiose subiscono delle violazioni significative e questo in parte è dipeso dalla dottrina legale della *ḍimma*, la quale nonostante non sia

più vigente nella sua forma classica nei Paesi musulmani, è riuscita a sopravvivere in alcune sue forme.

Nella terza parte verrà trattato il diritto alla libertà di espressione attraverso l'analisi in dettaglio delle Costituzioni dei paesi interessati e il confronto di queste con i codici internazionali, in questo modo verrà delineato il profilo internazionale di questi paesi per comprendere la portata del loro impegno a livello internazionale. A questo scopo, le disposizioni giuridiche delle Costituzioni e delle leggi interne di Egitto, Siria e Bahrain, verranno esaminate e confrontate con il Patto internazionale sui diritti Civili e Politici (ICCPR) e con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR). Attraverso questa analisi, si giungerà alla conclusione che nella maggior parte dei casi non è solo il riconoscimento del ruolo della Šarī'a da parte dei Paesi musulmani a impedire a tutti i cittadini il godimento delle libertà fondamentali ma che a negare tali principi è l'estensione dell'applicazione della Šarī'a nel sistema legale e il modo in cui la legge religiosa viene strumentalizzata dalle autorità statali per mettere a tacere qualsiasi forma di critica o dissenso. Lo spazio di libertà di espressione si è notevolmente ridotto in ragione del fatto che spesso i governi utilizzano le leggi interne sulla stampa e le disposizioni del codice penale, definite in maniera alquanto vaga, per accusare cittadini di reati di blasfemia, diffamazione e di attentato contro l'unità nazionale. La libertà d'espressione in questi Paesi risente molto dell'assenza di un organismo indipendente nella gestione dei media tradizionali e digitali, infatti in questi Paesi è lo Stato a detenere il controllo dei media.

Nel quarto capitolo, saranno ricapitolati gli ostacoli che minano la realizzazione dei diritti umani in Egitto, Siria e Bahrain in modo da capire quali siano le aree in materia di diritti umani passibili di miglioramento. Tra queste aree di miglioramento, vi sono: 1) le Carte islamiche che nonostante le diverse revisioni nel corso degli anni risulta ancora "povere" in quanto non istituiscono un meccanismo supervisore e garante, che possa operare in maniera indipendente e vigilare sul corretto adempimento degli obblighi degli Stati. 2) I Paesi musulmani possono iniziare a riflettere sul ruolo della Šarī'a e domandarsi fino a che punto sia giusto sacrificare le libertà fondamentali per osservare in maniera fedele le prescrizioni religiose. Riconoscere che la Šarī'a e l'Islām non sono la stessa cosa può essere un primo passo, dato che la Šarī'a non è esattamente la parola di Dio ma è la legge religiosa che deriva dall'interpretazione giuridica delle fonti islamiche. Gran parte di questa attività giuridica è stata svolta da esperti di diritto islamico nell'età premoderna e quindi la Šarī'a rispecchia in gran parte il contesto e i concetti dell'epoca in cui vivevano questi giuristi. 3) Infine, si propone di riprendere l'istituto del mazālim: un tribunale speciale che risale all'epoca abbaside che aveva la funzione di garantire la protezione dei diritti degli individui, oggi, questo istituto potrebbe essere ripescato e rinforzato come meccanismo di garanzia dei diritti umani attraverso il quale le persone possono fare ricorso individuale o collettivo così come è previsto dalla

Convenzione europea dei diritti dell'uomo attraverso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici attraverso il Comitato dei diritti umani.

# CAPITOLO I

## INTRODUZIONE AI DIRITTI UMANI

### I.1 – Il sistema internazionale di diritti umani

Nonostante i diritti umani facciano parte della concezione dei diritti naturali che trova origine nei tempi più antichi, i diritti umani a cui oggi si fa riferimento sono parte di un vero e proprio sistema legale, emerso tra la Prima e Seconda guerra mondiale. Sono stati gli eventi della guerra fredda a spingere le potenze mondiali ad intraprendere un dialogo internazionale basato su impegno e solidarietà avente lo scopo di promuovere democrazia e non ripetere più gli stessi errori.<sup>1</sup> Ed è in questo scenario politico che nascono le Nazioni Unite esattamente nel 1945, quando più di 50 nazioni decisero di riunirsi alla Conferenza di S. Francisco per firmare la Carta delle Nazioni Unite che ha segnato l'inizio di un'azione collettiva tra i Paesi.<sup>2</sup>

Nonostante la Carta delle Nazioni Unite non sia un documento di diritti umani, tra gli obiettivi che si pone vi sono la democrazia e la realizzazione dei diritti umani e la sua adozione segna la codificazione delle norme internazionali.<sup>3</sup> Infatti, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 decise di adottare la Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR): il documento internazionale che ha avuto più influenza in materia di diritti umani in quanto successivamente ha stimolato la codificazione di altri trattati internazionali e documenti regionali sui diritti umani.<sup>4</sup>

La nascita delle Nazioni Unite e la codificazione di questi strumenti internazionali ha segnato una nuova era di diritti umani: l'uomo è il soggetto delle norme internazionali e il comportamento di uno Stato nei confronti dei suoi cittadini non ha più solo rilevanza sul piano nazionale ma anche su quello internazionale. Si tratta dell'emersione di un sistema di diritti internazionale che fornisce protezione all'individuo in caso di violazioni da parte degli Stati, attraverso meccanismi e organismi indipendenti da essi.<sup>5</sup>

Nel 1966, le Nazioni Unite adottarono il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e

1 Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 17-18.

2 Si veda: Commission on global governance, *Our global neighbourhood, a new world*, 1995, disponibile su: <http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm>, (consultato il 15 Maggio 2016).

3 Baderin, 2003, *op. cit.*, p. 19.

4 Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights: Traditions and Politics*, terza edizione, Boulder, Westview, 1999, p. 18.

5 Baderin, 2003, *op. cit.*, p. 19.

il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESR), entrati in vigore nel 1976.<sup>6</sup> I due Patti e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rappresentano gli strumenti principali di diritti umani (The international bill of rights) in quanto essi hanno ricevuto un ampio riconoscimento da parte di una generalità di Stati ed è per questo motivo ci si riferisce ad essi come ai principi giuridici internazionali. Gran parte dei principi incorporati da questi strumenti giuridici nel corso degli anni hanno assunto natura consuetudinaria perché sono entrati a far parte della pratica giuridica di molti Stati.<sup>7</sup> Il Patto sui diritti civili e politici è un catalogo di diritti umani, prevalentemente di natura individuale, che lo Stato ha il compito di garantire<sup>8</sup> tra cui il diritto alla vita (art. 6), il diritto a non subire torture, pene o trattamenti degradanti (art. 7), il diritto alla libertà individuale (art. 9).<sup>9</sup> Nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali sono presenti diritti di sostentamento e godimento tra cui<sup>10</sup> il diritto ad un determinato standard di vita (art. 11), diritto all'istruzione (art. 13-14), al lavoro (art. 6).<sup>11</sup>

La scelta di codificare i diritti umani in due Patti diversi è il riflesso delle ideologie politiche delle Nazioni che erano coinvolte nel processo di elaborazione di questi Trattati. Il Patto sui diritti civili e politici viene ritenuto come prima generazione, mentre quello sui diritti economici, sociali e culturali di seconda generazione. Ciò è dovuto al fatto che i Paesi occidentali o allineati all'ideologia occidentale hanno dato più importanza alla prima categoria di diritti, mentre nazioni socialiste o in via di sviluppo hanno preferito la seconda categoria di diritti. Di conseguenza, l'elaborazione dei 2 Patti è avvenuta separatamente e in tempi diversi. Tale processo di differenziazione che ha visto la stesura dei 2 Patti in due momenti distinti ha sollevato diversi dibattiti riguardo l'esistenza o meno di una classe di diritti più importante dell'altra e che potesse sostituirsi all'altra laddove fosse necessario. Infatti, la concezione di "generazioni" è stata oggetto di diversi malintesi, perché ha fatto credere a molti che l'altro Patto fosse meno importante, quando in realtà i diritti economici, sociali e culturali sono essenziali nella vita dell'uomo.<sup>12</sup> Tuttavia, queste perplessità sono state superate e nel 1993 alla Conferenza di Vienna sui diritti umani è stato riconosciuto ufficialmente il carattere indivisibile, interdipendente e universale dei diritti umani.<sup>13</sup>

Vi è un'altra generazione di diritti umani a cui la Dichiarazione universale non fa riferimento, si

---

6 *Ibidem*.

7 *Ibidem*.

8 *Ivi*, p. 21.

9 Antonio Marchesi, *La protezione internazionale dei diritti umani, Nazioni unite e organizzazioni regionali*, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 30-31.

10 Baderin, 2003, *op. cit.*, p. 21

11 Marchesi, *op. cit.* pp. 30-31.

12 Baderin, 2003, *op. cit.*, p. 22.

13 Marchesi, *op. cit.*, p. 31.

tratta di diritti di natura collettiva come per esempio il diritto alla solidarietà, diritto alla pace, il diritto ad un ambiente sano e pulito etc.<sup>14</sup> Tuttavia, non ci sono ancora trattati internazionali delle Nazioni Unite dedicati a questa categoria di diritti, ad eccezione dei trattati internazionali sulla protezione dell'ambiente relativi quindi solo al diritto ad un ambiente sano e pulito.<sup>15</sup> Nonostante i diritti umani vengano identificati attraverso queste generazioni è assolutamente fondamentale considerare i diritti umani come una totalità di principi che sono da realizzarsi assieme.<sup>16</sup>

La nascita delle Nazioni Unite e di un sistema legale internazionale di diritti umani non ha solo portato a discussioni tra Paesi con ideologie e politiche diverse sul modo di concepire i diritti umani, ma ha portato anche alla luce le differenze culturali, storiche e religiose che possono esistere tra i Paesi.<sup>17</sup> Proprio perché esistono realmente tali differenze, il sistema internazionale di diritti umani è stato designato in maniera ampia da accogliere tutte le diversità culturali e i diversi sistemi giuridici presenti nei Paesi. Nel processo di scrittura dei diritti umani, la norma codificata non precisa il significato dei diritti umani perché si vuole ottenere un riconoscimento ampio da parte degli Stati e ridurre quindi la possibilità di incompatibilità tra le norme internazionali di diritti umani e i sistemi giuridici degli Stati.<sup>18</sup> I contenuti dei diritti umani vengono definiti successivamente e in maniera graduale, lasciando agli Stati il tempo di interpretare i diritti e applicare le norme e solo in una seconda fase, gli Stati discutono e si confrontano sulla pratica giuridica in modo da creare un consenso ampio e consolidato.<sup>19</sup> Tuttavia, si potrebbe argomentare che il carattere generale delle norme scritte di diritti umani costituisca un forte limite perché non vengono definiti sin dall'inizio i contenuti lasciando così troppa libertà agli Stati. Ma ciò è un presupposto essenziale se si vuole ottenere un riconoscimento da parte di una generalità di Stati, d'altronde si parla di un sistema di norme a portata internazionale e per questo deve essere flessibile e dinamico, diminuendo solo gradualmente le libertà degli Stati.<sup>20</sup>

---

14 Ivi, p. 32.

15 Baderin, 2003, *op. cit.*, pp 22-23.

16 *Ibidem.*

17 Marchesi, *op. cit.*, p. 32.

18 Ivi, p. 34.

19 *Ibidem.*

20 *Ibidem.*

## I.2 – L'universalità dei diritti umani e il relativismo culturale

Con l'adozione della Dichiarazione dei diritti umani da parte dell'Assemblea generale nel 1948, i membri delle Nazioni Unite hanno condiviso uno standard comune di diritti umani e riconosciuto il carattere universale dei principi di diritti umani. L'universalità dei diritti umani si basa quindi sull'esistenza di valori universali nei diritti umani che possono essere accettati da tutte le civiltà nel mondo.<sup>21</sup> La concezione internazionale di diritti umani attuale è quella custodita dalla Dichiarazione universale, la quale ha carattere universale in quanto è un catalogo di diritti umani rivolto a tutti gli individui senza distinzioni di razza, etnia, sesso, religione e secolare perché non assegna agli individui diritti e i doveri su base religiosa.<sup>22</sup>

L'universalità dei diritti umani si è sviluppata in Occidente e si fonda sulla concezione del diritto naturale che ha origini nell'antichità greca e romana, secondo la quale oltre al diritto positivo (*ius civile*) ovvero il diritto creato dall'uomo, vi è un diritto comune a tutti i popoli basato sulla ragione naturale umana.<sup>23</sup> Si è sviluppata da questa idea una tendenza chiamata "universalismo" abbracciata prevalentemente dai Paesi occidentali, i quali considerano che il concetto di diritti umani sia universale e quindi può essere interpretato e applicato nello stesso modo ovunque.<sup>24</sup> Al concetto di universalismo si contrappone il relativismo culturale supportato per la gran parte dai Paesi non occidentali, secondo i quali, i diritti umani sono insiti alla natura umana e basati sull'etica, ma la loro interpretazione è influenzata dalla cultura, religione e storia di un Paese e ciò è inevitabile.<sup>25</sup>

Infatti, dal momento della codificazione dei diritti umani si è aperto un grande dibattito tra i precursori dell'universalismo dei diritti umani e quelli che sostengono una visione dei diritti umani non unitaria ma basata sulla pluralità di culture.<sup>26</sup> Non a caso durante la Conferenza di Vienna sui diritti umani nel 1993 molti<sup>27</sup> Paesi, tra cui i Paesi musulmani, hanno definito tale approccio un'imposizione dei valori occidentali che non ha preso in considerazione i valori delle altre culture.<sup>28</sup> Dall'altra parte, un documento dalla portata universale come la Dichiarazione universale

21 Baderin, 2003, *op.cit.*, pp. 23-24.

22 Silvio Ferrari, Monoteismi e diritti umani: il caso dell'Islam, in *Islam e diritti umani: un (falso) problema?*, Mario Nordio e Giorgio Vercellin, (a cura di), Università Ca' Foscari di Venezia, Edizioni Diabasis, 2005, p. 30.

23 *Ivi*, p. 31.

24 Baderin, 2003, *op. cit.*, pp. 22-13.

25 *Ivi*, p. 26.

26 *Ivi*, p. 27.

27 Tra i Paesi che si sono astenuti dal votare a favore per l'adozione della Dichiarazione universale, l'unico Paese musulmano era l'Arabia Saudita, accompagnata da un gruppo di Paesi dell'Est e dal Sud Africa.

Si veda Baderin, *op. cit.*, p. 24.

28 Fred Halliday, Diritti umani e Medio Oriente in *Islam e diritti umani: un (falso) problema?*, Mario Nordio e Giorgio

perché possa essere in grado di essere applicato e osservato da tutte le civiltà nel mondo, non può essere circoscritto ad ogni singola cultura o a determinate culture.<sup>29</sup> Il problema giace nel fatto che non tutte le civiltà hanno elaborato la nozione di diritto naturale allo stesso modo o in alcune è del tutto assente una dottrina sul diritto naturale. Le civiltà occidentali hanno maturato una concezione di diritto naturale in quanto la religione cristiana, sebbene attribuisca al diritto naturale l'origine divina, considera il diritto naturale conoscibile attraverso la ragione umana ed esteso a tutti gli uomini perché si basa sulla dignità dell'individuo.

Diversamente, nella cultura islamica il diritto naturale è congiunto alla parola e volontà di Dio, di conseguenza, nell'Islām non è concepita una separazione tra il diritto divino rivelato e il diritto naturale.<sup>30</sup> Coloro che sostengono il relativismo culturale ritengono che i valori e i principi di una cultura non possono essere utilizzati per giudicare altre culture, ed è per questo che molti sostenitori di questa corrente rifiutano qualsiasi opinione o critica da parte dei Paesi occidentali.<sup>31</sup> Se da una parte è legittimo riconoscere lo spazio di diversità culturale tra le civiltà umane, dall'altra parte un approccio che si basi sul relativismo culturale non solo nega la validità dell'universalità dei diritti umani ma preclude la possibilità di confrontare l'applicazione dei diritti umani nelle società islamiche con quelle che si sono allineate agli schemi internazionali. Ciò è problematico perché spesso questo atteggiamento di relativismo culturale viene utilizzato dai governi per giustificare il loro non adempimento agli obblighi internazionali, le loro violazioni di diritti umani e per soffocare qualsiasi critica in materia di diritti umani.

Molti Paesi sostenitori del relativismo culturale, tra cui molti Paesi musulmani, rigettano qualsiasi confronto con gli standard internazionali ribadendo che “le restrizioni di diritti umani” presenti nei loro sistemi legali sono prodotti culturali che caratterizzano la loro cultura. Ed è qui che si trova il punto nodale, molti Paesi musulmani sostengono che il sistema di diritti umani derivi dalla tradizione giuridica musulmana ed è per questo che spesso molti di loro non considerano le violazioni dei diritti umani internazionali come un problema e per questo non prestano interesse a sviluppare o smussare il loro sistema di diritti per adattarlo ad una concezione moderna di diritti umani.<sup>32</sup>

Nonostante la posizione di molti Paesi musulmani riguardo i diritti umani, questi hanno accettato di diventare membri delle Nazioni unite e non solo hanno ratificato i principali Trattati in materia di diritti umani, accettando quindi di essere sotto gli obblighi internazionali, ma hanno contribuito alla stesura delle norme internazionali assieme ad altre nazioni. Di conseguenza, i Paesi musulmani sin

---

Vercellin (a cura di), Università Ca' Foscari di Venezia, Edizioni Diabasis, 2005, p. 104.

29 Baderin, 2003, *op. cit.*, p. 28.

30 Ferrari, *op. cit.*, pp. 31-35.

31 Mayer, *op. cit.*, p. 7.

32 *Ivi*, pp. 8-9.

dall'inizio sono stati parti attive nel processo di elaborazione degli standard internazionali.<sup>33</sup> Tuttavia, non c'è accordo unanime nell'interpretazione dei diritti umani nell'Islām: ad esempio durante la stesura della Dichiarazione universale, il rappresentante dell'Arabia Saudita ha espresso il suo dissenso perché secondo lui la Dichiarazione universale differiva dai modelli culturali dei Paesi orientali e che la disposizione sulla libertà di religione costituiva una violazione dei principi islamici. Invece, il rappresentante del Pakistan sosteneva che la libertà di coscienza e religione era garantita dall'Islām. Ciò indica che vi è anche un dibattito tra i Paesi musulmani stessi riguardo all'accettazione o meno dei diritti umani internazionali.<sup>34</sup>

È quindi fondamentale che l'universalismo dei diritti umani si prefigga di ricercare un consenso universale per l'interpretazione dei diritti umani, senza però negare o trascurare tutte quelle che sono le diversità culturali, religiose, storiche che caratterizzano una civiltà. Ciò implica un approccio multi-culturale nell'interpretare e applicare i diritti umani affinché possa essere realmente inclusivo e quindi accettato globalmente.<sup>35</sup> Questo però non significa che i diritti umani debbano osservare lo standard culturale di ciascun Paese, ma si tratta piuttosto di rafforzare la concezione universalistica dei diritti umani considerando le diversità culturali entro i limiti della dignità umana.<sup>36</sup>

### **I.3 – Le risposte musulmane ai diritti umani**

Negli anni 80 i Musulmani hanno prodotto una vasta letteratura con l'obiettivo di definire la posizione dell'Islām riguardo i diritti umani e mettere a confronto il sistema di diritti umani islamico con quello internazionale. Questo dimostra che vi è interesse da parte dei Musulmani a comprendere le diversità tra i due sistemi e che non esiste una posizione monolitica nelle società musulmane sulla concezione dei diritti umani ma ci sono tanti diversi approcci e interpretazioni riguardo al rapporto tra la religione dell'Islām e i diritti umani.<sup>37</sup> Infatti, sono stati identificati 4 tipi di risposte a questo dibattito tra cui: l'approccio assimilazionista, l'approccio basato sull'appropriazione, il particolarismo e il confronto.<sup>38</sup>

L'approccio assimilazionista rifiuta l'esistenza di incongruenze interne tra l'Islām e i diritti umani internazionali, si tratta di un'interpretazione liberale delle fonti islamiche che mette enfasi sui passaggi più liberali che si sforza di rendere il sistema di diritti umani islamico compatibile con

---

33 Mayer, *op. cit.*, p. 10.

34 *Ivi*, p. 11.

35 Baderin, *op. cit.*, p. 28-29.

36 Mayer, *op.cit.*, pp. 8-9.

37 *Ivi*, p. 9.

38 Halliday, *op. cit.*, p. 107.

quello internazionale.<sup>39</sup> Diversamente, l'approccio basato sull'appropriazione afferma che i Paesi musulmani rispettano maggiormente i diritti umani rispetto ai Paesi occidentali. I diritti umani internazionali vengono considerati in difetto perché non proteggono in maniera effettiva i diritti delle donne, delle persone diversamente abili, delle minoranze religiose e questo è dovuto dal fatto che l'Occidente non possiede tutti quei valori e principi che contraddistinguono la cultura islamica.<sup>40</sup> Per questa ragione, l'Islām è essenziale perché rappresenta l'unico modello per la piena tutela dei diritti umani e può colmare le lacune presenti nelle norme internazionali sui diritti umani. Un esempio di questa corrente di pensiero sono i 2 documenti islamici: Dichiarazione Universale dei diritti umani del (1981) redatta dal Consiglio Islamico d'Europa e la Dichiarazione del Cairo sui diritti umani (1990) che definiscono i principi di diritti umani attraverso la rivelazione divina. Come risultato, il rapporto tra uomo e donna, l'uguaglianza tra gli individui, i diritti e doveri sono conformi alla volontà di Dio e non secondo la natura e dignità umana.<sup>41</sup> Il terzo approccio è quello di cui si è discusso prima, il relativismo culturale o particolarismo, un atteggiamento che è tenuto da molti Paesi non appartenenti alla cultura occidentale ed in particolar modo dai Paesi musulmani, i quali sfuggono ad un impegno consolidato nell'adesione agli standard internazionali in nome delle loro specificità culturali e storiche.<sup>42</sup> Similmente al relativismo culturale, il quarto filone di pensiero è il confronto: quest'ultimo è caratterizzato da una vera e propria opposizione alla cultura occidentale, una lettura intransigente e militante sostenuta da islamisti che rinnegano qualsiasi imposizione o esortazione da parte delle società occidentali a confermarsi ai principi internazionali. La Šarī'a è il sistema giuridico su cui ogni legge si basa e quindi non è accettato qualsiasi processo di laicizzazione che vede la separazione tra la sfera giuridica e quella religiosa, ma queste sono inscindibili l'una dall'altra.<sup>43</sup>

Il sistema di diritti umani inteso come corpus giuridico di norme giuridiche riconosciuto su scala globale è stato assorbito dai Paesi musulmani negli anni 90, dato che prima la tradizione musulmana non aveva mai contemplato un simile meccanismo giuridico che potesse avere un potere centralizzato sui Paesi. Non solo il concetto di diritti umani è stato trapiantato dalle società occidentali ma sono state assorbite dai Paesi musulmani anche gran parte delle istituzioni giuridiche moderne come le leggi che proteggono i diritti civili e politici dei cittadini e impongono limiti sui poteri dello Stato.<sup>44</sup> Di conseguenza, quando si esprime un giudizio riguardo ai sistemi giuridici nei Paesi musulmani, non si sta parlando di istituzioni impregnate solamente di elementi della

---

39 Fred Halliday, *op. cit.*, p. 107.

40 *Ivi*, p. 108.

41 *Ibidem*.

42 *Ivi*, p. 109.

43 *Ivi*, p. 110-112.

44 Mayer, *op. cit.*, pp. 9-10.

tradizione giuridica musulmana ma di istituzioni che sono state influenzate dal concetto di Stato moderno delle società occidentali.<sup>45</sup>

### I.3.1– La Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo

Dagli anni 80 il mondo musulmano ha intrapreso i primi passi nell'elaborazione di documenti relativi ai diritti umani con lo scopo di riaffermare la propria identità culturale. Nel 1981 il Consiglio islamico d'Europa ha emanato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nell'Islām. Questo tentativo di regionalizzazione dei diritti umani nasce con il desiderio di proporre un documento di diritti umani simile a quello della Dichiarazione universale ma che prendesse in considerazione il ruolo fondamentale della tradizione musulmana e i principi dell'Islām. Infatti, la Dichiarazione islamica si presenta in forma di catalogo di diritti umani, composta da un lungo preambolo e 23 articoli che proteggono diritti di base come ad esempio la libertà individuale, uguaglianza tra gli uomini, diritto a non subire tortura, trattamenti disumani o degradanti. Tuttavia, la Dichiarazione appare essere un documento di natura teologica più che giuridica, non a caso già dal preambolo si fa cenno a principi di fratellanza, uguaglianza e di libertà, che l'uomo in quanto musulmano nel corso della vita ha il diritto di realizzare facendo riferimento al modello della società musulmana.<sup>46</sup>

Dal preambolo del documento emerge una visione universale dei diritti dell'uomo ma che trova origine solamente nella rivelazione divina perché Dio ha donato all'umanità un quadro giuridico e morale durevole sul quale si fondano e regolamentano le istituzioni e i rapporti fra gli uomini”.<sup>47</sup> Infatti, nonostante, la forma in catalogo di diritti sia molto simile a quella della UDHR, il documento fa costante riferimento alle prescrizioni della Šarī'a, ai versi del Corano e agli ḥadīṭ<sup>48</sup> del Profeta, i quali vengono utilizzati per dimostrare il fondamento islamico che hanno le disposizioni giuridiche.<sup>49</sup> Ad esempio l'art. 1 garantisce il diritto alla vita e attribuisce alla vita dell'individuo un

---

45 *Ivi*, p. 10

46 Silvia Angioi, *Le dichiarazioni sui diritti dell'uomo nell'Islam*, dispense del corso di Introduzione allo studio delle istituzioni giuridiche dell'Islam classico e contemporaneo, a.a. 2009-2010, disponibile su: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), (consultato il 5 Maggio 2016), pp. 79-81.

47 Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo, 1981, in *Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, a cura di Andrea Pacini, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1998, pp. 210-211.

48 Gli Ḥadīṭ sono l'insieme dei racconti, detti, azioni e silenzi del Profeta che costituiscono una delle 4 fonti giuridiche del diritto musulmano: la Sunna. Robson J., s.v “ḤADĪṬ” in *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 3, Leiden E.J, Brill-London Luzac&Co, 1986, p. 23.

49 Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), p. 81

valore imprescindibile ma questo valore può cessare di esistere in nome della Šarī'a.<sup>50</sup>

In maniera simile, l'art. 2 stabilisce il diritto alla libertà dell'individuo ma afferma che :“il suo diritto alla libertà non può subire alcuna restrizione se non per autorità e in normale applicazione della legge religiosa”.<sup>51</sup> Diversamente, l'UDHR all'art. 3 garantisce pienamente il diritto alla libertà e alla sicurezza a ciascun individuo senza imporre limitazioni.

L'art. 12 regola il diritto alla libertà di religione, di pensiero e di parola e conferisce ad ogni persona il diritto di esprimere le sue opinioni ma entro i limiti della legge religiosa. È di particolare interesse il fatto che l'art. 12 vieta la possibilità di “diffondere menzogne o notizie capaci di arrecare oltraggio al comune senso del pudore [...]”, introducendo così elementi di natura morale come parametri per l'esercizio del diritto alla libertà d'espressione e religione.<sup>52</sup>

L'art. 13 sulla libertà religiosa è fonte di preoccupazioni in merito al fatto che sancisce ad ogni individuo la libertà di coscienza e di culto in conformità alle proprie credenze religiose.<sup>53</sup> La libertà religiosa e di credo non è garantita come un diritto che spetta a tutti gli individui in ragione della natura umana ma di nuovo i diritti civili garantiti dal documento sono strettamente connessi alla religione. Inoltre, non viene fatta alcuna menzione riguardo il diritto di cambiare credo religioso, invece un diritto protetto dalla UDHR e dal <sup>54</sup>ICCPR<sup>55</sup>.

Relativamente al principio di uguaglianza, l'art. 3 dichiara che discriminazioni di razza, etnia, sesso, religione sono violazioni del principio di uguaglianza nell'Islām, descrivendo l'uguaglianza tra gli uomini “secondo la legge islamica”. Infatti, lo stesso articolo, afferma che gli uomini sono uguali per natura umana ma che: “è soltanto in ragione delle loro opere che alcuni sono riconosciuti superiori ad altri”. Lo stesso articolo fa un riferimento ad un ḥadīṭ, secondo il quale è il buon musulmano, ovvero colui che osserva i principi dell'Islām ad essere considerato superiore rispetto agli altri individui.<sup>56</sup> I diritti vengono concepiti facendo riferimento ad un particolare contesto, quello della società musulmana e ciò getta dubbi sull'inderogabilità dei diritti umani nei confronti

---

50 *Ivi*, p. 82.

51 Pacini, *op. cit.*, p. 213.

52 *Ivi*, pp. 215-218.

53 *Ivi*, p. 216.

54 Il Patto internazionale sui diritti civili e politici all'art. 18 protegge la libertà d'espressione in modo simile alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ma vi è una piccola differenza, l'art. 18 del Patto non fa espressa menzione al diritto di cambiare religione. Ciò è dovuto dall'obiezione di diversi Paesi musulmani al momento della stesura del Patto riguardo l'inclusione della clausola: “questo diritto include la libertà di cambiare credo o religione”. Tuttavia, come verrà discusso nei capitoli successivi, il Comitato dei diritti umani, organo istituito dal Patto sui diritti civili e politici, ha più volte enfatizzato che la libertà di adottare una religione o un credo include anche la libertà di cambiare religione con un'altra o adottare visioni atee. Si veda: Baderin, 2005, *op. cit.*, pp.118-120

55 Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), p. 82.

56 *Ivi*, p. 83.

di determinate categorie di individui.<sup>57</sup>

Un altro esempio emblematico è l'art. 10 relativo ai diritti delle minoranze religiose, in cui si dichiara che i diritti e le libertà religiose dei non musulmani sono disciplinati dal principio coranico, secondo il quale non c'è costrizione nella religione, ovvero i non musulmani non sono obbligati a convertirsi all'Islām<sup>58</sup>. Tale principio religioso non costituisce una base giuridica sufficiente nel garantire un equo trattamento nei confronti delle minoranze religiose in quanto nel principio stesso non è contenuto espressamente un divieto a trattamenti discriminatori nei confronti dei non musulmani. Di conseguenza, l'art. 10 della Dichiarazione islamica non rappresenta una reale protezione nei confronti delle minoranze religiose.<sup>59</sup> Al contrario, nelle disposizioni contenute nell'ICCPR e nell'UDHR è espressamente vietata qualsiasi forma di discriminazione perché tutti gli individui sono soggetti ad un eguale trattamento dinanzi alla legge.

### **I.3.2 La Dichiarazione del Cairo dei diritti dell'uomo nell'Islām**

Nel 1990 l'Organizzazione della Cooperazione islamica (OCI) ha redatto la Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islām, la quale è il risultato di diversi progetti, il primo progetto elaborato nel 1979 è stato modificato in un secondo progetto nel 1989 che, in seguito a diversi emendamenti, ha dato origine alla Dichiarazione dell'OCI nel 1990. Il progetto del 1979 era stato elaborato dai Sauditi ed era stato supervisionato dalle Nazioni Unite e rappresentava un documento dai toni più laici rispetto al progetto successivo formulato in Iran nel 1989, il quale nonostante qualche emendamento successivo ha conferito alla Carta un registro più religioso<sup>60</sup>.

La Dichiarazione dell'OCI si presenta anch'essa in forma di catalogo di diritti umani ed è composta da 25 articoli che proteggono diritti civili, politici, economici e culturali di natura individuale (ad eccezione del diritto all'auto-determinazione dei popoli).<sup>61</sup> Similmente, alla Dichiarazione stilata dal Consiglio islamico d'Europa, la Carta adottata dall'OCI assegna un ruolo

---

<sup>57</sup> *Ivi*, p. 81.

<sup>58</sup> Corano 2: 256: “Non vi sia costrizione nella fede: la retta via ben si distingue dall'errore, e chi rifiuta il Ṭāgūt (idoli) e crede in Dio, s'è afferrato all'impugnatura saldissima che mai si può spezzare, e Dio ascolta e conosce”.

Cfr. Alessandro Bausani, *il Corano, introduzione, traduzione e commento*, Milano, biblioteca universale Rizzoli, 1988.

<sup>59</sup> Mayer, *op. cit.*, pp. 139-140.

<sup>60</sup> Il secondo progetto era stato formulato a Tehran durante l'anniversario decennale della Rivoluzione iraniana: un contesto caratterizzato da fermenti fondamentalisti che sicuramente ha condizionato il registro islamico del documento. Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), p. 85.

<sup>61</sup> Enzo Pace, «La Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam», pp. 27-36, in Pace, *diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, Vol. 2, 1992, p. 33.

centrale alla Šarī'a, descrivendola come: “[...] il strumento principale per interpretare le prescrizioni giuridiche presenti nella Dichiarazione” (art. 24). Nuovamente, la comunità musulmana è considerata come il migliore modello di civiltà e i diritti umani sono concepiti come diritti derivati dalla rivelazione di Dio. Infatti, in maniera analoga alla Carta del Consiglio islamico, il documento dell'OCI garantisce diritti individuali come il diritto alla vita, alla libertà e all'opinione etc, nel rispetto dei principi della legge islamica<sup>62</sup>.

Un chiaro esempio è l'art. 2 che regola il diritto alla vita, stabilendo che nessuna vita può essere tolta senza che lo preveda legalmente la legge religiosa.<sup>63</sup> Analogamente alla carta islamica del 1981, anche il documento formulato dall'OCI impone limitazioni su base religiosa a diritti fondamentali come il diritto alla vita che sono internazionalmente inaccettabili.

Allo stesso modo della Dichiarazione del 1981, la Carta dell'OCI non prevede il diritto di cambiare religione. L'art. 10 relativo alla libertà di religione non include il diritto di cambiare religione ma dichiara che: “l'Islām è la religione naturale dell'uomo. Non è lecito sottoporre quest'ultimo a una qualsivoglia forma di pressione o approfittare della sua eventuale povertà o ignoranza per convertirlo a un'altra religione o all'ateismo”.<sup>64</sup> Questa prescrizione non garantisce la libertà di religione sulla base della natura umana che lega tutti gli individui, ma protegge esclusivamente la libertà di religione di coloro che sono musulmani. Tra l'altro, l'art. 10 dichiarando che “l'Islām è la religione naturale dell'uomo” fa un'affermazione problematica perché questo significa conferire ad essa un valore superiore rispetto ad altre religioni o tipologie di credenze. Sul piano pratico questa disposizione può comportare implicazioni negative nei confronti dei non musulmani come il rischio di trattamenti discriminatori, limitazioni sulle libertà religiose o sull'esercizio dei loro diritti civili e politici.

Anche il principio di uguaglianza protetto dall'art. 1 riprende lo stesso principio contenuto nell'art. 3 della Dichiarazione del 1981 secondo il quale, gli individui sono considerati uguali in dignità, responsabilità e doveri senza discriminazioni ma si ribadisce la superiorità di coloro che sono devoti alla religione dell'Islām.<sup>65</sup> “[...]la vera fede garantisce un accrescimento di tale dignità sulla via dell'umana perfezione. Tutti gli esseri umani sono sudditi di Dio, ed Egli predilige coloro che sanno rendersi più utili ai Suoi sudditi. Nessuno è superiore a un altro, se non per la devozione e le buone opere”.<sup>66</sup>

---

62 Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), pp. 85-86.

63 *Ivi*, p. 222.

64 *Ivi*, p. 224.

65 Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), p. 86.

66 Pacini, *op. cit.*, p. 222.

L'art. 22(a) prevede il diritto alla libertà di parola ma questa non deve essere contraria alla Šarī'a, mentre il paragrafo (c) sancisce il diritto all'informazione descrivendolo come una "necessità vitale per la società" ma l'esercizio di questo diritto non deve offendere i principi religiosi e i Profeti. Oltre al richiamo continuo alla Šarī'a e ai principi dell'Islām, la Dichiarazione dell'OCI presenta un'altra lacuna: i diritti di natura civile, politica e sociale che vengono disciplinati dal documento sono parzialmente garantiti. Ad esempio, si garantisce all'art. 13 il diritto al lavoro ma non si fa alcuna menzione alla libertà di istituire sindacati, anche l'art. 23 garantisce il diritto alla partecipazione politica ma non si parla del diritto di formare partiti politici. È evidente che nel documento dell'OCI sono assenti importanti corollari dei diritti dell'uomo.<sup>67</sup> Tra l'altro, l'art. 23 non solo non parla del diritto di istituire partiti politici ma stabilisce che le cariche pubbliche devono essere in conformità con le disposizioni della legge islamica.<sup>68</sup>

L'art. 24 dichiara che "tutti i diritti e le libertà enunciati in questo documento sono subordinati alle disposizioni della legge islamica", dando una conferma che il Corano e la legge religiosa sono gli unici criteri utilizzati per definire il contenuto e l'estensione dei diritti proclamati nella Dichiarazione.<sup>69</sup> Al contrario, gran parte dei diritti custoditi nell'UDHR, ICCPR e ICESR sono considerati diritti assoluti, ovvero non possono essere soggetti a nessun tipo di restrizione; tra questi vi sono: uguaglianza in diritti e dignità, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (incluso il diritto di cambiare religione o credo), diritto al matrimonio, diritto al lavoro etc. Anche i principi internazionali prevedono restrizioni ai diritti umani ma solo a quelli di natura non assoluta e derogabili in uno stato d'emergenza come ad esempio: la libertà di espressione, il diritto di assemblea, la libertà di associazione, il diritto alla partecipazione politica etc.<sup>70</sup> A questo proposito, l'art. 29(2) dell'UDHR spiega che le limitazioni apposte ai diritti e alle libertà di un individuo devono essere stabilite dalla legge con lo scopo di garantire i diritti e le libertà altrui e nel rispetto della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale di una società democratica.<sup>71</sup>

Le due Dichiarazioni, l'una elaborata dal Consiglio islamico d'Europa l'altra dall'OCI sono chiaramente tentativi di regionalizzazione dei diritti umani con lo scopo di riaffermare le proprie diversità culturali più che costituire un tentativo di allineamento agli standard internazionali.<sup>72</sup> Infatti, si tratta di strumenti giuridici che hanno la funzione declaratoria e divulgativa, ovvero illustrano e divulgano la concezione di diritti umani nella legge islamica, invece che offrire una

---

67 Pace, *op. cit.*, p. 33.

68 Pacini, *op. cit.*, pp. 226-227.

69 *Ivi*, *op. cit.*, p. 228.

70 Mayer, *op. cit.*, pp. 64-65.

71 *Ivi*, p. 64

72 Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), pp. 79-80.

reale protezione dei diritti umani dalla portata universale.<sup>73</sup> Tra l'altro, le due Carte non possono nemmeno essere considerate una vera e propria codificazione dei diritti umani perchè non istituiscono nessun meccanismo di controllo che vigili sull'implementazione dei diritti umani nei Paesi.<sup>74</sup> Diversamente, l'ICCPR non solo garantisce diritti civili e politici senza limitarne l'ampiezza e i contenuti ma prevede un meccanismo che supervisiona l'adempimento degli obblighi presi dai Paesi. L'approccio utilizzato dall'ICCPR è antropocentrico, l'obiettivo principale del Patto è infatti la codificazione di uno schema di diritti umani in cui vengono definiti i diritti civili e politici che i Stati parti del Patto hanno l'obbligo di rispettare. Diversamente, i documenti islamici esaminati utilizzano un approccio teocentrico nel stabilire i diritti dell'uomo.<sup>75</sup>

### I.3.3 la Carta araba dei diritti dell'uomo, 1994

Nel 1994 è stata adottata dal Consiglio della Lega degli Stati arabi la prima versione della Carta araba sui diritti umani e ciò ha segnato l'importanza della questione dei diritti umani per la Lega araba.<sup>76</sup> Si tratta di un catalogo di diritti costituito da 43 articoli, caratterizzato da un registro neutrale e più vicino a quello dei strumenti internazionali. Sono riproposti gli stessi diritti civili, politici, sociali e culturali garantiti dagli strumenti internazionali come il diritto all'auto-determinazione dei popoli, il diritto ad un processo equo, il diritto all'uguaglianza di fronte alla legge, il diritto alla vita etc.<sup>77</sup>

Il registro usato dalla Carta non è più religioso come i documenti islamici esaminati prima ma più "laico".<sup>78</sup> Se nel corpus del documento sono assenti i riferimenti alla Šarī'a, nel preambolo sono ancora presenti una serie di principi di ordine teologico. Ad esempio si proclama che Dio ha fatto del Mondo arabo: "la culla delle religioni e il luogo d'origine della civiltà, che hanno ribadito il diritto di ogni uomo e una vita dignitosa basata sulla libertà, giustizia e pace".<sup>79</sup> Il preambolo prosegue affermando che l'implementazione dei principi di fratellanza e uguaglianza tra gli esseri umani è impartita dalla Šarī'a islamica e dalle altre religioni celesti.<sup>80</sup> Questi richiami trasmettono

---

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> *Ivi*, pp. 1-5

<sup>75</sup> Baderin, *op. cit.*, pp. 51-52.

<sup>76</sup> Carta araba dei diritti dell'uomo, 2004 traduzione inglese di Amin al-Midani e Mathilde Cabanettes curata da Susan Akram, pp. 147-164, in *International law journal*, Vol. 24, No. 2, Boston University, 2006, pp. 147-148.

<sup>77</sup> Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), p. 87.

<sup>78</sup> *Ivi*, p. 81.

<sup>79</sup> Pacini, *op. cit.*, p. 229.

<sup>80</sup> Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), p. 88.

l'idea che i diritti umani siano ancora concepiti dalla Carta come inerenti alla rivelazione divina.

Nel preambolo della Carta si fa riferimento anche al razzismo e al sionismo, definendoli come: “una violazione dei diritti umani e una minaccia alla pace mondiale”.<sup>81</sup> Questi tipi di riferimenti lasciano molti dubbi sul fatto che la Carta sia un documento in linea con gli standard internazionali; la Carta dovrebbe fare riferimento solamente ai principi internazionali di diritti umani e non a concetti religiosi o a ideologie particolari.<sup>82</sup>

Una novità è che nel preambolo della Carta vengono riaffermati i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione del Cairo sui diritti dell'uomo nell'islām e i 2 Patti. Il richiamo al documento dell'OCI, che come si è visto tende più a voler affermare l'identità islamica invece che abbracciare una visione di diritti umani globale, è fortemente preoccupante perché dimostra che non si è pronti a rinunciare alla propria identità religiosa.

Un altro elemento positivo della Carta del 1994 è indubbiamente l'art. 2 che prevede che tutti gli Stati firmatari della Carta si impegnano a garantire tutti i diritti e le libertà enunciati nel documento senza alcun tipo di discriminazione. Un'altra buona prescrizione della Carta è rappresentata dall'art. 3 che dichiara che nessun diritto o libertà sanciti dalla Carta possono essere limitati o derogati in virtù di “leggi, convenzioni o consuetudini”.<sup>83</sup>

Il diritto alla vita e alla sicurezza sono protetti dall'art. 5, nonostante non vi sia alcun riferimento ai principi islamici, la disposizione si conclude con: “la legge protegge questi diritti”, facendo suscitare qualche dubbio riguardo l'effettiva garanzia di questi diritti.<sup>84</sup>

Il principio di uguaglianza nella Carta del 1994 è pienamente garantito dall'art. 9 in cui viene stabilito che tutti gli individui sono uguali di fronte alla legge.<sup>85</sup> Un'altra novità positiva introdotta dalla Carta è la disposizione all'art. 29 dedicata al diritto di istituire sindacati e al diritto di scioperare, diritti che non erano presenti nei documenti islamici del 1981 e del 1990. Purtroppo, però, l'enunciazione di questi diritti è accompagnata dall'espressione “nei limiti stabiliti dalla legge”.

Similmente, il diritto alla partecipazione politica è garantito in maniera piuttosto scarna, l'art. 19<sup>86</sup> descrive il diritto alla partecipazione politica come un diritto garantito a tutti i cittadini ma secondo i

---

81 Pacini, *op. cit.*, p. 230. Il riferimento al sionismo compare anche nel corpus della Carta, all'art. 1 in cui si dichiara che: “il razzismo, il sionismo, l'occupazione [...] sono una limitazione della dignità umana”.

82 Mervat Rishmawi, «The arab charter on human rights and the league of Arab states: an update», pp. 169-178, in *Human rights law review*, Vol. 10, No. 1, 2010, p. 171.

83 Pacini, *op. cit.*, pp. 230-231.

84 *Ivi*, p. 231.

85 *Ivi*, p. 224.

86 Pacini, *op. cit.*, p. 233.

dettami della legge e l'art. 33<sup>87</sup> conferisce al cittadino di accedere alla politica ma senza fare menzione del diritto di istituire partiti politici.

Per quanto riguarda il diritto alla libertà di credo, opinione e pensiero questo è “protetto per tutti gli individui” all'art. 26. Mentre, l'art. 27 che regola la libertà di religione e di espressione, rappresenta un passo avanti rispetto ai documenti islamici precedenti: il diritto di praticare culti religiosi è esteso a tutti, indipendentemente dalla religione a cui un individuo appartiene e la libertà d'espressione avviene “senza pregiudizio altrui”.<sup>88</sup> Sulla stessa linea, segue l'art. 37 che proclama che le minoranze religiose hanno “il diritto di godere della propria cultura” o perseguire gli insegnamenti della propria religione.<sup>89</sup> Sicuramente, queste disposizioni garantiscono maggiore protezione alle minoranze religiose rispetto al documento dell'OCI che nel conferire la libertà di credo e i diritti delle minoranze faceva riferimento ai principi islamici. Tuttavia, persistono ancora alcune lacune, non si fa ancora nessun cenno al diritto di adottare un'altra religione o credo e l'art. 27 garantisce il diritto di opinione, di espressione e di religione senza restrizioni “se non sono previste dalla legge”.<sup>90</sup>

Analogamente, l'art. 28 conferisce il diritto di riunione e associazione ma questi possono essere sottoposti a delle restrizioni per “motivi di sicurezza nazionale o sicurezza pubblica o per proteggere diritti e libertà altrui”.<sup>91</sup> Di conseguenza, questo articolo come gli art. 27, 29 lascia alle leggi nazionali la facoltà di decidere quale sia l'estensione di questi diritti e questo rappresenta un rischio quando le restrizioni non sono né definite né circoscritte a casi specifici. Infatti, in tutto il documento non sono designati i criteri secondo cui alcuni diritti possano essere limitati nel loro esercizio, solamente l'art. 4 informa che alcuni limiti possono essere posti ai diritti solamente in casi previsti dalla legge e se necessario per sicurezza o economia nazionale, ordine pubblico, morale, diritti e libertà altrui.<sup>92</sup> Le norme internazionali sui diritti umani spiegano in maniera più specifica quali siano le ragioni valide per limitare la protezione dei diritti umani. Il Patto sui diritti civili e politici identifica criteri precisi perché una restrizione possa aver luogo e distingue i diritti di natura assoluta da quelli invece che possono subire restrizioni e si avvale di strumenti esterni come i commenti generali del Comitato dei diritti umani per esplicitare in dettaglio che cosa costituisca una restrizione sulla base della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico.

Un passo avanti compiuto dalla Carta araba del 1994 è rappresentato dall'art. 40 in cui viene istituito un “Comitato degli esperti di diritti dell'uomo” al quale gli Stati membri devono consegnare

---

87 *Ivi*, p. 234.

88 *Ibidem*.

89 Pacini, *op. cit.*, p. 235.

90 *Ivi*, p. 234.

91 *Ibidem*.

92 Pacini, *op. cit.*, p. 234.

relazioni periodiche ogni 3 anni che il Comitato ha il compito di esaminare. Tuttavia, molti esperti legali hanno criticato la debolezza di questo sistema che è lontano dall'essere un meccanismo di rinforzo e di tutela contro le violazioni dei diritti umani, perché la Carta, diversamente dalla Convenzione europea, dalla Carta americana sui diritti dell'uomo e dalla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli non prevede la possibilità di ricorso sia individuale che statale.<sup>93</sup>

### **I.3.4 La Carta araba dei diritti dell'uomo 2004**

Le debolezze della Carta araba del 1994 sono state molto criticate dagli esperti legali, i quali hanno sollecitato i Paesi arabi a sottoporre il documento a degli emendamenti. Nel Maggio 2004 viene adottata la nuova Carta araba che contiene 53 articoli che sono formulati in maniera molto simile alla versione precedente.<sup>94</sup> Nel processo di revisione della Carta hanno partecipato esperti delle Nazioni unite e ciò ha permesso all'elaborazione di un documento in linea con le norme internazionali.<sup>95</sup> Questa versione emendata fu inviata al Consiglio della Lega araba al momento prima dell'adozione e il Consiglio ha deciso di apportare ulteriori modifiche al documento e ha cancellato le disposizioni che proteggevano alcuni diritti, rendendolo praticamente non più in conformità ai principi internazionali.<sup>96</sup> Il documento suddivide i diritti in 4 categorie: diritti individuali, regole sulla giustizia, diritti politici e individuali, diritti economici, sociali e culturali.<sup>97</sup> Il preambolo della Carta araba 2004 è lo stesso della versione del 1994. Rimangono perciò i riferimenti a Dio, alla Šarī'a e alle religioni rivelate e ai principi della Dichiarazione del Cairo dei diritti dell'uomo nell'Islam. Anche il riferimento al sionismo che era stato fortemente criticato dagli esperti internazionali è stato riproposto nel preambolo del documento del 2004.

Il corpus della Carta del 2004 è caratterizzato da un tenore laico e da un linguaggio più "universalistico"<sup>98</sup>. Un elemento nuovo introdotto dal nuovo documento della Lega degli Stati arabi è l'art. 1, il quale espone gli obbiettivi prefissati dalla Carta: tra questi vi è mettere al centro dell'attenzione nazionale i diritti umani e rafforzare i principi di fratellanza, tolleranza in linea con i principi universali e con i principi custodi negli strumenti internazionali di diritti umani.<sup>99</sup> Per la prima volta in un documento elaborato da Paesi arabi viene affermata l'universalità dei diritti umani

---

93 [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), p. 89.

94 Al-Midani, Cabanettes e Akram, *op. cit.*, p. 148.

95 Rishmawi, 2010, *op. cit.*, p. 170.

96 *Ibidem.*

97 Al-Midani, Cabanettes e Akram, *op. cit.*, pp. 148-149.

98 Mervat Rishmawi, «The revised arab charter on humanr rights: a step forward?», pp. 361-376, in *Human rights law review*, Vol. 5, No. 2, 2005, p. 368.

99 Rishmawi, 2010, *op. cit.*, p. 171.

e l'art. 1 dichiara che tutti i principi di diritti umani sono “universali, indivisibili, interdipendenti e indissociabili”.<sup>100</sup> L'art. 1 sicuramente rappresenta uno degli elementi di progresso della Carta.

Infatti, la Carta 2004 adopera il linguaggio utilizzato dalla gran parte dei Trattati in materia internazionale e molte delle sue prescrizioni sono in linea con i principi internazionali.<sup>101</sup> Ad esempio, la nuova Carta araba riprende la lista dei diritti inderogabili in uno stato d'emergenza contenuta nell'ICCPR e questo è un miglioramento rispetto ai documenti precedenti in cui non veniva fatta alcuna differenza tra i diritti passibili di deroga e quelli inderogabili in caso d'emergenza pubblica.<sup>102</sup>

In linea con i principi internazionali, l'art. 11 dichiara che tutte le persone hanno il diritto ad un trattamento equo dinanzi la legge senza essere sottoposti ad alcun tipo di discriminazione. La nuova Carta araba compie un passo successivo nel garantire tale principio stabilendo all'art. 12 che “tutti gli individui sono uguali davanti ai tribunali”, l’“indipendenza della giustizia” e il “diritto ad un rimedio giudiziario”.<sup>103</sup> Un'altro elemento positivo è la nuova disposizione contenuta all'art. 13 che stabilisce l'indipendenza del sistema giudiziario e il diritto di tutti gli individui ad un equo processo.

Tuttavia, permangono alcuni elementi conservatori tipici dei documenti islamici precedenti, in merito al fatto che sono praticamente assenti alcuni diritti fondamentali ed alcune disposizioni che sono cruciali in materia di diritti umani presentano qualche incongruenza con gli standard internazionali.<sup>104</sup> Ad esempio, è assente una disposizione che vieti l'utilizzo di propaganda a favore della guerra, atti di incitamento all'odio razziale, religioso o nei confronti della religione che possa comportare discriminazioni, ostilità o violenza, come invece prevede l'ICCPR all'art. 20.<sup>105</sup>

Una disposizione che lascia molta incertezza è l'art. 43 che afferma che le disposizioni contenute nella Carta non possono essere interpretate in modo da minare i diritti e le libertà contenuti nelle leggi interne degli Stati parti o protetti dai Trattati regionali o internazionali in materia di diritti umani. Il riferimento alle leggi interne degli Stati parti lascia qualche punto interrogativo, soprattutto quando le legislazioni interne si discostano molto dalle quelle internazionali. Il fatto che l'art. 43 voglia sottolineare che la lettura del documento non deve recare pregiudizio alle leggi nazionali sembra indicare che gli Stati coinvolti in questo processo di codificazione non vogliono sacrificare le disposizioni della legge interna in favore dei principi internazionali anche se questi sono citati nella disposizione.<sup>106</sup>

---

100 Carta araba dei diritti dell'uomo, Tunisi, 2004, art. 1.

101 Rishmawi, 2005, pp. 364-365.

102 *Ibidem*.

103 Carta araba dei diritti dell'uomo, Tunisi, 2004, art. 11.

104 Rishmawi, *op. cit.*, p. 369.

105 Rishmawi, 2005, *op. cit.*, p. 376.

106 Rishmawi, 2010, *op. cit.*, p. 171.

La partecipazione politica è regolata dall'art. 24 e presenta un miglioramento rispetto alla Carta del 1994, tale articolo garantisce: “a tutti i cittadini di esercitare liberamente un'attività politica” e partecipare ad elezioni “libere e regolari”. L'art. 24 protegge anche la libertà di associazione e il diritto di stabilire associazioni, l'unica perplessità è che anche la nuova versione non fa ancora espressa menzione al diritto di istituire partiti politici. L'art. 24 al paragrafo (g) stipula che questi diritti non possono essere sottoposti a restrizioni salvo nel caso in cui sia previsto dalla legge. Ma a differenza dei documenti precedenti la Carta del 2004 fa un passo avanti e prosegue affermando: “se non quelle imposte conformemente alla legge che si rendano necessarie in una società rispettosa delle libertà e dei diritti dell'uomo per proteggere la sicurezza nazionale, [...] l'ordine, la salute o la morale pubblici o i diritti e libertà altrui”.<sup>107</sup> Sulla stessa linea troviamo l'art. 29 che attribuisce il diritto di stabilire i sindacati e di parteciparvi senza alcuna restrizione ad eccezione dei casi previsti dall'art. 24(g).

Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e credo è definito all'art. 30 come un diritto che “non può essere oggetto di alcuna restrizione che non sia prevista dalla legge”, mentre, nello stesso articolo, la libertà di manifestare il proprio credo non è soggetta allo stesso tipo di restrizione.<sup>108</sup> Al contrario, l'ICCPR, sottopone solamente la libertà di manifestare il proprio credo o religione a delle restrizioni mentre per la libertà di pensiero, coscienza e credo non prevede alcuna limitazione.<sup>109</sup> Inoltre, questa disposizione non tocca il punto nodale della conversione in quanto ancora non si garantisce il diritto di adottare un'altra religione o credo. Diversamente, la libertà di espressione, di opinione e il diritto all'informazione sono protetti dall'art. 32 in conformità alle norme internazionali. È la prima volta che viene protetto in un documento arabo il diritto all'informazione. Tra l'altro questi diritti vengono definiti “principi fondamentali della società”<sup>110</sup>. L'art. 25 tratta i diritti delle minoranze religiose e ripresenta la stessa disposizione dell'art. 37 della Carta precedente. L'unica differenza è che all'art. 25 della nuova Carta è stata aggiunta l'espressione finale: “la legge regola l'esercizio di tali diritti”<sup>111</sup> che dà l'idea che sia alla fine la legge interna di ogni singolo Paese al stabilire il criterio ultimo di giudizio per restringere l'esercizio di questi diritti e ciò assume ancora più rilevanza quando l'unica religione di cui il documento fa menzione è l'Islām.

Nonostante le forti pressioni da parte di esperti legali di diritti umani e di organizzazioni internazionali la Carta del 2004 non stabilisce alcun meccanismo di tutela giurisdizionale che preveda la possibilità di ricorso individuale contro le violazioni di diritti umani. Ciò rappresenta un

107 Carta araba dei diritti dell'uomo, Tunisi, 2004, art. 24.

108 Rismawi, 2010, *op. cit.*, p. 172.

109 *Ibidem*.

110 Carta araba dei diritti dell'uomo, Tunisi, 2004, art. 32.

111 Carta araba dei diritti dell'uomo, Tunisi, 2004, art. 25.

grande problema dato che la maggior parte dei Paesi musulmani non ha ratificato il Protocollo addizionale dell'ICCPR che consente il sistema di ricorsi individuali o di gruppi di persone.<sup>112</sup> Di conseguenza, un meccanismo di rinforzo per i diritti umani nella regione araba è assente. La Carta del 2004 come quella del 1994 istituisce solamente il Comitato arabo dei diritti umani il quale esamina i rapporti periodici (ogni 3 anni) presentati dagli Stati Parti e sorveglia l'implementazione dei diritti umani da parte degli Stati membri attraverso osservazioni e raccomandazioni in conformità con gli obbiettivi della Carta.<sup>113</sup> Anche se la Carta araba del 2004 rappresenta un miglioramento rispetto ai documenti precedenti, come si è potuto notare non risolve i punti cruciali che creano divergenza tra il sistema di diritti umani elaborato dai Paesi musulmani e quello internazionale. Alcune restrizioni poste ad alcuni diritti sono ancora in contraddizione con i principi internazionali perché lasciano libero campo agli ordinamenti nazionali e alcuni diritti umani fondamentali non compaiono nemmeno nel documento. Inoltre, la presenza di elementi di ordine teologico sin dal preambolo lascia molti sospetti sul fatto che la Šarī'a abbia smesso di rappresentare il corpus giuridico di principale riferimento per questi Paesi.

---

112 *Ivi*, pp. 173-174.

113 *Ibidem*.

## CAPITOLO II

### I DIRITTI DELLE MINORANZE RELIGIOSE NON MUSULMANE

#### II.1 - Il ruolo della Šarī'a

La premessa per una buona ed efficace implementazione dei diritti umani nei Paesi musulmani non può basarsi solo su un impegno internazionale attraverso l'adesione a trattati e convenzioni internazionali in materia di diritti umani. La promozione di questi diritti deve realizzarsi attraverso un coerente consolidamento delle legislazioni e dei meccanismi interni in modo da rafforzare e garantire la protezione di questi diritti a livello locale, regionale e globale.<sup>114</sup> Per promuovere i diritti umani a livello locale e quindi attraverso le leggi interne dei Paesi interessati è essenziale analizzare il ruolo della Šarī'a<sup>115</sup>, ovvero capire in quale misura i principi della Šarī'a influenzino la realizzazione dei diritti umani e analizzare se vi siano impedimenti di tipo religioso-giuridico o meno.

Molti studiosi, considerano l'adozione della Šarī'a come fonte principale o come uno dei principi fondanti della legge interna un passo indietro per la realizzazione dei diritti umani. Quando i Paesi musulmani dichiarano che i principi della Šarī'a sono il fondamento della legislazione interna e nel contempo inseriscono nella Costituzione disposizioni giuridiche contrarie a discriminazioni su base religiosa e che sanciscono diritti civili e politici alle minoranze religiose vengono a crearsi contraddizioni e ambiguità significative. Il problema giace nel fatto che la Šarī'a impone alcune restrizioni piuttosto significative in materia di diritti umani e ciò lo si vede ad esempio in alcune regole discriminatorie nei confronti delle comunità non musulmane. Di conseguenza, diventa rilevante capire cosa prescrivano i principi della Šarī'a in materia di diritti delle minoranze non musulmane<sup>116</sup>.

Alcuni studiosi hanno osservato che il concetto legale sciaraitico della : “*ḍimma*”<sup>117</sup> nonostante

---

114 Abdullahi An-Na'im, «Human Rights in the Arab world: A regional perspective», pp. 701-732, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 23, No. 3, 2001, p. 701.

115 Per Šarī'a, letteralmente: “il cammino giusto, la retta via” si intende il corpus della Legge divina costituito da dogmi, precetti religiosi e giuridici che Dio ha rivelato agli uomini. La Šarī'a, la legge religiosa, fa riferimento al Corano e alla Sunna del Profeta. Per approfondimenti si veda e.g., Mashood A. Baderin, 2003, *op. cit.*, pp. 34-37.

116 Abdullahi An-Na'im, «Religious Minorities under Islamic Law and the Limits of Cultural Relativism», pp. 1-18, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 9, No. 1, 1987, p. 1.

117 La *ḍimma* era un contratto attraverso cui la comunità musulmana dava ospitalità e protezione ai membri delle

abbia perso valore giuridico nel corso degli anni e non sia più osservato nella sua pienezza oggi, avrebbe ancora dei effetti sulla pratica giuridica di molti Paesi musulmani in quanto parte consistente della tradizione giuridica musulmana. Attualmente la maggior parte dei Paesi musulmani osserva ed applica ancora alcune regole della “*ḍimma*” in materia di statuto personale e l'applicazione dei canoni religiosi negli affari interni e privati delle comunità religiose riconosciute.<sup>118</sup> Il termine *ḍimma* si riferisce alla “garanzia, protezione” che lo Stato islamico si impegnava a riconoscere alle comunità religiose non musulmane.

Attraverso la *ḍimma*, i membri delle comunità non musulmane erano considerati dei “cittadini<sup>119</sup>” e quindi avevano diritto a risiedere all'interno dello Stato islamico, essi godevano di una certa autonomia nella pratica della religione ed erano amministrati dai loro capi religiosi negli affari interni della comunità. Si trattava di un vero e proprio contratto tra le autorità musulmane e i non musulmani, attraverso il quale le parti si impegnavano reciprocamente: le autorità musulmane avevano l'obbligo di difendere le comunità non musulmane e i loro beni da qualsiasi tipo di ingerenza esterna, mentre queste ultime dovevano pagare una tassa: *Ġizya*<sup>120</sup> in cambio della loro protezione.<sup>121</sup>

I giuristi musulmani in età premoderna hanno estrapolato il concetto legale di “*ḍimma*” basandosi sulle prescrizioni coraniche che definiscono “Ahl al-Kitāb” ovvero la Gente del Libro, i Cristiani e

---

religioni “rivelate” a patto che queste riconoscessero la dominazione dell'Islām. CL. Cahen, s.v. “DIMMA” in *The Encyclopaedia of Islam*, nuova edizione, Vol. 2, Luzac&Co, 1991, p. 227.

118 Kamran Hashemi, «The Right of Minorities to Identity and the Challenge of Non-discrimination: A Study on the Effects of Traditional Muslims *ḍimma* on current State practices», pp.1-25, in *International Journal on Minority and Group Rights*, nuova edizione, Vol. 13 No. 1, 2006, pp. 2-3.

119 Nella società islamica premoderna non vigeva la nozione moderna di cittadinanza, intesa come vincolo che lega un individuo allo Stato attraverso diritti e doveri. I diritti venivano attribuiti agli individui in base alla loro appartenenza religiosa non per natura umana in quanto era pressochè assente la concezione di diritto naturale. I musulmani erano gli unici pieni titolari di diritti nello Stato Islamico, mentre i *ḍimmī* erano titolari di una *cittadinanza limitata*. Infatti, i *ḍimmī*, diversamente dai non credenti ai quali si dichiarava guerra (Ahl al-ḥarb) o ai quali si concedeva un permesso di residenza temporanea (*musta'minīn*), avevano residenza permanente nella Dār al-Islām e avevano un certo grado di autonomia nella gestione degli affari religiosi e culturali. Per ulteriori approfondimenti si veda:

An-Na'im, *op. cit.*, pp. 11-12; Cfr. Yohanan Friedmann, *Tolerance and Coercion in Islam*, New York, Cambridge University Press, 2003, p. 55; Rachel M. Scott, *The challenge of political Islam: non Muslims and the Egyptian state*, Stanford, Stanford University Press, 2010, pp. 147-148.

120 La *Ġizya* secondo la *Šarī'a* (Legge religiosa) è una tassa che i non musulmani dovevano pagare perché erano esonerati dal servizio militare ma sotto la protezione dello Stato islamico. Mentre, la *Zakāt* è una tassa religiosa che solo i fedeli musulmani devono versare, uno dei cinque pilastri (*Arkān al-dīn*) dell'Islām. Si veda The Qur'ān, *English Meanings and Notes*, Jeddah, Al Muntada Al- Islāmi, 2002, p.173.

121 Ahmad S. Moussalli, *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights*, Gainesville, University Press of Florida, 2001, pp. 130-131.

gli Ebrei. Inoltre, i dotti islamici per delineare la dottrina della *ḍimma* e le sue regole giuridiche, si sono ispirati anche alla Sunna<sup>122</sup> del Profeta.<sup>123</sup> I numerosi richiami del Corano alla “Gente del Libro” hanno indotto molti giuristi musulmani a concepire le religioni abramitiche (Cristianesimo ed Ebraismo) come le uniche religioni, assieme all'Islām riconosciute da Dio. Tale concezione, si riflette nella pratica legale della maggior parte dei paesi musulmani, nei quali la libertà di professare la propria fede e il diritto alla gestione dei propri affari privati è un diritto riservato solo a Musulmani, Cristiani ed Ebrei.<sup>124</sup> Al contrario di quanto potrebbe farci dedurre il testo Coranico, il Profeta a Medina aveva sì inizialmente applicato le ordinanze della *ḍimma* a Cristiani ed Ebrei ma successivamente avrebbe esteso questa convenzione anche ai <sup>125</sup>politeisti.<sup>126</sup> Infatti, quando l'Islām iniziò ad espandersi in maniera sempre più progressiva, i musulmani accettavano non solo le grandi religioni monoteiste ma altri politeisti aventi sacre scritture come gli Induisti.<sup>127</sup>

Molti studiosi sottolineano il carattere tollerante e pluralista del primo modello di Stato islamico del Profeta in cui coesistevano differenti comunità religiose con diverse identità culturali. Il Profeta era un capo religioso per le comunità musulmane ma soprattutto un capo politico per tutte le comunità religiose non musulmane, le quali attraverso l'accordo stipulato con Maometto riconoscevano la sua autorità politico-amministrativa ed in caso di controversie si rivolgevano a lui come arbitro per risolvere i conflitti.<sup>128</sup> Tuttavia, è importante sottolineare che la dottrina della *ḍimma* variava a seconda della dinastia che regnava e dal periodo interessato, regole fortemente discriminatorie e rigide spesso erano anche il riflesso di governi dispotici che hanno avuto luogo nei

---

122 La Sunna è la seconda fonte di diritto per la tradizione legale musulmana e consiste nell'insieme delle azioni, detti e silenzi del Profeta Moḥammad. Si veda Baderin, 2003, *op. cit.*, p. 35.

123 Moussalli, *op. cit.*, p.129.

124 Mayer, *op. cit.*, p. 140.

125 Per quanto riguarda i Zoroastriani o Magi, Il Corano al versetto XX,17 li elenca a fianco di Cristiani, Giudei e Sabei, riconoscendoli come monoteisti. Ciò nonostante, nei versetti II,62 e 69 dove vi è l'elenco della gente del libro i Magi non sono inclusi. Ciò è dipeso dal fatto, come spiega Bausani, che il versetto XX, 17 è considerato dalla maggior parte dei giuristi più tardo rispetto gli altri due sopra citati per cui detiene un valore giuridico maggiore. Perciò l'Islām sin dall'inizio ha considerato i Magi come monoteisti in quanto aventi un loro proprio libro sacro. Si veda la nota al versetto XXII, 17 di Bausani, *op. cit.*, p. 598.

126 Moussalli, *op. cit.*, pp.131-133.

Inizialmente la protezione della *ḍimma* era rivolta solo a Cristiani ed Ebrei, ma con l'espansione dell' Impero musulmano attraverso le conquiste di nuovi territori, il numero di non musulmani era superiore a quello dei musulmani, quindi per gestire meglio l'Impero in espansione, le autorità musulmane hanno deciso di estendere il contratto *ḍimma* anche ai politeisti. Infatti il Corano, nella Sūra IX, verso 6 sollecita i musulmani a offrire protezione ai politeisti: “Se un politeista chiede protezione (*ḡiwār*), concediglielo, cosicchè possa ascoltare le parole di Dio, dopo dichè lascialo andare dove è sicuro”.

127 Mayer, *op. cit.*, pp. 135.

128 Moussalli, *op. cit.*, pp. 30-31.

periodi successivi al “califfato ben guidato”.

Ad esempio, il califfo fatimide Al Ḥākīm bi ’Amrī ha imposto numerose restrizioni ai non musulmani come: l'obbligo di vestirsi diversamente dal resto della comunità musulmana in modo che non si potessero confondere con essa e il divieto di accedere alle cariche statali. Diversamente, per la maggior parte delle dinastie regnanti nel IX secolo, Cristiani ed Ebrei ricoprivano posizioni elevate e durante il governo di Mu‘āwīya (VII), il primo Califfo omayyade, i Cristiani lavoravano nei ministeri. Durante il regno di Al-Mutawakkil (IX), se un Cristiano moriva senza aver eredi lo Stato ereditava i suoi beni, mentre, più tardi, con la dinastia Abbaside in caso di morte di un Cristiano senza eredi, era la comunità cristiana ad ereditare i beni del defunto.<sup>129</sup>

La presenza di molte regole discriminatorie nella dottrina della *ḍimma* è dipesa anche dall'interpretazione nell'epoca moderna dei giuristi musulmani. Infatti, la severità di alcune regole è dovuta al fatto che queste regole riflettevano il contesto storico-culturale in cui questi vivevano. Inoltre, i pareri dei giuristi sulla dottrina differivano tra loro su alcune questioni molto importanti, ad esempio, alcuni dotti ritenevano che i non musulmani dovevano essere esclusi del tutto dalle cariche statali, mentre altri vietavano l'accesso dei non musulmani solo alle cariche più elevate. Infatti le regole riguardanti lo status dei non musulmani essendo elaborate in gran parte dai giuristi dell'epoca premoderna, riflettono il contesto storico culturale in cui questi vivevano<sup>130</sup>.

### II.1.1 – Gli impedimenti derivanti dalla *Šarī‘a*

L'emersione del nazionalismo nei Paesi musulmani nel XIX secolo ha attenuato solo in parte la rigidità di alcune regole rivolte ai non musulmani. Certamente, l'unità nazionale nei Paesi Arabi musulmani formatasi in opposizione al colonialismo, che ha visto come protagonisti tutti gli Arabi a prescindere dalla loro identità culturale e religiosa, ha favorito il riconoscimento dei membri delle minoranze religiose come cittadini a pieno titolo e alla pari dei musulmani, ma la gran parte di questi progressi ha avuto una durata solo nel breve termine. Infatti, nel XX secolo il nazionalismo secolare è venuto a scomparire, mentre ideologie politiche di matrice fortemente islamista come la fratellanza musulmana in Egitto e il Salafismo in Tunisia sono riuscite a consolidare il loro ruolo nella società e a richiamare l'attenzione di un vasto pubblico, mettendo in discussione i diritti delle minoranze religiose attraverso un richiamo intransigente ai principi religiosi.<sup>131</sup>

Come è stato discusso prima, alcune regole della *ḍimma* sono sopravvissute ad oggi: basti osservare che nei Paesi musulmani le minoranze religiose riconosciute dai governi hanno la facoltà

---

129 *Ivi*, pp. 136-138.

130 Mayer, *op. cit.*, pp. 134-135.

131 *Ivi*, p.136.

di applicare le proprie leggi in materia di statuto personale. Questo può essere considerato un gran passo avanti nei confronti dei membri delle comunità religiose non musulmane, ma è importante non trascurare il fatto che persistono ancora delle restrizioni molto significative imposte dalla Šarī'a la quale viene tuttora richiamata in costituzioni, codici personali, codici penali ed è pratica legale di molti Paesi musulmani.

Ad esempio, i principi della Šarī'a creano grandi impedimenti giuridici e religiosi in diversi ambiti, e comportano grandi disuguaglianze nell'accesso ai diritti tra musulmani e non musulmani. Nell'ambito del matrimonio, le donne musulmane non possono sposare uomini non musulmani, mentre gli uomini musulmani possono sposare donne non musulmane purchè non siano politeiste<sup>132</sup>.

Inoltre, nell'ambito dell'eredità, la generalità dei giuristi delle scuole giuridiche musulmane considera assoluto l'impedimento alla successione per differenza di religione tra il defunto e l'erede, perciò tra un musulmano e un non musulmano non c'è vocazione ereditaria.<sup>133</sup> Attualmente, in alcuni Paesi musulmani per i non musulmani non è possibile ereditare da un musulmano<sup>134</sup> oppure in materia d'eredità questi devono fare riferimento alla legge generale che è regolata dalle disposizioni sharaitiche. Per quanto concerne l'accesso alla carica presidenziale, la maggior parte dei Paesi musulmani impone ancora il requisito<sup>135</sup> per il quale il capo di Stato deve essere di

---

132 I Cristiani ed Ebrei sono considerati moralmente inferiori in quanto le loro rivelazioni, sebbene richiamate più volte nel Corano e riconosciute dall' Islām, sono religioni "imperfette" perchè non seguono la parola di Allāh. Nella tradizione legale musulmana il marito provvede al mantenimento della moglie e della prole e a lui spetta l'educazione dei propri figli alla religione musulmana. Di conseguenza, se un musulmano si sposa con una non musulmana il problema non sussiste dato che sarà il padre ad educare i figli alla propria religione, mentre non è possibile l'inverso. Se una musulmana si sposa con un non musulmano, i figli sarebbero educati alla religione del padre ed in questo caso si tratterebbe di una religione diversa dall' Islām. Tale impedimento, cerca di ostacolare conversioni dall' Islām da parte di minori con un genitore musulmano.

133 Secondo i giuristi musulmani Abū Ḥanifa, al-Šāfi'ī e Malīk, tale impedimento è assoluto, ovvero i musulmani e i non musulmani non avrebbero vocazione ereditaria reciproca, mentre Ibn Ḥanbal ritiene che l'impedimento non sia assoluto perchè nella tradizione musulmana vi sono casi in cui i musulmani hanno ereditato da non musulmani attraverso il titolo di patronato e viceversa. Cfr. Agostino Cilardo, *diritto ereditario islamico delle scuole giuridiche sunnite e delle scuole giuridiche Zaydita, Zāhirita e Ibādita*, Casistica, Roma-Napoli, Istituto per l'Oriente-Istituto Universitario Orientale, 1993, pp. 81-85.

134 La legge N. 59 dello Statuto personale siriano all'art.264(b) impedisce la successione tra persone appartenenti a religioni diverse. Si veda <http://www.syrianbar.org/index.php?news=167> (consultato il 25/11/2015).

135 Hashemi, *op. cit.*, p. 22. I Paesi musulmani che hanno il requisito della religione musulmana per accedere alla carica presidenziale sono: Siria, Afghanistan, Mauritania, Brunei, Marocco, Algeria, Iran, Giordania, Malaysia, Maldive, Oman, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Tunisia e Yemen. Ad esempio, la Costituzione del 2004 dell'Afghanistan all'art. 62(2) sancisce che: "un individuo per essere candidato alla carica di presidente deve essere cittadino afgano, musulmano, nato da genitori afgani e non può essere cittadino di un altro paese". Similmente, l'Algeria nella Costituzione del 1989 emendata nel 2015 annuncia all' art. 73(3) che: " un candidato per essere eleggibile alla carica di Presidente deve possedere solamente la cittadinanza nativa algerina ed essere

religione musulmana.<sup>136</sup>

Inoltre, è importante evidenziare che il riconoscimento delle minoranze religiose e il loro diritto a essere autonome nel gestire le questioni religiose e gli affari interni alla loro comunità è un atto discriminatorio laddove vi siano minoranze religiose non riconosciute e che non godono degli stessi diritti; queste comunità religiose sono spesso vincolate a far riferimento alle leggi delle comunità religiose maggiormente riconosciute dal governo<sup>137</sup>, come vedremo in Egitto, Siria e Bahrain i membri delle comunità religiose: Bahā'ī, Testimoni di Geova, Yazīdī e Sciiti subiscono grandi discriminazioni per quanto riguarda la pratica di culto in pubblico e sono sottoposte a severe limitazioni nell' importazione e diffusione della loro letteratura religiosa.

Esaminare i sistemi giuridici e la pratica legale dei Paesi musulmani è essenziale per scoprire quali siano i nodi legali che ostacolano questi Paesi nel garantire eguali diritti civili e politici ai gruppi religiosi minoritari. Gli Stati che provocano più discriminazioni su base religiosa sono spesso i governi che definiscono le loro norme giuridiche “neutrali” o “laiche”, i cui regolamenti e provvedimenti giuridici sono il riflesso di un governo che appoggia invece su radici fortemente religiose. *De facto* i governi di questi Paesi danno maggior rilevanza alla religione del gruppo predominante e spesso la legge del Paese rispecchia gli ideali, le tradizioni e i concetti giuridici di questo gruppo predominante. Infatti, *de jure* i governi si impegnano a garantire un trattamento imparziale a tutti i cittadini senza distinzione di etnia e/o religione, mentre *de facto* si assiste ad una vera e propria pratica discriminatoria da parte del governo. Molte discriminazioni scaturiscono dalla predominanza di un gruppo maggioritario su un altro minoritario, ad esempio nei casi misti che coinvolgono un musulmano e un non musulmano e che riguardano materie come matrimonio, eredità, custodia di un figlio è di solito la legge del musulmano a prevalere.<sup>138</sup>

Tuttora, vi è la tendenza da parte di molti Stati musulmani di apporre riserve e/o inserire

---

musulmano”. Anche la Tunisia all'art. 74 della Costituzione del 2014 depono ciò che segue: “Ogni elettore maschio e femmina che possiede la cittadinanza tunisina dalla nascita, che è di religione musulmana ha il diritto di candidarsi alle elezioni presidenziali”. Cfr. <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/22/in-30-countries-heads-of-state-must-belong-to-a-certain-religion/> (consultato il 28/01/2016).

136 Mayer, *op. cit.*, p. 136.

137 Hashemi, *op. cit.*, p. 22.

138 *Ivi*, p. 21. Tuttavia, vi sono minoranze musulmane sciite che non vengono riconosciute dai governi dei Paesi musulmani come l'Arabia Saudita e l'Iran per via del carattere eterodosso della dottrina. Per esempio la comunità Ismailita in Arabia Saudita subisce forti restrizioni nell'esercizio della pratica religiosa e dei diritti civili-politici non essendo legalmente riconosciuta dalle autorità governative. Analogamente, la Costituzione dell'Iran all'art.12 riconosce il rito della scuola sciita Ġa'farī e le principali scuole giuridiche sunnite, mentre esclude la giurisprudenza delle scuole Alawite e Ismailite. Si veda: Joshua Castellino e Kaathleen A. Cavanaugh, *Minority Rights in the Middle East*, Oxford University Press, 2013, pp. 129-139.

dichiarazioni interpretative a trattati internazionali concernenti i diritti umani, in cui si rivendica il ruolo centrale dei principi della Šarī'a. Gli Stati musulmani che non inseriscono riserve e/o dichiarazioni interpretative, fanno comunque riferimenti ai principi della legge religiosa nei report periodici da presentare agli organi internazionali di controllo. Di conseguenza, non si può garantire una completa implementazione dei diritti umani e una conformazione a pieno titolo agli standard internazionali da parte di questi paesi.<sup>139</sup> A tal proposito, saranno esaminate le Costituzioni dell'Egitto, della Siria e del Bahrain, paesi che presentano una buona percentuale di minoranze religiose. Lo scopo di questo lavoro di verificare se le Costituzioni di questi paesi siano strumenti giuridici coerenti e competenti nel promuovere i diritti politici e le libertà civili o se si tratti semplicemente di un insieme di articoli "cosmetici" che offrono una facciata democratica a questi Paesi.

Gli eventi della "Primavera araba" nel 2011 hanno suscitato l'interesse di molti studiosi sulle dinamiche delle relazioni tra musulmani e non musulmani, molti ricercatori si sono fermati ad analizzare le riforme costituzionali adottate dai governi di transizione per capire se alcuni miglioramenti in campo di diritti umani fossero stati raggiunti. Sebbene la "Primavera araba" abbia a che fare con diritti civili e politici di tutti i cittadini e quindi non si sia tratta di una mobilitazione sociale innescata dalle minoranze religiose ma piuttosto portata avanti da tutte le componenti sociali di questi paesi, fenomeni sociali come questo, evidenziano ancor di più il forte bisogno di instaurare principi democratici in questi paesi senza alcuna distinzione tra i cittadini.<sup>140</sup>

## II.2 Le minoranze religiose in Egitto

La popolazione totale in Egitto conta 86.9 milioni di persone di cui circa il 90% è di religione musulmana e il 10% di religione cristiana. I Copti sono la comunità religiosa cristiana maggioritaria nel Paese, le altre comunità cristiane sono i Cristiani armeni e maroniti, i quali costituiscono meno del 2%. Gli Sciiti sono meno del 1%, il numero di Ebrei nel Paese si aggira attorno a 40 persone mentre la comunità Bahā'ī raggiunge le 2000 persone.<sup>141</sup> Dallo scoppio della "Primavera araba" e in particolar modo dopo il colpo di Stato del 3 Luglio 2013 che ha visto la deposizione del governo del

---

139 Mashood A. Baderin, "Islamic law and the implementation of International Human Rights: A case study of the International Covenant on Civil and Political rights", in *International Human Rights Law: Six Decades after the UDHR and Beyond*, Mashood A. Baderin e Manisuli Ssenyonjo (a cura di), Farnham, MPG Books Group, 2010, pp. 342-343.

140 Castellino e Cavanaugh, *op. cit.*, p. 120.

141 United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, "The International Religious Freedom Report for Egypt 2014", 14 ottobre 2015 disponibile su: <http://www.state.gov/documents/organization/238664.pdf> (consultato il 23/01/2014).

Presidente Muḥammad Mursī, gli episodi di violenza nei confronti delle minoranze religiose sono aumentati notevolmente in seguito alle accuse da parte dei sostenitori dei Fratelli musulmani contro la comunità cristiana di essere responsabile del colpo di stato.<sup>142</sup> Dal periodo di transizione che ha seguito la caduta del governo di Mursī, lo Scaf (Consiglio Supremo delle Forze Armate) è alla guida del paese e l'ex ministro della difesa al 'Abd al-Fattāḥ Al Sīsī è divenuto il nuovo presidente della Repubblica dell'Egitto. La nuova Costituzione sembra riconoscere alle principali comunità religiose più libertà in ambito religioso e civile, rispetto alla Costituzione del 2013 dell'ex Presidente Muḥammad Mursī, noto per essere il leader del Partito islamista Libertà e Giustizia.<sup>143</sup>

## II.2.1 Il quadro costituzionale e la pratica legale in Egitto

La nuova Costituzione viene approvata attraverso referendum il Gennaio 2014 con alto consenso, viene accolta soprattutto dalla comunità copta, la quale è riuscita ad ottenere delle concessioni in ambito religioso che la Costituzione del precedente governo non aveva mai accolto.<sup>144</sup>

La Costituzione del 2014 all'art. 2, come già quelle che l'hanno preceduta, stabilisce l'Islām come religione ufficiale e i principi della Šarī'a come la fonte principale della legislazione.<sup>145</sup> Tuttavia, per quanto riguarda le comunità religiose non musulmane, l'art. 3 della Costituzione riconosce agli Egiziani cristiani ed ebrei il diritto di applicare i canoni legali della loro religione in alcune materie dello statuto personale.<sup>146</sup>

---

142 European Parliamentary Service, "Egypt's new constitution and religious minorities' rights. Prospects of improvements?", 23 January 2014, disponibile su: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM\\_B%282014%29140726\\_REV2\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM_B%282014%29140726_REV2_EN.pdf) (consultato il 5/11/2015).

143 BBC news, "Egypt: Abdul Fattah Al-Sisi profile", 16 Maggio 2014, disponibile su: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19256730> (consultato il 5/11/2015).

144 La Costituzione del 2014 contiene delle nuove disposizioni giuridiche che si rivolgono specialmente alla minoranza cristiana. Come vedremo più avanti, l'art. 235 prevede un miglioramento sulle leggi che regolamentano la costruzione delle Chiese in Egitto e l'art. 244 garantisce rappresentanza politica ai Cristiani.

Si veda già citato: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM\\_B%282014%29140726\\_REV2\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM_B%282014%29140726_REV2_EN.pdf), pp. 1-3.

Inoltre, la Costituzione del 2014 riconosce per la prima volta l'identità copta affermando all'art. 50 che la cultura, storia e identità copta è parte del patrimonio umano e nazionale e lo Stato si impegna a proteggerlo. Si veda Lavinia Spennati, *benefits of sectarianism, Egypt's regime and the marginalisation of Coptic Christians*, University of Dublin, p. 41.

145 Costituzione egiziana 2014, art. 2 "l'Islām è la religione dello Stato e l'Arabo la sua lingua ufficiale. I principi islamici della Šarī'a sono la fonte principale della legislazione".

146 Costituzione egiziana 2014, art. 3 "I principi dei canoni degli Egiziani Cristiani ed Ebrei sono la fonte primaria delle legislazioni concernenti il loro statuti personali, gli affari religiosi e la nomina dei loro capi spirituali."

È importante sottolineare che, per quanto concerne l'istituto del matrimonio, perché si possano applicare i principi canonici della religione degli sposi questi devono appartenere alla stessa religione. Ciò vale a dire che, se uno degli sposi è musulmano e l'altro/a è di un'altra religione, la giurisdizione che verrà applicata sarà quella prescritta dalla Šarī'a.<sup>147</sup> A tal riguardo, l'articolo 6 della legge n. 462 della Corte di Cassazione regola che l'applicazione dei canoni religiosi di una coppia di non musulmani ha luogo solo quando questi condividono lo stesso credo e appartengono alla stessa setta religiosa.<sup>148</sup> Di conseguenza, la legge dei due non musulmani non verrà osservata nel caso in cui i due sposi non musulmani abbraccino religioni differenti (Cristiani ed Ebrei), appartengano a riti diversi (Protestanti e Cattolici) e a sette diverse (Copti Ortodossi e Greci ortodossi), ma in tal caso, sarà applicata la Šarī'a<sup>149</sup>.

Nella nuova Costituzione sono state eliminate diverse disposizioni della Costituzione del 2012 sono stati rimossi: l'articolo 44 sulla blasfemia che proibiva le offese nei confronti dei Profeti e delle religioni riconosciute, l'art. 219 che definiva in maniera specifica i principi della la Šarī'a e l'art. 4 che conferiva ad Al-Azhār il ruolo principale nell'interpretazione della legge religiosa.<sup>150</sup> Tuttavia, in Egitto è ancora in vigore l'art. 98(f) del codice penale, il quale condanna severamente gli atti di denigrazione nei confronti delle religioni ufficialmente riconosciute dallo Stato. Il problema di tale articolo sta nel modo in cui è formulato in quanto lascia libero campo all'interpretazione. Infatti, le autorità statali attraverso questo articolo, proteggono le religioni ufficiali a discapito delle comunità religiose non riconosciute, vietando a queste la pratica di culto e libertà d'espressione del loro credo<sup>151</sup>.

Per quanto riguarda il principio di uguaglianza, quest'ultimo ricorre molto spesso nella Costituzione; sin dal preambolo del testo si legge: “Stiamo redigendo una Costituzione che realizza uguaglianza di diritti e doveri tra tutti noi senza discriminazioni”.<sup>152</sup> Per quanto concerne il corpus della Costituzione, al principio di uguaglianza sono dedicati diversi articoli; ad esempio, l'art. 4<sup>153</sup>

---

147 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238664.pdf>, p. 4.

148 Maurits Berger, «Public policy and islamic law: the modern *ḍimmī* in contemporary family law», pp. 88- 136, in *Islamic law and society*, Vol. 8, No 1, 2001, pp. 96- 97.

149 *Ibidem*.

150 Si veda già citato: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM\\_B%282014%29140726\\_REV2\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM_B%282014%29140726_REV2_EN.pdf), p. 4.

151 United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “The International Religious Freedom Report 2015”, 1 Dicembre 2015, disponibile su: <http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Egypt%202015.pdf> (consultato il 6 Novembre 2015), pp. 90-91.

152 Preambolo Costituzione egiziana 2014.

153 Costituzione egiziana 2014, art. 4 “La Sovranità è solamente del popolo che la esercita e la protegge. Il popolo è la fonte di potere e custodisce la sua unità nazionale, la quale si fonda su: principi di uguaglianza, giustizia e sulle pari opportunità tra tutti i cittadini, come indicato dalla Costituzione”.

asserisce che alla base dell'unità nazionale ci sono i principi di uguaglianza, giustizia, pari opportunità come previsto dalla Costituzione; l'art. 9 sottolinea il diritto alle pari opportunità che spetta ad ogni cittadino, l'art. 53 sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'art. 53, al secondo comma definisce gli atti di discriminazione e incitamento all'odio come atti punibili dalla legge e, allo scopo di prevenire simili condotte, l'articolo stabilisce l'istituzione di una commissione indipendente.<sup>154</sup> L'art. 53 rispetta pienamente l'art. 20 dell'ICCPR che prevede la condanna per atti di incitamento all'odio e che alimentano discriminazioni di qualsiasi genere.<sup>155</sup> I riferimenti del testo costituzionale al principio d'uguaglianza sono in pieno rispetto delle provvisori degli art. 1, 2, 7 dell'UDHR) e dell' art. 26<sup>156</sup> dell' ICCPR.

La Costituzione fa una distinzione netta tra libertà di credo e libertà di culto analogamente alle prescrizioni sancite dalle Costituzioni del 1971 e del 2012.<sup>157</sup> Nella costituzione del 2014 la libertà di credo viene descritta dall'art. 64 come “libertà assoluta<sup>158</sup>” ed essa, secondo l'articolo menzionato, comporta una libertà di credo assoluta e incondizionata estesa a tutti i cittadini. Però, l'art. 64 al secondo comma definisce la libertà alla pratica di culto e il diritto a stabilire luoghi di culto come un diritto delle religioni “rivelate” regolato dallo Stato, escludendo le religioni non abramitiche. Diversamente, per le comunità religiose non riconosciute dallo Stato, il loro status in quanto comunità religiose non è né contemplato né disciplinato da nessun articolo nella Costituzione.

La libertà di credo subisce forti restrizioni laddove un musulmano decida di convertirsi ad un'altra religione (ridda). Tale conversione è considerata un reato ed ha delle implicazioni legali molto negative come: l'annullamento del matrimonio, l'impedimento a contrarre un altro vincolo

---

154 Spennati, *op. cit.*, p. 34.

155 Costituzione egiziana 2014, art. 53(2) “ Discriminazione e incitamento all'odio sono crimini punibili dalla legge.

Lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per eliminare tutte le forme di discriminazione e la legge deve regolare l'istituzione di una commissione indipendente per questo scopo”.

ICCPR, art. 20(2) Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla Legge”.

156 ICCPR, art. 26 “Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”.

157 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238664.pdf>, p. 3

158 Costituzione egiziana 2014 art. 64: “ la libertà di credo è assoluta. La libertà di praticare riti religiosi e di istituire luoghi di culto dei fedeli delle religioni “celesti” è un diritto che è disciplinato dalla Legge”. “Ḥurriya al-i'tiqādi muṭlaqa. Wa ḥurriya mumarasa al-ša'ā'iri al-dīniyya wa iqama dawri al-'ibāda li aṣḥābi al-adyāni al-samāwiyya haqqu yunazzimuhu al-qānūn”.

matrimoniale ed esclusione dal diritto all'eredità.<sup>159</sup>

Inoltre, il mancato riconoscimento legale da parte del governo di determinate minoranze religiose e l'assenza di disposizioni giuridiche che sanciscano diritti civili e politici a questi soggetti rappresenta una violazione dello scopo dell'art. 27<sup>160</sup> del ICCPR e dell'art. 18<sup>161</sup> dell'UDHR che garantiscono a tutte le minoranze etniche, religiose linguistiche il diritto di professare la propria cultura, religione e lingua. A tale proposito, alcuni rappresentanti del Consiglio dei 50 nel processo costituzionale avevano chiesto di estendere lo scopo dell'art. 3 a tutte le minoranze religiose presenti nel Paese per non creare discriminazioni su base religiosa ma tale tentativo non ha avuto riscontri positivi.<sup>162</sup>

È importante sottolineare che l'art. 3, il quale conferisce solo agli Ebrei e Cristiani la facoltà di applicare lo statuto personale, è in netta collisione anche con l'art. 53 della Costituzione 2014 che come abbiamo visto prima proclama uguaglianza tra i cittadini di fronte alla legge senza distinzioni di religione, razza, sesso ed etnia.<sup>163</sup>

Nonostante la libertà di credo sia definita nella Costituzione del 2014 un diritto assoluto invece che un diritto inviolabile e protetto dallo Stato, come invece era stato definita nella Costituzione precedente, anche la costituzione del 2014 come quella del 2012 presenta in realtà dei limiti consistenti. Infatti, in entrambe le Costituzioni i diritti fondamentali come la libertà religiosa sono regolamentati dalla legislazione interna, la quale fa riferimento alle prescrizioni della legge islamica prestando così scarsa attenzione ai diritti delle minoranze religiose.<sup>164</sup>

Si pensi, per fare un esempio, alla religione Bahā'ī, una forma di sciismo considerata estrema la quale, a causa della sua dottrina che differisce su alcuni punti dall'Islām sunnita, non viene riconosciuta dalla maggior parte dei Paesi musulmani e le cui comunità sono oggetto di

---

159 Maurits Berger, «Conflicts law and public policy in egyptian family law: Islamic law through the backdoor », pp. 555-594, in *The American journal of comparative law*, Vol. 50, No. 3, 2002, p. 584.

160 ICCPR, art. 27 “In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”.

161 UDHR, art. 18 “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione [.....]”.

162 Si veda già citato: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM\\_B%282014%29140726\\_REV2\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM_B%282014%29140726_REV2_EN.pdf), p. 5.

163 Costituzione Egiziana 2014, art. 53 “I cittadini sono uguali di fronte alla legge, possiedono uguali diritti e doveri, e non possono essere discriminati per religione, sesso, origine, razza, colore, lingua, disabilità, classe sociale, appartenenza politica o geografica, o per qualsiasi altra ragione.

164 Si veda già citato: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM\\_B%282014%29140726\\_REV2\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM_B%282014%29140726_REV2_EN.pdf), p. 5.

persecuzioni.<sup>165</sup> In Egitto, la pratica di culto della fede Bahā'ī in pubblico é proibita e a livello privato è sottoposta a diverse restrizioni e alla vigilanza della polizia. Questa comunità religiosa, diversamente da quelle cristiane ed ebraiche, non ha diritto alla libertà di praticare il proprio culto in pubblico e di applicare le proprie regole religiose in materia di statuto personale.<sup>166</sup> Lo Stato concede ai membri delle comunità Bahā'ī il possesso e utilizzo delle carte d'identità. Tuttavia, nel campo religioso della carta d'identità viene segnato un trattino invece di indicare Bahā'ī e, nel caso di persone sposate, il matrimonio non viene registrato in quanto non riconosciuto dallo Stato.<sup>167</sup> Altre fonti, sostengono invece che i membri Bahā'ī sposati non hanno il diritto di ottenere le carte d'identità e di conseguenza sarebbero esclusi dall'accesso all'istruzione, alle banche, scuole e ai servizi sanitari.<sup>168</sup>

Anche altri gruppi religiosi minoritari come i Mormoni e i Testimoni di Geova, le cui Chiese non sono riconosciute, subiscono diverse discriminazioni come il divieto d'importazione e vendita della loro letteratura e sono soggetti a limiti nella pratica di culto anche nella sfera privata.<sup>169</sup>

Le scuole pubbliche offrono corsi d'insegnamento della religione cristiana per studenti cristiani e corsi d'insegnamento della religione musulmana per studenti musulmani. Gli studenti che hanno diversa confessione sono tenuti a scegliere tra i due insegnamenti.<sup>170</sup> Queste sono limitazioni che violano l'art. 27<sup>171</sup> dell'ICCPR e sono in contraddizione con l'art. 48 della Costituzione, il quale proclama che “il diritto alla cultura è un diritto di ogni cittadino ed è garantito dallo Stato. Lo Stato si impegna a supportare e fornire tutte le tipologie di materiale culturale ai diversi gruppi di persone senza discriminazioni[...]”. Alla base di queste discriminazioni nei confronti dei Bahā'ī e di altri gruppi religiosi non riconosciuti, vi sarebbero le prescrizioni sciaraitiche ed in particolare la tradizione legale della *ḍimma*, che come abbiamo visto riconoscerebbe solo le religioni “rivelate” delle quali il Corano fa espressa menzione.

Una caratteristica che contraddistingue la Costituzione del 2014 dalle precedenti sono le disposizioni giuridiche contenute nell'art. 235 che prevedono l'adozione urgente da parte del nuovo Parlamento di una legge che regolamenti la costruzione e il restauro delle Chiese con l'obiettivo di accelerare i tempi di costruzione dei luoghi di culto per i Cristiani.<sup>172</sup> Sino ad ora, non è ancora stata adottata nessuna nuova legge sulla costruzione e sul restauro delle Chiese in quanto il governo

---

165 Castellino e Cavanaugh, *op. cit.*, p. 135.

166 *Ibidem*

167 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238664.pdf>, p. 16

168 Castellino e Cavanaugh, *op. cit.*, p. 91.

169 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238664.pdf>, p. 17.

170 *Ivi*, pp. 4-5.

171 ICCPR, art. 27, *Supra*, nota 160.

172 Spennati, *op. cit.*, p. 36.

sta ancora lavorando alla bozza di legge.<sup>173</sup> Di conseguenza, è ancora in vigore il Decreto Presidenziale 291/2005 che prevede la possibilità di restaurare le Chiese facendo richiesta alle autorità locali inviando un documento in cui vengono notificate le riparazioni che si vogliono apportare all'edificio in questione. Per quanto riguarda invece la costruzione di nuove chiese, rimane l'obbligo del previo consenso del Presidente.<sup>174</sup> Tuttavia, l'adozione di una futura legge che regolamenti la costruzione e il restauro dei luoghi delle Chiese non va a garantire uguaglianza tra la comunità copta e musulmana dato che le leggi disciplinanti la costruzione dei luoghi di culto per i Cristiani e per i Musulmani rimangono separate. Inoltre, ci si interroga se la nuova bozza di legge sulla costruzione delle Chiese possa apportare reali modifiche allo status quo dato che il Decreto Presidenziale 291/2005 osserva ancora alcune disposizioni del Decreto Azabī<sup>175</sup>, il quale conferisce ampi poteri alle autorità governative nel determinare se i criteri per la costruzione e il restauro delle Chiese sono stati rispettati, rendendo il processo di richiesta per la costruzione di una Chiesa molto lungo. La mancanza di una legge unificata che disciplini la creazione di tutti luoghi di culto è in contraddizione con l'art. 53<sup>176</sup> che proibisce discriminazione su base religiosa e asserisce ad un'uguaglianza tra cittadini in diritti e doveri.

L'Egitto, ratificando l'ICCPR, è anche soggetto al rispetto degli art. 18, 26 e 27 di tale patto; l'art. 18 del Patto<sup>177</sup> attribuisce a tutti i cittadini il diritto alla libertà di credo e alla libertà di manifestare il

---

173 Si veda Al Monitor, Will Egypt 's Copts get to build more churches?, 6 Gennaio 2016, disponibile su: <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/egypt-construction-churches-draft-law-copts-mosques.html>, (consultato il 8 Giugno 2016).

174 May Al Sadany, House of worship in Egypt: A source of enduring of inequity, 10 Marzo 2014, disponibile su: <http://timep.org/commentary/houses-worship-egypt-enduring-source-inequity/> (consultato l' 8 Novembre 2015).

175 Nel 1934 era stato emanato dal Ministero dell'Interno il Decreto Azabī che stabilisce 10 condizioni da osservare per ottenere il permesso per la costruzione delle Chiese. Tra i requisiti necessari, vigeva il previo consenso del Presidente per costruire o riparare una Chiesa, l'obbligo di costruire una Chiesa distanziata almeno da 100 m da una Moschea ed il consenso da parte della comunità musulmana locale. Nonostante, il Decreto Presidenziale 291/2005 non richieda più il previo consenso da parte del Presidente per il restauro delle Chiese ma solo per la loro costruzione, il Decreto 291/2005 osserva tuttora gran parte dei principi del Decreto Azabī. <http://eshhad.timep.org/reports/minority-profiles-and-issue-briefs/church-construction-law/>.

176 Costituzione Egiziana 2014, art. 53 “I cittadini sono uguali di fronte alla legge, possiedono eguali diritti e doveri, e non possono essere discriminati su base religiosa, credo, sesso, origine, razza, colore, lingua, disabilità, classe sociale o appartenenza geografica, o per qualsiasi altra ragione”. Si veda anche Eshhad Issue brief: Egypt's Church Construction law, Minority profiles and Issue Briefs, 26 Agosto 2015, disponibile su: <http://eshhad.timep.org/reports/minority-profiles-and-issue-briefs/church-construction-law/> (consultato il 08/11/2015).

177 ICCPR, art. 18 “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel

proprio credo in pubblico o in privato, l'art. 26<sup>178</sup> evidenzia che di fronte alla legge i cittadini sono uguali, mentre l'art. 27 riconosce a tutte le minoranze religiose il diritto di professare la propria fede.<sup>179</sup> Tuttavia, la disposizione contenuta nell'art. 235 indirizzata ai Cristiani legittima una serie di privilegi conferiti a questa minoranza religiosa; da una parte si assiste ad un miglioramento positivo anche se in piccola parte dei diritti religiosi della comunità cristiana, spesso marginalizzata; dall'altra si abbandona la possibilità di adottare una legge unificata che possa regolamentare la costruzione di tutti i luoghi di culto che possa promuovere uguaglianza indistintamente a tutti i cittadini. Nonostante le Moschee musulmane debbano ottenere la licenza del Ministero delle dotazioni religiose (Awqāf) la maggior parte di esse sono state costruite senza la supervisione del governo<sup>180</sup> e non sono sottoposte ai limiti derivanti dal decreto Azabī.

Vi sono altre disposizioni nella nuova Costituzione che rafforzano l'idea che alla comunità cristiana siano concessi dei privilegi, ad esempio, l'art. 180 che regola le elezioni dei consigli locali, stabilisce che deve essere garantita un'esigua rappresentanza di cristiani nei consigli locali.<sup>181</sup> Un altro articolo che disciplina e cerca di promuovere la rappresentanza politica della minoranza cristiana è l'art. 244, che concede a “giovani, Cristiani, persone disabili e Egiziani espatriati una rappresentazione appropriata nella Camera dei Rappresentanti”. Il testo costituzionale attraverso queste norme rivolte ai Cristiani può creare motivo di acredine e tensione tra le diverse componenti religiose nel Paese, incoraggiando più una politica discriminatoria che inclusiva. D'altra parte, è giusto riconoscere che la nuova Costituzione ha fatto grandi passi avanti rispetto alle Costituzioni precedenti in ambito civile e politico, ma è altrettanto bene evidenziare che laddove vengono sanciti questi diritti, il testo costituzionale rimane sempre scarno e ambiguo come nell'articolo 244 in cui non vengono esplicitate le modalità di elezione di Cristiani nella camera dei Rappresentanti.

---

culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento. 2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni”.

178 ICCPR, art. 26, *Supra*, nota 156.

179 ICCPR, art. 27, *Supra*, nota 160.

180 Si veda già citato: <http://timep.org/commentary/houses-worship-egypt-enduring-source-inequity/>.

181 Costituzione egiziana 2014, art. 180.

## II.2.2 Lo statuto personale egiziano

Prima del 1956 il sistema di statuto personale era caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni. Infatti, prima del 1956, Musulmani, Cristiani ed Ebrei avevano le proprie corti religiose, le quali applicavano la propria giurisdizione religiosa in materie di statuto personale. Tra queste vi erano le corti sciaraitiche per i musulmani (maḥākīm al-šārī'a) e le corti per i non musulmani (maḥākīm al-millīyya).<sup>182</sup> Questo sistema basato sulla molteplicità di corti religiose in materia di statuto personale viene abolito nel 1956 per creare un sistema unificato basato sulle corti nazionali (maḥākīm al-waṭāniyya) che sono divise per sezione (dawā'ir) come famiglia, eredità, tutela etc. L'applicazione delle leggi religiose dei non musulmani è stata confinata a materie di diritto di famiglia, in particolare matrimonio e divorzio e non più allo statuto personale. Però, come si è discusso prima, le leggi religiose dei non musulmani relative al matrimonio e divorzio si applicano solo nei casi in cui sono coinvolte persone che condividono lo stesso credo religioso e sono appartenenti allo stesso rito e setta religiosa. Mentre, le materie come: successione testamentaria, eredità, capacità legale e custodia legale sono entrate a far parte della legge generale (lo statuto personale musulmano) e quindi dal 1956 sono amministrare dalle corti nazionali.<sup>183</sup> Relativamente alla giurisdizione delle autorità religiose non musulmane, questa è stata ridotta ad affari religiosi non legali.<sup>184</sup>

Attraverso l'unificazione del sistema giudiziario in Egitto, le corti nazionali e amministrative hanno acquisito competenza e supervisione nelle materie civili e giudiziarie e le autorità governative hanno deciso di sostituire i giudici religiosi esperti negli statuti personali delle rispettive comunità religiose con giudici laici esperti di diritto familiare, in particolar modo dello statuto personale dei musulmani.<sup>185</sup> Il 98% dei giuristi che operano nelle corti civili dello statuto personale sono di religione musulmana e cercano di applicare le leggi dei statuti personali dei non musulmani meticolosamente<sup>186</sup>.

---

182 Maurits Berger, « The modern *ḍimmī* in contemporary egyptian family law » in *Islamic law and society*, pp. 88-136, Vol. 8, No. 1, 2001, pp. 93-94.

183 *Ivi*, pp. 94-96.

184 *Ibidem*.

185 Nathan J. Brown, *The rule of law in the arab world. Courts in Egypt and the Gulf*, Cambridge, Cambridge Middle East studies, 1997, pp. 68-69. Il diritto familiare è disciplinato dalle corti nazionali che sono composte da giudici che sono preparati in diritto islamico. Vi sono anche dei giudici separati dalle corti nazionali che operano per casi specifici che coinvolgono non musulmani e musulmani. Cfr. Abdullahi An-Nā'īm, *Islamic family law in a changing world. A global resource book*, London-New York, Zed books Ltd, 2002, p. 169.

186 Quest article: family status issues among Egypt's copts: a brief overview. Disponibile su: <https://copticliterature.wordpress.com/2014/08/23/quest-article-family-status-issues-among-egypts-copts-a-brief->

Prima del 1956, il sistema interreligioso dello statuto personale creava dei conflitti tra le leggi in quanto tutte le sette cristiane e gli Ebrei possedevano una propria corte. Ed era proprio nelle questioni di diritto di famiglia che la complessità di questo sistema interreligioso causava problemi di intersezione fra le leggi, tanto che i giudici delle varie corti non musulmane invitavano le coppie appartenenti a riti/sette diverse a rivolgersi alle corti sciaraitiche. Dall'altro canto, con l'adozione della legge n. 462, si sono venute comunque a creare delle incongruenze nel sistema legale. Per esempio, se due sposi appartengono alla stessa religione ma sono di due sette diverse possono tuttavia condividere, come nel caso dei Cattolici, la stessa legge cattolica in quanto tutte le sette cattoliche fanno riferimento ad essa, ma nonostante ciò, per via della legge n. 462 essi devono comunque rivolgersi alle corti nazionali.<sup>187</sup>

Secondo alcuni ricercatori, il fatto che la legge islamica sia applicabile laddove gli sposi non condividono lo stesso rito e non provengono dalla stessa setta, rappresenterebbe non solo l'intento di semplificare la complessità del sistema legale ma anche la supremazia della legge islamica che vige in tale sistema legale. Ciò lo si può osservare soprattutto nelle dispute che coinvolgono musulmani e non musulmani, in cui si applica la legge islamica.<sup>188</sup>

Secondo Berger, il sistema legale che governa lo statuto personale egiziano è caratterizzato da una dualità/bipolarità tra le leggi in merito al fatto che la legge musulmana e generale (Šarī'a) è nettamente separata dall'insieme di leggi rivolte ai non musulmani che sono state unificate dal 1956. Per questo motivo, secondo lo studioso non è giusto definire questo sistema interreligioso come un sistema pluralista in quanto pluralità implicherebbe una parità giuridica tra le leggi, mentre come si è ben osservato la Šarī'a essendo la legge principale gode lo status di legge *primus inter pares*.<sup>189</sup>

Nonostante nel testo costituzionale il principio di uguaglianza sia ampiamente osservato e garantito da diversi articoli ed in particolare dall'art. 53(1) che sancisce il pari trattamento dei cittadini di fronte alla legge, nella prassi giuridica ciò non sempre si realizza. Infatti, la legge islamica è la legge principale di riferimento nel sistema giuridico egiziano ed è proprio da essa che derivano alcuni trattamenti discriminatori nei confronti dei non musulmani.

Ad esempio non è contemplata la testimonianza dei non musulmani contro i musulmani e i non musulmani non possono fungere da giudici in controversie che coinvolgono musulmani.<sup>190</sup> Inoltre, il fatto che lo statuto personale sia disciplinato in base all'affiliazione religiosa dei membri delle

---

[overview/](#) (consultato il 15/01/2016).

187 Berger, 2001, *op. cit.*, pp. 97-98.

188 *Ivi*, p. 91.

189 Letteralmente :“primo tra i pari” ciò significa che la legge islamica svolge la funzione di guida nel sistema legale egiziani. Nella prassi, la Šarī'a rivestendo il ruolo di guida e di riferimento gode di superiorità rispetto alle altre leggi. *Ivi*, pp. 123.

190 *Ivi*, p.124.

diverse comunità religiosa getta luce sulle incompatibilità di questo sistema con la Costituzione stessa e con i principali strumenti internazionali di diritti umani. I diritti non vengono attribuiti ai cittadini in quanto titolari di diritti e doveri ma secondo la loro appartenenza religiosa ed è per questo motivo che membri appartenenti alle comunità dei Testimoni di Geova e Bahā'ī sono esclusi dall'applicazione delle proprie leggi in matrimonio e divorzio, mentre in queste materie, i Cristiani ed Ebrei, possono essere esonerati dalla legge islamica facendo ricorso alla propria giurisdizione per casi relativi a matrimonio e divorzio. Nel sistema legale di molti Paesi musulmani, tra cui l'Egitto, le persone che non appartengono ad una delle religioni "rivelate" o che non sono credenti non vengono considerate dallo Stato *entità legali*.<sup>191</sup>

La Costituzione non fa nessuna menzione riguardo all'istituto dell'eredità. La successione è tra le materie che sono sotto la giurisdizione della giurisprudenza islamica. Prima del 1960, nonostante gli egiziani non musulmani erano tenuti ad osservare la successione ereditaria secondo il diritto islamico, in alcuni casi potevano applicare la loro legge.<sup>192</sup> Nel 1960 tali condizioni vennero abrogate e la legge di successione ereditaria islamica venne applicata a tutti gli egiziani indipendentemente dalla loro confessione religiosa.<sup>193</sup> Il Codice civile all'art. 875 dichiara: "la determinazione dei ereditari e delle loro quote ereditarie e la devoluzione dei beni successori sono regolate dalla legge islamica e dalle leggi che le concernono".<sup>194</sup>

A tal proposito, è rilevante soffermarsi sulle implicazioni dell'applicazione di tale legge nei confronti dei non musulmani. Innanzitutto la legge di successione testamentaria è considerata una legge disciplinante l'ordine pubblico in quanto derivante dal Corano, un testo irrefutabile<sup>195</sup> i cui principi e leggi derivanti da essa servono l'interesse pubblico<sup>196</sup> dal punto di vista economico, sociale e politico. Le leggi islamiche di successione ereditaria, appartenendo alla categoria di leggi che riguardano l'ordine pubblico, abrogano tutte le leggi che sono contrarie ad esse ed in questo caso le leggi di successione dei non musulmani. Tuttavia, è generalmente condiviso che il carattere di ordine pubblico delle leggi di successione islamiche non si riferisca a tutte le sue leggi ma ad alcune regole che la compongono e per tutti i casi in cui i musulmani sono coinvolti.<sup>197</sup> Tra queste regole che hanno carattere pubblico e quindi non possono essere abrogate da altre leggi vi sono: i musulmani e i non musulmani non possono ereditare reciprocamente, le quote assegnatarie agli

---

191 *Ivi*, p. 88.

192 *Ivi*, p. 95.

193 *Ibidem*.

194 Codice civile Egiziano, Legge N. 131, codificata nel 1948. Code civil, edition du cinquantenaire revue par la

Direction Générale de la Coopération internationale et culturelle, 1998.

195 Berger, 2002, *op. cit.*, p. 580.

196 Berger, 2001, *op. cit.*, p. 104.

197 *Ivi*, pp. 580-581.

eredi e l'ordine gerarchico dei parenti eredi che deve essere in armonia con i dettami del Corano.<sup>198</sup> È tuttavia rilevante precisare che nel caso di una legge non musulmana che assegni agli eredi quote di entità diverse rispetto a quelle prescritte dalla legge islamica l'applicazione di questa legge non sarà considerata una violazione dell'interesse pubblico per tutti i casi che non coinvolgono i musulmani<sup>199</sup>. L'atto di ultima volontà (waṣīya) è l'unico caso in cui musulmani e non musulmani hanno vocazione ereditaria reciproca, fermo restando che non venga trasmessa come eredità più di 1/3 della sua proprietà.<sup>200</sup> Ciò avviene alla luce del fatto che la Šarī'a si applica in tutti i casi e controversie che coinvolgono musulmani e non musulmani in quanto secondo la tradizione giuridica egiziana la Šarī'a è la legge generale (al-qānūn al 'āmm) e governa lo statuto personale per tutti i cittadini egiziani, per cui sia i musulmani e i non musulmani devono fare riferimento alle sue disposizioni.<sup>201</sup>

### II.2.3 L'Egitto e gli strumenti internazionali

L'impegno dell'Egitto a livello internazionale è piuttosto solido e concreto, il Paese, membro delle Nazioni Unite<sup>202</sup>, ha ratificato molti trattati internazionali di grande rilevanza nel campo dei diritti umani ed è inoltre membro dell'Unione Africana.<sup>203</sup> L'Egitto attraverso l'adesione a strumenti legali come: la Dichiarazione universale dei diritti umani(UDHR), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) ed il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESR) ha consolidato il suo impegno internazionale, accettando di conformarsi e rispettare gli standard internazionali in modo da garantire il rispetto dei diritti civili, politici e religiosi nei confronti dei suoi cittadini. Infatti, questi strumenti legali sono considerati i Trattati internazionali più importanti

---

198 *Ivi*, p. 581.

199 *Ibidem*

200 Berger, 2002, *op. cit.*, pp. 581-582.

201 Berger, 2001, *op. cit.*, p. 93.

202 Spennati, *op. cit.*, p. 30.

203 L'Egitto ha ratificato importanti trattati internazionali come: il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1982); Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1982); la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1967); la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1981), la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1986); la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (1990); il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2007); il Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia di bambini (2002); la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1993); la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità (2008).

Per ulteriori informazioni si veda: [http://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=en](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=en) (consultato il 13/03/2016).

in materia di diritti umani.

Il Patto internazionale sui diritti politici e civili obbliga gli Stati membri a rispettare i diritti umani basilari come: il diritto alla vita, la libertà d'espressione, la libertà di associazione, l'uguaglianza di fronte alla legge, i diritti delle minoranze ma soprattutto obbliga gli Stati parte ad adottare misure amministrative, giudiziarie e legislative per promuovere i diritti umani nei loro Paesi. Un elemento molto importante è che l'ICCPR come Trattato internazionale sancisce l'autorità del Comitato dei diritti umani di supervisionare il comportamento degli Stati in materia di diritti umani. Il comitato è composto da 18 esperti indipendenti provenienti dai Paesi che hanno aderito al Patto, questi esperti hanno lo scopo di supervisionare il comportamento degli Stati membri in modo da comprendere se essi stiano adottando le misure necessarie per l'implementazione dei diritti umani. Gli Stati avendo ratificato l'ICCPR sono obbligati a presentare un report ogni quattro anni che verrà esaminato dal Comitato, il quale apporrà dei commenti, raccomandazioni e delle linee guide per il miglioramento dei diritti umani.<sup>204</sup>

La nuova Costituzione del 2014 contiene una disposizione giuridica molto rilevante a proposito dell'adozione dei trattati internazionali da parte dell'Egitto contenuta nell' art. 151<sup>205</sup>. L'art. 151 afferma che l'adozione di trattati internazionali da parte del Paese avviene solo a condizione che questi non siano contrari ai principi della Costituzione. Il problema di tale affermazione giace proprio nel fatto che la Costituzione in questione è un documento giuridico che all'art. 2 definisce i principi islamici della Šarī'a come fonte principale della Costituzione; di conseguenza, ogni qual volta l'Egitto adotti un trattato internazionale che promuova diritti e libertà fondamentali, quest'ultimo diventerà pressoché privo di validità giuridica quando sia in conflitto con la Costituzione, com'era successo con le Costituzioni precedenti.<sup>206</sup>

L'art. 93 potrebbe rappresentare un altro elemento di miglioramento nel campo dei diritti umani operato dalla nuova Costituzione in quanto si ribadisce l'impegno del Paese nel rispettare tutti i Trattati e Convenzioni internazionali concernenti i diritti umani che sono stati ratificati.<sup>207</sup> Ci si

---

204 Aclu, The covenant on Civil & Political rights (ICCPR), Aprile 2014, disponibile su: <https://www.aclu.org/faq-covenant-civil-political-rights-iccpr> (consultato il 10/11/2015).

205 Costituzione Egiziana 2014, art. 151 “Il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato nelle relazioni internazionali e conclude trattati e li ratifica dopo l'approvazione del Parlamento, il quale acquisisce la forza di legge in accordo alle provvisori della Costituzione.

In tutti i casi, nessun trattato può essere concluso se contrario alle provvisori della Costituzione o che comporti concessioni territoriali di Stati.

206 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Study of the Present Egyptian Constitution and the Law Articles that Conflict with Minority Rights, 2008, disponibile su: <http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/docs/11/Al-Kalema-3A.pdf> (consultato il 6 Novembre 2015), p. 2.

207 Si veda già citato: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM\\_B%282014%29140726\\_REV2\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM_B%282014%29140726_REV2_EN.pdf), p. 4.

domanda se tali disposizioni possano realmente avere un impatto concreto sulla legislazione interna quando allo stesso tempo il ruolo della Šarī'a viene ribadito. Infatti, l'Egitto ha inserito una dichiarazione al momento dell'adozione dell'ICCPR mettendo in enfasi che l'adesione a questo trattato ha efficacia prendendo in considerazione le prescrizioni della Šarī'a e a condizione che non vi siano contrapposizioni tra gli strumenti internazionali e i principi della Šarī'a.<sup>208</sup> Infatti, la Costituzione attuale, per quanto presenti miglioramenti in materia di diritti umani rispetto a quella precedente, non concepisce mai i diritti degli individui come valori fondanti e di conseguenza da garantire incondizionatamente come fanno gli strumenti ICCPR e UDHR; al contrario, la Šarī'a impone limiti sostanziali ai principi di uguaglianza e libertà di religione. Inoltre la Costituzione non prevede nessun meccanismo per garantire e rafforzare questi diritti.

La relazione tra Stato e religione anche nella Costituzione del 2014 non viene alterata ma viene riprodotta dalle stesse dinamiche, in cui la religione è il *formante* che definisce e influenza la legge e non quest'ultima, che invece cerca di soddisfare e rispondere alle pretese della religione.<sup>209</sup>

### II.3 –Le minoranze religiose in Siria

La Primavera Araba in Siria scoppia nel Marzo 2011 in seguito alle proteste del popolo, il quale ha rivendicato il bisogno di nuove riforme democratiche e ha chiesto la deposizione del Presidente Bašār al-'Asad che governa nel Paese dal 2000. Tra le richieste del popolo siriano vi era anche la cessazione dello stato di emergenza in vigore dal 1963, che a seguito delle proteste, il Presidente ha accettato di abrogare nell'Aprile 2011.<sup>210</sup> Tuttavia, le proteste sono proseguite e Bašār al-'Asad ha incominciato a reprimere brutalmente il popolo siriano tanto che la mobilitazione sociale pacifista si è tramutata in un vero e proprio conflitto armato tra le forze di sicurezza di Bašār al-'Asad e i ribelli siriani, causando la morte di 66 mila civili innocenti.<sup>211</sup>

Dallo scoppio della Primavera araba la condizione delle minoranze religiose si è deteriorata notevolmente, casi di violenza nei confronti delle minoranze religiose sono aumentati.<sup>212</sup> Questo è

---

208 Baderin, 2010, *op. cit.*, p. 349.

209 [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM\\_B%282014%29140726\\_REV2\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM_B%282014%29140726_REV2_EN.pdf), p. 5.

210 Castellino e Cavanaugh, *op. cit.*, p. 301.

211 La Repubblica, "Siria 4 anni di guerra: 215 mila morti, 66 mila civili. 'Kerry: 'ora negoziare con Assad' " 15 Marzo 2015, disponibile su: [http://www.repubblica.it/esteri/2015/03/15/news/siria\\_bilancio\\_vittime-109566303/?refresh\\_ce](http://www.repubblica.it/esteri/2015/03/15/news/siria_bilancio_vittime-109566303/?refresh_ce), (consultato il 12 Novembre 2015).

212 United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Syria The International Religious Freedom Report for 2012, 14 ottobre 2015 disponibile su: <http://www.state.gov/documents/organization/208624.pdf>, (consultato l' 11 Novembre 2015), p. 1.

anche dovuto alla politica di settarismo utilizzata dal Presidente siriano per rafforzare paure e fragilità all'interno delle comunità cristiane e far sì che queste possano “ancorarsi” al suo governo per sentirsi protette. A confermare le insicurezze dei gruppi religiosi in Siria vi è anche l'emersione nella regione di forze Islamiste come Salafiti e Jihadisti di Dā'iš e la natura sempre più intransigente di alcuni gruppi armati impegnati nella lotta contro il regime di 'Assad.<sup>213</sup>

Tuttavia, vi è un gran numero di gruppi d'opposizione (e anche religiosi) che ha rifiutato all'unanimità una politica di natura settaria. Ad esempio nel Marzo 2012, i Fratelli Musulmani Siriani hanno ufficialmente dichiarato il loro supporto per una riforma costituzionale democratica e uno Stato civile che possa garantire la libertà di religione. Gruppi d'opposizione al governo di 'Assad come: la Coalizione Nazionale per la Rivoluzione Siriana e il Consiglio Nazionale Siriano sono impegnati nella difesa delle minoranze religiose e sostengono un regime democratico.<sup>214</sup>

Prima del conflitto, la popolazione contava 21 milioni di abitanti di cui il 74% era rappresentato da siriani sunniti. Le minoranze religiose musulmane nel Paese sono i Sciiti, gli Alawiti e gli Ismailiti che costituiscono il 13% mentre i Drusi il 3%. Per quanto riguarda le comunità cristiane queste appartengono a diverse Chiese e rappresentano il 10%, mentre la popolazione Yazīdī comprende circa le 80.000 persone e gli Ebrei presenti sul territorio si aggirano attorno alle 100 persone.<sup>215</sup>

Il conflitto in corso in Siria perdura da 5 anni e ha acquisito sempre di più una natura settaria, provocando così un'escalation di violenza che ha obbligato più della metà della popolazione siriana ad abbandonare il Paese. A causa della guerra civile in corso, attualmente non si conoscono le cifre esatte delle comunità religiose che tuttora vivono in Siria.

### **II.3.1 Il quadro costituzionale e la pratica legale in Siria**

In seguito alle proteste del 2011 e 2012, Bašār al-'Assad ha indetto un referendum il 26 Febbraio 2012 per redigere una nuova Costituzione, l'89,4% ha votato a favore del nuovo testo Costituzionale.<sup>216</sup>

Nel preambolo viene riconosciuta l'identità Araba definendo la Repubblica della Siria come nazione araba, la quale ha l'obbiettivo di realizzare l'unità nazionale. Il riconoscimento solamente

---

213 Steven Heidemann, Syria: Human Rights, Minorities, and the challenge of accountability, United States Institute of Peace, 7 Dicembre 2012, disponibile su: <http://www.usip.org/publications/2012/12/07/syria-human-rights-minorities-and-the-challenge-of-accountability>, (consultato il 10 Novembre 2015).

214 *Ibidem*.

215 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/208624.pdf>, p. 2.

216 Si veda “Costituzione della Repubblica araba di Siria” 24 Luglio 2012, disponibile su: <http://www.eurasia-rivista.org/costituzione-della-repubblica-araba-di-siria/16507/> (consultato l' 11 Novembre 2015).

dell'identità Araba nel preambolo e quindi la non menzione delle diverse componenti culturali presenti nel Paese tende a rimarcare la supremazia che hanno la cultura e l'identità araba. Come risultato, si percepisce una disuguaglianza di fondo già nel preambolo del documento costituzionale. L'ultimo paragrafo del preambolo afferma che la Costituzione si realizza attraverso un sistema di principi fondamentali e tra questi sono menzionati: la diversità culturale, le libertà pubbliche, diritti umani, giustizia sociale, uguaglianza e pari opportunità.

Il principio d'uguaglianza nella nuova Costituzione compare all'art. 33(2) che stabilisce il diritto di cittadinanza e afferma che questo diritto comporta uguaglianza di diritti e doveri di fronte alle legge; l'art. 33(3) sancisce uguaglianza tra i cittadini in doveri e diritti senza discriminazione di sesso, origine e religione; mentre l'art. 33(4) conferisce ad ogni cittadino il diritto alle pari opportunità. Tutte le provvisori contenute nell'art. 33 della Costituzione del 2012 sono in pieno rispetto dei strumenti internazionali in materia di diritti umani. Quindi, si può affermare che la Costituzione dal punto di vista formale garantisce il principio d'uguaglianza e il principio di non discriminazione su base razziale, etnica, religiosa e di genere sono garantiti.

Vi è un'altra menzione ai principi civili e democratici contenuta nell'art. 19 in cui è asserito che: “la società della Repubblica Araba siriana si fonda sulle basi della solidarietà, giustizia sociale, simbiosi e rispetto per i principi di giustizia sociale, libertà, uguaglianza, e protezione della dignità umana di ciascun individuo”.

Nonostante il testo costituzionale faccia molti riferimenti ai principi civili e democratici, gli unici principi ad avere un effettivo e riconosciuto valore legale sono i principi della giurisprudenza islamica che all'art. 3 sono definiti come: “una delle principali fonti della legislazione”. Tale enunciazione assume più rilevanza quando si nota che questa è preceduta dalla dichiarazione che il Presidente della Repubblica siriana deve essere di religione musulmana.<sup>217</sup> Infatti, sebbene la Costituzione non dichiara l'Islām come religione ufficiale, impone l'obbligo della religione musulmana per accedere alla presidenza allo stesso modo della Costituzione precedente del 1973<sup>218</sup> e questo significa conferire all' Islām un ruolo fondamentale.

La libertà religiosa è descritta all' art. 3 della Costituzione del 2012: questo articolo appare un pò ambiguo e conciso in quanto disciplina questioni di natura diversa tra loro e non vi presta abbastanza attenzione ad esplicitarne i dettagli. Infatti, l'art. 3 dichiara che lo Stato garantisce il rispetto di tutte le religioni e la libertà di pratica di culto a patto che queste non pregiudichino l'ordine pubblico senza spiegare esattamente cosa costituisca una minaccia dell'ordine pubblico.<sup>219</sup>

---

217 Costituzione siriana 2012, art. 3 “ La religione del Presidente della Repubblica è l'Islām”. “La giurisprudenza islamica è una delle fonti principali della legislazione”.

218 Costituzione siriana 1973, art. 3(1) “ La religione del Presidente della Repubblica è l'Islām. La giurisprudenza islamica è una delle fonti principali della legislazione”.

219 Costituzione siriana 2012, art. 3(3) “Lo Stato rispetta tutte le religioni e garantisce la libertà di compiere tutte le

Inoltre, si dichiara allo stesso articolo che i statuti personali delle comunità religiose sono protetti e rispettati dallo Stato.<sup>220</sup> Come si può ben vedere, l'art. 3 disciplina aspetti fondamentali della vita religiosa di ogni cittadino però lo fa attraverso disposizioni poco chiare che non forniscono indicazioni precise su come tali diritti vengono garantiti dallo Stato, ovvero, in che modo i statuti personali delle comunità religiose vengono protetti dallo Stato e quali siano i limiti che possono essere invocati per impedire la libertà di pratica di culto alle comunità religiose. Il limite posto dall'articolo in questione è molto fraintendibile e potrebbe essere usato arbitrariamente dalle autorità per precludere diritti religiosi anche laddove non presentino una reale minaccia alla sicurezza pubblica. Infatti, si potrebbe dedurre che, nel caso la pratica di culto delle comunità religiose non sia conforme ai dettami della Šarī'a, questa possa essere preclusa e come abbiamo visto precedentemente nel caso dell'Egitto ciò avviene molto facilmente. Anche la Costituzione del 1973 all'art. 35 contiene una disposizione molto simile riguardo il diritto alla libertà di religione e pone lo stesso limite a tale libertà.<sup>221</sup> Analogamente, l' art. 42 della Costituzione del 2012 definisce la libertà di credo come un “diritto salvaguardato secondo i dettami della legislazione”<sup>222</sup>

Tutti i gruppi religiosi per poter esercitare i loro diritti religiosi devono essere registrati dal governo e perchè questo sia possibile devono essere affiliati ad una delle 3 religioni monoteiste: Islām, Cristianesimo e Ebraismo. Diversamente dall'Egitto, l'appartenenza religiosa è segnata sul documento di nascita e non sulla carta d'identità, ed è richiesta al momento del matrimonio o per viaggi di pellegrinaggio religioso<sup>223</sup>. Gli Ebrei e gli Yazīdī sono privati della libertà di culto e altri diritti di base.<sup>224</sup>

Gli Yazīdī sono tra le minoranze religiose non riconosciute, secondo alcuni report delle NGO, a questo gruppo religioso sarebbero negati molti diritti come la libertà nella pratica di culto e l'insegnamento della loro storia, cultura e religione a scuola. <sup>225</sup> KIS (Curdi in Siria) ha chiesto al

---

pratiche religiose purchè ciò non disturbi l'ordine pubblico.

220 Costituzione siriana 2012, art. 3(4) “Lo Statuto personale delle comunità religiose è protetto e rispettato.”

221 Costituzione Siriana 1973, art. 35 “la libertà di credo è protetta e lo Stato rispetta tutte le religioni. Lo Stato garantisce la libertà di tutte le pratiche religiose purchè ciò non nuoci all'ordine pubblico.

222 Costituzione Siriana 2012 art. 42 “la libertà di credo è protetta in conformità alla legge”.

223 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238690.pdf>, pp. 3-4.

224 UN Human Rights Council, Summary Universal Periodic review: Syrian Arab Republic, prepared by the Office of the high Commissioner of Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the Annex to Human Rights Council resolution 5/1, para. 36, 25 luglio 2011, disponibile su: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/151/41/PDF/G1115141.pdf?OpenElement>, (consultato il 30/12/2015).

225 *Ibidem*. Nonostante la comunità ebraica in Siria abbia la facoltà di applicare le proprie leggi nelle materie di Statuto personale, i suoi membri sono sottoposti a grandi discriminazioni. Si pensi infatti che in alcune edizioni dello statuto personale siriano la comunità ebraica è omessa e questo può essere dovuto ai rapporti politici tra Israele e Siria.

Si veda: Esther Van Eijk, *Family law in Syria: a plurality of laws, norms, and legal practices*, Leiden University,

governo di riconoscere legalmente gli Yazīdī Curdi, in modo che essi possano accedere, parimente agli altri gruppi religiosi, alla giurisdizione di corti speciali per applicare i propri principi religiosi in materie di statuto personale.<sup>226</sup> A seguito delle pressioni da parte di diverse organizzazioni internazionali, è stato adottato il 7 Aprile 2011 il Decreto Presidenziale No. 49 che concede la cittadinanza Siriana alla popolazione Curda che vive nel governatorato di Ḥassake.<sup>227</sup> Inoltre, STP (Society for Threatened People) ha dichiarato che nello Stato siriano il possesso di materiali della letteratura Curda, le pratiche culturali e l'insegnamento sono proibiti dalle autorità statali.<sup>228</sup>

Per quanto riguarda il sistema scolastico, nelle scuole statali le festività cristiane e gli insegnamenti della religione cristiana sono osservati assieme a quelli musulmani. Infatti, i corsi nelle scuole pubbliche sono divisi in classi separate di Musulmani e Cristiani. I gruppi religiosi come i Sunniti, Alawiti, Ismailiti, Yazīdī e Druzi frequentano i corsi del curriculum musulmano, non avendo altri curriculum alternativi a disposizione. Per quanto concerne l'insegnamento di lingue diverse dall'Arabo nelle scuole pubbliche, il governo ha permesso l'insegnamento in alcune scuole pubbliche dell'Armeno e dell'Ebraico in quanto sono considerate dalle autorità statali “lingue liturgiche”<sup>229</sup>. Ciò dimostra che alcuni tratti della pratica legale odierna dei Paesi musulmani rispecchiano la tradizione legale vigente in epoca Ottomana, in cui la religione demarcava i gruppi etnici definendo questi ultimi come comunità religiose, attraverso i principi islamici del Corano.<sup>230</sup> Infatti, la stratificazione dell'identità tra musulmani e non musulmani nell'Impero Ottomano la si ritrovava soprattutto nella presenza di un sistema scolastico basato sulle comunità religiose *millet*.<sup>231</sup> Il sistema scolastico riflettendo la segmentazione etnica di quell'epoca era caratterizzato dalla divisione tra le scuole Ottomane statali e le scuole gestite dalle minoranze non musulmane Ottomane.<sup>232</sup> Attualmente in Siria, e come abbiamo visto in Egitto, non c'è più un sistema educativo basato sul sistema *millet*<sup>233</sup>, ma ciò che è comunque rimasto è la divisione all'interno della scuola di

---

2013, disponibile su: [https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21765/I\\_2.pdf?sequence=15](https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21765/I_2.pdf?sequence=15) (consultato il 02/01/2015) pp. 58-59.

226 *Ibidem*.

227 UN Human Rights Council, Summary Universal Periodic review: Syrian Arab Republic, prepared by the Office of the high Commissioner of Human Rights in accordance with paragraph 15 (b) of the Annex to Human Rights Council resolution 5/1, para. 81, 5 Settembre 2011, disponibile su: <http://www.refworld.org/country,,,SYR,,4e9815ae2,0.html>, (consultato il 30/12/2015).

228 *Ivi*, para. 56.

229 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238690.pdf>, p.5.

230 Fatma Müge Göçek, «Ethnic segmentation, Western education, and Political outcomes: Nineteenth century Ottoman society», in *Poetics today*, Vol. 14 No. 3, 1993, pp. 513-514.

231 Castellino e Cavanaugh, *op.cit.*, p. 320.

232 Göçek, *op.cit.*, p. 519.

233 Il termine “*milla*” compare più volte nel Corano con il significato di religione. Nel periodo successivo all' epoca del

classi su base religiosa, c'è un curriculum d'insegnamento musulmano e un altro cristiano.

Nonostante i tentativi, nel post-indipendenza, da parte dei governi di creare un modello legale unico basato su principi di nazionalismo e cittadinanza, attraverso il quale tutti i cittadini siriani possano fare riferimento, sono ancora presenti elementi caratteristici del sistema *millet*. Questo è dovuto in gran parte alle opposizioni da parte delle comunità cristiane e musulmane, le quali rivendicavano l'applicazione delle proprie regole religiose in materia di statuto personale.<sup>234</sup>

Se da una parte vengono preservate le identità culturali e religiose delle diverse componenti religiose, dall'altra parte, questo pluralismo legale presente nella legge di famiglia, rinforza le differenze tra le varie comunità religiose e crea delle divisioni tra i cittadini siriani. Tali divisioni e tensioni si riscontrano soprattutto quando lo Stato non offre le stesse concessioni in materia di statuto personale alle minoranze religiose. Ad esempio, nel 2006, i Cattolici ottennero piena giurisdizione in tutte le questioni relative allo Statuto personale, e quindi per la prima volta ebbero la possibilità di applicare le proprie leggi in materia d'eredità. Tale concessione era rivolta unicamente ai Cattolici e ha creato malcontento nelle comunità non cattoliche e le comunità non cristiane. Infatti, sino al 2010, i Cattolici erano gli unici ad avere l'autonomia nello statuto personale estesa all'eredità.<sup>235</sup> Successivamente, a seguito delle pressioni da parte delle minoranze cristiane, nel giorno 26 Settembre 2010, il governo accettò di emendare lo statuto personale del 1953, in modo da eguagliare i diritti d'eredità per tutti i Cristiani, con l'abrogazione di gran parte dello Statuto personale dei Cattolici.<sup>236</sup>

La libertà religiosa subisce altre restrizioni sul piano pratico, vi sono limiti nella conversione e nel proselitismo. Lo Stato si rifiuta di riconoscere la conversione di un musulmano ad un'altra religione, in quanto la Šarī'a lo impedisce, per cui il musulmano che vorrà convertirsi continuerà ad essere considerato musulmano e soggetto alla legge musulmana. Al contrario, le conversioni all' Islām dei non musulmani sono ufficialmente riconosciute dallo Stato.<sup>237</sup>

È evidente che tali impedimenti di tipo religioso-giuridico derivanti dalla Šarī'a sono un gran ostacolo per le libertà religiose di ogni singola persona e rendono irrealizzabili gli scopi degli

---

Profeta, questo termine viene utilizzato per designare “religione, confessione, comunità religiosa”. Durante l'Impero ottomano questo termine assume un significato più tecnico, in Turco “millet” indicherà le comunità religiose non musulmane presenti nell' Impero Ottomano che godono di autonomia interna. Dal ventesimo secolo “*millet*” viene usato per denotare “nazione, popolo, nazione sovrana”. Ursinus M.O.H, “MILLA” e “MILLET” in *The Encyclopaedia of Islam*, nuova edizione, Leiden-New York, E. J Brill, Vol. 7, 1993, pp. 61-63.

234 Eijk, 2013, *op.cit.*, p. 46.

235 United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Syria The International Religious Freedom Report for 2010, disponibile su: <http://www.state.gov/documents/organization/171745.pdf>, (consultato il 28/12/2015), p. 5.

236 Eijk, 2013, *op.cit.*, p. 48.

237 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/171745.pdf>, p.4.

articoli dell'ICCPR, in particolare l'articolo 18<sup>238</sup> che come abbiamo visto prevede la libertà di ogni singolo individuo di adottare un credo di sua scelta e il diritto di manifestare tale credo in privato o in pubblico. Si vuole evidenziare, che la menzione dell'articolo 18 dell' ICCPR ha grandissima rilevanza in materia di libertà religiosa in Siria quando quest'ultima ha aderito a tale Patto nel 1969 e diversamente dall'Egitto non ha introdotto nessuna dichiarazione interpretativa per gli scopi e contenuti del Trattato.

Anche se non vi è nessuna legge del Codice Civile Siriano che proibisce il proselitismo, lo Stato monitora e controlla ogni attività di proselitismo religioso e i responsabili di queste attività vengono arrestati laddove le loro attività costituiscano una minaccia per le minoranze religiose presenti sul territorio.<sup>239</sup>

Per quanto riguarda la produzione e distribuzione di testi di letteratura religiosa non vi sono legislazioni che le vietino, tuttavia come nel caso del proselitismo, le autorità governative restringono severamente qualsiasi tipo di attività che coinvolga proselitismo o propaganda religiosa, facendo riferimento all'articolo 307 del Codice penale che condanna ogni attività che causa tensione tra le comunità religiose.<sup>240</sup> Di conseguenza, gruppi religiosi considerati pericolosi per l'ordine pubblico vengono arrestati e perseguiti dal governo, tra questi vi sono membri di comunità musulmane considerate estreme (Salafiti e Musulmani), Testimoni di Geova e altri culti considerati estremisti.<sup>241</sup>

Alcune associazioni impegnate nei diritti umani hanno riportato che la maggiorparte delle persone accusate di settarismo e fanatismo religioso sono spesso semplici persone che esercitano la pratica del loro culto in pubblico e/o partecipano a sermoni o preghiere di un particolare predicatore religioso.<sup>242</sup> Per fare un esempio, l'associazione Europea dei Testimoni di Geova Cristiani riporta che i testimoni di Geova in Siria non possono radunarsi pubblicamente per praticare il loro culto e la loro letteratura religiosa è bandita. Inoltre, gli affiliati a questo culto non possono accedere a cariche di lavoro negli impieghi pubblici dello Stato e difficilmente riescono ad ottenere un passaporto e lasciare il paese.<sup>243</sup> Infatti, l'art. 307 del Codice penale proibisce ogni atto compiuto con l'obbiettivo di istigare: “fanatismo confessionale o razziale o provocare conflitto tra le varie comunità e componenti della Nazione o che risulti in tale istigazione e provocazione”. Tale atto è considerato dalle autorità punibile con arresto per un periodo che va dai 6 mesi ai 2 anni o con

---

238 ICCPR, art. 18, *Supra*, nota 177.

239 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/171745.pdf> p. 4.

240 *Ivi*, p. 5.

241 *Ivi*, p. 3.

242 *Ivi*, p. 6.

243 Si veda già citato: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/151/41/PDF/G1115141.pdf?OpenElement> para 35.

multa di 100-200 lire siriane.<sup>244</sup>

Nella sezione del testo costituzionale dedicata al diritto all'educazione e alla cultura, di grande rilevanza è l'art. 31 che rivendica il ruolo dello Stato nell'assicurare a tutti i cittadini la libertà nella ricerca e creatività scientifica, letteraria, artistica e culturale, impegnandosi così a fornire tutti i mezzi necessari per l'esercizio di tali diritti. Di conseguenza, i limiti imposti dallo Stato all'esercizio di queste attività pubbliche risultano essere in contraddizione con i diritti garantiti dal testo costituzionale.

Inoltre, le limitazioni nel diffondere testi e materiali religiosi e le severe restrizioni che le organizzazioni religiose subiscono nella sfera pubblica sono in piena contrapposizione con l'art. 19 dell'ICCPR, il quale sancisce “la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere”. All'art. 19 dell' ICCPR, vengono menzionate le condizioni in cui tali diritti possono subire delle restrizioni e queste hanno luogo solo se prescritte dalla legge, necessarie per tutelare i diritti di tutti i cittadini e per la salvaguardia nazionale e dell'ordine pubblico. A pari modo, l'art. 18 dell'UDHR, attribuisce “la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell' insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti”.

Si può quindi affermare che l'istituzione di organizzazioni religiose e la divulgazione di materiali culturali e religiosi sia un diritto civile che uno Stato democratico deve saper garantire e tale diritto è pienamente osservato dai principali strumenti in materia internazionale. Infatti, come si è visto precedentemente, la sospensione di tali diritti avviene solo nel caso in cui la tutela e i diritti degli altri vengano lesi; al contrario se attività di divulgazione o d'informazione sul piano pubblico non mirano ad incitamento all'odio e non minano la sicurezza dei cittadini, queste hanno pieno diritto all'esercizio pubblico. A tal riguardo, la Costituzione all'art. 8(4) vieta la creazione di partiti o gruppi religiosi allo stesso modo in cui proibisce la fondazione di gruppi che presentano discriminazioni di sesso, origine, razza.<sup>245</sup> Diversamente, all'art. 10 e 45 si attribuisce il diritto di creare organizzazioni pubbliche e sindacati professionali, pur sempre, in conformità ai termini e modalità prescritte dalla legge. Si può quindi affermare che lo Stato permette l'esercizio da parte delle organizzazioni pubbliche purché queste non siano su base religiosa, etnica o settaria.

Analogamente, la Costituzione del 1973 all' art. 48 stabilisce che il popolo ha il diritto di “creare organizzazioni sindacali, sociali, professionali, e cooperative di produzione”<sup>246</sup>. L'assenza di una disposizione che sancisca il diritto di fondare un'organizzazione religiosa è in opposizione all'art. 20

---

244 Castellino e Cavanaugh, *op.cit.*, p. 322.

245 Costituzione Siriana 2012, art. 8(4) “La realizzazione di qualsiasi attività politica o formazione di partiti politici su base religiosa, settaria, tribale, regionale, di classe, professionale, o su discriminazione di genere, origine, razza, colore non può essere intrapresa.”

246 Castellino e Cavanaugh, *op.cit.*, p. 315.

dell'UDHR e all'art. 21 dell'ICCPR, i quali sanciscono ad ogni cittadino il diritto alla riunione pacifica. L'art. 21 dell'ICCPR afferma che il diritto di riunione pacifica può essere soggetto a limitazioni solo in casi previsti dalla legge, laddove sia necessario per un paese democratico ed in nome della salvaguardia nazionale. Inoltre, la Costituzione del 2012 all'art. 44 stabilisce che:

“i cittadini hanno il diritto di assemblea, di manifestare pacificamente [...] in rispetto ai dettami della Costituzione e che la legge regolamenta tali diritti”. Di conseguenza, la libertà di riunirsi in pubblico per manifestare o esprimere il proprio credo è soggetta a limitazioni di natura legislativa in quanto derivano dalla Costituzione e dalle leggi interne, come ad esempio si è visto dal codice penale.

Si può asserire, che la Costituzione del 2012 a pari modo di quella del 1973, non è in grado di garantire un'effettiva protezione alle comunità religiose: quando vengono concessi a queste comunità i diritti religiosi, il testo costituzionale impone limiti sostanziali, ponendo lo Stato come arbitro finale.<sup>247</sup>

Nella seconda sezione relativa ai diritti e libertà, l'art. 34 assegna ad ogni cittadino il diritto di partecipare alla vita politica, economica e sociale, un diritto anche qui, regolamentato dalla legge (qānūn). Per quanto riguarda la rappresentazione politica, degni di menzione sono l'art. 58 che stabilisce che l'Assemblea del Popolo è rappresentata da tutto il popolo e l'art. 60 il quale dichiara che la metà delle persone parti dell'Assemblea del Popolo deve essere composta da lavoratori e contadini, e quindi diversamente dalla Costituzione dell'Egitto, i distretti elettorali non sono caratterizzati dall'appartenenza specifica ad una comunità religiosa.<sup>248</sup> Tuttavia, anche se tale prescrizione giuridica formalmente è volta a promuovere uguaglianza tra i cittadini nell'accesso ai diritti politici, nella realtà la piattaforma politica in Siria è dominata dalla minoranza Alawita di cui il Presidente Bašār al-'Asad fa parte.<sup>249</sup> I diritti politici così descritti dal testo della Costituzione risultano essere formalmente in conformità con l'art. 21 dell' UDHR, il quale prevede che: “ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti e di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese” ed è in linea con l'art. 25 dell' ICCPR che proclama che il diritto di ogni cittadino di partecipare agli affari pubblici senza restrizioni e discriminazioni.

Per quanto riguarda i diritti sociali, l'art. 20 dichiara che il diritto al matrimonio è protetto dalla legge e consolidato dall'impegno dello Stato. Nella versione Araba, la legge a cui si fa riferimento per regolamentare l'istituto del matrimonio viene definita in arabo “qānūn”. Ciò significa che il

---

<sup>247</sup> *Ibidem*.

<sup>248</sup> Alexandra R. Harrington, «Resurrection from Babel: The cultural, political and legal status of Christian communities in Lebanon and Syria and their prospects for the future» in *Tulsa Journal of Comparative and International law*, Vol. 13, NO. 2, p. 244.

<sup>249</sup> Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/171745.pdf>, p. 2.

matrimonio per tutti i cittadini Siriani è disciplinato dalla legge statale, in quanto il termine qānūn dal Greco “Canone” denota una prescrizione legale non religiosa. Tuttavia, attualmente, nella maggior parte dei Paesi musulmani, tale termine viene utilizzato non solo per indicare codici e leggi di derivazione occidentale ma anche per designare codici e leggi che tendono a riprendere la Šarī‘a, semplificandone le prescrizioni. Un esempio di questi sono i statuti personali dei Paesi musulmani.<sup>250</sup> Di conseguenza, il rinvio dell'art. 17 è alla legislazione interna, in particolare allo Statuto personale siriano che in questo caso regola l'istituto del matrimonio.

Le comunità religiose che hanno il diritto di applicare i propri canoni religiosi in materia di Statuto personale sono le comunità cristiane, ebrei e musulmane. Questi gruppi religiosi sono gli unici ad avere il riconoscimento legale da parte dello Stato Siriano e quindi ad esercitare i propri diritti religiosi<sup>251</sup>. I Drusi, gli Ebrei e i Cristiani detengono il diritto di applicare le rispettive leggi religiose soprattutto in materia di matrimonio, divorzio ed eredità.<sup>252</sup>

### II.3.2 Lo statuto personale siriano

In Siria, le relazioni di famiglia sono disciplinate dallo Statuto personale siriano, il quale si fonda sulle dottrine della scuola giuridica musulmana Hanafita. La legge dello Statuto personale siriano disciplina le relazioni familiari e si rivolge a tutti i cittadini Siriani indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, in quanto è considerata dalle autorità statali la legge prevalente e generale.<sup>253</sup> Infatti, le corti sharaitiche (maḥākim al-šarī‘a) hanno la funzione di implementare la legge dello Statuto personale siriano (qānūn al-‘āmm), esse sono corti nazionali dato che esercitano la loro autorità giudiziaria in nome dello Stato. Mentre, le leggi delle varie comunità cristiane ed ebraiche sono “leggi speciali” (qawānīn al-ḥāṣṣa), in quanto queste minoranze religiose sono esenti dalla legge generale dello Statuto personale. Nonostante, i Cristiani, i Drusi e gli Ebrei negli affari di famiglia siano esenti dall'osservare le prescrizioni della legge dello Statuto personale siriano, essi rimangono comunque subordinati ad essa.<sup>254</sup>

L'art. 308 dello Statuto personale siriano del 1953<sup>255</sup> sancisce alle minoranze cristiane ed ebrei il

---

250 Linant di Bellefonds, s.v. “QĀNŪN” in *the Encyclopaedia of Islām*, Leiden-New York, Brill, Vol. 4, 1993, pp. 556-559.

251 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/171745.pdf>, p. 3.

252 Esther Van Eijk, «Pluralistic family law in Syria: Bane or Blessing?», in *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law*, Vol. 2, 2014, pp. 73-74.

253 Eijk, 2013, *op. cit.*, p. 2.

254 *Ivi*, p. 242.

255 La legge di Statuto personale siriano (Qanūn al-Aḥwāl al-Šaḥsiyya), Legge N. 59, la quale è stata promulgata il 17 Settembre 1953, ed emendata nel 1975, 2003 e 2010. Si veda Eijk, 2013, *op.cit.*, p. 57.

diritto ad osservare le proprie leggi religiose in materia relative a: fidanzamento, condizioni e contratto di matrimonio, mantenimento della sposa e del minore, annullamento e dissoluzione del vincolo matrimoniale, la dote nuziale e la custodia.<sup>256</sup>

Relativamente all'eredità, l'art. 17 della Costituzione del 2012 proclama che il diritto all'eredità è preservato secondo la legge (qānūn). A tal proposito, come è stato spiegato prima, è importante ricordare che le autorità statali hanno emendato, nel Settembre 2010, l'art. 308 dello Statuto personale siriano; attraverso questo emendamento, la giurisdizione religiosa delle comunità cristiane ed ebraiche è stata estesa anche all'ambito d'eredità.<sup>257</sup> Un emendamento sicuramente significativo, dato che prima del Settembre 2010 tra le materie di Statuto personale in cui Cristiani ed Ebrei avevano autonomia non vi era l'eredità, in quanto questo ambito era di giurisdizione esclusiva delle corti sciaraitiche.<sup>258</sup> Tuttavia, per quanto riguarda questioni come la determinazione della paternità e tutela legale, le comunità religiose devono rivolgersi alle corti sharaitiche.<sup>259</sup>

Per quanto concerne, la comunità drusa, questa, per materie di statuto personale, può fare riferimento alla corte dottrinale che si rivolge esclusivamente ai Drusi (al-mahkama al-madhbiyya). Inoltre, vi è una disposizione giuridica contenuta nell'art. 307 della legge di statuto personale, che si rivolge specialmente alla comunità drusa. In breve, l'art. 307 asserisce che la Comunità drusa non osserva disposizioni giuridiche contrarie ai principi della propria dottrina, e a questo proposito, l'articolo elenca 9 punti tra cui: il divieto della poligamia, la non applicazione delle regole islamiche di li'ān<sup>260</sup> e dell'allattamento, l'assegnazione della quota di 1/3 e più all'erede etc.<sup>261</sup>

Si può certamente affermare che lo statuto personale siriano è un sistema legale caratterizzato da una pluralità di legislazioni, ma bisogna ricordare che ciò non comporta uguaglianza tra le comunità musulmane e non musulmane, la legge dello statuto personale siriano (la Šarī'a) ha supremazia sugli altri statuti personali, infatti le corti sharaitiche hanno giurisdizione su tutte le questioni che coinvolgono un musulmano, tra le quali: matrimonio, dissoluzione del matrimonio, dote,

---

256 La legge di Statuto personale siriano art. 308, disponibile su: <http://www.syrianbar.org/index.php?news=167>.  
(consultato il 2/01/2016).

257 Eijk 2013, *op. cit.*, p. 57.

258 *Ibidem*

259 Eijk, 2003, *op.cit.*, p. 61.

260 Nel diritto islamico il termine li'ān si riferisce al giuramento del marito ripetuto 4 volte, attraverso il quale egli la accusa la moglie di adulterio senza l'onere di prove legali o testimoni oculari. J. Schacht, "LI'AN" in *The encyclopaedia of Islam*, nuova edizione, Vol. 5, Leiden E.J Brill, p. 730.

C. E. Bosworth, E. van Donzel, B. Lewis e Ch. Pellatt, *heEncyclopaedia of Islam*, Leiden, E. J. Brill, Vol. 5, 1986, p. 730-

261 Legge n. 59 dello statuto personale siriano, 17 Settembre 1953, art. 307. Cfr. <http://www.syrianbar.org/index.php?news=167>.

mantenimento della sposa e dei figli, affidamento dei minori, allattamento.<sup>262</sup> Infatti, la supremazia della religione islamica diviene ancora più evidente nei casi misti, ovvero in tutti i casi in cui sono coinvolti musulmani e non musulmani. Ad esempio, nel caso di un matrimonio tra una donna ebrea/cristiana e un uomo musulmano, le corti a cui si farà riferimento sono le corti della Šarī‘a e si osserveranno le disposizioni giuridiche della legge generale dello statuto personale siriano. Di conseguenza, questioni come la custodia dei bambini, la religione dei figli nati sotto l'unione matrimoniale, l'allattamento, le regole di mantenimento dei figli e della moglie saranno in perfetto accordo con le prescrizioni della Šarī‘a.<sup>263</sup>

Un altro elemento che conferma la supremazia dell'Islām sulle altre religioni si può ritrovare nell'oggetto dell'art. 48(2) dello statuto personale che definisce il matrimonio tra una musulmana e un non musulmano come nullo (bāṭil). Tale impedimento giuridico risulterebbe dalla convinzione che è il padre a detenere la responsabilità al mantenimento e all'educazione dei propri figli alla religione, per cui in un matrimonio tra una Musulmana e un Cristiano/Ebreo, il padre non musulmano, potrebbe condizionare la prole ad abbracciare la sua religione. Al contrario, il matrimonio tra una non musulmana e un musulmano è valido, e i figli sono considerati automaticamente musulmani.<sup>264</sup>

Come Tadros argomenta nel suo studio relativo alle minoranze religiose non musulmane in Egitto, in tutti i Paesi Arabi musulmani che fanno riferimento alla Šarī‘a per le legislazioni in materia di statuto personale, è l'affiliazione religiosa a determinare l'accesso ai diritti civili, economici e sociali, e non quella di genere.<sup>265</sup> Quindi, nel caso di una donna non musulmana che si converte all'Islām, questa acquisirà più diritti rispetto al marito non musulmano. Come spiega Tadros, la giurisprudenza islamica darà la precedenza alla donna che ha abbracciato la fede islamica rispetto all'uomo non musulmano, perché nella Šarī‘a l'appartenenza religiosa precede la legge patriarcale.<sup>266</sup> Di conseguenza, nel caso di una conversione di una donna all'Islām, non si rispettano più le regole patriarcali di trasferimento della religione da padre a figlio. Mentre, in caso di apostasia (ridda) la persona, indistintamente dal sesso, che si converte dall'islām ad un'altra religione, perde ogni suo diritto (cittadinanza, custodia dei figli, eredità) in quanto non è possibile abbandonare la fede islamica.<sup>267</sup>

---

262 Eijk, 2013, *op.cit.*, p. 61.

263 *Ivi*, pp. 73-78.

264 *Ivi*, pp. 74-75.

265 Mariz Tadros, «The Non-Muslim ‘Other’: gender and contestation of hierarchy of rights» in *Hawwa, Journal of women of the Middle East and the Islamic world* 7, 2009, p. 111.

266 Nelle istituzioni religiose monoteiste come l'Islām e il Cristianesimo, la discendenza si realizza attraverso la linea maschile perché gli uomini e gli anziani sono considerati superiori rispetto alle donne e detengono l'autorità nelle loro società. Cfr. Joseph, Suad «Patriarchy and development in the Arab world», in *Gender and development*, Vol. 4 No. 2, pp. 14-15.

267 Tadros, *op.cit.*, p. 130-132.

Anche l'art. 264(b) dello statuto personale mette in evidenza come la supremazia dell' Islām sulle altre religioni comporta una disuguaglianza su base religiosa tra cittadini in diritti. L'articolo stabilisce che un non musulmano non può ereditare da un musulmano.<sup>268</sup> Infatti, l'accesso ai diritti è prettamente condizionato dall'appartenenza religiosa in base ad essa le autorità statali determinano che statuto personale bisogna applicare e a quale giurisdizione il cittadino deve riferirsi.<sup>269</sup>

Come abbiamo visto nel caso delle religioni legalmente riconosciute, i Drusi, Ebrei e Cristiani hanno la facoltà di osservare le disposizioni legali delle proprie religioni, e godono di diritti civili, anche se come si è riflettuto, questi diritti subiscono delle restrizioni significative in casi misti (matrimonio, divorzio, eredità, custodia dei figli etc). Ma la facoltà attribuita a questi gruppi religiosi di applicare le proprie giurisdizioni religiose negli affari famigliari è fortemente discriminante quando questi diritti di base non vengono concessi ad altri gruppi religiosi, in quanto il loro culto non viene riconosciuto. Come nel caso dell'Egitto, anche in Siria sono presenti gruppi religiosi non riconosciuti dal governo perché non facenti parte delle religioni monoteiste abramitiche, che non avendo autonomia in materia di statuto personale devono rivolgersi per tutte le questioni alle corti della Šarī'a.

### II.3.3 La Siria e gli strumenti internazionali

L'art. 2(2) dell'ICCPR sottolinea che ciascun Stato parte del Patto deve adottare le misure necessarie in modo da poter applicare i principi del Patto in armonia con le proprie leggi interne qualora le legislazioni e meccanismi esistenti non prevedano i principi incorporati dal Patto. Tale prescrizione è consolidata dalla legge generale della legge dei Trattati la quale prevede che “una parte non possa invocare disposizioni della sua legislazione interna come giustificazione per il suo fallimento nell'adempiere alle obbligazioni del Trattato”.<sup>270</sup>

Il problema è che molti Paesi musulmani che applicano la Šarī'a o alcune parti di essa, e che sono entrati a far parte dell'ICCPR, tra cui la Siria, fanno più volte riferimenti alla giurisprudenza islamica e alla religione dell' Islām nei report da inviare alla commissione dei diritti umani, per questioni relative al loro adempimento agli obblighi del Patto.<sup>271</sup> A tal proposito, è però importante sottolineare che l'ICCPR, in quanto strumento internazionale, all'art. 5(2) mette enfasi sul fatto che nessuna restrizione o deroga ai diritti fondamentali può aver luogo su base di leggi, convenzioni, consuetudini di uno Stato parte del Patto.<sup>272</sup>

---

268 Eijk, 2014, *op.cit.*, p. 75.

269 Eijk, 2013, *op.cit.*, p.73.

270 Baderin, 2010, *op.cit.*, p. 339.

271 *Ivi*, p. 350.

272 ICCPR, art. 5(2): “Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi

La Siria è membro delle Nazioni Unite e ha ratificato molti trattati in materia di diritti umani<sup>273</sup>. Nel 1969 la Siria è entrata a far parte dei Stati membri dei 2 Patti e diversamente dall'Egitto, non ha inserito nessuna dichiarazione interpretativa o riserva su base della religiosa per gli scopi e oggetti dei 2 Patti. Nonostante l'assenza di riserve nei due Patti che facciano riferimento all'Islām e al ruolo che la giurisprudenza islamica ha nelle legislazioni interne, come abbiamo visto, la Costituzione siriana incorpora molti articoli che limitano e pregiudicano la realizzazioni dei principi dei due patti e dell'UDHR<sup>274</sup>, come ad esempio gli art. 3 e 42 che subordinano il diritto alla libertà di religione e il diritto a manifestare il proprio credo alle prescrizioni della legge interna.

Il problema giace nel fatto che in Siria, come in molti Paesi musulmani, la conversione dall'Islām viene fortemente scoraggiata dalle autorità.<sup>275</sup> Di conseguenza, gli art. 3 e 42 della Costituzione non includono il diritto di adottare il proprio credo religioso come invece garantiscono gli art. 18 dell'ICCPR<sup>276</sup> e UDHR<sup>277</sup>.

La Costituzione del 2012 non rappresenta un cambiamento significativo nelle libertà civili e religiose, ma piuttosto sembra riprendere in gran parte molti articoli della Costituzione precedente. Per quanto riguarda, il principio di uguaglianza su base religiosa ed etnica custodito nell'art. 33 e il principio di uguaglianza relativo alla partecipazione alla vita, culturale, economica e sociale contenuto nell'art. 34 subisce nella prassi, violazioni notevoli in quanto non tutti i diritti civili,

---

Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura”.

273 Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1969); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1969); la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1969); la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (2003); la Convenzione contro la tortura e altre pene o altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti (2004); la Convenzione sui diritti dell'infanzia (1993); il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2003); il Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia di bambini (2003); la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (2005); la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità (2009). Per maggiori informazioni si veda: [http://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=en](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=en) (consultato il 13/01/2016).

274 La Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo è stata adottata nel 1948 attraverso una risoluzione delle Nazioni Unite. Nonostante l'UDHR non possieda lo stesso peso giuridico di un Trattato internazionale, il quale richiede la ratifica da parte degli Stati, nel corso degli anni, ha assunto una grandissima valenza giuridica e i diritti contenuti nella dichiarazione hanno assunto il valore di norma consuetudinaria. Scott Kent Bown II, *The Coptic church in Egypt: A comment on protecting religious community from non states discrimination*, in «Brigham Young University Law Review», pp. 1049-1098, Vol. 2000, No. 3, pp. 1066-1077.

275 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/171745.pdf>, p. 10.

276 ICCPR, art. 18, Supra, nota 177.

277 UDHR, art. 18, Supra, nota 161.

sociali, politici ed economici sono pienamente e indistintamente garantiti: vi sono gruppi religiosi e/o etnici a cui sono negati diritti di base mentre altri godono di concessioni e privilegi significativi. Inoltre, la supremazia delle corti sharaitiche e della giurisdizione islamica sulle altre corti religiose per i non musulmani è in contrasto con gli art. 26<sup>278</sup> dell' ICCPR. Parimenti, il mancato riconoscimento delle comunità etno-religiose Curdo Yazīde e dei gruppi dei Testimoni di Geova, è una violazione dell'art. 27<sup>279</sup> dell'ICCPR.

La Costituzione del 2012 nel preambolo definisce i valori di pace e sicurezza uno degli obiettivi più importanti per la Repubblica siriana, i quali, secondo il testo costituzionale sono da realizzarsi attraverso le norme internazionali. Un altro riferimento alle norme internazionali nel testo costituzionale è presente all'art. 103 che asserisce che il Presidente conclude trattati internazionali e accordi internazionali e revoca questi secondo le prescrizioni della legislazione interna e le norme internazionali. Nuovamente, il linguaggio del testo costituzionale appare molto ambiguo e scarno, l'art. 103 non spiega il peso giuridico che hanno le norme e i trattati internazionali sulle norme ordinarie, e non definisce quali siano i limiti delle norme interne e internazionali o come bilanciare i possibili conflitti tra esse.

Allo stesso modo della Costituzione del 1973, la nuova Costituzione non riesce a salvaguardare i diritti umani e le libertà civili, ma piuttosto gli articoli contenuti in essa restringono gli scopi dei principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Inoltre, la Costituzione siriana del 2012 come quella egiziana non prevede l'istituzione di un consiglio nazionale indipendente, che possa promuovere l'implementazione dei diritti umani.<sup>280</sup> Infatti, il Comitato dei diritti umani nelle osservazioni conclusive fatte al report periodico inviato dalle autorità siriane, ha indicato più volte linee guide per l'istituzione di un meccanismo indipendente che possa osservare e applicare i principi internazionali in materia di diritti umani.

Purtroppo, le violazioni in campo di diritti umani sono aumentate notevolmente e hanno acquisito una natura sempre più legislativa proprio perché rinforzate da organismi legislativi governativi privi di carattere indipendente e dal linguaggio ambiguo della Costituzione stessa, la quale attraverso le sue disposizioni giuridiche pressoché concise e scarne, lascia grande spazio alle autorità statali al libero arbitrio.<sup>281</sup>

---

278 ICCPR, art. 26, *Supra*, nota 156.

279 ICCPR, art. 27 *Supra*, nota 160.

280 Baderin, 2010, p. 305.

281 *Ivi*, pp. 305-306.

## II. 4 Le minoranze religiose in Bahrain

Il Bahrain è un Paese che si contraddistingue dall'Egitto e dalla Siria per l'elevata componente di Sciiti nel suo territorio<sup>282</sup>. La popolazione totale conta 1.3 milioni di abitanti di cui il 75,3% è rappresentato da Musulmani, mentre i Cristiani costituiscono l' 8.1 % della popolazione totale, la presenza di Ebrei nel Paese è molto bassa, si contano tra le 36-40<sup>283</sup> persone.<sup>284</sup> La percentuale restante comprende Induisti, Buddisti, Bahā'ī e Sikh, questa percentuale è in gran parte costituita da lavoratori emigranti provenienti dai paesi del Sud Asia.<sup>285</sup> Considerando solo i cittadini bahrainiti, il 60-65% è sciita, mentre il 30- 35% è sunnita.<sup>286</sup>

Similmente all'Egitto e alla Siria, anche il Bahrain è tra i paesi arabi che sono stati coinvolti dall'ondata di proteste della Primavera araba nel 2011. Le rivolte sono scoppiate il 14 Febbraio 2011 in occasione del decimo anniversario dall'adozione della Carta d'azione nazionale con lo scopo di denunciare la presenza di un sistema politico non democratico e di politiche economiche poco trasparenti e promotrici di uno sviluppo selettivo, non egualitario.

Inizialmente, le proteste erano di scala ridotta e confinate ai villaggi sciiti, ma successivamente queste si sono estese su larga scala arrivando sino alle città principali, tra cui la capitale Manama, coinvolgendo anche i cittadini sunniti. Molto significativi erano gli slogan e i cartelloni esposti dai

---

282 La comunità sciita in Bahrain è una maggioranza numerica in quanto la presenza di sciiti nel Paese è maggiore a quella dei sunniti ma rappresenta una “minoranza” perché esclusa dall' accesso al potere. Diversi studiosi utilizzano il termine “minoranze maggioritarie” per designare queste tipologie di casi. Si veda Castellino e Cavanaugh, *op. cit.*, p.141.

283 Vengono fornite poche informazioni riguardo la piccola comunità ebraica in Bahrain. La comunità ebraica in Bahrain prima del 1948 comprendeva 600 persone; essa è venuta a diminuire con la formazione dello Stato d'Israele nel 1948, quando gli Ebrei presenti nel Paese, vittime di discriminazioni, decisero di lasciare il Paese e insediarsi nel nuovo Stato israeliano in formazione. L'unica sinagoga che era presente in Bahrain è stata appunto chiusa nel 1948. Attualmente, non c'è alcun rabbino nella comunità ebraica in Bahrain. Nel 2008, il Re Ḥamad bin 'Isā 'al-Ḥalīfa ha nominato Huda azar Nunu come ambasciatrice degli Stati Uniti e unico membro del Consiglio šūrā (Camera alta del Parlamento) come segno di supporto della piccola comunità ebraica, anche se questo gesto è stato oggetto di molte critiche, in quanto considerato più una strategia politica più che un gesto sincero nei confronti della comunità ebraica. Si veda Castellino e Cavanaugh, *op. cit.*, pp. 86-87.

284 United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “The International Religious Freedom Report for Bahrein 2014”, disponibile su: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, (consultato il 18 Gennaio 2016), pp- 1-2.

285 United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “The International Religious Freedom Report for Bahrein 2015”, disponibile su: <http://www.uscifr.gov/sites/default/files/Bahrain%202015.pdf> (consultato il 18 Gennaio 2016), pp. 191-192.

286 *Ibidem*.

manifestanti durante le proteste rivolti alla dinastia regnante sunnita che echeggiavano motti come: “no sciiti, no sunniti, solo bahrainiti”.<sup>287</sup>

Il regime rispose brutalmente alle proteste del popolo aprendo il fuoco sui manifestanti e avviò una campagna contro la mobilitazione sociale in corso in modo da dividere l'opinione pubblica ed indebolire l'ondata di proteste. Attraverso questa campagna, il governo, riuscì ad accrescere i propri sostenitori. Tra questi vi erano perlopiù cittadini stranieri, ovvero i lavoratori espatriati che a causa della loro condizione economica si videro bene dal mantenere rapporti amichevoli con il governo dato che le loro sorti sono attaccate ad un filo al volere del governo di 'āl-Ḥalīfa.<sup>288</sup> Migliaia di attivisti politici e manifestanti vennero arrestati e centinaia di lavoratori sciiti del settore pubblico e privato furono licenziati per essersi assentati dal posto di lavoro a causa della loro partecipazione alle manifestazioni. Il governo intraprese diverse forme di intimidazione e minaccia nei confronti dei cittadini coinvolti nella mobilitazione sociale, in particolar modo nei confronti dei cittadini sciiti. Infatti, furono riportati casi di distruzione e assalto di luoghi di culto appartenenti alla comunità sciita e la diffusione di poster in cui venivano illustrati eminenti chierici sciiti con dei cappi legati al collo.<sup>289</sup>

Nel Luglio 2011, il governo decise di intraprendere il dialogo nazionale in modo da iniziare un processo di riconciliazione con l'opposizione. Nonostante i tentativi da parte di 'ā-Ḥalīfa di creare un dialogo politico con le fazioni politiche del Paese, molti gruppi politici dell'opposizione avevano perso fiducia nel governo. Inoltre, il dialogo nazionale presentava una grande lacuna: solo l'11.67% era costituito dai rappresentanti dell'opposizione politica, mentre il resto comprendeva forze politiche a favore del regime che non hanno proposto nessuna iniziativa di riforma strutturale nel sistema politico. Di conseguenza, le richieste di riforma del processo elettorale che potessero garantire più rappresentanza popolare e istituire un governo che potesse essere democraticamente eletto, non vennero discusse durante il dialogo nazionale né inserite nell'agenda politica del governo. Infatti, le strutture del potere non subirono cambiamenti significativi in merito al fatto che le riforme politiche ed economiche intraprese dal Re non attenuarono le disuguaglianze economiche e politiche nel Paese.<sup>290</sup>

In seguito al ciclo di proteste avvenute nel Febbraio 2011 ispirate dalla Primavera araba in Tunisia e in Egitto, nel giorno dell'anniversario della prima Primavera araba per tutti gli anni successivi, il Bahrain è stato mosso nuovamente da altre proteste che sono state tutte contenute dagli apparati di

---

287 Kristian Coates Ulrichsen, “Bahrain's aborted revolution”, disponibile su: [https://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL\\_LSE\\_IDEAS\\_\\_BahraainsAbortedRevolution\\_Ulrichsen.pdf](https://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS__BahraainsAbortedRevolution_Ulrichsen.pdf) (consultato il 26 Gennaio 2016), pp. 28-29.

288 *Ivi*, p. 29.

289 *Ibidem*.

290 *Ivi*, pp. 29-30.

sicurezza governativi.<sup>291</sup> Ciò che è accaduto in Bahrain è frutto non solo di un malcontento popolare dovuto alle politiche oppressive ed elitarie del governo ma riflette anche le divisioni settarie presenti nel Paese, uno scenario frammentato in cui la dinastia regnante è sunnita e la maggioranza del popolo è sciita e lamenta un trattamento discriminante da parte del governo.<sup>292</sup>

#### II.4.1 Il quadro costituzionale e la pratica legale in Bahrain

La Costituzione attualmente in vigore nel Paese risale al 2002 ed è stata emendata nel 2012 dal Re Šayḥ Ḥamad bin ‘Īsā ‘āl-Ḥalīfa, membro della dinastia sunnita regnante dal XVIII secolo.<sup>293</sup> Il Bahrain è una monarchia costituzionale a carattere ereditario ed il sovrano al potere è il Re, il quale detiene il potere giudiziario, esecutivo e legislativo.<sup>294</sup>

Una peculiarità della Costituzione del Bahrain è la presenza nel preambolo di numerosi richiami a Dio, all'Islām e al suo ruolo di religione, stile di vita e codice di legge per la realizzazione di giustizia e pace nel mondo. Si dichiara che: “l'Islām porta salvezza in questo mondo e nel prossimo ed esso non denota fanatismo e inerzia [...]”; la monarchia costituzionale del Bahrain si fonda sulla partecipazione del popolo al potere e sul principio “šūrā”<sup>295</sup> che nell'Islām è il più alto modello di governo”.<sup>296</sup> Più avanti, si asserisce che: “l'obbiettivo del credente è la saggezza e per realizzare questo obbiettivo è necessario guardare il patrimonio umano a Est e a Ovest, il quale è consistente con la nostra religione e valori”.<sup>297</sup> Questa affermazione sembra riconoscere alla religione islamica

---

291 The Huffington post, “Bahrain Arab spring”, 14 Febbraio 2015, disponibile su: <http://www.huffingtonpost.com/news/bahrain-arab-spring/>, (consultato il 5 febbraio 2016).

292 Qhelie Nyathi, “Away from Egypt , Bahrain's own Arab spring uprising heats up again”, 14 Agosto 2013 disponibile su: <http://world.time.com/2013/08/14/away-from-egypt-bahrains-own-arab-spring-uprising-heats-up-again/>, (consultato il 10 febbraio 2016).

293 Castellino e Cavanaugh, *op. cit.*, p. 180.

294 Costituzione del Bahrain 2002 emendata nel 2012 art. 1(b): “Il regime del regno del Bahrain consiste in una monarchia ereditaria costituzionale ed il potere è stato trasferito dallo Šayḥ bin ‘Īsā Salmān ‘āl-Ḥalīfa al figlio primogenito: Šaiḥ Ḥamad bin ‘Īsā ‘āl-Ḥalīfa, l'attuale Re del Paese. Art. 32(b): “Il potere legislativo è assegnato al Re e a all'Assemblea nazionale in conformità alla Costituzione, il potere esecutivo è conferito al Re assieme al Consiglio dei Ministri e ai Ministri e le norme del potere giudiziario sono emanate a nome suo, tutto ciò in conformità alle disposizioni della Costituzione.

295 Šūrā significa “consultazione” e il testo della Costituzione si riferisce al maǧlis al-šūrā che è una delle due camere parlamentari del governo. I membri del maǧlis al-šūrā sono esperti nell'ambito legale e politico nominati dal Re. International commission of jurists, “ Bahrain – attacks on justice 2002”, 26 Agosto 2002, disponibile su: <http://www.refworld.org/pdfid/48a57efa0.pdf> (consultato il 10 febbraio 2016).

296 Preambolo Costituzione Bahrain 2002 emendata nel 2012.

297 Preambolo Costituzione Bahrain 2002 emendata nel 2012.

un valore universale perché sembra essere percepita come una religione che offre una visione compatibile con i valori di altri popoli. I riferimenti nel preambolo alla religione dell' Islām donano al testo costituzionale un registro religioso più che giuridico.

Nel preambolo vi sono anche riferimenti ai principi dei diritti umani, la Costituzione afferma che questi principi sono garantiti attraverso gli emendamenti effettuati alla Costituzione del 2002 e che i principi di umanità e democrazia sono custoditi nella Carta d'azione nazionale<sup>298</sup> che è espressione della volontà popolare. I principi incorporati dalla Carta d'azione nazionale, viene spiegato, hanno l'obiettivo di instaurare democrazia nel sistema governativo e riflettere la lotta per un maggiore benessere, sviluppo e per una cooperazione costruttiva. La Carta d'azione nazionale, ad esempio, stabilisce l'uguaglianza religiosa tra sciiti e sunniti, garantisce il principio di non discriminazione e dichiara di voler mettere un freno a tutte le restrizioni incontrate dagli sciiti nell'accedere a posizioni governative elevate e a lavori del settore militare e della sicurezza.. Tuttavia, i principi di diritti umani invocati e garantiti dalla Carta non sono definiti secondo i standard internazionali ma secondo le prescrizioni della legge interna e ciò costituisce una riduzione della portata di questi diritti.<sup>299</sup>

Tra i primi articoli della Costituzione nella sezione “basi costituenti la società” troviamo l'art. 4<sup>300</sup> che dichiara che :“la giustizia è la base del governo [...] e che libertà, uguaglianza, sicurezza, conoscenza, solidarietà sociale e pari opportunità tra i cittadini sono pilastri della società garantiti dallo Stato”.

Il testo costituzionale all'art. 2 proclama che la religione dello Stato è l'Islām e che la Šarī'a è una delle fonti principali della legislazione esattamente come la precedente Costituzione, quella del 1973. È rilevante a questo riguardo considerare l'art. 33 presente nella sezione dedicata alla figura del Re. In questo articolo si evidenzia che il Re è il capo dello Stato ed è il protettore della religione e dello Stato. Quindi, si può affermare che il Re non ha solo il ruolo di legislatore ma il suo ruolo riveste una sacralità importante quello di difendere e conservare la religione islamica.

Relativamente al principio di uguaglianza, il testo costituzionale vi rivolge sufficientemente attenzione, ciò nonostante, le disposizioni che garantiscono il principio di uguaglianza a volte

---

298 La carta d'azione nazionale è un documento che è stato proposto dal re Hamad bin 'Īsā 'āl-Ḥalīfa per consolidare le riforme costituzionali in corso nel paese e per dare una risposta concreta alle richieste del popolo che dal 1920 è sceso nelle piazze a protestare contro le politiche inadeguate ed oppressive del governo. Il documento è stata approvato nel Febbraio 2001 dal 98% dei cittadini. Successivamente, nel 2002, viene emendata la Costituzione basandosi sui principi della carta d' azione nazionale tra i quali il principio di uguaglianza, libertà individuali, libertà d'espressione, libertà di coscienza e religione. Si veda già citato: [https://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL\\_LSE\\_IDEAS\\_BahrainAbortedRevolution\\_Ulrichsen.pdf](https://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS_BahrainAbortedRevolution_Ulrichsen.pdf).

299 Si veda già citato: <http://www.refworld.org/pdfid/48a57efa0.pdf>, p. 42.

300 Costituzione Bahrain 2002, art. 4.

subordinano questo principio a “condizioni prescritte dalla legge”. È assolutamente condivisibile che, laddove si possa costituire una minaccia alla sicurezza pubblica, le leggi possano dettare eccezioni a questi diritti civili e politici, come l'ICCPR prevede all' art. 4(1)<sup>301</sup>. Ma, come abbiamo visto, l'ICCPR contempla la sospensione di diritti ma le misure di sospensione dei diritti fondamentali devono essere compatibili con gli obblighi imposti dai Patti e dei Trattati internazionali ratificati dagli Stati come è stato discusso, non possono aver luogo in virtù di leggi, consuetudini, regolamenti interni.

Ad esempio, l'art. 16 della Costituzione 2002 emendata nel 2012 promuove uguaglianza tra i cittadini nell'accesso agli impieghi pubblici. Questo articolo in maniera molto simile alla Costituzione del 1973, asserisce che: “i cittadini sono uguali nell'assunzione dei posti di lavoro pubblici in conformità alle condizioni dettate dalla legge”. Però, dal testo costituzionale il principio di uguaglianza subisce delle restrizioni in quanto esso è sottoposto ai dettami della legge interna di cui non si conoscono i dettagli. Ciò può essere oggetto di un'incongruenza con gli obblighi derivanti dai Trattati internazionali.

Similmente, l'art. 1(e) garantisce a tutti i cittadini l'accesso ai diritti politici e alla partecipazione agli affari pubblici, stabilendo che: “nessun cittadino può essere privato del diritto di voto e di nomina eccetto dalla legge”.<sup>302</sup> Sebbene l'articolo sia formulato in maniera chiara, non definisce i casi in cui il cittadino può essere escluso dal diritto di voto.

Diversamente, nella sezione dedicata ai diritti e doveri pubblici, l'art. 18 della Costituzione del 2002 (emendata nel 2012) garantisce pienamente il principio di uguaglianza. L'articolo menzionato prescrive che: “le persone sono uguali in dignità umana e che i cittadini sono uguali dinanzi alla legge in diritti e doveri pubblici”. Non ci deve essere discriminazione tra di loro sulla base di sesso, origine, lingua, religione o credo<sup>303</sup>”. L' art. 18 è in perfetto accordo con le disposizioni dell'art. 26<sup>304</sup> dell'ICCPR e con gli art. 1, 2, 7 dell' UDHR.

Nella stessa sezione relativa ai diritti e doveri pubblici, ha grande rilevanza l'art. 31 che asserisce che: “i diritti e le libertà pubbliche dichiarate in questa Costituzione possono essere solo regolate o limitate da o in accordo alla legge, e tali regolazioni o limitazioni non possono pregiudicare

---

301 ICCPR, art. 4: “1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione e sull'origine sociale. 2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli art. 6, 7, 8 (par. 1 e 2), 11, 15, 16 e 18”.

302 Costituzione Bahrain 2002 emendata el 2012, art. 1.

303 Costituzione Bahrain 2002 emendata nel 2012, art. 18.

304 ICCPR, art. 26, *Supra*, nota 156.

l'essenza del diritto o della libertà". Tale enunciazione sembra offrire una garanzia alla validità dei diritti enunciati nel testo costituzionale perché conferma che il carattere essenziale dei diritti e delle libertà dell'uomo è osservato e garantito. D'altro canto però, come abbiamo riscontrato, molte disposizioni giuridiche del testo costituzionale regolamentano diritti che sono sottoposti al disegno della legge interna senza però fornire indicazioni sulle implicazioni giuridiche di tale affermazione.

Nella sezione dei diritti e delle libertà religiose del testo costituzionale del 2002 (emendata nel 2012) l'art. 22 esattamente come la Costituzione del 1973, stabilisce che la libertà di coscienza è assoluta e dichiara che la libertà nella pratica del culto è garantita dallo Stato in conformità con i costumi osservati nel Paese.<sup>305</sup> L'art. 22 non può essere considerato in conformità con gli scopi degli articoli contenuti nell'ICCPR e nell'UDHR perché in questa disposizione non viene garantita esplicitamente la libertà di religione. Inoltre, l' art. 22 asserisce che l'inviolabilità dei luoghi di culto e la libertà di pratica di culto sono diritti garantiti dallo Stato secondo i costumi del Paese. Ciò significa attribuire alle consuetudini e ai costumi in vigore in un Paese un valore giuridico ben preciso. Infatti, gli elementi della tradizione di un Paese, in questo caso, gli elementi della tradizione musulmana assurgono a canoni ermeneutici e di conseguenza condizionano l'esercizio dei diritti e delle libertà dell'uomo, restringendoli o estendendoli. Ciò implica che gli elementi morali che sono comunemente accettati dalla tradizione sono parte intrinseca della legge.

Come è stato argomentato precedentemente, il testo costituzionale non è solamente un testo giuridico ma inserisce elementi religiosi e sacri attraverso i riferimenti a Dio e all'Islām e ora come si è osservato nel corpus della Costituzione stessa vengono inseriti elementi della tradizione; elementi religiosi e culturali si intrecciano con elementi giuridici. È evidente che non esiste una netta separazione tra la dimensione religiosa e giuridica e questo è uno degli elementi per cui spesso le disposizioni delle leggi in molti Paesi musulmani sono in contrapposizione con gli standard internazionali.

L'art. 23<sup>306</sup> della Costituzione del 2002 disciplina la libertà di espressione proclamando che tutti i cittadini hanno la facoltà di esprimere le proprie opinioni secondo le prescrizioni e le condizioni stabilite dalla legge, però l'esercizio di questo diritto non deve violare i principi dell'Islām, compromettere l'unità del popolo e incitare settarismi. Anche questo articolo viola il principio della libertà di espressione protetto dall'ICCPR e dall'UDHR, la restrizione del principio di espressione

---

305 Costituzione Bahrain 2002, art. 22: "La libertà di coscienza è assoluta e lo Stato garantisce l'inviolabilità dei luoghi di culto e la libertà nella pratica di riti religiosi, nel tenere cortei e raduni religiosi secondo i costumi osservati nel Paese."

306 Costituzione Bahrain 2002, art. 23: "Il diritto di opinione e alla ricerca scientifica è garantito. Tutte le persone hanno il diritto di esprimere la propria opinione attraverso la diffusione orale o scritta o in altri modi. Ciò secondo le disposizioni giuridiche e le condizioni della legge indicate dalla legge senza pregiudicare i fondamenti della fede islamica e l'unità del popolo e senza incitare divisione e settarismo".

può comportare grandi restrizioni sulla libertà religiosa delle comunità religiose non musulmane.

L'art. 28(a) proclama che tutti gli individui hanno diritto a riunirsi privatamente e che tale diritto non richiede l'autorizzazione del governo e che membri delle forze di sicurezza non possono sorvegliare gli incontri privati. Il diritto di riunione in pubblico è disciplinato all'art. 28 al paragrafo (b)<sup>307</sup> il quale decreta che assemblee, raduni e incontri in pubblico sono autorizzati in conformità alle prescrizioni della legge e che i loro scopi non devono essere contrari alla decenza pubblica". L'art. 28(b) come l'art. 22, introduce elementi morali per limitare l'esercizio dei diritti, nel caso dell'art. 28(b) l'esercizio del diritto di riunione in pubblico viene ristretto in nome della "decenza pubblica".

Come nel caso della Siria, questo tipo di prescrizione giuridica lascia campo libero a possibili interpretazioni controverse, dato che il testo costituzionale non illustra le condizioni per cui tali diritti possano essere sospesi. Infatti, il testo costituzionale attraverso le disposizioni dell'art. 22, 23 e 28 non riesce a garantire a pieno la libertà religiosa ai suoi cittadini e non può considerarsi pienamente in conformità con i principi internazionali dei diritti umani. Le disposizioni giuridiche degli art. 22 e 28 gettano qualche dubbio sull'estensione dei diritti religiosi dei cittadini, in particolare i cittadini che hanno un culto diverso da quello ufficialmente riconosciuto. Gli articoli menzionati non sembrano soddisfare le condizioni necessarie per la realizzazione dello scopo dell'art. 27<sup>308</sup> dell' ICCPR che come abbiamo visto rappresenta una delle più importanti disposizioni giuridiche che tutelano i diritti delle minoranze religiose.

Analogamente all'Egitto e alla Siria, l'art. 309 del codice penale del Bahrain condanna "atti denigratori e di diffamazione nei confronti delle religioni/sette riconosciute e delle loro figure religiose". Nuovamente, le disposizioni del codice penale che condannano tali atti sono formulate in maniera così ampia da poter essere invocate non solo contro reati di blasfemia ma anche in casi di dissidenza politica, apostasia etc. Inoltre, la legge punisce e bandisce tutte le pubblicazioni e i programmi trasmessi dai media che offendono la religione musulmana, dichiarando che "ogni pubblicazione trasmessa dai media che comprometta la religione ufficiale del Paese e il suo sistema governativo può essere interdetta attraverso ordine ministeriale"<sup>309</sup>.

Ci sono stati molti casi di detenzione nei confronti di persone accusate di blasfemia e di diffamazione nei confronti delle religioni ufficiali, anche se in realtà si trattava di rappresentanti dell'opposizione politica che comunicavano attraverso social networks. Infatti, secondo alcune fonti dell'opposizione politica, nell'Ottobre 2015 il governo ha arrestato un numero consistente di

---

307 Costituzione Bahrain 2002, art. 28: "Incontri pubblici, cortei e assemblee sono permesse secondo le clausole e condizioni indicate dalla Legge. Gli obiettivi e i mezzi degli incontri devono essere pacifici e non in conflitto all' decenza pubblica.

308 ICCPR, art. 27, *Supra*, nota 160.

309 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, p. 3.

dissidenti e attivisti politici che utilizzavano social network come Twitter con l'accusa di denigrazione nei confronti delle figure religiose dell' Islām.<sup>310</sup>

Per quanto concerne la distribuzione, produzione e lo studio del materiale religioso, la Costituzione non fornisce alcuna disposizione giuridica a tal merito. Tuttavia, secondo le disposizioni degli art. 22 e 28(b) della Costituzione e le disposizioni del codice penale si può affermare che la produzione, importazione e distribuzione della letteratura religiosa e dei suoi simboli non è vietata se queste non denigrano la religione islamica.<sup>311</sup> Diverse fonti dichiarano che libri e pubblicazioni cristiane sono venduti nelle librerie.<sup>312</sup> Similmente, il governo ha autorizzato la pubblicazione di un libro che tratta il culto Bahā'ī.<sup>313</sup>

Analogamente ai Paesi esaminati nelle sezioni precedenti, il governo non vieta il proselitismo religioso ma cerca di dissuadere i non musulmani dal farlo come le conversioni dall'Islām.<sup>314</sup> Però, è bene osservare che in tutto il testo costituzionale non c'è alcun cenno ad altre identità culturali, l'unica identità ad essere riconosciuta è l'identità araba e islamica, la quale viene evocata più volte sin da preambolo come uno dei valori indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di giustizia, pace, progresso della nazione.

In Bahrain è garantita la libertà della pratica di culto ma vi sono alcune restrizioni. Per esempio, il governo riconosce ufficialmente la festività 'Āšūra e la considera la seconda festa nazionale del Paese e autorizza i membri delle comunità sciite a sfilare per le strade e a manifestare.<sup>315</sup> Sebbene il governo permetta la celebrazione della festività religiosa sciita 'Āšūra, alcuni osservatori internazionali hanno comunicato che alcuni striscioni, slogan, e decorazioni sono stati rimossi dal governo. Inoltre, è stato constatato che prima del periodo di celebrazione dell' 'Āšūra predicatori e figure religiose sciite sono state interrogate dalla polizia riguardo le loro credenze, opinioni personali e su quali fossero i contenuti dei loro sermoni.<sup>316</sup>

I diritti religiosi della comunità sciita sarebbero soggetti anche ad altre discriminazioni su base religiosa, alcune organizzazioni internazionali hanno comunicato che il sermone del Venerdì effettuato nelle moschee sciite spesso non viene trasmesso nella televisione pubblica, mentre i

---

310 *Ivi*, p. 5.

311 *Ibidem*.

312 Ani Sarkissian, "The need to choose: selective state repression of religious groups" in *The varieties of religious repression: why the government restrict the religion*, New York, Oxford University Press, 2015, p. 142.

313 Per ulteriori informazioni si veda: The muslim network for Bahā'ī rights, round up on status Bahā'ī in muslim majority countries, disponibile su: <http://www.bahairights.org/2008/09/22/roundup/> (consultato il 10 febbraio 2016).

314 Sarkissian, *op. cit.*, p. 142.

315 Edward P. Lipton, *Religious freedom in the Near East, northern Africa and the former Soviet States*, New York, Nova Sciencers publisher, 2002, p. 8.

316 *Ivi*, pp. 1-6.

sermoni emessi da figure religiose sunnite vengono trasmessi quotidianamente.<sup>317</sup>

È stato riportato anche che il governo controlla tutte le attività delle comunità religiose nel Paese, ha anche impedito l'accesso ad alcuni luoghi di culto e censurato alcuni sermoni di predicatori religiosi perché i contenuti sono stati considerati un pericolo per la sicurezza pubblica.<sup>318</sup> Alcune fonti dichiarano che il governo tende a sorvegliare le comunità religiose considerate “illegittime” mentre, le comunità religiose che sono registrate dal governo non subiscono alcuna interferenza nella loro pratica religiosa.<sup>319</sup> Infatti, il Paese in questione è un caso emblematico di un regime che reprime solo i gruppi religiosi che sono considerati una minaccia per le politiche del governo. Come in Egitto e in Siria, le autorità in Bahrain detengono l'autorità su tutti gli aspetti religiosi ovvero monitorano tutti i luoghi di culto e le associazioni di carità, autorizzano la designazione delle guide religiose e i pellegrinaggi religiosi.

Le autorità governative permettono la pratica di culto ai Musulmani, Cristiani, Ebrei, Induisti.<sup>320</sup> Questi gruppi religiosi hanno i propri luoghi di culto dove possono esercitare i loro riti religiosi, hanno la facoltà di esporre i propri simboli religiosi e di professare il loro culto in privato.<sup>321</sup>

La religione Bahā'ī come abbiamo visto anche nel caso dell'Egitto, è considerata da molti Paesi musulmani come un culto “blasfemo”; anche in Bahrain, in passato le comunità Bahā'ī sono state vittime di alcuni trattamenti discriminanti. Ad esempio, prima del 2008, una congregazione religiosa ricevette più volte un diniego alla richiesta di ottenere una licenza che potesse permetterle l'esercizio dei diritti religiosi. Alcuni report negli anni successivi hanno comunicato che la comunità Bahā'ī nel Paese ha ripreso ad operare e a praticare liberamente senza alcun problema.<sup>322</sup> Nonostante la religione Bahā'ī non sia ufficialmente riconosciuta dal governo, in Bahrain diversamente da molti Paesi musulmani, non è proibita la pratica di culto in pubblico ma invece a questa comunità è stata concessa la costruzione di un edificio religioso dove pregare, un centro per la comunità e un cimitero.<sup>323</sup> Essendo il culto dei Bahā'ī non ufficialmente riconosciuto, non lo è nemmeno il matrimonio.<sup>324</sup>

Diversamente dall'Egitto l'appartenenza religiosa non è segnata sul documento d'identità.<sup>325</sup> Le comunità religiose in Bahrain per esercitare il loro diritto alla pratica di culto devono essere

---

317 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, p. 7.

318 *Ivi*, p. 1.

319 *Ivi*, p. 6.

320 Kenneth Katzman, “Bahrain: reform, security and U.S policy”, 26 Aprile 2010, disponibile su: <http://fpc.state.gov/documents/organization/142737.pdf>, (consultato il 12 Febbraio 2016), p. 4.

321 Sarkissian, *op. cit.*, p. 142.

322 *Ibidem*.

323 Sarkissian, *op. cit.*, p. 142.

324 Si veda già citato: <http://www.bahairights.org/2008/09/22/roundup/>.

325 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, p. 4.

registrate dal governo. Per esempio, i musulmani devono ottenere la licenza dal Ministero della giustizia e degli affari religiosi (MOJA), mentre le comunità religiose non musulmane devono ottenere la licenza dal Ministero dello sviluppo sociale (MOSD). Attualmente si contano 19 gruppi religiosi non musulmani ufficialmente riconosciuti dal MOSD, tra questi: la comunità cristiana e le sue diverse confessioni e la comunità Induista.<sup>326</sup> Per costruire luoghi di culto le autorità governative richiedono il consenso da parte dal MOJA, dal Ministero delle dotazioni religiose (Awqāf) e dai municipi locali.<sup>327</sup>

#### II.4.2 Trattamenti discriminatori del governo

Secondo alcune fonti, la comunità sciita in Bahrain è sottoposta a trattamenti discriminatori nella dimensione politica, economica e religiosa ed i media diffonderebbero discorsi di propaganda settaria e anti-sciita. Anche dopo le rivolte della Primavera araba nel 2011 si sono registrati casi di assalto alle moschee sciite.<sup>328</sup> Tuttavia, le autorità governative del Paese si stanno impegnando a ricostruire tutte le moschee e i luoghi di culto sciiti che sono andati distrutti durante il corso delle proteste nel Febbraio 2011.

Il 29 Giugno 2011 il re Ḥamad bin ‘Īsā ’āl-Ḥalīfa ha istituito la commissione indipendente di indagine per il Bahrain (BICI) per investigare sugli incidenti avvenuti durante le manifestazioni nel mese di Febbraio 2011.<sup>329</sup> La Commissione era costituita da 5 esperti legali in relazioni internazionali e in diritti umani. Tale commissione riportò che nel corso delle manifestazioni avvenute tra Febbraio 2011 e Aprile 2011, lo Stato reagì con una politica sempre più settaria che era sostenuta in particolare dalla comunità sunnita.<sup>330</sup> Ciò portò alla distruzione di edifici privati e pubblici, abusi fisici e verbali tra cui tortura, arresti e detenzioni arbitrarie, licenziamenti senza giustificato motivo e molestie sul lavoro.<sup>331</sup> Il report della BICI ha identificato 30 strutture religiose appartenenti alla comunità sciita da ricostruire; di queste 30, sino al Dicembre 2014 è stato riportato che 14 moschee sono state ricostruite, 8 dal governo e 6 dalla comunità sciita.

<sup>326</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>327</sup> *Ibidem*

<sup>328</sup> *Ivi*, p. 1.

<sup>329</sup> Si veda già citato

[https://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL\\_LSE\\_IDEAS\\_BahrainAbortedRevolution\\_Ulrichsen.pdf](https://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS_BahrainAbortedRevolution_Ulrichsen.pdf), p. 30.

<sup>330</sup> Castellino e Cavanaugh, *op. cit.*, p. 181.

<sup>331</sup> Tra i punti elencati nel report della Commissione si parla anche di attacchi rivolti non solo a cittadini sciiti ma anche nei confronti di Sunniti. Però, secondo diverse fonti verificate dalla Commissione, gli attacchi rivolti ai Sunniti non sono stati compiuti dalle forze di sicurezza ma da alcuni gruppi di manifestanti sunniti che sostenevano il governo. Si veda “Report of the Independent Commission of inquiry”, para 1557. 10 Dicembre 2011, disponibile su: <http://www.bici.org.bh/BICIREportEN.pdf> (consultato il 13 Febbraio 2016).

Sebbene, il governo abbia accelerato nell'ultimo anno la ricostruzione delle strutture religiose, non ha ancora presentato il rimborso alla comunità sciita dato che quest'ultima ha finanziato con i propri fondi la ricostruzione di 6 edifici religiosi andati distrutti durante le rivolte.<sup>332</sup> Nonostante l'impegno e l'attenzione del governo Bahrainita nell'implementare le raccomandazioni del report della commissione BICI la condizione delle libertà religiose delle comunità sciite rimane pressoché critica. Infatti, attivisti dei diritti umani e organizzazioni della società civile denunciano tuttora casi di detenzione arbitraria e discriminazione nei confronti dei cittadini sciiti.<sup>333</sup>

È degno di menzione annotare che tra i punti critici individuati dal report della commissione BICI era segnalata la mancanza di trasparenza nei processi, nelle condanne e nei termini di carcerazione che coinvolgevano prevalentemente cittadini sciiti. Secondo alcune fonti, attualmente le autorità governative avrebbero condannato solo un numero esiguo di ufficiali della polizia coinvolti negli abusi diretti ai manifestanti.<sup>334</sup>

Il governo ha confermato di esercitare controllo su tutte le attività religiose sunnite e sciite che hanno natura politicizzata e che fomentano settarismo religioso. Diversi predicatori religiosi eminenti sono stati arrestati per essere associati all'opposizione politica. Per questa ragione, per le organizzazioni dei diritti umani è veramente difficile individuare i casi in cui l'arresto di membri appartenenti alle comunità sciite sia dovuto ad un fattore politico o all'appartenenza ad una religione specifica.<sup>335</sup> Nel 2014 si sono registrati ancora casi di arresti arbitrari nei confronti di figure sciite prominenti, tra questi emerge in particolare la detenzione della guida spirituale sciita 'Alī Salmān il quale è stato incarcerato con l'accusa di incitamento all'odio e alla disobbedienza nei confronti del governo.<sup>336</sup> Diverse organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty International, hanno denunciato tali accuse considerandole infondate e definite "sintomo" di un governo che pone forti restrizioni alla libertà d'espressione, di religione e d' associazione.

Nel 2012 Ḥussayn Mirza 'Abd al-Bāqī Nağātī, anche lui guida spirituale sciita, era stata privato della sua cittadinanza e quindi fu costretto ad abbandonare il Paese. Secondo alcuni rappresentanti di organizzazioni internazionali questo provvedimento si era basato su discriminazioni religiose.<sup>337</sup> Diversamente, Il Ministero dell'Interno ha dichiarato di aver deciso di espellere Nağātī perchè egli non aveva comunicato alle autorità informazioni riguardanti le attività delle sue organizzazioni religiose.

---

332 Si veda già citato: <http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain%202015.pdf> p. 192.

333 *Ivi*, pp. 191-192.

334 *Ivi*, p. 192

335 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, p.4.

336 BBC news, Bahrain opposition leader Šaiḥ 'Alī Salmān arrested, 28 Dicembre 2014, disponibile su: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30620615>, (consultato il 15 Febbraio 2016).

337 *Ibidem*.

Per quanto riguarda la rappresentazione politica dei cittadini Bahrainiti, già nel 2002, con l'adozione della nuova Costituzione, il Re Ḥamad bin 'Īsā 'āl-Ḥalīfa aveva cercato di introdurre diverse riforme politiche per incoraggiare la rappresentatività politica dei cittadini nel governo ed in particolare dei cittadini sciiti, nominando 40 nuovi membri del Consiglio dei deputati (La Camera bassa dell'Assemblea nazionale) e tra questi vi erano 12 sciiti. Tale provvedimento anche se non garantiva completa proporzionalità e rappresentatività del sistema politico era considerato un passo significativo verso l'adozione di un processo democratico.<sup>338</sup> Ma ciò, comunque, non è stato sufficiente dato che dati attuali riportano che sono ancora presenti discriminazioni nei confronti dei cittadini sciiti ai quali ancora è precluso l'accesso a elevate posizioni governative, a posti di lavoro nel settore della sicurezza e l'ottenimento di borse di studio del governo.<sup>339</sup> Non a caso il report della Commissione BICI esortava le autorità ad assumere cittadini sciiti nelle posizioni governative e nella polizia. Tuttavia, nonostante il governo abbia aumentato le assunzioni di sciiti in posti di lavoro, le discriminazioni sono ancora presenti, la maggior parte dei cittadini sciiti non riesce ancora ad accedere ai lavori nel settore di sicurezza.<sup>340</sup>

Anche per quanto riguarda la richiesta di cittadinanza, secondo alcune società civili, il procedimento attraverso il quale vengono gestite le pratiche di cittadinanza non è né trasparente né coerente con le leggi in vigore. Infatti, secondo diverse fonti, gli Arabi sunniti che sono residenti in Bahrain per un numero di anni inferiori rispetto al minimo richiesto, ottengono il consenso per fare domanda alla cittadinanza prima degli sciiti.<sup>341</sup>

Inoltre, il report della Commissione BICI sottolineava la necessità di riassumere il personale che era stato licenziato con l'accusa di aver partecipato alle manifestazioni della Primavera araba del 2011. Si trattava dell'arresto di 4.600 lavoratori nel settore pubblico e privato, prevalentemente cittadini sciiti. Di questi 4.600 casi, ne rimangono irrisolti 80-90. Il governo del Bahrain nel Marzo 2014 ha stretto un accordo con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), tra gli obiettivi vi era anche portare a termine le assunzioni rimanenti. Nonostante l'impegno che il governo ha espresso, tra i casi dichiarati risolti, una centinaia di lavoratori sono stati assunti ma non nel posto di lavoro precedente, in altri casi sono stati assunti in posti di lavoro di livello inferiore a quelli che precedentemente ricoprivano.<sup>342</sup>

Le discriminazioni nei confronti delle comunità sciite hanno delle conseguenze non solo nella sfera religiosa e politico-economica ma anche nella dimensione sociale e ciò deriva in particolar

---

338 Castellino e Cavanaugh, *op. cit.*, p. 180.

339 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, p. 8.

340 *Ibidem*.

341 *Ibidem*.

342 Si veda già citato: <http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain%202015.pdf>, p. 191.

modo dalla presenza di propagande anti-sciismo e settarie nei mass media pubblici.<sup>343</sup>

Sebbene la Commissione BICI abbia sollecitato più volte il governo ad adottare leggi e misure che limitino l'incitamento a retoriche anti-sciismo, tuttora i mass media del governo fomentano discorsi denigratori nei confronti degli sciiti in quanto nessuna legge a tal merito è stata adottata dal governo.<sup>344</sup>

Il Sovrano nel Maggio 2013 ha indetto un Comitato “anti-odio e anti-settarismo” per creare politiche e programmi che possano incoraggiare riconciliazione, tolleranza e pacifica convivenza tra le comunità e arrestare coloro che compiono atti di denigrazione religiosa nelle piattaforme pubbliche, politiche e mass media etc. Benché ci siano stati questi provvedimenti, secondo alcuni interlocutori, i cittadini sciiti tuttora, non possono lavorare in posizioni significative dell'esercito ma solo nell'amministrazione pubblica, e raramente sono impiegati negli apparati di sicurezza governativi come nella polizia.<sup>345</sup> Infatti, nonostante il governo abbia aumentato le assunzioni di sciiti negli apparati della sicurezza, si calcolano 400 cittadini sciiti reclutati nella polizia pubblica e nelle guardie di polizia ma nessuno di essi è stato assunto nelle pattuglie di anti-sommossa. Tuttavia, coloro che sono stati assunti ai posti di lavoro della polizia pubblica sono stati minacciati e ciò avrebbe distolto molti cittadini sciiti dal cercare lavoro nel settore della sicurezza.<sup>346</sup>

Nonostante il governo dichiari di non utilizzare una propaganda denigratoria nei confronti dei membri della comunità sciita, questa soffre di gravi discriminazioni sociali, ad esempio, nel settore amministrativo, sociale e nell'istruzione vengono assunti cittadini sciiti ma le politiche di reclutamento e le promozioni di lavoro favoriscono maggiormente i lavoratori sunniti.<sup>347</sup> Oltre a ciò, alcuni soggetti intervistati da organizzazioni internazionali hanno asserito che i servizi sociali, gli edifici dell'amministrazione e le scuole dei quartieri sciiti sono inferiori nella qualità rispetto a quelli sunniti. Nonostante il governo cerchi di implementare le raccomandazioni del report della Commissione BICI è difficile che le discriminazioni cessino quando non è stata intrapresa nessuna misura per frenare la libertà con cui i media fomentano discriminazioni su base religiosa nei confronti dei cittadini sciiti.<sup>348</sup>

Alcuni soggetti intervistati appartenenti a comunità non musulmane hanno dichiarato di sentirsi tranquilli nel professare la propria religione, altri invece hanno espresso preoccupazione e insicurezza riguardo alla costruzione del loro luogo di culto.<sup>349</sup> Da uno studio condotto in Bahrain

---

343 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, p. 1.

344 Si veda già citato: <http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain%202015.pdf>, p. 192.

345 *Ibidem*.

346 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, p. 8.

347 *Ibidem*.

348 *Ibidem*.

349 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, p. 10.

nel 2009 attraverso diversi sondaggi rivolti ai cittadini, in particolare ai lavoratori del settore pubblico e privato, si è dimostrato che la popolazione bahrainita è caratterizzata da una divisione etno-religiosa che vede da una parte i Sunniti, i quali tendono a sostenere il regime e dall'altra gli Sciiti che sono in opposizione al governo e tale frammentazione della società determina lo status politico-economico dei due gruppi.<sup>350</sup> Infatti, i sondaggi confermano i dati delle organizzazioni internazionali, secondo cui la presenza di sciiti nell'esercito e nella polizia è pressoché nulla: sono stati intervistati 117 lavoratori sciiti nessuno di questi ricopriva una posizione nelle forze armate o nella polizia. Al contrario, tra le 17 famiglie sunnite che sono state intervistate, (rappresentano il 13% del totale degli intervistati) almeno un membro della famiglia lavora nell'esercito o nella sicurezza. I cittadini sciiti hanno difficoltà a ricoprire posizioni nel settore pubblico e nel caso in cui riescano ad ottenere un lavoro, che sia un lavoro statale o nel privato, questo è di basso livello.<sup>351</sup>

#### **II.4.3 lo Statuto personale in Bahrain**

Nel testo della Costituzione del 2002 la famiglia rappresenta una degli ambiti in cui la religione musulmana viene più volte rievocata. Ad esempio l'art. 5(a) della Costituzione regola il diritto a fondare una famiglia e proclama che: “la famiglia è il fondamento della società e la sua forza è la religione, la moralità e l'amore per la patria, la legge ha il compito di preservare l'integrità della famiglia e i suoi membri”. Allo stesso articolo, il paragrafo (d) descrive il diritto all'eredità come un diritto governato dai principi della Šarī'a.

Il Bahrain è uno dei pochi Paesi musulmani e del Golfo in cui il codice di statuto personale non si applica a tutti i cittadini musulmani.<sup>352</sup> Il diritto di famiglia in Bahrain è stato codificato da pochi anni e per la prima volta nel 2009, questo codice di famiglia si applica solo ai cittadini sunniti, mentre, la comunità sciita che osserva la dottrina islamica giafarita non è ancora in possesso di uno statuto personale codificato. Per questo motivo, i giudici delle corti giafarite sono liberi di applicare la loro giurisdizione religiosa e di scegliere le materie di statuto personale da applicare in base ai casi che gli vengono presentati.<sup>353</sup> Diversamente, lo statuto personale delle comunità musulmane sunnite è stato adottato attraverso il Decreto Legislativo n. 19 e disciplina tutte le relazioni di matrimonio dei musulmani sunniti e gli istituti derivanti da esso come: divorzio, dote nuziale,

---

350 Justin J. Gengler, “Ethnic Conflict and Political Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf”, University of Michigan, 2011, p. 287.

351 *Ivi*, p. 188.

352 Bahrain centre for Human rights, family law in Bahrain, 10 Febbraio 2014, disponibile su: [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT\\_CEDAW\\_NGO\\_BHR\\_16373\\_E.pdf](http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16373_E.pdf) (consultato il 20 febbraio 2016), p. 5.

353 *Ibidem*.

mantenimento, custodia dei figli etc.

La legge delle Procedure commerciali e civili emanata dal Decreto Legislativo n. 12 del 1971 stabilisce che per tutti i casi di statuto personale in cui sono coinvolti cittadini non musulmani residenti in Bahrain, sono le corti civili ad avere competenza in merito.<sup>354</sup> L' art. 21 (1) afferma che: “lo stato civile e le competenze civili delle persone sono governate dalla legge in vigore nello Stato in cui esse hanno nazionalità”. Anche per quanto riguarda il matrimonio, all' art. 21(2) afferma che: “le corti civili in questioni di matrimonio fanno riferimento alla legge del paese d'origine della coppia”.<sup>355</sup>

Il sistema giurisdizionale in Bahrain è “dualistico” in quanto è caratterizzato da due giurisdizioni: la giurisdizione delle corti sharaitiche e quella delle corti civili, le corti sharaitiche a loro volta si suddividono in corti sunnite e corti sciite.<sup>356</sup> Come abbiamo affermato prima, lo statuto personale attualmente in vigore si applica solo ai cittadini sunniti perché le principali guide religiose sciite si sono rifiutate di osservare i principi della dottrina dell'Islām sunnita in materia di statuto personale.<sup>357</sup> Inoltre, molti dotti e figure spirituali musulmane si oppongono alla stesura di un codice per lo statuto personale perché considerano la codificazione del diritto di famiglia un'influenza e imposizione dell'Occidente.<sup>358</sup> Dall'altra parte, ne consegue però che più della metà della popolazione, tra sciiti e gruppi religiosi non musulmani, è priva di uno statuto personale codificato e quindi non possiede nessun corpus giuridico a cui poter far riferimento in materie di matrimonio, custodia divorzio, eredità etc. Ed è proprio per questo motivo che per quanto riguarda la popolazione sciita, spesso i giudici delle corti sharaitiche interpretano arbitrariamente i testi islamici invece che fare riferimento alle prescrizioni della legge.<sup>359</sup>

Relativamente all'eredità, la Costituzione del 2002 all'art. 5(d) stabilisce che l'eredità è un diritto garantito e governato dalle legge islamica. Allo stesso modo, il Codice civile che disciplina più in dettaglio il diritto all'eredità, all'art. 909 asserisce che: “la determinazione degli eredi, la definizione delle loro quote ereditarie e la devoluzione dei beni di patrimonio sono applicati secondo gli ordini

---

354 Zīnat al-Manṣūrī & Associates, “Family law in the Kingdom of Bahrain”, Gennaio 2012, disponibile su: [http://www.zeenatalmansoori.com/articles/ARTICLE-Bahrain\\_Family\\_Law.pdf](http://www.zeenatalmansoori.com/articles/ARTICLE-Bahrain_Family_Law.pdf) (consultato il 20 Febbraio 2016), p.1.

355 Cfr. The Bahraini Civil & Commercial procedures Act No. 12/1971 <http://www.albasmelter.com/procurement/pdf/bahraincivilcommercialproceduresact1.pdf> (consultato il 20 febbraio).

356 *Ibidem*.

357 Si veda già citato: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, p. 3.

358 Si veda già citato [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT\\_CEDAW\\_NGO\\_BHR\\_16373\\_E.pdf](http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16373_E.pdf), p. 4.

359 Unicef, Bahrain, Mena gender equality profile-Status of girls and women in the Middle East and North Africa, Ottobre 2011, disponibile su: <http://www.unicef.org/gender/files/Bahrain-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf> (consultato il 20 febbraio 2016), p. 1.

della Šarī'a islamica". Quindi per tutti i musulmani si osservano i principi islamici in materia d'eredità. Diversamente, per i cittadini non musulmani, l'art. 21(6) della legge sulle procedure commerciali civili dichiara che: "in rispetto alla nomina degli eredi e l'assegnazione delle loro porzioni ereditarie e al loro trasferimento dei beni trasmessi in eredità, saranno applicate le prescrizioni della legge del defunto".<sup>360</sup>

Come la maggior parte dei Paesi musulmani, anche in Bahrain è assente un sistema giudiziario unificato in materia di statuto personale, però il caso del Bahrain è particolare perché non solo è assente un sistema di corti unificato ma gran parte della popolazione è priva di una legge messa per iscritto. Alcuni argomentano che la presenza di più corti giurisdizionali in materia di statuto personale rappresenti un modello di tolleranza e inclusione, in realtà questo tipo di sistema tende a creare divisioni, tensioni e ingiustizie tra i cittadini perché a seconda dell'affiliazione religiosa del cittadino è competente una specifica corte e/o legge e nei casi in cui sono coinvolti cittadini appartenenti a confessioni o religioni diverse la presenza di giurisdizioni religiose crea spesso sovrapposizioni e conflitti tra le leggi. Questo può comportare una perdita di diritti per alcuni cittadini, infatti in caso di conflitto tra le leggi, le corti decidono di applicare, secondo i loro criteri legali, solo un tipo di giurisdizione, spesso questa è la Šarī'a o in alcuni casi la giurisdizione religiosa di uno dei due cittadini.

Inoltre, gli stessi impedimenti religiosi che sono stati riscontrati nel sistema legale in Egitto e in Siria si ritrovano anche qua in quanto in tutti e tre i paesi è la Šarī'a a governare lo statuto personale. Perciò anche in Bahrain, una musulmana non potrà sposare un musulmano, il matrimonio se sarà contratto dai due sarà comunque considerato nullo (bāṭil), mentre il matrimonio tra un musulmano e una donna non musulmana appartenente alla "Gente del libro" è valido e i figli nati da questa unione matrimoniale saranno considerati musulmani. Anche l'istituto dell'eredità crea grandi disuguaglianze tra le persone, in quanto sebbene in Bahrain gli apostati non vengono puniti con la morte, l'apostata subisce delle discriminazioni sociali notevoli e perde alcuni diritti come l'eredità dei beni dai suoi parenti musulmani e il suo matrimonio viene sciolto. Diversamente, se un Cristiano si converte all'Islām il suo matrimonio rimane ancora valido e i suoi beni non vengono

---

360 Global property guide, "Inheritance tax and law", 3 Gennaio 2013, disponibile su: <http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Bahrain/Inheritance> (consultato il 20 febbraio 2016).  
Si veda già citato: The Bahraini Civil & Commercial procedures Act No. 12/1971 <http://www.albasmelter.com/procurement/pdf/bahraincivilcommercialproceduresact1.pdf> (consultato il 20 febbraio 2016). La maggiorparte dei non musulmani in Bahrain sono lavoratori espatriati. Sono pochi i cittadini bahrainiti di religione Bahā'ī, induista, cristiana ed ebrea e non si trovano molte informazioni riguardo ai loro diritti in merito allo statuto personale. In assenza di uno statuto personale codificato appositamente per questi gruppi religiosi, è molto probabile che questi siano tenuti ad osservare la giurisdizione delle corti civili la quale, in base al caso presentatosi, deciderà che tipo di giurisdizione applicare.

ereditati dai suoi parenti cristiani perché, come abbiamo visto in Egitto, in Siria e ora in Bahrain, nei Paesi in cui si applica la legge islamica in materia di eredità, si vengono a creare degli impedimenti per cui musulmani e non musulmani non possono ereditare.<sup>361</sup>

Inoltre, nel caso del Bahrain, l'esigenza di uno statuto personale non solo unificato ma codificato per tutti i cittadini bahrainiti senza distinzione di religione è di particolare urgenza in quanto sono stati segnalati numerosi casi di negligenza e incompetenza da parte dei giudici nel rispondere a casi di divorzio, custodia dei figli etc.<sup>362</sup> Per quanto riguarda lo statuto personale del gruppo religioso Bahā'ī, il governo non riconosce il matrimonio tra i membri di questa confessione religiosa in merito al fatto che il ministro degli Affari islamici ha rifiutato di riconoscere questa confessione perché è considerata "illegale", l'unico passo in avanti effettuato è stato concedere ai fedeli del culto Bahā'ī di praticare liberamente nel Paese. Di conseguenza, questo gruppo religioso non ha più fatto richiesta di riconoscimento dal governo.<sup>363</sup>

#### II.4.4 Il Bahrain e gli strumenti internazionali

Come è stato visto, la Šarī'a ricopre ancora oggi un ruolo molto importante nel sistema legale della maggior parte dei Paesi musulmani, la legge islamica nel caso del Bahrain come in Siria ed in Egitto, è applicata soprattutto in discipline relative allo statuto personale e viene richiamata nelle costituzioni di questi paesi con la seguente affermazione: "le prescrizioni giuridiche di leggi contrarie alla Šarī'a sono considerate nulle".<sup>364</sup> Inoltre, come è stato dimostrato, spesso i principi di diritti umani vengono definiti attraverso riferimenti alla legge nazionale e/o alla legge islamica.

Il Bahrain ha aderito alla Carta delle Nazioni unite dal 1971 divenendo così membro delle Nazioni Unite, con ciò ha consolidato il suo impegno nel rispettare i principi dei diritti umani universalmente riconosciuti e nell'adottare tutte le misure necessarie per implementare le obbligazioni internazionali derivanti dalla Carta delle Nazioni unite, dall'UDHR e dall' ICCPR .<sup>365</sup> Il

---

361 Sāmi Awād Al-Dīb Abū Saḥleya, "Dossier 22: The need to unify personal status law in Arab countries, Gennaio 2010", disponibile su: <http://www.wluml.org/node/338> (consultato il 20 Febbraio 2016).

362 Si veda già citato: [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT\\_CEDAW\\_NGO\\_BHR\\_16373\\_E.pdf](http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16373_E.pdf), p. 8.

363 Ncbuy Reference centre, "Backgrounds: Bahrain religious freedom", Luglio 2004, disponibile su: <http://www.ncbuy.com/reference/country/backgrounds.html?code=ba&sec=religiousfree> (consultato il 21 febbraio 2016).

364 Baderin, 2010, *op. cit.*, p. 340.

365 Il Bahrain ha aderito al: Patto internazionale sui diritti civili e politici (2006); Patto sui diritti economici sociali e culturali (2007); Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1990); Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (2002); Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1998); Convenzione internazionale sui diritti dell'

Bahrain ha adottato l'ICCPR nel 2006 ed ha inserito una riserva su base religiosa<sup>366</sup> all'art. 18<sup>367</sup> che rappresenta la disposizione giuridica più importante del Patto per l'esercizio dei diritti religiosi. La riserva inserita all'art. 18 afferma che l'articolo in questione sarà interpretato come un diritto che non “influisce in nessun modo sulle prescrizioni della legge islamica”.<sup>368</sup> Di conseguenza, sono le disposizioni giuridiche della legge islamica ad avere priorità nel sistema legale anche nel caso in cui queste precludano diritti e libertà fondamentali.

Come il Comitato dei diritti umani ha espresso, l'impatto della legge islamica sull'applicazione dell'art. 18 dell'ICCPR suscita molte preoccupazioni in particolar modo per gli effetti giuridici derivanti dal reato dell'apostasia<sup>369</sup>. Tuttavia, queste riserve su base religiosa sono state rifiutate dal Segretario generale delle Nazioni unite per via delle numerose obiezioni fatte dagli Stati membri del Patto che considerano queste riserve in contraddizione con gli oggetti e scopi del Patto.<sup>370</sup>

Inoltre, a suscitare preoccupazione sulla condizione dei diritti umani, è anche il fatto che il Bahrain non ha consegnato nessun report periodico al Comitato dei diritti umani istituito dall'ICCPR.<sup>371</sup> Come prescrive l'art. 40 dell'ICCPR, gli Stati aderenti al Patto entro un anno dalla ratifica devono presentare un report iniziale al Comitato e poi i report successivi sono da consegnare ogni 4 anni ma il Bahrain non ha mai presentato nessun report, né all'inizio né negli anni successivi.<sup>372</sup>

Come risultato, si ha di fronte un Paese che nonostante abbia ratificato Trattati che sono pilastri della storia dei diritti umani non è ancora pronto a mettere da parte la legge islamica laddove questa possa rappresentare un ostacolo alla realizzazione dei diritti umani. Al contrario, la Šarī'a è considerata inscindibile dal sistema di legge, non solo ne fa parte, ma anche in Bahrain, condiziona

---

infanzia (1992), Convenzione per i diritti delle persone con disabilità (2011). Cfr. United Nations human rights office, disponibile su: [http://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=13&Lang=EN](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=13&Lang=EN) (consultato il 25 febbraio 2016).

366 È stata inserita la stessa riserva su base religiosa anche agli art. 3 e 23 dell'ICCPR. L' art. 3 è relativo alla parità giuridica tra uomo e donna nell'accesso ai diritti civili e politici del Patto, mentre l'art. 23 garantisce il diritto di fondare una famiglia.

367 ICCPR, art, 18, *Supra*, nota 177..

368 Baderin, 2010, *op. cit.*, p. 345.

369 *Ivi*, p. 346.

370 United nations, “Human rights” in *Multilateral treaties deposited with the secretary -general: status as at 1 April 2009*, Vol. 1, New York, 2009, p. 258.

371 *Ibidem*.

372 The Bahrain institute for rights and democracy, Americans for democracy & human rights in Bahrain and the Bahrain centre for human rights, *Assessing the human rights situation in Bahrain: a shadow report on Bahrain's implementation of its ICCPR's obligations*, 9 Febbraio 2011, disponibile su: [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BHR/INT\\_CCPR\\_NGO\\_BHR\\_18393\\_E.pdf](http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BHR/INT_CCPR_NGO_BHR_18393_E.pdf) (consultato il 26/02/2016).

l'applicazione delle leggi.

Per quanto riguarda la Costituzione, troviamo nel suo corpus pochi riferimenti alle norme internazionali della Costituzione del 2002; all'art. 37 è espresso quanto segue: “Il Re conclude trattati e li comunica al Consiglio consultivo e alla Camera dei deputati [...]. Un altro riferimento è presente all'art. 121 che decreta che: “l'applicazione della Costituzione non viola i trattati e gli accordi che il Bahrain ha concluso con gli Stati e le organizzazioni internazionali”, ciò dimostra che le autorità governative del Bahrain non riconoscono l'esistenza di reali incongruenze tra le norme interne e le norme internazionali.

Inoltre, in nessun articolo del testo Costituzionale è spiegato il peso giuridico che hanno le norme internazionali sulle norme interne, né quale delle due sia subordinata all'altra. Analogamente, alla Siria e all'Egitto, la Costituzione del 2002 del Bahrain non prevede nessun meccanismo indipendente che possa monitorare le violazioni di diritti umani.

Nel Novembre 2011, la Commissione BICI nel suo report aveva individuato tra i punti critici delle politiche governative l'assenza di un organismo indipendente che potesse implementare i diritti umani e per questa ragione aveva sollecitato le autorità ad istituire un meccanismo competente a tal riguardo.<sup>373</sup> Nonostante ciò, il processo di implementazione delle raccomandazioni del governo Bahrainita si è dimostrato privo di trasparenza perché sebbene il Re abbia designato un nuovo comitato che potesse adempiere alle raccomandazioni della Commissione BICI, questo comitato era rappresentato da individui che ricoprivano posizioni governative o che facevano parte della famiglia reale 'āl-Ḥalīfa ed alcuni di loro erano stati coinvolti negli abusi contro i cittadini durante le proteste. Di conseguenza, l'imparzialità del comitato incaricato di implementare i punti della Commissione BICI è stato messo in discussione.<sup>374</sup>

Successivamente, il governo ha stabilito l' “istituzione nazionale dei diritti umani” ma tale organismo non è stato riconosciuto dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani per due ragioni. La prima motivazione è che questa istituzione è priva di un mandato esteso e di conseguenza non è in grado di monitorare l'implementazione di tutti i trattati in materia di diritti umani. La seconda motivazione è la mancata autonomia e indipendenza di questa istituzione che le impedisce di valutare ed esprimere raccomandazioni e pareri sulle politiche del governo in maniera oggettiva.<sup>375</sup> La mancata esistenza di un organismo nazionale di diritti umani realmente

---

373 Americans for democracy & Human rights in Bahrain, Bahrain says Human right watch report is “inaccurate”, 4 Febbraio 2016, disponibile su: <http://www.adhrb.org/2016/02/bahrain-says-human-rights-watch-report-is-inaccurate/> (consultato il 7 Marzo 2016).

374 Americans for democracy & Human rights in Bahrain, A follow-up report on Bahrain's UPR second cycle – the deteriorating human rights situation in Bahrain, Febbraio 2014, disponibile su: [http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2014/04/ADHRB\\_February2014\\_web.pdf](http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2014/04/ADHRB_February2014_web.pdf) (consultato il 7 Marzo 2016) p. 31.

375 *Ivi*, pp. 34-35.

indipendente evidenzia il mancato impegno da parte del governo bahrainita nel proteggere i diritti umani nel Paese; l'assenza di tale istituzione rafforza tutte le violazioni di diritti umani compiute dalle forze di sicurezza che gli strumenti internazionali hanno tentato di correggere.<sup>376</sup>

---

<sup>376</sup> *Ivi*, p. 30.

## CAPITOLO III

### LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI STAMPA IN EGITTO, SIRIA E BAHRAIN

#### **III.I I La libertà di espressione secondo i principi internazionali**

La libertà di opinione e la libertà d'espressione sono principi essenziali per il pieno sviluppo della persona e delle relazioni sociali ed è per questo che rappresentano le fondamenta per una società democratica, libera e pluralista. Entrambi i principi sono strettamente connessi tra loro in quanto la libertà d'espressione funge da “veicolo” per lo scambio e lo sviluppo di opinioni.<sup>377</sup> La libertà di opinione si riferisce in particolare al diritto della persona di formulare, modificare o cambiare la propria opinione liberamente per qualsiasi ragione ed in qualsiasi momento, senza interferenze o restrizioni.<sup>378</sup> I principi internazionali dei diritti umani garantiscono il diritto di opinione proteggendo tutti i tipi di opinione includendo opinioni politiche, scientifiche, storiche, morali, religiose etc.<sup>379</sup>

Relativamente alla libertà di espressione, essa indica: “il diritto di ricercare, ricevere, comunicare, diffondere informazioni ed idee di qualsiasi genere senza limiti di frontiere”.<sup>380</sup> La libertà di espressione denota la libertà dell'individuo nel discutere, tenere discorsi pubblici o privati di natura politica, culturale, religioso o di altro tipo liberamente.<sup>381</sup> Secondo i principi internazionali dei diritti umani anche forme di espressione offensive rientrano nella definizione di libertà di espressione. Tuttavia, forme di espressione estreme possono essere sottoposte a delle restrizioni in conformità

---

377 Human rights Committee (HRC), ICCPR Commento generale No. 34, Art. 19: freedoms of opinion and expression, para 2, CCPR/C/GC/34, 12 Settembre 2011, disponibile su: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf> (consultato il 12 Marzo 2016).

378 *Ivi*, para 9.

379 *Ibidem*.

380 Si veda già citato: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>, para 11.

381 *Ibidem*.

all'art. 19<sup>382</sup>(3) e all'art. 20<sup>383</sup> dell' ICCPR.<sup>384</sup> Infatti, come la Corte europea dei diritti umani ha affermato la libertà di espressione include idee e informazioni che possano “offendere, scioccare o disturbare lo Stato o parte della popolazione”.<sup>385</sup> Similmente, il principio di libertà di espressione si estende anche alla libertà di opinione di un individuo o di gruppi di individui le cui opinioni non sono conformi alle tendenze politiche principali.<sup>386</sup>

La libertà di opinione e la libertà di espressione sono due principi fondamentali nei diritti umani, e come abbiamo visto nel capitolo precedente dedicato alle minoranze religiose nei Paesi musulmani, la libertà di espressione è strettamente connessa alla libertà di religione attraverso un rapporto di interdipendenza e di indivisibilità e questa è una peculiarità che ritroviamo in tutti i principi di diritti umani.<sup>387</sup> Ciò significa che per tutti i diritti umani “universalmente” riconosciuti l'uno costituisce la premessa dell'altro in merito al fatto che risultano efficaci solo se implementati tutti assieme e nella loro completezza.<sup>388</sup> Il carattere indivisibile dei diritti umani lo si nota in particolar modo nella relazione che troviamo tra la libertà di espressione e libertà di credo/religione in quanto la libertà spirituale dell'individuo è garantita se allo stesso modo viene garantita la libertà di comunicazione e viceversa.<sup>389</sup> Inoltre, entrambi i diritti hanno una stretta connessione con la sfera pubblica.

Il principio di libertà di espressione denota la libertà di pensiero, coscienza e garantisce libertà all'individuo nel formulare opinioni attraverso la libera consultazione di diverse fonti e la facoltà di poter comunicare, trasmettere le idee sviluppate senza forme di repressione, mentre la libertà di credo/religione implica la libertà di adottare un credo a propria scelta e la facoltà di manifestarlo in

---

382 ICCPR, art. 19 “1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica”.

383 ICCPR, art. 20 “1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.”

384 Si veda già citato: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>, para 11.

385 Heiner Bielefeldt, “Interrelated human rights: the freedom of religion and belief, and the freedom of opinion and expression”, in *Media power and religions, the challenge facing intercultural dialogue and learning*, a cura di Manfred L. Pirner and Johannes Lähnemann, Frankfurt, Peter lang, 2013, p. 19.

386 *Ivi*, p. 18.

387 Bielefeldt, *op. cit.*, p. 17.

388 *Ibidem*.

389 Bielefeldt, *op. cit.*, p. 18.

pubblico e in privato.<sup>390</sup> La libertà di espressione è un principio essenziale per lo sviluppo dei diritti umani in quanto costituisce la base iniziale per le libertà della persona. In un Paese in cui non è garantita la libertà di espressione, allo stesso modo non è garantita nemmeno la libertà di credo e religione, la libertà di associazione, la libertà di istituire sindacati, partiti politici, processi equi ed elezioni trasparenti.<sup>391</sup>

Attraverso lo studio precedente sulle minoranze religiose nei Paesi musulmani, si è potuto riflettere a fondo sul ruolo che ha l'Islām in questi Paesi, e si è potuto notare quanto la libertà di espressione sia fortemente condizionata dai principi della religione ufficiale e dall'estensione delle libertà religiose delle comunità religiose maggioritarie. Nonostante la libertà di espressione e la libertà di religione rappresentino equamente i presupposti essenziali per lo sviluppo personale dell'individuo, la libertà di espressione è soggetta ad un numero maggiore di restrizioni rispetto alla libertà di credo e religione.<sup>392</sup>

È importante però che in un Paese venga garantito uno spazio ampio alla libertà di espressione, il suo carattere è essenziale perché essa costituisce la base solida per la fondazione di organizzazioni politiche, sociali e religiose ed è per questo che è strettamente legata alla libertà di credo, pensiero, di riunione e di associazione. Infatti, attivisti e difensori di diritti umani spesso sottolineano ai governi il carattere essenziale del principio della libertà di espressione come fondamento per le attività politiche e religiose<sup>393</sup>. La libertà di espressione è un principio essenziale nella vita dell'individuo e va salvaguardato per garantire l'assenza di un sistema autoritario che violi i diritti dei cittadini.<sup>394</sup>

Come è stato discusso precedentemente, la libertà di espressione rientra nella categoria di principi di diritti umani che, laddove sia necessario, possono essere soggetti a limitazioni. Le restrizioni che si possono apporre ai diritti umani devono essere definite dalla legge in maniera precisa con lo scopo di promuovere sicurezza nazionale, una società democratica e siano nell'interesse della collettività.<sup>395</sup>

Le restrizioni alla libertà di espressione devono essere “necessarie”, vale a dire che deve essere avvertito un forte bisogno sociale nel limitare tali forme di espressione e devono essere proporzionali al loro scopo. La proporzionalità prevede che le misure di restrizione alla libertà di

---

<sup>390</sup> *Ibidem*.

<sup>391</sup> Bielefeldt, *op. cit.*, p. 19.

<sup>392</sup> Icelandic Human rights centre, The right to freedom of expression and religion, disponibile su: <http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/substantive-human-rights/the-right-to-freedom-of-expression-and-religion> (consultato il 16 Marzo 2016).

<sup>393</sup> *Ibidem*.

<sup>394</sup> *Ibidem*.

<sup>395</sup> ICCPR, art. 19, *Supra*, nota 382.

espressione siano prescritte in maniera specifica ed individuale in modo da perseguire lo scopo di protezione, quindi restrizioni meno intrusive sono considerate le più efficaci.<sup>396</sup>

Infatti, nel caso specifico della libertà di espressione, se questa fosse esercitata liberamente senza alcun tipo di restrizione, il suo esercizio potrebbe ledere le libertà e i diritti altrui e quindi minare lo scopo stesso per cui è stata prescritta<sup>397</sup> Ed è anche per questo motivo che in alcuni Paesi, la libertà di espressione è sottoposta a più restrizioni rispetto agli altri principi di diritti umani, nella maggior parte dei casi queste limitazioni riguardano la libertà di esprimere opinioni, giudizi contrari a istituzioni politiche-religiose o a credenze religiose di un gruppo di individui.<sup>398</sup>

Diversamente, il diritto alla libertà di opinione, sebbene non compaia nell'elenco dei diritti inderogabili dell'art. 4(2)<sup>399</sup> dell' ICCPR, è considerato un diritto che non può essere soggetto a deroghe della legge perché non è mai necessaria la sua deroga in stato d'emergenza<sup>400</sup>. Infatti, secondo i principi internazionali di diritti umani, la libertà di opinione è un diritto relativo alla sfera privata della persona e non è possibile che venga ristretto perché la persona nel sviluppare idee e concetti non interferisce sui diritti degli altri.

Per questo motivo la libertà di opinione seppur connessa alla libertà di espressione è definita dai codici internazionali come un diritto assoluto e per questo separato dalla libertà di espressione. Diversamente, la libertà di espressione è un diritto che concerne la dimensione pubblica e se non viene controllato può facilmente interferire con l'ordine pubblico e i diritti altrui. Per questo motivo la libertà di espressione non è concepita come un diritto assoluto.<sup>401</sup> Non a caso, l'art. 19(3) delucida che il diritto alla libertà di espressione comporta “doveri e responsabilità speciali”.<sup>402</sup> Gli standard internazionali di diritti umani cercano di trovare il giusto equilibrio tra garantire la libertà di espressione e garantire i bisogni derivanti da altri principi di diritti umani, senza che questi entrino in conflitto tra loro.<sup>403</sup>

Le limitazioni accettate e contemplate dai principi internazionali di diritti umani vengono spesso manipolate dalle autorità governative attraverso un controllo strategico dei mezzi di comunicazione di massa, propaganda, restrizioni all'accesso ad informazioni e l'imposizione di requisiti sempre più

---

396 Afte and Article 19, Egypt: telecommunication regulation law, Aprile 2015, disponibile su: <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37966/Egypt-telecoms-report--English.pdf>, (consultato il 18 Marzo 2016), pp. 9-10.

397 Si veda già citato: <http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/substantive-human-rights/the-right-to-freedom-of-expression-and-religion>.

398 *Ibidem*.

399 ICCPR, art. 4, *Supra*, nota 301.

400 Si veda già citato: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>, para 5.

401 Baderin, 2003, *op. cit.*, pp. 126-127.

402 *Ibidem*. Tuttavia, questi doveri e responsabilità non sono mai state definite dai principali strumenti internazionali.

403 Mayer, *op. cit.*, p. 64.

rigidi per l'ottenimento di licenze etc.<sup>404</sup> A tal proposito, la Commissione dei diritti umani nel suo Rapporto speciale relativo alla protezione e promozione del diritto alla libertà di espressione e di opinione, in particolar modo nell'utilizzo di Internet, ha dichiarato che: “ogni legislazione che restringa l'esercizio alla libertà di espressione deve essere adottata da un organo che sia indipendente da interessi politici, commerciali o di altro tipo, in modo che non sia né arbitrario né discriminatorio nelle sue decisioni e che garantisca protezione e la possibilità di ricorso in caso di abusi nell'applicare le leggi di tale organo”.<sup>405</sup>

Infatti, sebbene il processo di globalizzazione abbia facilitato la possibilità di comunicare e di scambiarsi informazioni ed opinioni a distanza attraverso l'utilizzo di Internet, proprio grazie a queste innovazioni tecnologiche, gli Stati hanno incominciato a monitorare maggiormente l'utilizzo da parte dei cittadini di questi mezzi di comunicazione.<sup>406</sup>

Nella maggior parte dei Paesi arabi musulmani, i mezzi di comunicazione, sono sotto stretta sorveglianza del governo il quale gestisce e filtra secondo i propri interessi i contenuti delle trasmissioni radio e televisive utilizzando questi come mezzi di propaganda.<sup>407</sup> I mass media nazionali tendono a consolidare i valori culturali e politici riconosciuti dal governo e che rispecchiano l'identità nazionale di quel Paese di conseguenza, tutti i discorsi pubblici che possono mettere in cattiva luce le posizioni del governo o gettare confusione tra la popolazione sono severamente vietati. Anche la diffusione e pubblicazione di critiche nei confronti del sistema governativo, ufficiali governativi e i leader religiosi sono proibite dai codici penali nella maggior parte dei Paesi musulmani.<sup>408</sup> Spesso, i media nazionali hanno lo scopo di proteggere e preservare la cultura arabo-musulmana che come abbiamo visto nelle Costituzioni riveste il ruolo di cultura principale, per cui non sono assolutamente tollerate trasmissioni, giornali, social networks che divulgano giudizi negativi ed offensivi nei confronti dell'Islām e delle religioni ufficiali.

Come abbiamo visto nel capitolo relativo alle minoranze religiose non musulmane, in Egitto e in Siria e Bahrain così come nella gran parte dei Paesi musulmani, le prescrizioni del Codice penale

---

404 Si veda già citato: <http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/substantive-human-rights/the-right-to-freedom-of-expression-and-religion>.

405 Human rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank la Rue, 17<sup>th</sup> session, para 24, 16 Maggio 2011, disponibile su: [http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf), (consultato il 2 Aprile 2016).

406 Human rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank la Rue, 23<sup>th</sup> session, para 11, 17 Aprile 2011, disponibile su: [http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf) (consultato il 2 Aprile 2016).

407 Hussein Amin, «Freedom as a value in Arab Media: perceptions and attitudes among journalists», pp. 125-135, in Political communication, Vol. 19, 2002, p. 126.

408 *Ivi*, p. 129.

bandiscono la diffusione di materiale denigratorio nei confronti delle religioni ufficiali e/o che possa alimentare divisioni e settarismi tra membri appartenenti ai diversi gruppi religiosi. Di conseguenza, per la maggior parte dei Paesi musulmani la libertà di espressione non include esprimere critiche o giudizi negativi nei confronti del sistema governativo, della religione e cultura musulmana e delle religioni riconosciute.<sup>409</sup> Inoltre, spesso in questi Paesi sono adottate misure legali e amministrative molto rigide che ostacolano la libertà di espressione come il requisito della licenza o del previo consenso da parte del governo per potere pubblicare un giornale.<sup>410</sup> Il problema principale è che il governo detiene il completo monopolio sul rilascio, rinnovo e revoca delle licenze e spesso esercita il suo controllo sulla libertà di stampa e di espressione attraverso la cooptazione di editori a cui viene affidato il compito di censurare contenuti considerati inappropriati.<sup>411</sup>

Negli ultimi anni, con lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e d'informazione, le restrizioni sulla libertà di espressione hanno esacerbato in maniera significativa la situazione economica, sociale e politica dei Paesi arabo-musulmani, rendendo le pressioni governative sulla libertà di espressione sempre più difficile da sopportare. Non a caso, tra le rivendicazioni del popolo durante le ondate di protesta durante la Primavera araba vi era l'esigenza di fondare organizzazioni di giornalisti, associazioni di editori e sindacati di stampa indipendenti.<sup>412</sup>

### **III.2 – La libertà di espressione e di stampa in Egitto**

La libertà di espressione è stata una delle più importanti rivendicazioni fatte dal popolo durante gli eventi turbolenti della Primavera araba del 2011. Dopo 30 anni di stato di emergenza, cittadini egiziani di diversa estrazione sociale sono scesi in piazza a protestare contro la mancanza di un sistema politico democratico che sopprimeva sempre di più le libertà individuali, tra cui la libertà d'espressione.<sup>413</sup> Infatti, nel corso della storia l'Egitto è sempre stato un Paese fortemente controllato dallo Stato in diversi settori, tra questi il settore media e stampa.<sup>414</sup>

---

409 *Ibidem*.

410 Amin H., *op. cit.*, pp. 130-131.

411 *Ivi*, p. 131.

412 *Ivi*, p. 132.

413 Thomas Hughes e Emad Mubarak, "Censorship in Egypt: Online and offline", Mada masr, 30 Novembre 2014, disponibile su: <http://www.madamasr.com/opinion/politics/censorship-egypt-online-and-offline> (consultato il 2 Aprile 2016).

414 Krisztina Rozgonyi, assessment of media legislation in Egypt, Med media, ottobre 2014, disponibile su: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf) (consultato il 3 Aprile 2016) p. 5.

### III.2.1 La libertà di espressione e di stampa nella Costituzione del 2014

Nella nuova Costituzione egiziana del 2014, sono state introdotte nuove disposizioni giuridiche che cercano di tutelare maggiormente la libertà di espressione e garantiscono libertà di stampa rispetto alla Costituzione del 2012, ma alcune di queste buone disposizioni sono sottoposte ad eccezioni o restrizioni della legge interna.<sup>415</sup>

Analizzando, il testo della Costituzione del 2014, una buona prescrizione giuridica la troviamo all'art. 65 che è in pieno accordo con l'art. 19<sup>416</sup> dell'ICCPR. L'art. 65 descrive la libertà di pensiero e di opinione come un diritto garantito a tutti gli individui e che consiste nella libertà di esprimere le proprie idee attraverso la scrittura, la forma orale, l'uso di immagini o qualsiasi altro mezzo di pubblicazione e d'espressione.

Un'altra disposizione è l'art. 68, il quale conferisce a tutti i cittadini il diritto al possesso di informazioni e documenti ufficiali dello Stato e garantisce ad essi il diritto di divulgarli. Questo articolo dichiara che lo Stato si impegna a fornire informazioni e documenti con totale trasparenza, concedendo al singolo cittadino la possibilità di presentare una denuncia in caso venisse a loro rifiutato l'accesso ai documenti dello Stato. Questa prescrizione garantisce in maniera più completa il diritto all'informazione rispetto all'art. 47 della Costituzione del 2012. Infatti, l'art. 68 della nuova Costituzione stipula che le autorità governative hanno l'obbligo di fornire informazioni ai cittadini con trasparenza, elemento non presente nell'art. 47 della Costituzione precedente. Nonostante ciò, similmente all'art. 47 della Costituzione del 2012 l'art. 68 presenta delle debolezze perché non offre nessun dettaglio sulle condizioni e basi in cui l'accesso a informazioni, dati e documenti ufficiali possa essere rifiutato ma le regole per l'accesso alle informazioni e di ricorso da parte dei cittadini sono rinviate alle prescrizioni della legge.<sup>417</sup> Questo rinvio alla legge interna è oggetto di grande preoccupazione dato che nel sistema legale egiziano fanno parte come abbiamo visto le disposizioni del codice penale ed un numero consistente di prescrizioni di natura segreta di leggi relative a intelligence, archivi nazionali, informazioni militari etc., che concedono ampia discrezione alle autorità statali nel decidere se concedere o rifiutare l'accesso a informazioni del governo.<sup>418</sup> Il testo costituzionale quindi non è sufficiente a proteggere il diritto all'informazione, è fondamentale che queste disposizioni di natura “segreta” contenute in queste leggi interne siano revisionate se possibile o abrogate in modo che esse possano essere in linea con gli standard internazionali, in

415 Freedom house, “Egypt - freedom of the press”, 2015, disponibile su: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/egypt> (consultato il 3 Aprile 2016).

416 ICCPR, art. 19, *Supra*, nota 382.

417 Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 14.

418 *Ibidem*.

modo che qualsiasi limitazione al diritto d'informazione rispetti i criteri identificati dall'art. 19(3).<sup>419</sup>

Una nuova prescrizione della Costituzione del 2014 è l'art. 69, il quale protegge tutte le tipologie di proprietà intellettuale in tutti i campi e a tal riguardo istituisce un organismo con il compito di garantire ai cittadini i diritti ed una protezione legale a tal merito. Relativamente alla libertà di stampa, questa è disciplinata dall'art. 70<sup>420</sup> e tale diritto è regolato in conformità all'art. 19<sup>421</sup> dell'ICCPR e 19<sup>422</sup> dell'UDHR. Però, allo stesso articolo si stipula che i giornali per essere pubblicati necessitano di una previa notifica da parte del governo, mentre le stazioni emittenti radiofoniche e televisive sono regolate dalle procedure della legge, di cui non si esplica nessun dettaglio. Tuttavia, è rilevante far presente che al momento non è stata adottata nessuna legge che regolamenti l'utilizzo di trasmissioni radio e televisive private così come per le pubblicazioni online.<sup>423</sup>

Inoltre, l'introduzione di un sistema di registrazione per la pubblicazione di giornali e di licenze per le trasmissioni radio (analogiche e digitali) può essere controverso se i requisiti non vengono definiti in maniera chiara e trasparente.<sup>424</sup> Infatti, perché possano essere efficaci tali regolamenti o sistemi di licenze questi devono essere adottati per uno scopo legittimo, non devono imporre troppe limitazioni alle pubblicazioni ed essere caratterizzati da leggi trasparenti, imparziali e formulate in maniera precisa.<sup>425</sup> L'introduzione di un sistema di registrazione deve offrire anche la possibilità di fare ricorso in caso di sanzioni, mancata accettazione di richieste di pubblicazione di giornali o rifiuto nel concedere la licenza.<sup>426</sup> L'art. 47 della legge di stampa n. 96/1996 prevede la possibilità di ricorso legale in caso di diniego da parte del Consiglio supremo nel pubblicare un giornale però all'articolo non sono illustrati i motivi e le condizioni in cui una licenza possa ricevere un diniego.<sup>427</sup>

Sempre relativo al diritto di stampa, l'art.71 della Costituzione del 2014 conferisce ai cittadini il

---

419 ICCPR, art. 19, *Supra*, nota 382.

420 Costituzione egiziana 2014, art. 70: “La libertà di stampa, di pubblicazione e di diffusione di materiale cartaceo, visivo, audio, elettronico è garantita. Gli Egiziani, sia persone naturali o giuridiche, pubbliche o private, hanno il diritto di possedere e pubblicare giornali e di creare creazione di mezzi di comunicazione visivi, audio e digitali. I giornali sono pubblicati una volta data la notifica come stabilito dalla legge. La legge regola le procedure per la creazione e il possesso di stazioni emittenti radiofoniche e televisive e di giornali elettronici”.

421 ICCPR, art. 19, *Supra*, nota 382.

422 UDHR, art. 19: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”

423 Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), pp. 6-7.

424 *Ibidem*.

425 [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 8.

426 *Ivi*, p. 9.

427 *Ivi*, p. 23.

diritto di pubblicazione e proibisce la censura, confisca, sospensione o chiusura di giornali e stazioni media ad eccezione nei periodi di guerra o di mobilitazione generale in cui è consentita una censura limitata. Nonostante alcuni elementi positivi, allo stesso articolo sono presenti ambiguità ed eccezioni al diritto alla libertà di espressione. Ad esempio, se da una parte l'art. 71 garantisce ai cittadini la libertà di stampa e il diritto alla pubblicazione attraverso i media, dall'altra autorizza una censura limitata in guerra e nei periodi di mobilitazione generale.<sup>428</sup> Inoltre, lo stesso articolo decreta che: “atti di incitamento a violenza o discriminazione tra cittadini e offendere l'onore delle persone sono considerati crimini punibili dalla legge”. Per quanto riguarda la possibilità che avvenga una censura limitata in periodi di instabilità politica non abbiamo nessuna idea di cosa comporti questo tipo di censura e fino a che punto questa possa esser applicata.

Nuovamente, è necessario che queste restrizioni alla libertà di espressione rispecchino i principi previsti all'art. 4<sup>429</sup> dell' ICCPR. Il punto nodale è che le disposizioni della legge di stampa, come quelle del codice penale non sono compatibili con i principi internazionali in merito al fatto che non sono formulate in maniera precisa perché troppo vaghe e ambigue.<sup>430</sup> Ad esempio, l'art. 4 della legge di stampa vieta la censura della stampa ma prevede un'eccezione a tal riguardo in situazioni di emergenza o guerra, nelle quali può esserci una censura per l'integrità pubblica e la sicurezza nazionale. Tale enunciazione lascia campo a tanti aspetti e potrebbe anche riferirsi ad attività di giornalisti nel riportare notizie che “costituiscono una minaccia o un danno all'integrità della nazione”. Infatti, nonostante il testo costituzionale asserisca che la libertà di espressione è garantita e la censura è vietata vi sono tante leggi che prescrivono punizioni come multe e arresti con l'accusa di denigrazione e blasfemia nei confronti di giornalisti e coloro che utilizzano i diversi mezzi di comunicazione.<sup>431</sup>

Un'altra prescrizione giuridica importante relativa all'esercizio della libertà di espressione del testo costituzionale la si trova all'art. 72 che decreta che tutte le istituzioni di stampa e i media dello Stato devono avere il carattere indipendente in modo da assicurare la neutralità nell'esprimere opinioni, interessi di tutti i tipi e garantire pari opportunità all'accesso dell' opinione pubblica. L'art. 72 rappresenta una delle novità positive introdotte dalla Costituzione del 2014. Infatti, nella Costituzione precedente non è presente una prescrizione che conferisce il carattere indipendente a tutte le istituzioni di stampa e media. Nella Costituzione del 2012 vi è una disposizione contenuta all'art. 48 che protegge la libertà di stampa, di pubblicazione e dei mass media, la quale dichiara che: “i media sono liberi ed indipendenti nel servire e nell'esprimere i diversi orientamenti dell'opinione pubblica”. Infatti, questa dichiarazione non implica che queste istituzioni siano

---

428 Si veda già citato: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/egypt>.

429 ICCPR, art. 4, *Supra*, nota 301.

430 Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 17.

431 *Ivi*, p. 16.

indipendenti dallo Stato. Tuttavia, come vedremo dai provvedimenti della legge interna, anche l'indipendenza stipulata dalla Costituzione del 2014 rischia di essere meramente formale.

Relativamente all'indipendenza delle organizzazioni media e di stampa, la nuova Costituzione nella sezione: "Il Consiglio supremo per la regolazione dei media" delinea tre organismi che hanno il compito di gestire i media tra i quali vi sono: il consiglio supremo per la regolazione dei media, l'organizzazione di stampa nazionale e l'organizzazione nazionale dei media. Tutti questi organismi sono definiti dal testo costituzionale<sup>432</sup> come indipendenti.<sup>433</sup> Ad esempio, l'art. 211 definisce il consiglio supremo come un organismo che gode di un'amministrazione e budget indipendente e a lui spetta garantire la libertà di stampa, libertà dei media impedendo il monopolio degli strumenti della libertà di espressione. Allo stesso ente spetta il compito di: "monitorare la legalità delle fonti di finanziamento delle istituzioni media e stampa, sottoporre regole e controlli necessari per garantire impegno da parte delle istituzioni di stampa e dei media nell'aderire a standard etici e professionali e alla sicurezza nazionale come disposto dalla legge". Sicuramente, la disposizione dell'art. 211 potrebbe costituire una base solida per nuove leggi democratiche ma oltre a elementi positivi in essa sono contenuti dei passi oscuri.

È evidente che il Consiglio supremo ricopre un ruolo centrale nella gestione dei media ed è proprio per questo che è importante conoscere i criteri di selezione dei membri del Consiglio e il sistema legale in cui esso opera, che però non vengono definiti. Di conseguenza, senza una prescrizione precisa che spieghi in dettaglio le effettive funzioni di questa organizzazione che tra l'altro ricopre un ruolo principale nel gestire i mezzi di comunicazione, si rischia di avere di fronte lo stesso sistema anti-democratico del governo precedente e tale rischio è ancora più forte quando sono ancora in vigore le vecchie leggi di stampa.<sup>434</sup> Queste prescrizioni giuridiche potrebbero essere uno strumento per restringere la libertà di espressione, a maggior modo quando il Consiglio supremo detiene poteri centralizzati.<sup>435</sup> Inoltre, conferire ad un solo organo tanti poteri è in collisione con gli standard internazionali, ciò lo è soprattutto in vista del fatto che il Consiglio

---

432 Toby Mendel, assessment of media regulation in the southern mediterranean region, Med media, Ottobre 2014, disponibile su: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA\\_REGULATION\\_COLLECTED\\_02\\_FINAL.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA_REGULATION_COLLECTED_02_FINAL.pdf) (consultato il 3 Aprile 2016), p. 6.

433 La Costituzione del 2012, nella quarta sezione intitolata: "Organizzazioni di stampa e media indipendenti" istituisce due organizzazioni indipendenti per la gestione degli affari media e stampa: Consiglio nazionale dei media (art. 215) e l'associazione nazionale di stampa e media (art. 216). Tuttavia, nei rispettivi corpus degli articoli 215 e 216 non viene ripreso ed enfatizzato il carattere indipendente di queste due istituzioni. Diversamente, la nuova Costituzione del 2014, costituisce un passo in avanti attraverso le disposizioni degli art. 211, 212 e 213 stabilendo tre organismi distinti per gli affari media e stampa e la necessità del loro carattere indipendente e neutrale.

434 Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 4

435 *Ivi*, p. 7.

supremo ha un mandato molto ampio, come è espresso all'art. 211: “il Consiglio regola gli affari di radio, televisione, stampa digitale e la stampa”.<sup>436</sup> Similmente, l'organizzazione nazionale di stampa e l'organizzazione nazionale dei media sono enti definiti indipendenti e neutrali con il compito di sviluppare e gestire, il primo le istituzioni di stampa statali mentre l'altro le trasmissioni media digitali e audio.

Il carattere neutrale, trasparente ed indipendente di queste organizzazioni è cruciale per garantire l'esercizio della libertà di espressione. Il rischio è che queste organizzazioni godano di un'indipendenza legale e istituzionale meramente formale e che in realtà siano strettamente connesse al governo e alla sua elite politica.<sup>437</sup> Al momento, non è stata codificata alcuna legge che definisca il mandato e le responsabilità del Consiglio supremo e quindi non si è a conoscenza della reale composizione, fonti di finanziamento, poteri di questo corpo.<sup>438</sup>

Per quanto concerne l'utilizzo di internet, l'art. 31 della Costituzione del 2014 dichiara che: “la sicurezza dello spazio d'informazione è parte integrale del sistema dell'economia e sicurezza nazionale”.<sup>439</sup> Tale articolo evidenzia l'importanza dell'utilizzo di Internet non come strumento di libertà d'espressione ma più per la sicurezza ed economia nazionale.<sup>440</sup>

Relativamente alle leggi interne che regolano Internet, l'unica è la legge delle telecomunicazioni ma questa essendo molto ampia, regola una gamma di servizi tra cui: la stampa online, servizi di telecomunicazioni e alcuni servizi Internet che richiedono la licenza da parte dell'ente NTRA<sup>441</sup>. Ad esempio la Legge n. 10/2003 sulle telecomunicazioni decreta in maniera poco chiara i motivi e le condizioni in cui l'ente NTRA possa negare una richiesta di licenza. Infatti, nella legge n.10/2003 delle telecomunicazioni dovrebbe essere provvista di uno schema legale, almeno di base, in cui compaiano le principali regole, condizioni e termini per l'ottenimento, il rifiuto e la revoca di una licenza.<sup>442</sup> Tra l'altro, l'ente NTRA non rientra tra gli organismi indipendenti di cui parla la nuova Costituzione ma è fondamentale che un ente gestore degli affari di comunicazione e dei media sia totalmente indipendente dal governo. Analizzando, la legge delle telecomunicazioni, è evidente notare che questo organismo è strettamente legato al governo, basti sapere che il consiglio

---

436 *Ibidem*.

437 Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA\\_REGULATION\\_COLLECTED\\_02\\_FINAL.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA_REGULATION_COLLECTED_02_FINAL.pdf), p. 11.

438 [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 9.

439 *Ivi*, p. 7.

440 *Ivi*, p. 9.

441 NTRA (National Telecommunications Regulatory Authority) è l'autorità Nazionale che regola i servizi delle telecomunicazioni nel Paese.

442 Si veda già citato: <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37966/Egypt-telecoms-report--English.pdf>, pp. 17-18.

dei direttori del NTRA è nominato dal Primo ministro.<sup>443</sup>

### **III.2.2 Restrizioni legali alla libertà di espressione e di stampa**

Come abbiamo già riscontrato, il codice penale egiziano prevede sanzioni e punizioni per atti di blasfemia e incitamento all'odio attraverso leggi dal contenuto ambiguo e troppo vago, penalizzando le offese rivolte alle “religioni ufficiali” a discapito delle minoranze che detengono una posizione inferiore, compromettendo non solo le loro libertà religiose ma anche la libertà di espressione dei cittadini.<sup>444</sup> Per quanto riguarda il principio di libertà di espressione, questo ne risente maggiormente in merito al fatto che ci sono ulteriori prescrizioni giuridiche del codice penale e della legge di stampa che limitano l'esercizio di questo principio.

#### **III.2.2.1 Il codice penale**

Ad esempio, l'art. 179 stabilisce che chiunque offenda il Presidente della Repubblica è punibile attraverso detenzione. Tale disposizione rappresenta un grande impedimento alla libertà di espressione soprattutto perché è applicabile a tutti i mezzi di comunicazione: stampa, internet, radio, trasmissioni televisive etc.<sup>445</sup> Sicuramente, atti di diffamazione nei confronti di ufficiali del governo sono assolutamente da scoraggiare ma il rischio è che questi governi abusino di queste leggi per mettere a tacere i giornalisti e soffocare l'opinione pubblica ostacolando così la libera circolazione delle informazioni. Infatti, la diffamazione e la blasfemia sono considerati dal codice penale crimini pubblici<sup>446</sup>; ad esempio reati di blasfemia sono punibili con la detenzione in carcere fino a 5 anni.<sup>447</sup> Un'altra prescrizione del Codice penale che colpisce pesantemente l'attività dei giornalisti è l'art. 80(d) che decreta sanzione o imprigionamento per coloro che “disseminano deliberatamente notizie

---

443 *Ivi*, p. 15

444 Cairo institute for Human rights, Freedom of expression in Egypt and Tunisia, 27 Maggio 2013, disponibile su: <http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2013/05/Freedom-of-Expression-in-Egypt-and-Tunisia.pdf> (consultato il 2 Aprile 2016).

445 [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 16.

446 Il codice penale egiziano (Qanūn al-‘ūqūbat), Legge N. 58. Il codice penale è stato promulgato nel 1937 ed emendato dalla Legge 147/2006.

447 L'art. 98(f) del codice penale condanna atti di blasfemia affermando: “È punibile con imprigionamento per un periodo non inferiore ai 6 mesi e non più di 5 anni, o con una multa che va dalle 500 alle 1000 lire egiziane, chiunque faccia utilizzo della religione per divulgare oralmente o attraverso la scrittura o altri mezzi, idee estreme con l'obiettivo di incitare alla divisione, ridicolizzare o insultare una delle religioni divine o una comunità religiosa affiliata ad essa, o minando all'unità nazionale”.

false e tendenziose, informazioni o voci sulla situazione del Paese con lo scopo di [...] esercitare con qualsiasi metodo un'attività che possa causare danno agli interessi nazionali [...].<sup>448</sup> Un'altra disposizione del Codice penale che restringe in maniera significativa la libertà di espressione sono gli art. 178 e 178bis che proibiscono la pubblicazione di immagini visive contrarie alla “morale pubblica”.<sup>449</sup>

### III.2.2 La legge sulla stampa

Non solo le disposizioni del codice penale forniscono basi legali che ostacolano la libertà di espressione nel Paese ma vi sono anche alcune prescrizioni delle legge 96/1996 sulla stampa che sono utilizzate dalle autorità governative per arrestare giornalisti e critici dell'opinione pubblica. Un esempio è l'art. 21 il quale afferma che: “un giornalista non dovrebbe mettere in pericolo o interferire con la vita privata dei cittadini. Ella o egli non deve trattare questioni relative al comportamento di un impiegato pubblico o di una persona in qualità parlamentare, a meno che ciò non riguardi i suoi doveri e responsabilità e ha lo scopo di realizzare l'interesse pubblico.”<sup>450</sup>

Un altro elemento che evidenzia il carattere rudimentale e nel contempo ambiguo della legge di stampa è l'art. 50 che vieta a coloro a cui è interdetto dalla legge l'esercizio dei diritti politici di pubblicare o possedere giornali. Tutte queste disposizioni ed in particolar modo, l'art. 50 costituiscono una base legale solida per arrestare ed isolare tutti quei gruppi religiosi e/o politici che rappresentano una minaccia per la stabilità del governo come ad esempio i Fratelli musulmani che sono banditi dallo Stato perché considerati un'organizzazione terroristica.<sup>451</sup>

Queste disposizioni giuridiche sottolineano i nodi che esistono tra la libertà di espressione così come contemplata dagli standard internazionali e le leggi vigenti nei Paesi musulmani, le quali prescrivono severe punizioni per diffamazione e blasfemia. Ciò rappresenta una vera e propria incompatibilità giuridica tra il sistema giuridico internazionale e quello di molti Paesi musulmani. Per esempio, le leggi internazionali considerano la diffamazione un'offesa civile e non un crimine punibile con la detenzione come invece è previsto in Egitto. Attraverso prescrizioni di legge come l'art. 21 della legge di stampa e gli art. 179 e 80(d) del Codice penale si innalza un livello di protezione nei confronti di figure pubbliche e politiche esagerato quando invece le leggi dovrebbero

---

448 Codice penale egiziano, art. 80(d).

449 Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 16.

450 Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 17.

451 Sherif mansour, Stifling the public sphere, Media and Civil society in Egypt, National endowment for democracy and International forum for democratic studies, Ottobre 2015, disponibile su: <http://www.ned.org/wp-content/uploads/2015/10/Stifling-the-Public-Sphere-Media-Civil-Society-Egypt-Forum-NED.pdf>, (consultato il 10 Aprile 2016), p. 7.

stimolare il dibattito pubblico e critico, tenendo in considerazione che le figure pubbliche sono più facilmente esposte a critiche e commenti pubblici.<sup>452</sup>

### III.2.2.3 La legge anti-terrorismo

Il governo di al-Sīsī nell'Agosto 2015 ha promulgato una nuova legge anti terrorismo n. 94/20015 che concede ampi poteri al Presidente della Repubblica simili a quelli presenti in uno stato di emergenza e prevede l'adozione di misure draconiane che reprimono la libertà d'espressione con il presunto scopo di garantire sicurezza e ordine pubblico.<sup>453</sup> Tale legge prevede una sanzione che va dalle 200,000 alle 500,000 lire egiziane per chiunque pubblici o divulghi false notizie attraverso social networks, mezzi stampa, media e radio o riporti notizie riguardo operazioni delle forze di sicurezza del governo contraddicendo le fonti ufficiali<sup>454</sup> e l'arresto dai 5 ai 7 anni per coloro che “incitano alla violenza direttamente o indirettamente e utilizzano siti per diffondere messaggi di terrorismo”.<sup>455</sup>

Queste restrizioni alla libertà di espressione presenti nelle leggi del Codice penale, della legge di stampa e la nuova legge anti-terrorismo hanno aumentato l'auto-censura da parte dei giornalisti e di coloro che utilizzano i social media.<sup>456</sup> Infatti, la maggior parte delle trasmissioni radio, dei giornalisti e degli editori praticano l'auto censura riguardo questioni delicate come violazioni di diritti umani, critiche su politiche governative e ufficiali del governo.<sup>457</sup> Tra l'altro questa legge prevede l'istituzione di corti speciali con il compito di giudicare coloro che sono accusati di “atti di terrorismo” o “offesa della morale pubblica”. Spesso, si tratta di processi di massa davanti a corti militari nei confronti di civili che come sappiamo sono internazionalmente illegali e iniqui.<sup>458</sup>

Tra il 2015 e 2016, si stimano almeno 3.000 civili sottoposti ad un processo davanti alle corti militari con le accuse di terrorismo e di istigazione alla violenza.<sup>459</sup> La legge anti terrorismo n. 94

---

452 [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 18.

453 Amnesty international, “Egypt 2015/2016”, 2015, disponibile su: <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/>(consultato il 3 Aprile 2016).

454 BBC news, “Egypt's al Sīsī imposes strict anti terrorism laws”, 17 Agosto 2015, disponibile su: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33955894> (consultato il 3 Aprile 2016).

455 Al-jazeera, “Egypt adopts controversial anti-terrorism law” 17 Agosto 2015, disponibile su: <http://www.aljazeera.com/news/2015/08/egypt-adopts-controversial-anti-terror-law-150817042612693.html> (consultato il 3 Aprile 2016).

456 Freedom house, Freedom on the Net 2015-Egypt, 2015, disponibile su: [https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015\\_Egypt.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Egypt.pdf) (consultato il 3 Aprile 2016), p. 1.

457 [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 17.

458 Si veda già citato: <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/>.

459 *Ibidem*. La Costituzione 2014, all'art. 2014 stabilisce che le corti militari hanno un mandato giudiziario per

sembra voler scoraggiare l'attività di stampa indipendente nel Paese<sup>460</sup> ed intensificare l'auto-censura da parte di giornalisti ed editori che con questo provvedimento si è estesa anche sulla rete di Internet, strumento chiave per la circolazione di informazioni di ogni tipo.<sup>461</sup> In maniera analoga alle prescrizioni del codice penale sulla blasfemia e diffamazione, il rischio di queste leggi è che vengano utilizzate per punire ogni forma di dissenso politico o critica. Infatti, diversi attivisti di diritti umani locali e internazionali hanno espresso forti preoccupazioni per queste leggi che minano a ridurre significativamente lo spazio della libertà d'espressione.<sup>462</sup> Molti giornalisti sono stati arrestati per aver riportato episodi cruciali riguardanti la situazione politica del Paese come scontri tra manifestanti e forze di sicurezza o per aver postato su social networks come Twitter e Facebook il loro dissenso per la politica del sistema e dei loro rappresentanti.<sup>463</sup> Analogamente alla legge anti-terrorismo, è stata approvata dal Consiglio dei ministri nell'Aprile 2015 ed in attesa di ratifica di approvazione da parte del Parlamento<sup>464</sup>, una nuova legge che punisce insulti e diffamazioni su Internet nei confronti di cittadini, dello Stato e delle sue autorità. Questa legge permette il monitoraggio e la chiusura di siti internet considerati pericolosi per la sicurezza nazionale rafforzando ed estendo così il divieto alla blasfemia e alla diffamazione già protette dal Codice penale su Internet. Infatti il livello di sorveglianza nell'utilizzo di Internet è aumentato in maniera vertiginosa dal 2013 come gli arresti di cittadini per aver pubblicato alcuni post sui social networks.<sup>465</sup>

La situazione dei diritti umani in Egitto si sta sempre più deteriorando, le autorità governative stanno arbitrariamente riducendo la libertà di stampa, di associazione e di assemblea ed il tutto è esacerbato dall'uso eccessivo della forza da parte degli apparati di sicurezza e militari che viene legittimato attraverso queste leggi.<sup>466</sup> Inoltre, nel Paese si percepisce un forte clima di impunità, nel quale le violazioni dei diritti umani non vengono punite mentre i cittadini che esercitano il diritto alla libertà di espressione vengono arrestati e giustiziati attraverso processi iniqui e privi di trasparenza.<sup>467</sup>

---

giudicare civili colpevoli di crimini come: assalti diretti in zone, proprietà militari o nei confronti del personale militare o qualsiasi cosa ricada nella loro autorità militare.

460 Si veda già citato: <http://www.aljazeera.com/news/2015/08/egypt-adopts-controversial-anti-terror-law-150817042612693.html>.

461 Si veda già citato: <http://www.madamasr.com/opinion/politics/censorship-egypt-online-and-offline>.

462 Si veda già citato: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33955894>.

463 Si veda già citato: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/egypt>.

464 La legge che punisce i crimini su Internet (cyber crime) è stata presentata al Parlamento ed è in fase di discussione.

Si veda Ragab Saad, in *Egypt journalism is a crime*, 16 Marzo 2016, disponibile su:

<http://timep.org/commentary/in-egypt-journalism-is-a-crime/> (consultato il 22 Maggio 2016).

465 [https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015\\_Egypt.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Egypt.pdf), pp. 10-12.

466 Si veda già citato: <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/>.

467 *Ibidem*.

### III. 2. 3 – Il sindacato della stampa in Egitto

In Egitto, non esiste un'organizzazione indipendente che rappresenti gli interessi e i diritti di tutti i giornalisti ed editori. Sebbene il sindacato egiziano di giornalisti in Egitto sia l'organismo ufficiale di riferimento per la tutela dei diritti di stampa, esso si è spesso rivelato un organismo totalmente inefficace nel perseguire il suo compito. Tra i fattori principali che hanno inciso sull'inefficacia di questo ente è sicuramente la sua dipendenza economica dai fondi stanziati dal governo.<sup>468</sup> Inoltre, il sistema di registrazione, licenze di questo sindacato è regolato da un insieme di regole complesse, quelle della legge del sindacato di stampa n. 76/1970 che rendono l'organizzazione poco inclusiva.<sup>469</sup> Questa legge essendo molto vecchia contiene alcune disposizioni molto rigide come ad esempio il requisito per i giornalisti di lavorare in un'organizzazione di stampa full-time per essere membri dell'organizzazione. Di conseguenza, molti giornalisti sono esclusi da una protezione legale come i giornalisti free-lance, part-time e giornalisti di media digitali non potendo accedere al sindacato.<sup>470</sup>

Oltre al sindacato ufficiale esistono altre associazioni di stampa alternative formate da giornalisti che sono stati esclusi o che non hanno ricevuto nessun supporto legale nei ricorsi effettuati.<sup>471</sup> Queste associazioni però, soffrono di carenza di fondi e sono tecnicamente illegali<sup>472</sup> in quanto la Costituzione attualmente in vigore prevede l'istituzione di un solo sindacato per professione.<sup>473</sup> In aggiunta, i criteri per l'adesione a questo sindacato hanno creato una vasta rete clientelare e di cooptazione attraverso la quale vengono distribuiti favori e privilegi, tra cui i fondi mensili ricevuti dallo Stato in forma di sussidio.<sup>474</sup> Anche dal punto di vista amministrativo e decisionale il sindacato è fortemente legato al governo in quanto il Presidente del sindacato è cooptato dal governo, il quale plasma le politiche interne del sindacati.<sup>475</sup>

---

468 Si veda già citato: <http://www.ned.org/wp-content/uploads/2015/10/Stifling-the-Public-Sphere-Media-Civil-Society-Egypt-Forum-NED.pdf>, p. 2.

469 Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 11.

470 Miriam Berger, "Revolution and its discontents: the messy case of Egypt's journalists union", *Columbia journalists review*, 25 Giugno 2015, disponibile su: [http://www.cjr.org/analysis/media\\_change\\_deferred\\_the\\_messy\\_case\\_of\\_egypts\\_journalist\\_union.php](http://www.cjr.org/analysis/media_change_deferred_the_messy_case_of_egypts_journalist_union.php) (consultato il 10 Aprile 2016).

471 *Ibidem*.

472 *Ibidem*.

473 Costituzione egiziana 2014, art. 77.

474 [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf), p. 11.

475 Si veda già citato: [http://www.cjr.org/analysis/media\\_change\\_deferred\\_the\\_messy\\_case\\_of\\_egypts\\_journalist\\_union.php](http://www.cjr.org/analysis/media_change_deferred_the_messy_case_of_egypts_journalist_union.php).

È evidente che in un contesto legale come quello egiziano, lo spazio di libertà di espressione si sta restringendo in maniera impressionante. Il sistema legale egiziano attraverso la codificazione di nuove leggi assieme a quelle vecchie ha generato una polarizzazione dell'opinione pubblica, da una parte: giornalisti e critici che sono allineati alle politiche del governo e fungono da sostegno nel riprodurre la sua narrativa politica, dall'altra un elevato numero di chi si astiene dal riportare informazioni o esprimere visioni considerate troppo estreme praticando l'auto-censura.<sup>476</sup>

Tuttavia, in seguito all'elevato numero di arresti di giornalisti, alcuni legati al sindacato stesso, nell'Agosto 2015, il sindacato della stampa si è attivato assieme ad un gruppo di esperti legali e di stampa proponendo una legge al governo, dato che nessun provvedimento legale è stato adottato dalla stesura della Costituzione 2014 in merito alla regolazione degli affari di stampa e media.<sup>477</sup> Si tratta di una legge sulla stampa e sui media unificata che comprende più di 200 articoli che disciplinano in dettaglio i diritti e le libertà di stampa e prevedono l'istituzione del Consiglio Supremo con doveri e responsabilità precise.<sup>478</sup>

Nella nuova legge proposta dal sindacato della stampa egiziano sono presenti disposizioni che proibiscono gli arresti arbitrari per pubblicazioni di giornalisti riguardanti le forze di sicurezza.<sup>479</sup> Inoltre, la legge prevede l'eliminazione di 10 articoli del Codice penale che incriminano per diffamazione, blasfemia e diffusione di materiale che comprometta "l'unità nazionale".<sup>480</sup> Un altro elemento importante di questa proposta di legge è che essa stabilisce la designazione dei direttori delle nuove istituzioni media e stampa attraverso l'elezione e non più la nomina, facendo riferimento a criteri trasparenti e imparziali per la selezione dei capi.<sup>481</sup> Al momento, non è stata promulgata nessuna legge in quanto il Parlamento sta ancora esaminando la bozza di legge sui media e sulla stampa presentata dal sindacato della stampa e quella proposta dal Consiglio dello Stato.<sup>482</sup> Secondo il direttore del Comitato delle libertà del Sindacato della stampa, sono state

---

476 Nel 2014, per la prima volta l'Egitto è stato classificato come il terzo Paese più pericoloso per i giornalisti, dopo la Siria e l'Iraq. Si veda già citato: <http://www.ned.org/wp-content/uploads/2015/10/Stifling-the-Public-Sphere-Media-Civil-Society-Egypt-Forum-NED.pdf>.

477 Mohamed El Meshad, "Egypt's journalists resists crackdown", *The new Arab*, 24 Agosto 2015, disponibile su: <https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/8/24/egypts-journalist-syndicate-resists-crackdown>, (consultato il 15 Aprile 2016).

478 *Ibidem*.

479 Amira al-Fakki, "Journalists present unified press and media law", *Daily news Egypt*, 17 Agosto 2015, disponibile su: <http://www.dailynewsegypt.com/2015/08/11/new-draft-law-implements-constitutional-guarantees-of-press-freedom-press-syndicate/>, (consultato il 15 Aprile 2016).

480 *Ibidem*.

481 *Ibidem*.

482 Ahram online, "Egypt's press syndicate discusses press laws at fifth general conference", 17 Aprile 2016, disponibile su: <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/199780/Egypt/Politics-/Egypts-press-syndicate-discusses-press-laws-at-fif.aspx> (consultato il 20 Aprile 2016).

aposte delle modifiche sostanziali alla bozza di legge iniziale che è stata presentata al governo.<sup>483</sup> Questi cambiamenti riguarderebbero in particolare le mansioni e i mandati delle nuove istituzioni previsti dalla legge le quali non sarebbero più organizzazioni indipendenti ma enti prettamente governativi.<sup>484</sup>

Dalla destituzione di Morsi nel Luglio 2013, infatti il Paese non è mai stato protagonista di un ambiente libero e democratico in merito al fatto che le leggi sulla stampa e le prescrizioni del codice penale in vigore al tempo di Mubarak e Morsi non sono state emendate ma vengono utilizzate come strumenti per intimidare coloro che criticano il governo.<sup>485</sup> Se da un lato la nuova Costituzione egiziana contiene prescrizioni migliori per le libertà di stampa e dei media rispetto a quelle contenute nella Costituzione del 2012, i rimandi alla legge interna nel regolare i diritti di pubblicazione e di stampa rendono le disposizioni della Costituzione stessa e dei Trattati internazionali ratificati dal Paese privi di efficacia e risultano solo disposizioni meramente cosmetiche.

L'Egitto, secondo l'indice di libertà di stampa mondiale del 2015 è alla posizione numero 158 su un totale di 180 Paesi. Similmente, l'OING Freedomhouse ha dichiarato l'Egitto un “Paese non libero” per quanto riguarda principi civili come la libertà d'espressione, libertà di opinione, libertà di credo e di associazione assegnando un punteggio all'indice di libertà di 5.5 su 7.<sup>486</sup> Infatti, sin dal colpo di stato del Luglio, 2013 i militari hanno il pieno controllo del Paese ed hanno cercato di arginare tutti i dissidenti politici, in particolar modo i leader e i sostenitori dei Fratelli musulmani ma anche intellettuali e critici non islamisti.<sup>487</sup>

### **III.3 – La libertà di espressione e di stampa in Siria**

Nonostante, il regime di Bašār al-'Asad abbia subito qualche battuta d'arresto nel corso della guerra civile, tuttora riesce ad esercitare un forte controllo su una parte sostanziale di territori, godendo del sostegno da parte di Drusi, Alawiti, Cristiani e di Paesi come Russia ed Iran, nella guerra contro le milizie jihadiste sunnite.<sup>488</sup> Difatti, Bašār al-'Asad è riuscito a consolidare la sua autorità da

483 Menan Khater, “al-Zind's first Tv interview: what went wrong?”, *Daily news Egypt*, 3 febbraio 2016, disponibile su: <http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/03/al-zinds-first-tv-interview-what-went-wrong/>, (consultato il 20 Aprile 2016).

484 *Ibidem*.

485 Jonathan Rozen, “Press freedom goes on trial in Egypt”, 24 Febbraio 2014, disponibile su: <http://www.ipsnews.net/2014/02/press-freedom-goes-trial-egypt/>, (consultato il 6 Aprile 2016).

486 Il tasso di libertà migliore è 1, mentre quello peggiore è 7. Freedom house, “Freedom in the world 2015 – Egypt”, 2015, disponibile su: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/egypt>, (consultato il 4 Aprile 2016).

487 <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/egypt>.

488 Freedom house, “freedom in the world-Syria”, 2015, disponibile su: <https://freedomhouse.org/report/freedom->

Presidente riuscendo a far riconfermare il suo mandato per la terza volta alle elezioni presidenziali nel Giugno 2014 con l'88.7% dei voti. Tuttavia, i risultati delle elezioni presidenziali sono stati considerati da osservatori internazionali e dissidenti interni come privi di validità per la mancanza di trasparenza nelle elezioni.<sup>489</sup>

Per anni il popolo siriano è stato privato di importanti diritti e libertà civili come il diritto alla libertà di espressione che è stata una delle più importanti richieste del popolo siriano durante le proteste scoppiate nel Marzo 2011. Infatti, dall'ascesa del Partito Ba'at in Siria nel 1962<sup>490</sup> e in particolar modo dalla dinastia 'Asad, la libertà di espressione in Siria si è ridotta in maniera progressiva. Infatti, dal 1970, momento in cui Ḥāfīz al-'Asad ha preso il controllo del potere, l'emissione dei giornali nel Paese si è ristretta alla pubblicazione di solo 3 giornali filo-governativi, tra cui quello del Partito Ba'at.<sup>491</sup>

La libertà di espressione nel Paese non ha avuto nessun miglioramento con il governo successivo del figlio Bašār al-'Assad, ad eccezione della fase iniziale in cui è avvenuta una limitata apertura nei confronti della stampa. Infatti, per la prima volta dal colpo di stato del Partito Ba'at, diversi giornali e riviste private sono riuscite ad ottenere la licenza dal governo.<sup>492</sup> Tuttavia, la maggior parte dei giornali che riuscivano ad ottenere la licenza erano di organizzazioni di stampa legate al governo. Inoltre, questa apertura nei confronti della libertà di stampa ha avuto vita breve in seguito all'adozione di una nuova legge di stampa che ha introdotto nuove restrizioni.<sup>493</sup> Infatti, la legge di stampa adottata da Bašār al-'Asad n. 50/2001, nonostante conceda dopo anni il rilascio di licenze alle stazioni radio private e stazioni televisive satellitari, queste stazioni non possono comunque riportare notizie che riguardano la politica e rimangono monopolio dello Stato<sup>494</sup> Dall'entrata in vigore di questa legge, i media e la stampa sono nuovamente sotto stretta sorveglianza del governo. Tuttavia, con la guerra civile in corso scoppiata nel 2011, il regime di 'Assad ha perso il controllo di

---

[world/2015/syria](http://www.world/2015/syria), (consultato il 16 Aprile 2016).

489 *Ibidem*.

490 Il Partito Ba'at (rinascita) è un partito che si fonda su un'ideologia socialista, pan-arabista e nazionalista.

Ḥāfīz al-'Assad è entrato a far parte del partito Ba'at nel 1946 fino al 1971, data in cui è divenuto Presidente.

Cfr. Encyclopaedia britannica, "Ḥafīz al-Asad", President of Syria', 2016, disponibile su: <http://www.britannica.com/biography/Hafiz-al-Assad>, (consultato il 16 Aprile 2016).

491 Inaam Charaf, "Freedom of expression and access to information in Syria today", *Ifla and Faifile*, 28 Novembre 2014, disponibile su: [http://www.ifla.org/files/assets/faiife/publications/spotlights/inaamcharaf\\_freedomofexpressioninsyriatoday\\_spotlight.pdf](http://www.ifla.org/files/assets/faiife/publications/spotlights/inaamcharaf_freedomofexpressioninsyriatoday_spotlight.pdf), (consultato il 16 Aprile 2016).

492Si veda già citato [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA\\_REGULATION\\_COLLECTED\\_02\\_FINAL.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA_REGULATION_COLLECTED_02_FINAL.pdf), p. 33.

493 *Ibidem*.

494 *Ibidem*.

molti territori e così è anche diminuita la capacità di sorvegliare e controllare i media nel Paese.<sup>495</sup> Ciò ha contribuito alla nascita di social networks, riviste, siti web, giornali utilizzati dall'opposizione politica come mezzi di comunicazione alternativi a quelli ufficiali del governo con l'obiettivo di rappresentare la voce del popolo e il suo bisogno di libertà e diritti civili.<sup>496</sup>

### **III.3.1 La libertà di espressione e di stampa nella Costituzione siriana del 2012**

Come abbiamo visto, Assad ha promulgato una nuova Costituzione nel 2012 con il tentativo di legittimare e consolidare la sua autorità nel Paese. Come si è visto, questa Costituzione non riflette un reale e sostanziale cambiamento nei diritti umani, ma dimostra essere una Costituzione prettamente cosmetica. La libertà di espressione è protetta formalmente ed in maniera scarsa dalla nuova Costituzione e nella prassi è soggetta a forti restrizioni da parte delle autorità governative.

Un aspetto positivo della nuova Costituzione è che è stato tolto l'art. 8 dedicato al Partito Ba'at, che legittimava il monopolio del Partito definendolo come la guida del Paese.

Relativamente alla stampa, la Costituzione del 2002 all'art. 43 dichiara che: “lo Stato garantisce la libertà di giornalismo, di stampa, di pubblicazione e dei media e la loro indipendenza in conformità alla legge”.<sup>497</sup> Sebbene, l'art. 43 asserisca che la libertà di espressione è protetta dallo Stato, questa disposizione non sottolinea il carattere essenziale della libertà di espressione, ma piuttosto sembra enfatizzare il ruolo dello Stato, il quale è garante e arbitro finale nel regolamentare questo diritto.

La Costituzione del 2012 come la Costituzione del 1973 definisce il diritto alla libertà come un “diritto sacro” che lo Stato deve proteggere.<sup>498</sup> La Costituzione del 2012 contiene una disposizione sulla libertà di espressione molto simile a quella della Costituzione precedente ma tuttavia c'è una differenza sostanziale tra le due Costituzioni. Nell'art. 42 della Costituzione 2012 è assente un riferimento importante: il diritto del cittadino a partecipare ad uno spirito critico costruttivo, invece presente all'art. 38 della Costituzione del 1973.<sup>499</sup>

---

495 *Ibidem*.

496 *Ibidem*.

497 Costituzione siriana 2012, art. 43.

498 Costituzione siriana 2012, art. 33; Costituzione siriana 1973, art. 25. Si veda: Amnesty international, Shooting the messenger- journalists targeted by all sides in Syria, Maggio 2013, disponibile su: [https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria\\_shooting\\_the\\_messenger.pdf](https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria_shooting_the_messenger.pdf), (consultato il 21 Aprile 2016), p. 39.

499 Costituzione 1973, art. 38: “Ogni cittadino ha il diritto di esprimere liberamente e palesemente le sue opinioni oralmente, per iscritto e attraverso tutti gli altri mezzi d'espressione. Egli ha anche il diritto di partecipare alla supervisione e ad un spirito critico costruttivo in modo da garantire l'integrità dell'architettura istituzionale e sostenere il sistema socialista. Lo Stato garantisce la libertà di stampa, di pubblicazione e di diffusione dell'informazione in conformità alla legge”. Costituzione 2012 art. 42: “La libertà di credo è protetta in accordo alla

La Costituzione del 2012 contiene molte prescrizioni simili, e a volte medesime, alla Costituzione del 1973, presentando nuovamente le stesse lacune che influiscono sulla libertà di espressione.<sup>500</sup> Infatti, entrambe le Costituzioni sono prive di disposizioni che offrano una solida garanzia alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi media e stampa senza che queste libertà siano subordinate alla legge interna.

Come è stato osservato nel capitolo dedicato ai diritti delle minoranze religiose, la Costituzione del 2012 non offre alcuna delucidazione sul rapporto tra le norme internazionali e le leggi interne, ciò che invece è chiaro dal testo costituzionale è che la legge interna stabilisce i parametri entro cui certi diritti possano essere esercitati. Però, la libertà di espressione giace nel cuore di un sistema democratico e per questo è importante che la Costituzione del 2012 venga emendata in tutte quelle parti in cui la libertà di espressione è subordinata alla legge interna. Le prescrizioni della Costituzione siriana devono essere formulate in maniera chiara da percepire che la libertà di espressione è fondamentale e tale principio è al di sopra della legge interna, di conseguenza sono le leggi interne a dover essere modificate o abrogate se incompatibili con i principi di diritti umani.<sup>501</sup>

Come si è visto nel capitolo precedente, anche il diritto all'assemblea (art. 44) e il diritto alla libera associazione (art. 45) sono diritti garantiti dallo Stato ma pur sempre in conformità alla legge interna. Invece, l'art. 37 decreta che il diritto alla riservatezza nella corrispondenza postale, nelle telecomunicazioni e in radio è regolato secondo le prescrizioni della legge. Di conseguenza, non è chiara l'estensione del diritto alla confidenzialità e non si è a conoscenza di quali siano i limiti e le eccezioni a questo diritto.

Inoltre, in tutto il testo costituzionale non vi è nessuna prescrizione giuridica che istituisca organismi regolanti i media e la stampa.<sup>502</sup> Diversamente, dalla Costituzione egiziana del 2014, la Costituzione siriana possiede poche disposizioni regolanti la libertà di espressione e di stampa, quindi per analizzare se vi sia libertà di espressione nel Paese è assolutamente necessario dare uno sguardo anche alle leggi interne.

---

legge. Ogni cittadino ha il diritto di esprimere liberamente ed palesemente le sue opinioni oralmente, per iscritto e attraverso qualsiasi altro mezzo”.

Si veda già citato: [https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria\\_shooting\\_the\\_messenger.pdf](https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria_shooting_the_messenger.pdf), p. 39.

500 *Ibidem*.

501 Naomi Saqr, Said Essaouilami, Malcom Smart e Toby Mendel, Walls of silence: media and censorship in Syria, *Article 19*, 1998, disponibile su: <http://www.refworld.org/pdfid/475e4e490.pdf>, (consultato il 23 Aprile 2016), p. 3.

502Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA\\_REGULATION\\_COLLECTED\\_02\\_FINAL.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA_REGULATION_COLLECTED_02_FINAL.pdf), p. 33.

### III.3.2 Le restrizioni alla libertà di espressione e di stampa

Come in Egitto, lo schema legale siriano è caratterizzato da un insieme di leggi vecchie risalenti al 1963 e leggi più recenti promulgate da Bašār al-'Asad che impongono forti restrizioni ai diritti custoditi nella Costituzione del 2012.<sup>503</sup> Infatti, la legge sulla stampa 50/2001 e il codice penale sono utilizzati dalle autorità per sorvegliare ed arrestare giornalisti o cittadini che utilizzano internet. Come in Egitto, anche in Siria queste leggi sono formulate in maniera così ampia da essere utilizzate per qualsiasi tipo di offesa o minaccia che il governo possa intravedere.

#### III.3.2.1 La legge sulla stampa

La legge sulla stampa n. 50/2001 istituisce un sistema di licenza per gli enti di stampa.<sup>504</sup> Questa legge distingue i periodici di carattere politico da quelli non a carattere politico, solo i primi hanno la possibilità di trasmettere notizie e fatti di cronaca.<sup>505</sup> La legge sulla stampa attribuisce al Primo ministro il potere decisionale nell'approvare, revocare o rifiutare le licenze ai giornali e ai periodici. Infatti, l'art. 12(a) dichiara che: "il Primo ministro ha la facoltà di rifiutare la concessione di licenze per ragioni legate all'interesse pubblico". Al paragrafo b dello stesso articolo si afferma che ella/egli potrebbe imporre ulteriori condizioni per pubblicazioni di giornali quotidiani politici".<sup>506</sup> Il Primo ministro detiene la facoltà di rifiutare le richieste di licenza per ragioni connesse all'interesse pubblico, di cui però non si conosce la natura perché non vengono definite dalla legge.

Il decreto contiene tantissime restrizioni che permettono alle autorità governative di incriminare scrittori e giornalisti per la pubblicazione di informazioni che compromettono l'unità nazionale o diffusione di materiale considerato falso. Ad esempio, l'art. 51 della legge sulla stampa infligge la detenzione fino a 3 anni e multe che vanno dai 500,000 ad 1 milione di lire siriane per coloro che pubblicano report considerati falsi o che contraddicono quelli ufficiali del governo.<sup>507</sup> Inoltre, vi sono disposizioni che limitano i contenuti di articoli e report di giornalisti comportando così grandissime restrizioni alla libertà di espressione perché esse proibiscono la pubblicazione di un'ampia gamma di contenuti. Ad esempio l'art. 29 della legge sulla stampa prevede un elenco di

---

503 Si veda già citato: [https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria\\_shooting\\_the\\_messenger.pdf](https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria_shooting_the_messenger.pdf).

504 *Ivi*, p. 34.

505 *Ibidem*.

506 Human Rights Watch (HRW), Memorandum to the syrian government-Decree No. 50/2001: Human rights concerns, disponibile su: [https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/syria/syria\\_memo.pdf](https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/syria/syria_memo.pdf), (consultato il 22 Aprile 2016), p. 7.

507 *Ivi*, p. 2.

argomenti che i giornalisti non possono pubblicare come: informazioni in possesso alle forze di sicurezza, notizie e report relativi alla “sicurezza nazionale” o all’“unità nazionale”, informazioni concernenti casi giuridici di diffamazione ed offesa, dettagli relativi a processi di natura segreta e materiale che possa incidere sul diritto alla privacy.<sup>508</sup> Le eccezioni alla libertà di espressione previste dall'art. 29 sono internazionalmente illegali. Infatti le disposizioni dell'art. 29, come altre del decreto sulla stampa, non si pongono l'obiettivo di regolare efficientemente il diritto alla libertà di stampa ma piuttosto hanno lo scopo di proteggere il sistema giudiziario e di sicurezza da attori esterni come giornalisti, i quali potrebbero pubblicare del materiale investigativo.<sup>509</sup> Inoltre, le restrizioni alla libertà di espressione individuate dall'art. 29, come molti altri del decreto sulla stampa, non solo non sono designate in maniera specifica ma non rispettano il criterio della proporzionalità.<sup>510</sup> Ad esempio, l'art. 14(1) del Patto prevede l'esclusione dei mezzi di stampa e media nei processi in determinate circostanze: per salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e per l'interesse delle parti coinvolte nel processo o in casi in cui l'autorità giudiziaria ritenga che la presenza dei media possa pregiudicare gli interessi della giustizia.<sup>511</sup> Invece, le prescrizioni come quella della legge sulla stampa rovesciano la logica dei principi internazionali, ovvero, le poche e definite eccezioni alla libertà di stampa previste dagli standard internazionali diventano nel sistema legale siriano le regole prevalenti, mentre il libero esercizio della libertà d'espressione rappresenta l'eccezione limitata a specifici casi.<sup>512</sup>

È chiaro che le restrizioni della legge di stampa siriana sono in grande contrapposizione con gli schemi internazionali. Come abbiamo precedentemente discusso, anche i principi internazionali prevedono restrizioni alla libertà di espressione su base della sicurezza nazionale. Tuttavia, è rilevante spiegare che una restrizione basata sulla salvaguardia della sicurezza nazionale è limitata solo ai casi in cui un Paese o la sua integrità territoriale siano a rischio d'esistenza a causa di un attacco violento interno, un'insurrezione, o per via di un attacco militare esterno. Di conseguenza, è ingiustificabile una restrizione al principio di libertà di espressione che si dichiara in nome della sicurezza nazionale ma che in realtà ha lo scopo di preservare interessi diversi dalla sicurezza nazionale, come per esempio nascondere informazioni di natura pubblico-ufficiale, oppure osteggiare una particolare ideologia.<sup>513</sup>

Il divieto di diffondere informazioni relative all'unità nazionale o sicurezza nazionale prescritto

---

508 *Ivi*, pp. 3-4.

509 *Ibidem*.

510 *Ibidem*.

511 *Ibidem*. ICCPR, art. 14(1).

512 *Ibidem*.

513 Si veda già citato: <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37966/Egypt-telecoms-report---English.pdf>

dall'art. 29 è cruciale per il diritto alla libertà di stampa e per la libertà di espressione in generale, in merito al fatto che questa enunciazione è così ambigua e vaga da poter includere qualsiasi tipo di notizia e informazione riportata dai giornalisti che possa riguardare la politica interna del Paese.<sup>514</sup>

La legge sulla stampa punisce le violazioni degli articoli 29 e 51 con la sospensione dell'attività fino ai 6 mesi ed in caso di una seconda infrazione a queste due disposizioni, il Primo ministro può revocare la licenza.<sup>515</sup> Per pubblicazioni di periodici senza licenza, la legge prevede la detenzione fino ai 3 mesi.<sup>516</sup> Inoltre, la legge sulla stampa istituisce un vero e proprio sistema di sorveglianza su tutte le tipologie di pubblicazioni di stampa nel Paese. L'art. 2(c) stabilisce che tutte le istituzioni di stampa sono tenute a fare copie di tutto ciò che viene stampato e a presentare le copie del materiale stampato al Ministero dell'informazione con la data di ogni singola pubblicazione fatta e il numero seriale dell'organizzazione. La prescrizione dell'art. 2(c) estende questo obbligo a tutti gli enti di stampa che utilizzano apparecchi o macchinari per riprodurre parole, immagini, segni e figure su carta, vestiti e altro materiale. In caso di violazione o mancata conformità degli enti a tali requisiti, la legge prevede l'arresto fino ai 3 mesi e multa dai 10.000 alle 50.000 Lire siriane.<sup>517</sup>

All'art. 55(b) si bandisce ogni atto di propaganda che sia finanziato direttamente o indirettamente da organizzazioni straniere. Tuttavia, l'articolo non fornisce spiegazioni su che cosa costituisca un atto di propaganda, prescrivendo però sanzione e arresto per chi compie tali atti. L'art. 55(a) applica sanzioni più gravose a coloro che compiono atti di propaganda per conto di un Paese ricevendo del denaro. Questo provvedimento legislativo rappresenta un grande ostacolo per tutte le organizzazioni indipendenti di diritti umani che vogliono compilare report e fare pubblicazioni sulla situazione del Paese.<sup>518</sup>

Inoltre, l'art. 44(d) del decreto 50/2001 proibisce la pubblicazione di periodici e report politici ad organizzazioni che non hanno ottenuto la licenza per pubblicazioni di natura politica. Quindi, le associazioni private o organizzazioni non governative siriane sono private del diritto di compiere tali pubblicazioni.<sup>519</sup> Le organizzazioni non governative e le associazioni professionali sono esonerate dall'obbligo di licenza, però la legge non chiarisce se organizzazioni non governative senza statuto legale siano precluse dal diritto di pubblicare periodici. La legge decreta che periodici pubblicati senza licenza comportano l'immediata chiusura dell'attività e processo giudiziario ai curanti della pubblicazione.<sup>520</sup> Tutte queste disposizioni costituiscono un grosso problema perché

---

514 *Ibidem*.

515 Si veda già citato: [https://www.hrw.org/legacy/backgroundunder/mena/syria/syria\\_memo.pdf](https://www.hrw.org/legacy/backgroundunder/mena/syria/syria_memo.pdf), p. 4.

516 *Ivi*, p. 1.

517 *Ivi*, p. 2.

518 *Ivi*, p. 4.

519 *Ibidem*.

520 Si veda già citato: [https://www.hrw.org/legacy/backgroundunder/mena/syria/syria\\_memo.pdf](https://www.hrw.org/legacy/backgroundunder/mena/syria/syria_memo.pdf), p. 7.

puniscono attività politiche pacifiche.<sup>521</sup>

Analogamente all'Egitto, l'art. 49(a) della legge sulla stampa punisce atti di diffamazione e insulto rivolti allo Stato con multe e detenzione fino ad un anno, invece che fare rientrare questi atti nella categoria di offese civili. Tra l'altro, come abbiamo visto prima l'art. 29 della legge sulla stampa esclude la possibilità di diffondere informazioni riguardo a casi giuridici di diffamazione e offesa.<sup>522</sup> È evidente che un cittadino accusato di simili reati non possa trovare alcuna scappatoia in quanto il sistema giuridico siriano non presenta alcuna garanzia di protezione per i diritti della persona.

Secondo l'art. 9 della legge sulla stampa, i curatori di giornali e riviste straniere perché possano pubblicare il loro materiale in Siria devono ottenere il previo consenso del Ministero dell'Informazione. Ed è il linguaggio vago dell'art. 9 a creare anche qui molta incertezza sull'esercizio della libertà di espressione perché assegna il potere al Ministero di vietare la diffusione di materiale da pubblicazione se questo dovesse costituire un rischio alla sovranità nazionale o un'offesa alla morale pubblica.<sup>523</sup> A tal proposito, l'art. 24 stipula che il Primo ministro ha il potere di abrogare una licenza in caso questa non rispettasse termini della legge.<sup>524</sup> Inoltre, la legge sulla stampa non offre ai cittadini la possibilità di fare appello alla decisione del Primo ministro ma possono ripresentare la richiesta di licenza solo dopo un anno dalla prima domanda.<sup>525</sup>

La legge sulla stampa all'art. 16 conferisce il diritto di proprietà di giornali e di riviste solo a coloro che possiedono la cittadinanza siriana da più di 5 anni.<sup>526</sup> Inoltre, l'art. 16 stabilisce che i direttori e proprietari di periodici devono essere di cittadinanza araba siriana, escludendo di conseguenza tutti i Curdi siriani presenti in Siria.<sup>527</sup> L'art. 16 è chiaramente in violazione con l'art. 2(1)<sup>528</sup> e l'art. 26<sup>529</sup> dell'ICCPR.<sup>530</sup> Analogamente all'Egitto, un altro elemento problematico dell'art.

---

521 *Ibidem*.

522 Si veda già citato: [https://www.hrw.org/legacy/backgroundunder/mena/syria/syria\\_memo.pdf](https://www.hrw.org/legacy/backgroundunder/mena/syria/syria_memo.pdf), p. 6.

523 *Ivi*, p. 7.

524 Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA\\_REGULATION\\_COLLECTED\\_02\\_FINAL.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA_REGULATION_COLLECTED_02_FINAL.pdf) p. 34.

525 Akram al Bunni, «Syria's crisis of expression», pp. 99-106, in “*selected essays*”, 2008, disponibile su: [http://www.scps.org/libs/spaw/uploads/files/Articles/Syria\\_Crisis\\_of\\_Expression.pdf](http://www.scps.org/libs/spaw/uploads/files/Articles/Syria_Crisis_of_Expression.pdf), (consultato il 23 Aprile 2016), p. 101.

526 *Ibidem*.

527 Si veda già citato: [https://www.hrw.org/legacy/backgroundunder/mena/syria/syria\\_memo.pdf](https://www.hrw.org/legacy/backgroundunder/mena/syria/syria_memo.pdf), p. 8.

528 ICCPR, art. 2(1): “1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”.

529 ICCPR, art. 26, *Supra*, nota 156.

530 Si veda già citato: [https://www.hrw.org/legacy/backgroundunder/mena/syria/syria\\_memo.pdf](https://www.hrw.org/legacy/backgroundunder/mena/syria/syria_memo.pdf).

16 della legge sulla stampa è che vieta il diritto alla proprietà di giornali e la posizione di direttore in un'organizzazione di stampa a coloro che sono stati accusati di crimini di diffamazione o che sono stati privati dalla legge di diritti politici e civili. Il problema infatti è che un alto numero di cittadini vengono arrestati per reati di offesa o per manifestare pacificamente il loro credo.<sup>531</sup>

### III.3.2.2 La legge sui media

In seguito alle proteste della Primavera araba del Marzo 2011, Bašār al-'Asad ha dichiarato di voler intraprendere nuovi cambiamenti strutturali all'interno del governo attraverso riforme legislative che possano garantire maggiore libertà di espressione, emendamenti alla legge elettorale e trasformare il sistema di partito in un sistema più inclusivo e pluralistico. Al-'Asad ha promulgato una nuova legge: il decreto sui media n.108/2011 che ha l'obbiettivo di salvaguardare la libertà di espressione e il diritto all'informazione. Secondo le autorità siriane, il nuovo decreto avrebbe l'obbiettivo di proteggere la libertà di espressione dal monopolio dei media e di vietare arresti arbitrari nei confronti dei giornalisti.<sup>532</sup>

Elementi indubbiamente positivi sono l'art. 3 che concede ai cittadini di accedere ad informazioni pubbliche e l'art. 3 che stipula che la libertà di espressione è garantita in linea con la UDHR.<sup>533</sup> Però, l'art. 4 della stessa legge dichiara che: “i media devono rispettare questa libertà di espressione ed esercitarla con consapevolezza e responsabilità” donando un tono più scuro al testo della legge.<sup>534</sup> Infatti, sebbene siano presenti prescrizioni che garantiscono la libertà di espressione, la nuova legge non costituisce un reale cambiamento in quanto contiene ancora gli stessi elementi regressivi presenti nel codice penale e nella legge sulla stampa. Ad esempio, gli articoli 12 e 60 della legge sui media vietano l'utilizzo di forme d'espressione che esortano al settarismo, offendono le religioni ufficiali e minacciano l'ordine pubblico. Tale restrizione si estende a tutti coloro che pubblicano contenuti su siti web e social networks.<sup>535</sup>

Anche nella legge sui media viene riconfermato il divieto di pubblicare report relativi alle forze militari e di sicurezza. L'art. 11 sancisce protezione legale ai giornalisti stabilendo che: “un attacco ad un giornalista è considerato come un attacco ad un ufficiale del governo”. La libertà di espressione deve essere garantita in quanto libertà fondamentale dell'individuo e non in relazione

---

531 *Ibidem*.

532 Dahlia Al-Zayn, “The new syrian media law is nothing new”, *Committee to protect journalists*, 2011, disponibile su: <https://cpj.org/blog/2011/09/the-new-syrian-media-law-is-nothing-new.php>, (consultato il 23 Aprile 2016).

533 *Ibidem*.

534 *Ibidem*.

535 Si veda già citato: [https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria\\_shooting\\_the\\_messenger.pdf](https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria_shooting_the_messenger.pdf), p. 41.

alla funzione che i cittadini detengono nei confronti dello Stato.<sup>536</sup>

Questa legge prevede anche un nuovo ente nella gestione dei media, ovvero il Consiglio nazionale dell'informazione di cui però la nuova Costituzione non fa alcuna menzione.<sup>537</sup> La legge sui media n. 108 assegna al Consiglio nazionale dell'informazione il compito di gestire gli affari media, individuare i criteri per l'ottenimento delle licenze e il rilascio delle licenze a organizzazioni media.

Questa legge però non ha contribuito ad un reale cambiamento poiché il Consiglio nazionale dell'informazione non gode di un'effettiva autonomia sia dal punto di vista amministrativo che legale in quanto questo ente rimane ancora legato al governo<sup>538</sup>. Infatti, nonostante la legge sui media assegni al Consiglio nazionale d'informazione il compito di rilasciare licenze, in realtà queste vengono concesse solo con l'approvazione del governo, l'unico ad avere potere decisionale.

Similmente l'art. 19 della stessa legge istituisce un altro ente per la gestione dei media: il Consiglio nazionale audio-visivo, il quale ha la funzione di dare un supporto alla gestione delle licenze di trasmissioni e controllare i contenuti di queste. Ma anche questo organismo non è indipendente in quanto l'art. 19 della stessa legge decreta che il Consiglio nazionale audio-visivo è legato al Consiglio dei Ministri che ha il dovere di approvare le licenze, mentre il compito del Consiglio nazionale audio-visivo è di esprimere pareri e raccomandazioni.<sup>539</sup>

Inoltre, la nuova legge sui media non fornisce alcuna delucidazione riguardo la sua relazione con la legge sulla stampa. Vi è qualche incompatibilità tra le due leggi, ad esempio la legge sui media concede il diritto ai giornalisti di non rivelare fonti di informazioni confidenziali alle autorità, a meno che ciò non venga richiesto dal sistema giudiziario.<sup>540</sup> Al contrario, come si è potuto vedere la legge di stampa non offre nessuna protezione ai giornalisti, ma impone criteri molto ferrei e da campo libero a controlli arbitrari da parte delle autorità sulle pubblicazioni di giornali e riviste nel Paese. In particolare, l'art. 28(c) rappresenta un nodo cruciale per i giornalisti perché decreta che: “al giornalista non è chiesta la fonte delle sue informazioni giornalistiche ad eccezione di quanto egli attribuisca ad un pubblico ufficiale. Il ministro può esercitare la prerogativa di confiscare la tessera di stampa nel caso in cui egli si astenga dal rivelare questa fonte.” Nuovamente, si ha di fronte un testo di legge che utilizza termini troppo vaghi, non si capisce che cosa implichi il termine “fonte responsabile”<sup>541</sup>.

---

<sup>536</sup> Article 19, Middle east and North Africa: historic opportunity for freedom of expression, 2010-2011 review, 2011, disponibile su: <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/2902/11-12-16-ANAL-mena.pdf>, (consultato il 23 Aprile 2016), p. 13.

<sup>537</sup> Si veda già citato: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA\\_REGULATION\\_COLLECTED\\_02\\_FINAL.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA_REGULATION_COLLECTED_02_FINAL.pdf), pp. 33-34.

<sup>538</sup> *Ibidem*.

<sup>539</sup> *Ibidem*.

<sup>540</sup> *Ibidem*.

<sup>541</sup> Si veda già citato: [https://www.hrw.org/legacy/backgrounders/mena/syria/syria\\_memo.pdf](https://www.hrw.org/legacy/backgrounders/mena/syria/syria_memo.pdf), p. 9.

La nuova legge dei media non ha portato alcun miglioramento per la libertà di espressione nel Paese, ma piuttosto si è rivelata essere una riforma superficiale in quanto anche successivamente all'entrata in vigore di questa legge migliaia di attivisti e giornalisti sono stati arrestati.<sup>542</sup> Tra l'altro, questo tipo di riforma non ha assolutamente tenuto in considerazione l'influenza che il codice penale e la legge di stampa hanno sulla libertà di espressione. Adottare una nuova legge per i media non è sufficiente quando in vigore ci sono queste leggi che assegnano ampi poteri alle autorità governative nel controllare mezzi di comunicazione stampa e online.<sup>543</sup> Al contrario, la legge sui media rinforza il peso giuridico delle disposizioni del codice penale, all'art. 99 la legge in questione stabilisce che tutti i crimini previsti dal codice penale ma non presenti nella legge sui media devono essere puniti così come prescritto dal codice penale, rendendo così ancora più sottile lo spazio di libertà di espressione.<sup>544</sup>

In aggiunta, il codice penale siriano come quello egiziano contiene delle prescrizioni che proteggono lo Stato e il sentimento nazionale (art. 287)<sup>545</sup> e puniscono le offese rivolte al Presidente (art. 376).<sup>546</sup> Nel Febbraio 2012, il Presidente ha promulgato una nuova legge: il Decreto 17/2012 che regolamenta la rete di comunicazione su Internet e prevede punizioni per crimini di rete, esponendo la libertà d'espressione a ulteriori restrizioni.<sup>547</sup> Questa nuova legge assieme alla legge sui media legittimizza l'utilizzo di tecnologie sofisticate da parte delle autorità governative per filtrare contenuti di natura politica, sociale e religiosa su siti web, social networks e network dell'opposizione e monitorare più efficacemente l'utilizzo di Internet da parte dei cittadini.<sup>548</sup> Non a caso, la censura su Internet apportata dal governo è incrementata in maniera notevole dall'inizio della guerra civile e riguarda in particolar modo pubblicazioni su Internet riguardanti la politica interna ed esterna, minoranze religiose, attivismo da parte di gruppi d'opposizione.<sup>549</sup>

Una vasta gamma di siti internet relativi alla politica locale sono stati oscurati, tra cui il sito del rinomato quotidiano arabo al-Quds al-‘arabī e al-Šarq al-Awsaṭ, mentre siti web internazionali sono rimasti accessibili.<sup>550</sup> La censura è applicata in gran parte dalla STE<sup>551</sup>, la compagnia di

---

542 Si veda già citato: <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/2902/11-12-16-ANAL-mena.pdf>, p. 13.

543 *Ibidem*.

544 Si veda già citato: [https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria\\_shooting\\_the\\_messenger.pdf](https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria_shooting_the_messenger.pdf), p. 41.

545 *Ivi*, p. 13.

546 *Ivi*, pp. 40-41.

547 Si veda già citato: [https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria\\_shooting\\_the\\_messenger.pdf](https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria_shooting_the_messenger.pdf), p. 42.

548 Freedom house, Freedom on the net-Syria, 2015, disponibile su: [https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015\\_Syria.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Syria.pdf), (consultato il 26 Aprile 2016), p. 5.

549 *Ivi*, p. 5.

550 *Ibidem*.

551 STE è l'acronimo di Syrian Telecommunications establishments, la compagnia di telecomunicazioni siriana principale nella fornitura dei servizi Internet nel Paese.

telecomunicazioni del governo il cui Presidente è Bašār al-'Asad, è incaricata non solo nel censurare contenuti online ma anche rallentare la velocità di Internet per impedire la circolazione di notizie ed immagini di manifestazioni o eventi politici.<sup>552</sup> Il quadro legislativo siriano è caratterizzato da una proliferazione di leggi che non incoraggiano lo sviluppo nel Paese di media indipendenti ma hanno piuttosto lo scopo di proteggere la cosiddetta “sicurezza nazionale” che non è altro che il sistema di sicurezza di un regime autoritario e gli interessi della sua elite politica.

Nessuna di queste leggi come si è potuto osservare istituisce un organismo indipendente incaricato di gestire gli affari media e di stampa. È però fondamentale per garantire la libertà di espressione che gli organismi che regolano questi mezzi di comunicazione non subiscano alcuna interferenza finanziaria, economica e politica. Infatti, nel Rapporto speciale delle Nazioni unite del 2003 si evidenzia il requisito necessario per il quale tutti gli enti pubblici che regolano la stampa e media devono essere liberi nell'operare senza essere controllati dal governo o da un partito politico e basarsi su un sistema di nomina trasparente.<sup>553</sup> Le continue violazioni di diritti umani che hanno eroso lo spazio di libertà di espressione sono particolarmente più critiche laddove uno Stato come quello della Siria non abbia più consegnato report periodici al Comitato dei diritti umani dal 2004, nonostante un elevato numero di sollecitazioni da parte del Comitato stesso. Questo è un elemento che indica il forte disinteresse da parte delle autorità riguardo l'implementazione dei diritti umani nel Paese.<sup>554</sup>

---

552 Reporters without borders, “Syria: online tracking is a family affair”, *enemies of the Internet*, 11 Marzo 2014, disponibile su: <http://12mars.rsf.org/2014-en/2014/03/11/syria-online-tracking-is-a-family-affair/#more-42>, (consultato il 28 Aprile 2016).

553 Si veda già citato: <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37966/Egypt-telecoms-report---English.pdf>, p. 11.

554 Si veda: United nations human rights office og the high commissioner (OHCHR), [http://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=En&CountryID=170](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=En&CountryID=170), consultato il 28 Aprile 2016).

### III.3.3 Il sindacato della stampa in Siria

Lo statuto che disciplina il sindacato ufficiale dei giornalisti è la legge n. 58/1974 che presenta molte leggi rudimentali che rendono difficile l'accesso da parte di giornalisti all'organizzazione e di conseguenza anche l'esercizio del loro diritto di stampa.<sup>555</sup> L'art. 11 di questa legge afferma che un giornalista per poter praticare la sua professione deve risultare nella lista dei membri dell'organizzazione e che questa abbia ottenuto la ratifica da parte del ministro dell'informazione. Infatti, i giornalisti della stampa o di trasmissioni media per l'ottenimento della tessera dell'ordine di stampa, devono essere membri del sindacato e questa tessera ha validità solamente per un anno ed è rilasciata solamente dal ministro dell'Informazione.<sup>556</sup>

Le condizioni per l'ottenimento della tessera e il requisito di appartenenza al sindacato per poter esercitare la professione di giornalista devono essere eliminati, i giornalisti sono liberi di istituire o far parte di associazioni alternative di stampa e poter comunque esercitare la propria professione.<sup>557</sup> Tale requisito è una violazione dell'art. 19(2)<sup>558</sup> del Patto che sancisce il diritto alla libertà di espressione a tutti gli individui senza distinzioni di alcun tipo. Inoltre, giornalisti, critici e scrittori hanno il diritto di istituire organizzazioni o sindacati, così come previsto dall'art. 22(1)<sup>559</sup> del Patto.

Come è stato asserito prima, la Costituzione siriana del 2012, all'art. 45 garantisce il diritto di fondare sindacati e associazioni professionali in maniera incompleta. L'art. 45 descrive “la libertà di formare sindacati come un diritto fondato su base nazionale[...] garantito in accordo con i termini e condizioni prescritte dalla legge”. È evidente che il testo costituzionale evidenzia l'importanza del diritto di associazione in funzione della nazione non per il interesse del cittadino. Tuttavia, alcuni giornalisti hanno fondato organizzazioni alternative al sindacato ufficiale in merito al fatto che questo organismo rimane sempre in silenzio di fronte a casi di tortura e arresti arbitrari che i giornalisti subiscono per il solo esercitare il diritto all'espressione. Prima che la situazione andasse a deteriorare, nel 2012 nacque un'associazione alternativa al sindacato di stampa ufficiale: l'associazione di giornalisti siriani che è un'associazione sindacale indipendente con l'obiettivo di

---

555 Si veda già citato: [http://www.media.eu/wpcontent/uploads/2015/05/MEDMEDIA\\_REGULATION\\_COLLECTED\\_02\\_FINAL.pdf](http://www.media.eu/wpcontent/uploads/2015/05/MEDMEDIA_REGULATION_COLLECTED_02_FINAL.pdf), p. 35.

556 *Ibidem*.

557 *Ibidem*.

558 ICCPR, art. 19, *Supra*, nota 382.

559 ICCPR, art. 22: “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi”.

sostenere e dare solidarietà a tutti i giornalisti siriani nel Paese.<sup>560</sup>

Diversamente dal sindacato ufficiale, questa nuova associazione non richiede requisiti specifici ma ha membership libera e si prefigge l'obiettivo di dare un solido supporto a tutti i giornalisti siriani che spesso vengono esautorati dai loro diritti e di rappresentare una voce per la rivoluzione attraverso la diffusione di notizie trasparenti e di alta qualità in tutto il mondo. L'associazione che nel 2012 era in formazione e cercava di accogliere più membri possibili, sta risentendo molto dal conflitto armato nel Paese<sup>561</sup>.

L'inasprimento della situazione in Siria ha portato ad un vero e proprio conflitto armato in cui diverse fazioni militari lottano contro il governo. Seppur in maniera minore rispetto al governo di al-'Asad, i gruppi armati sono riusciti ad esercitare un controllo sui media, monitorando la circolazione delle informazioni e l'utilizzo di Internet. A causa del conflitto in corso, i rischi che corrono attivisti politici e giornalisti nel riportare le dinamiche interne dei conflitti sono aumentati in maniera considerevole. Infatti, per ragioni di sicurezza molti giornalisti hanno iniziato a collaborare e a spostarsi assieme ad attivisti di organizzazioni umanitarie, altri invece hanno scelto di lavorare per i gruppi armati dell'opposizione.<sup>562</sup> Ciò ha portato alla nascita di un nuovo fenomeno, quello della militarizzazione della stampa, molti giornalisti scelgono di lavorare per un gruppo armato per godere di maggior protezione e per riportare più informazioni relative a zone che sono di difficile accesso, ma dall'altra questi giornalisti armati mescolandosi nel conflitto perdono l'immunità internazionale da civili.<sup>563</sup> Dal 2011, almeno 92 giornalisti sono morti per aver riportato notizie sulla guerra in corso, nella maggior parte dei casi si tratta di giornalisti che lavorano per i centri media appartenenti alle fazioni di ribelli coinvolti nel conflitto, in altri casi si tratta di giornalisti indipendenti.<sup>564</sup>

---

560 Al-Akhbar, "Syrian journalists union: speaking for the other side", 22 Febbraio 2012, disponibile su: <http://english.al-akhbar.com/node/4451>, (consultato il 24 Aprile 2016).

561 Lamia Hammoud, "Why I started a Syrian journalits union", *Doha centre for media freedom*, 15 marzo 2012, disponibile su: <http://www.dc4mf.org/en/content/why-i-started-syrian-journalists-union>, (consultato il 24 Aprile 2016).

562 Si veda già citato: [https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria\\_shooting\\_the\\_messenger.pdf](https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria_shooting_the_messenger.pdf), p. 17.

563 Si veda già citato: <https://www.cpj.org/blog/2015/12/militarization-of-the-press-in-syria-journalists-killed.php>.

564 Jason Stern, the militarization of the press in Syria, in *Committee to protect journalists*, 29 Dicembre 2015, disponibile su: <https://www.cpj.org/blog/2015/12/militarization-of-the-press-in-syria-journalists-killed.php> (consultato il 24 Aprile 2016).

### **III. 4.1 La libertà di espressione e di stampa in Bahrain**

Il flusso di proteste avvenuto nel Febbraio 2011 ha evidenziato nuovamente le fragilità politiche del Paese. Come è stato discusso nel capitolo precedente, le richieste pacifiche di riforma democratica del popolo sono state duramente represses dal governo, dando così luogo ad una grande serie di violazioni di diritti umani.

In confronto agli altri Paesi arabi che hanno vissuto la Primavera araba, i media internazionali e locali hanno prestato minore attenzione al corso degli eventi in Bahrain nonostante siano state arrestate 3000<sup>565</sup> persone nel 2011 in un Paese di così piccole proporzioni come il Bahrain.<sup>566</sup> Gli eventi della Primavera araba in Bahrain sono stati considerati da attori internazionali e dalle autorità governative stesse solamente di natura settaria e religiosa, trascurando tutte le richieste da parte del popolo di riformare il sistema elettivo e le politiche economiche affinché potesse essere garantita più uguaglianza economica e un sistema politico realmente democratico.<sup>567</sup> Come è stato sottolineato nel capitolo precedente, le disuguaglianze economiche, politiche e sociali presenti tra sciiti e sunniti sono state certamente tra i fattori principali del malcontento sociale che hanno scatenato l'ondata di protesta nel Febbraio 2011 ma non possono essere i soli a spiegare la complessità del fenomeno avvenuto nel Paese. Seppur in minoranza, vi erano anche cittadini sunniti a denunciare la mancanza di libertà civili e che manifestavano in maniera determinata il bisogno di pari opportunità tra tutti i cittadini e uno sviluppo economico che potesse estendersi a tutti e non solo all'élite governativa.

#### **III.4.1 La libertà di espressione e di stampa nella Costituzione bahrainita del 2002**

Il re Ḥamad bin ‘Isā ‘āl-Ḥalīfa per placare gli animi del popolo durante il ciclo di proteste nei primi anni del 2000 aveva promulgato una nuova Costituzione nel 2002 con qualche emendamento effettuato nel 2012 che però non offre sostanziali cambiamenti in ambito di libertà di espressione. Infatti, in maniera molto simile agli altri due Paesi esaminati, la Costituzione redatta dal governo bahrainita protegge il principio della libertà di espressione attraverso prescrizioni giuridiche deboli e scarse che non interpretano il diritto alla libertà di espressione secondo gli standard internazionali.

Ad esempio l'art. 23 della Costituzione del 2002 che protegge la libertà di opinione, ricerca

---

565 BBC news world, Arab uprising: “Country by country-Bahrain”, 16 Dicembre 2013, disponibile su: <http://www.bbc.com/news/world-12482295>, (consultato il 28 Aprile 2016).

566 International mission to Bahrain report, Justice denied in Bahrain: freedom of expression and assembly curtailed, Gennaio 2012, disponibile su: <http://www.gc4hr.org/report/view/5>, (consultato il 28 Aprile 2016), p. 3.

567 *Ibidem*.

scientifico e libertà di espressione, rappresenta una disposizione assolutamente in contrasto con i principi di diritti umani, quindi inaccettabile in quanto la libertà di espressione non solo è subordinata alle condizioni e regole della legge interna ma il suo esercizio non deve infrangere i valori fondanti della dottrina islamica e compromettere l'unità del popolo.

L'art. 23 relativo alla libertà di espressione riprende in gran parte l'art. 23 della Costituzione del 1973<sup>568</sup>, però i riferimenti alla religione islamica, all'unità del popolo e il divieto di settarismi sono elementi nuovi che sono stati aggiunti dalla Costituzione del 2002. La disposizione dell'art. 23 della Costituzione attuale viola chiaramente i principi dell'ICCPR perché le restrizioni imposte alla libertà di espressione non sono in linea con i criteri internazionali, l'invocazione della religione come giustificazione per restringere la libertà di espressione non rientra nei casi di eccezione previsti dagli art. 19(3)<sup>569</sup> e art. 5(2)<sup>570</sup>.

La libertà di stampa è disciplinata dall'art. 24 però anche qui il diritto alla stampa e alla pubblicazione è un diritto “garantito secondo le disposizioni della legge”. Invece, l'art. 26 stabilisce che lo Stato garantisce la libertà delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche ed elettroniche e il loro carattere confidenziale. Però, gli elementi positivi di questo articolo sono minacciati dal paragrafo successivo in cui viene asserito che la censura delle comunicazioni è proibita salvo casi d'eccezione previsti dalla legge. Lo stesso vale per il carattere confidenziale delle comunicazioni che può essere violato per le stesse ragioni. Allo stesso modo della Siria in Bahrain, il diritto alla libertà di espressione e alla privacy sono soggetti ad eccezioni di cui il testo costituzionale non fa alcuna precisazione e spiegazione. Nonostante l'art. 26 menzioni i vari tipi di comunicazione, non è presente alcuna menzione nel testo della Costituzione attuale alla legge delle telecomunicazioni e non è istituito alcun organismo con la funzione di regolare i media.

Per quanto concerne il diritto alla libertà di stabilire associazioni, questo è descritto all'art. 27 come un diritto che: “si basa su principi nazionali, con scopi legittimi e mezzi pacifici”, garantito nuovamente “secondo le prescrizioni della legge”. Inoltre l'art. 27, in maniera simile all'art. 23, invoca il rispetto della religione come il limite entro cui, in questo caso la libertà di associazione, può essere esercitata, mentre, la libertà di riunione e il diritto di assemblea regolati dall'art. 28 sono

---

568 Costituzione del Bahrain 1973, art. 23: “La libertà di parola e la libertà di compiere ricerche scientifiche è garantita.

Ogni persona ha il diritto di esprimere e di diffondere la sua opinione oralmente, per iscritto o attraverso qualsiasi mezzo, in conformità con le condizioni e procedure specificate dalla legge”.

Costituzione del Bahrain 2002, art.23: “La libertà di parola e la libertà di compiere ricerche scientifiche è garantita.

Ogni persona ha il diritto di esprimere e di diffondere la sua opinione oralmente, per iscritto o attraverso qualsiasi altro mezzo, purché i principi della dottrina islamica non vengano violati, l'unità del popolo non sia pregiudicata e che non venga incitato settarismo e divisione”.

569 ICCPR, art. 19, *Supra*, nota 382.

570 ICCPR, art. 5, *Supra*, nota 272.

garantiti dallo Stato ma non devono pregiudicare la “decenza pubblica”. La restrizione giustificata sulla base della “decenza pubblica” è troppo vaga e non si comprende che cosa significhi di preciso.

Oltre a restrizioni su base religiosa e in nome della “decenza pubblica”, i continui rinvii alla legge interna sono fortemente preoccupanti, perché se da una parte la Costituzione del 2002 protegge seppur in maniera superficiale e contraddittoria la libertà di espressione, le leggi interne come il codice penale e la legge sulla stampa sembrano cataloghi di articoli volti a scoraggiare e minare lo spazio della libertà di espressione.

### **III.4.2 Restrizioni alla libertà di espressione e di stampa**

#### **III. 4.2.1 La legge sulla stampa**

La legge sulla stampa del 1979 è stata emendata nel 2002 nel periodo di riforma dal sovrano 'āl-Ḥalīfa con l'obiettivo di garantire più libertà di espressione e maggiore protezione ai giornalisti. Purtroppo, il decreto sulla stampa n. 47/2002 anche in seguito agli emendamenti, presenta un ampio numero di disposizioni che ostacolano la libertà di espressione. Infatti, la legge 47/2002 più che regolare attività e affari di stampa e garantire uno spazio di libertà di espressione contiene una miriade di articoli che incriminano i giornalisti per diversi tipi di reati tra cui atti di denigrazione e diffamazione.<sup>571</sup>

Tra gli emendamenti del 2002, un'importante modifica apportata dal governo è stata l'aggiunta della sezione dei media elettronici alla legge di stampa assegnando al Ministero dell'Informazione anche la gestione delle pubblicazioni online come i siti web e i social media, espandendo ulteriormente il potere del Ministero. Ciò ha provocato negli anni 2000 la chiusura e il blocco da parte del Ministero dell'Informazione di 100 siti considerati anti-islamici o che danneggiavano la sicurezza pubblica, facendo riferimento alle disposizioni della legge di stampa.<sup>572</sup> In realtà tra i tanti siti chiusi o bloccati vi erano quelli di importanti organizzazioni come il centro Bahrain per i diritti umani e blog di figure politiche dell'opposizione.<sup>573</sup>

In seguito a molte critiche sollevate da giornalisti, organizzazioni locali ed internazionali sulle disposizioni troppe severe e regressive della legge sulla stampa, nel 2008 il Re ha deciso di avviare un processo di riforma della legge. La Camera alta dell'Assemblea nazionale ha proposto alla Camera bassa una serie di emendamenti volti ad eliminare tutte le prescrizioni che restringono la libertà di espressione per introdurre invece disposizioni più progressive. La proposta di legge

---

571 Matt J. Duffy, *Media laws and regulations of GCC countries, summary, analysis and recommendations*, Doha centre for media freedom, 24 Marzo 2013, disponibile su: [http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc\\_media\\_law\\_en\\_0.pdf](http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_en_0.pdf), (consultato il 2 Maggio 2016), p. 16.

572 *Ivi*, p. 18.

573 *Ibidem*.

proibiva qualsiasi forma di censura sulla stampa digitale e non, eliminava gran parte delle disposizioni che prevedevano l'arresto di giornalisti per pubblicazioni senza licenza o per avere commesso offese pubbliche ed infine stabiliva un apparato giudiziario come supervisore degli affari media a cui poter rivolgersi in caso di appello.<sup>574</sup> Nonostante, questi emendamenti progressivi e in grado di garantire maggior spazio di espressione ai media, molti membri conservatori della Camera bassa hanno rifiutato gli emendamenti apportati alla legge di stampa.<sup>575</sup> Al contrario, nel 2009, il Ministero dell'Informazione ha promulgato un decreto che attribuiva il potere all'ente di chiudere siti web senza il parere della corte.<sup>576</sup> In tutti questi anni, il governo non ha proposto alcuna nuova legge di stampa ma ha intrapreso vari provvedimenti legislativi per mettere a tacere ogni forma di criticismo e dissenso.

Il decreto sulla stampa 47/2002 contiene 17 diverse categorie di offese che prevedono una punizione da parte dello Stato. Tra queste categorie, ritroviamo i reati di diffamazione, tra cui la diffusione e l'utilizzo di materiale denigratorio nei confronti dell'Islām e della figura del Re, sostenere azioni che minacciano la sicurezza dello Stato o volte a rovesciare il sistema.<sup>577</sup> Come in Siria, la legge sulla stampa del Bahrain prevede un sistema di licenze gestito dal Ministero dell'Informazione, al quale spetta l'emissione delle licenze e ha la facoltà di rifiutare o ritirare le licenze che: “nuociano al regime, alla religione ufficiale, alla morale pubblica o altre confessioni minando la pace” (art. 19).<sup>578</sup>

L'art. 1 della legge sulla stampa bahrainita descrive la libertà di espressione così come custodita dalla Costituzione 2002 all'art. 23 rimarcando nuovamente il ruolo della religione islamica e il divieto a coloro che esercitano l'attività di stampa di pregiudicare l'unità del popolo.<sup>579</sup> All'art. 20 si stipula che il Ministro dell'Informazione può bandire qualsiasi pubblicazione proveniente dall'estero per ragioni di interesse pubblico o per proteggere le morale e le religioni nel Paese. Comunque, nel paragrafo successivo è prevista la possibilità di appello in caso di pubblicazioni straniere che sono state interdette.<sup>580</sup> L'art. 18 decreta che tutti gli enti di stampa prima di diffondere una pubblicazione

---

574 Reporters without borders, “Press law amendments hailed but journalists still face jail and websites closures”,

3 Giugno 2008, disponibile su: <https://rsf.org/en/news/press-law-amendments-hailed-journalists-still-face-jail-and-websites-risk-closure>, (consultato il 2 Maggio 2016).

575 Freedom house, “Freedom of the press-Bahrain”, 2013, disponibile su: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/bahrain>, (consultato il 2 Maggio 2016).

576 Si veda già citato: [http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc\\_media\\_law\\_en\\_0.pdf](http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_en_0.pdf), p. 9.

577 *Ibidem*.

578 *Ibidem*.

579 La legge di stampa attualmente in vigore in Bahrain è la legge n. 47 del 1947 emendata nel 2002.

Cfr. Bahrain journalists association, “Press law”, 23 Ottobre 2002, disponibile su: [http://www.bahrainjournalists.org/References\\_and\\_documents/Law](http://www.bahrainjournalists.org/References_and_documents/Law), (consultato il 28 Aprile 2016).

580 *Ibidem*.

devono depositare due copie della pubblicazione al Ministero dell'Informazione, eccezione fatta per pubblicazioni a “carattere speciale”, di cui non si spiega il significato. Inoltre, l'art. 18 stabilisce che pubblicazioni locali o provenienti dall'estero concernenti questioni di natura religiosa devono essere mandate in duplice copia al Ministero degli affari islamici.<sup>581</sup>

La legge punisce con detenzione fino ad un anno e/o multa di 1000 dinari per la diffusione di pubblicazioni prive di licenza (art. 22) e con l'immediata confisca per la circolazione di pubblicazioni che violano gli articoli 19 e 20.<sup>582</sup> Questo sistema di licenze imposto dalla legge sulla stampa è controverso perché impone troppe restrizioni inutili e permette alle autorità governative di rifiutare secondo la propria discrezione richieste di licenza. I principi internazionali scoraggiano un sistema di registrazione basato su disposizioni troppo ampie e restrittive, in cui la supervisione degli affari di stampa è assegnata ad un organismo legato al governo.<sup>583</sup> Infatti, nella maggior parte dei Paesi in cui è garantito lo spazio alla libertà di espressione non viene nemmeno imposto un sistema di licenza per la pubblicazione di giornali.<sup>584</sup>

La legge sulla stampa bahrainita impone anche alcuni standard etici ai giornalisti. Un chiaro esempio è l'art. 37, in cui si dichiara che un giornalista deve: “tenere in considerazione i valori di onore, sincerità, integrità, etiche e tradizioni della professione in modo da preservare i valori della società”.<sup>585</sup> Nella sezione dedicata ai giornalisti, la legge prescrive diverse disposizioni che proteggono la professione dei giornalisti però con dei limiti: per esempio l'art. 31 garantisce il diritto all'accesso all'informazione in conformità alla legge, l'art. 30 dichiara che: “[...] I giornalisti non sono obbligati a comunicare la fonte delle loro informazioni, pur sempre secondo i limiti previsti dalla legge”, mentre l'art. 32 proibisce: “l'imposizione di qualsiasi restrizione che possa impedire la circolazione delle informazioni o pari opportunità tra i vari giornali nell'accesso alle informazioni o che possa ledere il diritto dei cittadini all'informazione e conoscenza, ciò senza pregiudicare la sicurezza e gli interessi della nazione”<sup>586</sup>.

Vi sono nella legge sulla stampa altre disposizioni dal contenuto vago che restringono fortemente l'attività di stampa dei giornalisti. Per esempio, l'art.70(a) punisce ogni pubblicazione che include : “una mancanza nei confronti di un re o di un presidente di uno stato islamico o arabo o di

---

581 *Ibidem*.

582 *Ibidem*.

583 Osce the representative on freedom of the media, Joint declarations of the representatives of intergovernmental bodies to protect free media and expression, Adeline hulin (a cura di), Vienna, 18 Dicembre 2003, disponibile su: <http://www.osce.org/fom/99558?download=true>, (consultato il 30 Aprile 2016), p. 31.

584 Si veda già citato: [http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc\\_media\\_law\\_en\\_0.pdf](http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_en_0.pdf), p. 16.

585 *Ivi*, p. 17.

586 Irex, Media sustainabiliy index-Bahrain, 2009, disponibile su: [https://www.irex.org/sites/default/files/MSI\\_MENA09\\_Bahrain.pdf](https://www.irex.org/sites/default/files/MSI_MENA09_Bahrain.pdf),(consultato il 30 Aprile 2016), p. 117.

un altro stato con il quale il Regno del Bahrain intrattiene un rapporto diplomatico”.

Allo stesso modo, il paragrafo (b) dello stesso articolo stabilisce che la stampa non deve: “disdegnare o umiliare nessuna legislazione del consiglio o delle corti o qualsiasi altro organismo regolante”.<sup>587</sup> Di conseguenza, un articolo di giornale che discuta sulla negligenza compiuta da una corte o da alcuni suoi giudici di fronte ad un caso giudiziario potrebbe costituire sulla base dell'art.70(b) un atto di umiliazione e quindi punibile attraverso la legge.<sup>588</sup>

### III.4.2.2 Il codice penale

Similmente all'Egitto e alla Siria, anche il codice penale n.15/1976 contiene una grande quantità di norme che puniscono reati di diffamazione. Sono puniti atti di diffamazione compiuti per iscritto o oralmente. Nuovamente, invece che essere risolti attraverso sanzioni economiche, il codice penale prescrive la detenzione come punizione. Ad esempio, l'art. 365 prevede oltre che ad una multa modesta, il carcere fino a 2 anni per chiunque compia un atto di calunnia nei confronti di una persona, colpendo il suo “onore” o la sua “integrità”. È di particolare interesse questo articolo perché si rivolge a pubblicazioni che denigrano la persona anche senza costituire una diretta accusa contro di essa; mentre l'art. 364 del codice penale punisce anche atti di denigrazione nei confronti di un ufficiale pubblico.

Un aspetto positivo è che il codice penale all'art. 367 concede la possibilità all'accusato di diffamazione nei confronti di un dipendente o un ufficiale pubblico di provare la mancata veridicità dell'accusa, ed in tal caso l'accusa decade. Tale articolo però non è sufficiente perché protegge i giornalisti solo dalle “accuse” rivolte ad un dipendente o ufficiale pubblico e connesse alla sua attività ed inoltre questo articolo del codice penale è in minoranza riguardo un ampio numero di restrizioni legali presenti nel codice.<sup>589</sup> Di conseguenza, rimangono esclusi da garanzie di protezione tutti quei casi in cui i giornalisti rischiano l'arresto per report dai contenuti “falsi” che riguardano le forze di sicurezza o gli ufficiali pubblici, pubblicazioni che incitano al rovesciamento del sistema o che minacciano l'ordine pubblico etc. Tuttavia, ci sono i report di organizzazioni come: “Reporters without borders” e “Freedom house” che attraverso le loro ricerche hanno potuto notare che tanti giornalisti accusati di diffamazione perdono i processi per il semplice fatto che le autorità ritengono che i report offensivi abbiano deteriorato la reputazione degli ufficiali pubblici.<sup>590</sup> Le autorità in

---

<sup>587</sup>Si veda già citato: [http://www.bahrainjournalists.org/References\\_and\\_documents/Law](http://www.bahrainjournalists.org/References_and_documents/Law).

<sup>588</sup> *Ibidem*.

<sup>589</sup> Matt j. Duffy, «Arab media regulations: identifying restraints on freedom of the press in the laws of six arabian peninsular countries», pp. 1-31, in *Berkeley journal of Middle eastern & Islamic law*, Vol. 6, No. 2, 2014, p. 13.

<sup>590</sup> *Ibidem*.

Bahrain utilizzano queste leggi sulla diffamazione per mettere a tacere attivisti e giornalisti che sono molto critici nei confronti delle politiche del governo, prendendo di mira in particolar modo i social networks che sono l'unica fonte rimasta di informazioni non filtrate, visto che i giornali praticano l'auto-censura.<sup>591</sup>

Il codice penale bahrainita punisce atti di diffamazione anche rivolti al Re. Per esempio, l'art. 214 dichiara che: “la detenzione in prigione è la punizione prevista per qualsiasi persona che offende l' 'Amīr (Principe) del Paese, la bandiera nazionale o il simbolo”.<sup>592</sup> Di conseguenza, in Bahrain, qualsiasi tipo di critica indirizzata al sovrano o alle politiche del suo governo è punita come crimine e quindi con il carcere. Il Centro per i diritti umani del Bahrain ha dichiarato più volte che questo articolo viene utilizzato dalle autorità per bloccare e sospendere siti web, blog e forum e arrestare giornalisti e attivisti politici con la giustificazione di “proteggere l'immagine del re”.<sup>593</sup>

Per quanto riguarda il contenuto delle pubblicazioni di giornalisti, l'art. 168 vieta report e dichiarazioni false e tendenziose che minacciano la sicurezza pubblica. Similmente, l'art. 169 bandisce la pubblicazione di report o documenti falsi che danneggiano l'interesse, la pace e la fiducia finanziaria del Paese.<sup>594</sup>

Il divieto di pubblicare notizie e report falsi o che costituiscono una minaccia per la sicurezza del Paese come si è potuto notare ricorre in tutti e tre i Paesi oggetto di studio, ma in nessuno di questi vi è una legge che prescriva che alle autorità spetti il compito di accertare che tali pubblicazioni siano realmente false o usate come strumenti per atti di terrorismo. Ciò infatti, rafforza l'opinione che queste disposizioni sono usate per proibire pubblicazioni o materiale mediatico che diverge fortemente dalle opinioni e posizioni del governo. Al contrario, molti Paesi che godono di una maggiore libertà di espressione non impongono nemmeno punizioni per report o notizie false.<sup>595</sup> Infatti, il requisito della veridicità per le pubblicazioni potrebbe creare molti ostacoli in quanto stabilire la veridicità di un'informazione non è sempre semplice e possibile e ciò potrebbe collidere con il presupposto di una società democratica in cui i media sono indipendenti.<sup>596</sup>

L'art. 217 del codice penale impone restrizioni anche sull'attività di raccolta e divulgazione da

---

591 Duffy, 2013, *op. cit.*, p. 23.

592 Si veda il Codice penale del Bahrain promulgato nel 1976: [https://www.unodc.org/res/cld/document/bhr/1976/bahrain\\_penal\\_code\\_html/Bahrain\\_Penal\\_Code\\_1976.pdf](https://www.unodc.org/res/cld/document/bhr/1976/bahrain_penal_code_html/Bahrain_Penal_Code_1976.pdf), (consultato il 2 Maggio 2016).

593 Si veda già citato: [http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc\\_media\\_law\\_en\\_0.pdf](http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_en_0.pdf), p. 15.

594 Ivi, p. 12.

595 Ivi, p. 13.

596 Matt j. Duffy, «Arab media regulations: identifying restraints on freedom of the press in the laws of six arabian peninsula countries», pp. 1-31, in *Berkeley journal of Middle eastern & Islamic law*, Vol. 6, No. 2, 2014, p. 25.

parte di giornalisti di informazioni provenienti da incontri dell'Assemblea nazionale chiusi al pubblico, prevedendo l'incarceramento senza però stabilire il periodo di detenzione.<sup>597</sup> Allo stesso modo, l'art. 246 bandisce pubblicazioni concernenti le delibere della corte, report relativi ad investigazioni in corso o a sentenze di matrimonio, divorzio, custodia etc. Diversamente, Paesi in cui vi sono maggiori libertà civili, non impongono tutti questi vincoli ai giornalisti, la divulgazione di informazioni provenienti dalle corti è soggetta a poche restrizioni in merito al fatto che si cerca di garantire un sistema legale trasparente e che sia aperto al pubblico dei cittadini.<sup>598</sup>

Tuttavia, il Consiglio del governo ha apportato alcuni emendamenti al codice penale, nel 2013 e nel 2015<sup>599</sup>. Secondo l'opinione pubblica questi emendamenti non avrebbero portato ad una maggiore protezione della libertà di stampa ma in realtà avrebbero reso il codice penale una legge ancora più restrittiva e rudimentale. Diversamente, le autorità governative hanno parlato di emendamenti necessari per assicurare giustizia in quanto, secondo loro, le punizioni che prescriveva il codice penale del 1976 per certi reati non sono più adatte ed efficaci. In realtà, le disposizioni del codice penale erano già piuttosto radicali e gli articoli emendati non hanno fatto che assegnare punizioni più severe.<sup>600</sup> Per esempio, l'art. 165 emendato nel 2015 prevede che il periodo di detenzione può arrivare sino a tre anni se tali atti hanno ripercussioni negative sulla reputazione di ufficiali governativi o sulle loro famiglie invece che 2 anni.<sup>601</sup>

Un gruppo di esperti legali di diritti umani delle Nazioni unite (URP) ha fatto una serie di raccomandazioni e osservazioni alle autorità governative del Bahrain perché possano intraprendere al più presto misure legislative per adattare la Costituzione e le legislazioni interne ai principi internazionali.<sup>602</sup> Tra le raccomandazioni urgenti vi era l'esigenza di emendare il codice penale ed il Bahrain ha accettato di emendare l'art. 169<sup>603</sup> del codice penale in modo che le restrizioni sulla

---

597 Si veda già citato: [http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc\\_media\\_law\\_en\\_0.pdf](http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_en_0.pdf) p. 13

598 *Ibidem*.

599 Cfr. International labour organization, Bahrain-general provisions: [http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p\\_lang=en&p\\_country=BHR&p\\_classification=01](http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=BHR&p_classification=01) (consultato il 4 Maggio 2016).

600 Trade arabia, "Bahrain council approves major penal code changes", *business news information*, 2 marzo 2015, disponibile su: [http://www.tradearabia.com/news/MISC\\_276574.html](http://www.tradearabia.com/news/MISC_276574.html) (consultato il 4 maggio 2016).

601 *Ibidem*.

602 Global freedom of expression, "Arrest of inter-faith activists and Columbia global freedom of expression expert Maytam salam", *Columbia university*, 10 Agosto 2015, disponibile su: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2015/08/arrest-of-inter-faith-activist-and-columbia-global-freedom-of-expression-expert-maytham-al-salman/>, (consultato il 5 Maggio 2016).

603 Art. 169 del codice penale bahrainita: "La detenzione in carcere per un periodo non superiore ai 2 anni e una multa che non ecceda i 200 dinari, oppure una delle due pene, è prevista per qualsiasi persona che pubblichi attraverso qualsiasi metodo notizie mendaci, documenti commissionati ad hoc, falsificati o falsamente attribuiti a persone che possano offendere il pubblico decoro, provocare un danno all'interesse pubblico o la fiducia finanziaria del Paese".

libertà d'espressione previste dall'articolo siano formulate in maniera in maniera più precisa e in linea con i principi internazionali.

Purtroppo, gli emendamenti effettuati all'art. 169 del codice penale, non sono stati sufficienti in quanto l'articolo in questione è ancora formulato in maniera troppo vaga e contiene restrizioni sulla libertà d'espressione che non rispondono ai 3 requisiti previsti dall' articolo 19(3)<sup>604</sup> dell'ICCPR.<sup>605</sup> Infatti, spesso le autorità governative utilizzano questo tipo di prescrizioni per proibire report relativi alla corruzione che dilaga nel sistema del governo e l'inefficacia delle politiche governative etc.<sup>606</sup> Mentre, altri articoli come l'art. 165 non hanno subito alcuna modifica nonostante le pressioni internazionali, sono tuttora oggetto di forte preoccupazione per la garanzia di libertà di espressione nel Paese. Infatti, la proibizione all'incitamento “all'odio nei confronti del regime” contenuta dall'art. 165 del codice penale non è nemmeno compatibile con l'obbligo imposto agli Stati membri dell'ICCPR di proibire qualsiasi atto di incitamento all'odio etnico e religioso previsto dall'art. <sup>607</sup>20(2). L'art. 165 del codice penale ha infatti uno scopo diverso dall' art. 20(2) dell'ICCPR e impone restrizioni sulla libertà di espressione che non rispondono né al principio di proporzionalità né di necessità degli standard internazionali.<sup>608</sup> Infatti, l'art. 165 contiene ancora la stessa e vaga formula che proibisce “ atti di incitamento all'odio nei confronti del regime” e non si comprende che cosa realmente costituisca “odio nei confronti del regime” perché tale espressione potrebbe indicare e quindi includere una miriade di casi. Di conseguenza, gli articoli del codice penale hanno subito poche revisioni e del tutto superficiali in quanto le prescrizioni del codice sono ancora caratterizzate da definizioni di “offesa” molto ampie e questo ha permesso l'incriminazione di qualsiasi forma di dissenso non solo nei confronti di attivisti politici dell'opposizione, ma anche dei difensori di diritti umani che continuano essere arrestati negli ultimi anni.

Diversamente dall'impegno ribadito dal governo nel consolidare libertà civili e politiche nel Paese, le autorità in Bahrain non si sono realmente impegnate nel creare un ambiente politico democratico e inclusivo, piuttosto sembrano determinate nel reprimere in maniera ancora più risoluta qualsiasi forma di dissenso.<sup>609</sup> Freedom house nel suo report del 2015 ha assegnato al

---

604 ICCPR, art. 19, *Supra*, nota 382.

605 Si veda già citato: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2015/08/arrest-of-inter-faith-activist-and-columbia-global-freedom-of-expression-expert-maytham-al-salman/>.

606 Si veda già citato: : [http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc\\_media\\_law\\_en\\_0.pdf](http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_en_0.pdf), p. 12.

607 ICCPR, art. 20(2), *Supra*, nota 383.

608 Si veda già citato: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2015/08/arrest-of-inter-faith-activist-and-columbia-global-freedom-of-expression-expert-maytham-al-salman/>.

609 Americans for democracy & Human rights in Bahrain, “Human rights go missing during secretary Kerry's visit to Bahrain”, 8 Aprile 2016, disponibile su: <http://www.adhrb.org/2016/04/human-rights-go-missing-secretary-kerrys-visit-bahrain/>, (consultato il 9 Maggio 2016).

Bahrain il punteggio di 87/100 per la libertà di stampa.<sup>610</sup>

### III.4.2.3 La legge anti terrorismo

Non solo gli emendamenti del codice penale hanno esacerbato la situazione dei diritti umani ma il governo nel Luglio 2013 ha approvato emendamenti alla legge anti-terrorismo n. 58/2006 che prevedono la revoca della cittadinanza come punizione, minando libertà e diritti fondamentali dell'uomo, dato che la legge già prevedeva punizioni severe come il carcere a vita e la pena di morte.<sup>611</sup> La legge anti-terrorismo è stata fortemente criticata dagli esperti di diritti umani e dalle Nazioni unite perché compromette le libertà e i diritti fondamentali a causa delle sue disposizioni troppo vaghe nel definire un “atto terroristico”. Secondo la legge ad esempio, “ostacolare le autorità pubbliche [...]nel compiere il loro lavoro sono atti di terrorismo (art. 1) e minare l'unità nazionale sono atti terroristici (art. 6).<sup>612</sup>

È molto preoccupante che una legge come questa priva di una base legale abbia portato all'arresto di 328 persone solo nel 2013 accusate di terrorismo.<sup>613</sup> Infatti, dal 2011 il numero di persone detenute con l'accusa di terrorismo è notevolmente aumentato.<sup>614</sup> La legge anti-terrorismo, la legge sulla stampa e il codice penale vengono utilizzati per limitare e sorvegliare anche l'utilizzo dei media digitali. Infatti, dallo scoppio della primavera araba Internet si è mostrato uno strumento di comunicazione e d'informazione assolutamente efficace: ha facilitato la logistica delle manifestazioni nel Paese e ha permesso la condivisione di immagini, video ed opinioni relativi agli avvenimenti della mobilitazione in tempo reale.<sup>615</sup> Purtroppo, però in seguito alle ondate di proteste del Febbraio 2011 il governo ha esercitato una maggiore pressione non solo sui mezzi di comunicazione di stampa ma anche su quelli digitali. Sebbene il Bahrain sia sempre sottoposto ad un forte controllo da parte dello Stato nel settore dei media, prima dello scoppio delle proteste nel 2011 l'attività dei media in Bahrain era molto più critica ed indipendente rispetto agli altri Paesi del Golfo. Non a caso, dallo scoppio delle manifestazioni nel 2011 a molti giornalisti, scrittori o

---

610 Freedom house, “Freedom of the press-Bahrain”, 2015, disponibile su: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/bahrain>, (consultato il 9 Maggio 2016).

611 Bahrain center for human rights, the terrorism law in Bahrain: a tool to silence dissidents, 13 Marzo 2014, disponibile su: <http://www.bahrainrights.org/sites/default/files/Terrorism%20Laws%20in%20Bahrain%20-%20FINAL.pdf>, (consultato il 9 Maggio 2016), pp. 3-5.

612 *Ivi*, p. 4.

613 *Ivi*, p. 5.

614 *Ibidem*.

615 Reporters without borders, “Bahrain”, *The enemies of Internet*, 2012, disponibile su: <http://surveillance.rs.org/en/bahrain/>, (consultato il 10 Maggio 2016).

lavoratori nel settore dei media è stato chiesto di non pubblicare e riportare gli episodi relativi alle proteste o alla politica interna.<sup>616</sup>

Siti web come quello del centro di diritti umani del Bahrain e del network arabo per l'informazione dei diritti umani sono bloccati dal 2006.<sup>617</sup> Il livello di sorveglianza e di infiltrazione sulla rete di Internet in Bahrain è uno dei più alti al mondo, il governo della dinastia 'al-Ḥalīfa utilizza sofisticati strumenti software per filtrare i contenuti di Internet e per questo motivo la maggior parte dei contenuti su Internet non sono facilmente accessibili.

Infatti, l'utilizzo di Internet nel Paese è fortemente monitorato dal governo che blocca i contenuti online, affidandosi a diversi enti impegnati nella gestione dei servizi delle telecomunicazioni nel Paese, tra cui l'autorità degli Affari dell'informazione (IIA)<sup>618</sup> e l'autorità di regolazione delle informazioni (TRA)<sup>619</sup> con l'ausilio del Ministero dell'Interno e il Ministero dello Stato per le telecomunicazioni.<sup>620</sup> Le autorità governative permettono a questi organismi di bloccare qualsiasi contenuto online senza il bisogno di un ordine emesso dalla corte. Per esempio, l'ente IAA blocca tutti i siti che violano gli articoli 19 e 20 della legge di stampa, quindi tutto ciò che è materiale che “incita all'ostilità nei confronti del sistema politico, viola l'etica o danneggia la religione ufficiale”.<sup>621</sup> In questa maniera, ogni sito, forum o blog che tratti questioni politiche e religiose rischia di essere bloccato, solo nel 2015 si calcolano 367 siti web bloccati, di cui la maggioranza erano di natura politica.<sup>622</sup>

I provvedimenti legislativi intrapresi dal governo negli ultimi anni, come la legge sulle telecomunicazioni del 2002, hanno concesso ampi poteri alle autorità governative nel regolare l'utilizzo di Internet. Inoltre, attraverso questa legge, tutti i siti web devono registrarsi presso l'IIA, il quale ha anche la facoltà di censurare e impedire sia la circolazione di pubblicazioni locali che

---

616 Freedom house, Bahrain-Freedom of the press, 2014, disponibile su: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/bahrain>, (consultato il 9 Maggio).

617 Freedom house, Freedom on the net-Bahrain, 2015, disponibile su: [https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015\\_Bahrain.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Bahrain.pdf), (consultato il 10 Maggio 2016) p. 5.

618 L'acronimo IIA indica “Information affairs authority” si riferisce al Ministero dell'Informazione.

Nel 2010 il Re attraverso un decreto ha separato il portfolio del Ministero dell'Informazione da quello che era il Ministero della cultura e dell'Informazione. Il Presidente del IIA è nominato direttamente dal Re ed ha il titolo di Ministro. Si veda: Information affairs authority explained, [http://everythingexplainedtoday/Information\\_Affairs\\_Authority/](http://everythingexplainedtoday/Information_Affairs_Authority/) (consultato il 9 Maggio).

619 TRA si riferisce all'acronimo inglese: Telecommunications regulation authority. La legge delle telecomunicazioni del 2002 attribuisce all'ente TRA l'autorità di gestire l'accesso a Internet e i servizi per cellulari.

620 Si veda già citato; [https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015\\_Bahrain.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Bahrain.pdf), p. 5.

621 *Ibidem*.

622 *Ibidem*.

quelle straniere.<sup>623</sup> Ciò costituisce una violazione alla libertà di espressione in merito al fatto che nessuno ha l'obbligo di registrarsi presso un ente pubblico per ottenere il permesso per aprire siti web, blog o qualsiasi altra forma di comunicazione on-line.<sup>624</sup>

Il TRA è l'autorità che gestisce i servizi di telecomunicazioni nel Paese e concede il rilascio di licenze per i fornitori di tali servizi. Sebbene la legge sulle telecomunicazioni del 2002 stabilisca il carattere indipendente e imparziale delle autorità che gestiscono le telecomunicazioni nel Paese, il TRA è un organismo fortemente dipendente dallo Stato in merito al fatto che gran parte dei suoi membri sono nominati dal governo.<sup>625</sup> L'unico quotidiano realmente indipendente dal governo è al-Wasat, però anche i giornalisti di questo giornale sono costretti a praticare l'auto-censura.<sup>626</sup> Nonostante, il governo non sia in possesso di organizzazioni di stampa, esercita una grande influenza attraverso l'autorità del IIA che controlla tutte le pubblicazioni stampa nel Paese dato che la legge sulla stampa autorizza IIA a censurare o sospendere la distribuzione di pubblicazioni locali e straniere, siti web, video.<sup>627</sup> Le autorità IIA e TRA hanno un mandato troppo ampio che consente di impedire l'accesso a Internet o bloccare a una vasta gamma di contenuti web e violano il diritto all'informazione dei cittadini. Il diritto all'accesso ad Internet può essere soggetto a restrizioni ma queste devono essere circoscritte per la tutela dell'interesse pubblico e privato (inclusa la privacy) e non quindi per salvaguardare l'ideologia politica del sistema. Le eccezioni al diritto all'informazione sono possibili solo quando vi è un grande danno a questo interesse pubblico e privato, il quale è maggiore all'interesse dei cittadini nell'accesso all'informazione. Tra l'altro, ai cittadini a cui è impedito l'accesso a tale informazioni deve essere garantita la possibilità di fare appello ad un organismo indipendente che possa risolvere la questione, ciò non è possibile in Bahrain, non vi è nessun ente realmente indipendente.<sup>628</sup>

La Commissione BICI infatti nel suo report aveva manifestato espressamente la sua preoccupazione per “la mancanza di libertà di espressione” nel Paese, dove i giornalisti e gli scrittori vengono ripetutamente censurati dal governo e i media non riflettono l'opinione della maggioranza dei cittadini ma solamente la posizione del governo. Gli anni di severa repressione e forte controllo da parte del governo hanno spinto gli editori e i giornalisti a praticare l'auto-censura per evitare arresti e molestie da parte del regime, essi modificano i report e gli articoli da giornale in modo da renderli conformi alla politica e agli interessi del governo.<sup>629</sup> Ed è per questo motivo che la

---

623 Si veda già citato: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/bahrain>.

624 Si veda già citato: <http://www.osce.org/fom/99558?download=true>, p. 38.

625 Si veda già citato: [https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015\\_Bahrain.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Bahrain.pdf).

626 Si veda già citato: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/bahrain>.

627 *Ibidem*.

628 Si veda già citato: <http://www.osce.org/fom/99558?download=true>, pp. 34-35.

629 Si veda già citato: [http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc\\_media\\_law\\_en\\_0.pdf](http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_en_0.pdf), p. 19.

Commissione BICI aveva chiesto al governo di rallentare la censura e permettere l'utilizzo e l'accesso ai media anche a gruppi e attivisti dell'opposizione.

A tal proposito, nel 2011 la Commissione nazionale, composta da rappresentanti del governo incaricati di implementare le raccomandazioni del report della BICI, ha presentato una programma di riforma per i media elaborato assieme a degli esperti legali francesi. Questo programma di riforma garantiva una maggiore apertura e libertà nel settore media e l'istituzione di una nuova organizzazione: l'alto Consiglio dei media. Il governo dichiarò di voler intraprendere tale riforma, ma tale proposta di legge non è stata mai adottata come mai è stato istituito l'alto Consiglio dei media.<sup>630</sup> A distanza di 5 anni, il governo sta attualmente lavorando ad una nuova bozza di legge per i media, la quale regolamerà l'utilizzo di tutti i settori media.<sup>631</sup> Tuttavia, come si è potuto notare dagli ultimi emendamenti di legge, le autorità del Bahrain si sono mostrate più propense a emanare leggi per restringere la libertà di espressione e diritti fondamentali piuttosto che regolamentare la stampa e i media.

A causa della presenza delle autorità governative nella gestione dei media, gran parte degli enti media del Paese sono di possesso del governo e quelli in mano ad enti privati praticano l'auto censura o adottano un'ottica filo-governativa. L'unico giornale che esprime le opinioni dell'opposizione è al-Wasat e che è stato sospeso per aver riportato gli episodi della Primavera araba 2011. Non ci sono leggi che regolamentano l'utilizzo di stazioni emittenti radio e televisive ma questo sotto monopolio del governo.<sup>632</sup>

### **III.4.3 Associazioni rappresentative dei giornalisti in Bahrain**

Diversamente, dall'Egitto e dalla Siria, il Bahrain non possiede un'istituzione sindacale ufficiale. Tuttavia, esistono due rappresentanze per i giornalisti in Bahrain: l'Associazione dei giornalisti in Bahrain, istituita attraverso decreto legge n. 21/1989 dal Ministero dell'Informazione ed il “sindacato” dei giornalisti in Bahrain che è un organismo ancora in formazione, non ufficialmente riconosciuto dal governo. Il secondo ha un basso numero di membri non solo per la sua inefficacia nel difendere gli interessi dei giornalisti ma principalmente perché impone criteri di appartenenza all'associazione troppo rigidi per i quali sono esclusi tutti i capi editori, i proprietari di giornali e i giornalisti non bahrainiti.<sup>633</sup> Per divergenze riguardo le condizioni di associazione, il sindacato di

---

630 Ivi, pp. 19-20.

631 Bahrain news agency, “Information minister: new media law on good track”, 1 Febbraio 2016, disponibile su: <http://www.bna.bh/portal/en/news/708937>, (consultato il 12 Maggio 2016).

632 Si veda già citato: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/bahrain>.

633 Gulf news, “Strong bahrain union will protect journalists' rights”, *Bahrain*, 14 maggio 2016, disponibile su: <http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/strong-bahraini-union-will-protect-journalists-rights-1.155559>, (consultato il

stampa ha deciso di abbandonare l'Associazione dei giornalisti.<sup>634</sup> Quest'ultima invece ha più di 300 membri ed è internazionalmente riconosciuta, è aperta a tutti e ciò la rende l'unica associazione rappresentativa dei giornalisti in Bahrain.<sup>635</sup>

L'associazione dei giornalisti ha la funzione di sostenere i giornalisti durante un processo, proteggere i loro diritti in caso di licenziamenti, arresti arbitrari e offre una consulenza legale. Nonostante ciò, l'associazione presenta qualche lacuna in quanto non è un sindacato vero e proprio e non possiede uno statuto legale ed essendo un'istituzione creata dal governo è soggetta ad interferenze dallo Stato. Come risultato, in Bahrain i giornalisti non hanno un'istituzione sindacale che possa realmente offrire un supporto legale, molti giornalisti si sono lamentati del fatto che i loro casi non hanno ricevuto la dovuta attenzione e considerano l'associazione non professionale perché non possiede i mezzi per difendere legalmente i diritti dei giornalisti e dare un impatto positivo alla loro professione.<sup>636</sup> È anche messo in dubbio il suo carattere indipendente in merito al fatto che l'associazione riceve i fondi dal Ministero dell'Informazione.

Per diversi anni le due associazioni hanno tentato di appianare le differenze e trovare obiettivi comuni per fondare un vero e proprio sindacato ma per il momento ciò non è stato realizzato.<sup>637</sup> Gli eventi della Primavera araba del 2011 e quelli che l'hanno susseguita hanno rimarcato l'esigenza nel paese di un'istituzione che possa realmente rappresentare un supporto legale in modo da garantire neutralità, indipendenza e pluralismo nel settore media.

---

12 Maggio 2016).

634Si veda già citato: [https://www.irex.org/sites/default/files/MSI\\_MENA09\\_Bahrain.pdf](https://www.irex.org/sites/default/files/MSI_MENA09_Bahrain.pdf), p. 121.

635 Si veda già citato: <http://gulfnnews.com/news/gulf/bahrain/strong-bahraini-union-will-protect-journalists-rights-1.155559>.

636Irex, media sustainability index Bahrain 2006/2007, 2008, disponibile su: <https://www.irex.org/sites/default/files/MENA-MSI06-Bahrain.pdf>, (consultato il 12 Maggio 2016), p. 124.

637Si veda già citato: [https://www.irex.org/sites/default/files/MSI\\_MENA09\\_Bahrain.pdf](https://www.irex.org/sites/default/files/MSI_MENA09_Bahrain.pdf), p. 121.

## Conclusioni

Nel presente lavoro si è avuto modo di riflettere sulla questione dei diritti umani a più livelli:

-a livello internazionale- dando uno sguardo ai principali strumenti internazionali codificati dalle Nazioni unite -a livello regionale- esaminando i tentativi di regionalizzazione dei diritti umani da parte dei Paesi musulmani ed infine -a livello nazionale- attraverso l'analisi dei sistemi legali esistenti in questi Paesi. Ciò che emerge di comune in questi livelli è che l'impegno assunto dai Paesi musulmani in materia di diritti umani è limitato perché non risolve le divergenze e tensioni esistenti tra il sistema internazionale di diritti umani e il sistema legale di diritti umani elaborato da questi Paesi.

A livello internazionale, sebbene l'adesione ai principali Trattati internazionali da parte di questi Paesi sia buona, essa è fortemente compromessa dall'apposizione di riserve su base religiosa che rendono praticamente inefficaci gli strumenti internazionali perché non possono essere applicati nella loro totalità. Queste riserve sono utilizzate dai Paesi musulmani per confermare che i principi della Šarī'a sono la fonte autorevole a cui essi fanno riferimento nell'interpretare e applicare le leggi.

Questo atteggiamento di volersi conformare solo in maniera parziale alle norme internazionali di diritti umani si riflette anche a livello regionale. Infatti, i documenti di diritti umani elaborati dai Paesi musulmani hanno lo scopo di riaffermare la propria identità islamica più che un tentativo di cristallizzazione dei principi di diritti umani universalmente applicabili<sup>638</sup>. Il richiamo alla legge islamica è presente, seppur in maniera diversa, in tutti i documenti elaborati a livello regionale da questi Paesi, così come nella Carta araba del 2004 che rappresenta il documento più "laico".<sup>639</sup> Ed è questo richiamo continuo a principi di ordine teologico che crea una divergenza tra lo schema internazionale di diritti umani e quello elaborato dai Paesi musulmani. Il punto nodale è che all'interno degli ordinamenti nazionali musulmani non esiste una separazione tra il diritto positivo e la religione, in quanto la Šarī'a è considerata il corpus giuridico di principale riferimento, il quale gode di indiscutibile veridicità.<sup>640</sup>

In realtà, se si riflette a fondo, si scopre che la Šarī'a è sì un insieme di precetti e dogmi religiosi che derivano dal Corano e la Sunna ma questi sono stati interpretati dai giuristi dell'epoca

---

638 Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), pp. 79-80.

639 *Ivi*, p. 81

640 *Ivi*, pp. 88-90.

premoderna, i quali hanno compreso queste fonti secondo il contesto sociale, economico, politico in cui vivevano. Di conseguenza, non rappresentano la parola di Dio, ma riflettono più comunemente ciò che è stato compreso dai giuristi riguardo le fonti primarie dell'Islām; i giuristi non solo hanno interpretato il Corano e la Sunna secondo i valori vigenti nelle loro società ma hanno messo più enfasi su alcuni testi rispetto ad altri.<sup>641</sup> I diritti umani non possono realizzarsi attraverso i principi della Šarī'a perché essa non attribuisce i diritti sulla base della natura umana ma sulla base dell'appartenenza religiosa e del sesso di appartenenza<sup>642</sup>. Ad esempio, la legge religiosa prevede il reato di apostasia, per cui un musulmano che abbandoni la fede islamica è punibile con la morte.

Relativamente ai Paesi esaminati, nonostante l'apostasia non sia più punibile con la morte, essa comporta la perdita automatica dei diritti dell'individuo ed è fortemente scoraggiata dalle autorità governative dell'Egitto, della Siria e del Bahrain. Il fatto che le conversioni dall'Islām assumano nella prassi il valore di “atto illegale” spiega il perché in nessun documento islamico in materia di diritti umani sia stato incluso il diritto di adottare un'altra religione o credo qualsiasi, quando i principi internazionali di diritti umani nella libertà di credo, coscienza e religione includono il diritto di cambiare religione. Un esempio emblematico è quello del Bahrain che ha apposto una riserva all'art. 18<sup>643</sup> dell'ICCPR sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, attraverso la quale ha dichiarato di voler interpretare tale disposizione senza influire negativamente sui principi della Šarī'a, riuscendo così a sfuggire ad un impegno totale in materia di libertà religiosa.

Come si è visto, un altro ambito in cui i principi sharaitici se applicati costituiscono una violazione dei diritti umani sono le regole che disciplinano la condizione dei non musulmani. Nonostante, il processo di “acculturazione giuridica” avvenuto nei Paesi arabi che ha visto la recezione di modelli normativi dei Paesi europei, ci sono ambiti in cui i principi della Šarī'a sono sopravvissuti, tra questi vi è lo statuto personale che rappresenta in tutti i 3 Paesi il baluardo della Šarī'a.<sup>644</sup> Infatti, nei Paesi esaminati l'istituzione della *ḍimma* ha lasciato qualche traccia, perché in Egitto, Siria e Bahrain le persone di religione musulmana, cristiana ed ebrea hanno la facoltà di applicare i propri principi religiosi nelle materie di statuto personale. L'autonomia nell'applicare le proprie regole religiose in materia di statuto personale però come si è visto è una prerogativa solo delle “religioni rivelate”, sono escluse tutte le persone che abbracciano culti diversi da quelli

---

641 Abdullahi Ahmed an-Na'īm, *Il conflitto tra la Shari'a e i moderni diritti dell'uomo: proposta per una riforma nell'Islam*, in *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Pacini, *op. cit.*, pp. 113-114.

642 La Šarī'a presenta molte discriminazioni nei confronti delle donne. La discriminazione di genere non è stata oggetto di studio in questo lavoro ma è degna di menzione perché rappresenta uno degli ambiti della Šarī'a in cui hanno luogo violazioni di diritti umani, come ad esempio, l'uguaglianza tra uomo e donna e il diritto di fondare una famiglia. Si veda an-Na'īm, in *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, *op. cit.*, p. 108.

643 ICCPR, art.19, *Supra*, nota 382.

644 Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), p. 89.

ufficialmente riconosciuti. Questa è infatti una grande discriminazione che trova fondamento sui principi della *ḍimma*. Ciò rappresenta un punto cruciale per i diritti umani, perché l'assegnazione di diritti in base all'appartenenza religiosa non potrà mai garantire uguaglianza tra gli individui, soprattutto quando esistono religioni che godono di uno statuto speciale mentre altre rimangono escluse dal sistema giuridico.

Il sistema che prevede l'applicazione degli statuti personali delle comunità ebraiche e cristiane non può essere definito un sistema pluralista perché non garantisce parità giuridica nemmeno tra i membri delle comunità non musulmane riconosciute e quelle musulmane. Le corti sharaitiche hanno supremazia sulle altre corti religiose, infatti nei casi giuridici che coinvolgono musulmani e non musulmani la giurisdizione spetta alle corti che applicano la *Šarī'a*. Questo sistema crea molte divisioni ed ingiustizie perché a seconda dell'appartenenza religiosa di un cittadino è competente una specifica corte e crea molti conflitti e sovrapposizioni tra le leggi. Questo avviene, anche in casi come l'Egitto, dove esiste un sistema di corti (parzialmente) unificato, perché sebbene siano state abolite le corti religiose dei non musulmani, gli statuti personali dei non musulmani possono essere applicati in determinate condizioni e nei casi di matrimonio e divorzio. È fondamentale, che venga creato un sistema totalmente unificato, che preveda la codificazione di unico statuto personale per tutti i cittadini senza distinzioni di nessun tipo al fine di garantire realmente parità giuridica.

Similmente, il sistema scolastico in Egitto, Siria e Bahrain è caratterizzato dalla divisione all'interno della scuola di classi su base religiosa e ciò è dovuto dall'influenza della segmentazione etnica-religiosa dell'epoca Ottomana che si basa sui principi coranici, tra cui la *ḍimma*. È un sistema scolastico non inclusivo perché i curriculum scolastici che sono offerti sono solamente rivolti alle religioni ufficiali, mentre i gruppi religiosi non legalmente riconosciuti devono optare per uno degli insegnamenti a disposizione. È chiaro che questi sono “tratti” della tradizione legale musulmana e che riflettono un quadro di una società che non è più quella attuale, di conseguenza lo status dei non musulmani andrebbe riconsiderato in un'ottica moderna.<sup>645</sup>

La legge islamica nei Paesi oggetto di studio svolge un ruolo centrale nel definire il contenuto e l'estensione dei diritti dell'uomo. Nelle Costituzioni dei 3 Paesi esaminati, i principi islamici non solo vengono richiamati nel testo costituzionale ma sono considerati nel caso dell'Egitto e Bahrain “la fonte principale della legge” o “una delle fonti della legislazione” nel caso della Siria. Questo rende veramente difficile l'armonizzazione tra il sistema di diritti umani internazionale e lo schema legale elaborato dai Paesi musulmani. La *Šarī'a* è spesso invocata nelle Costituzioni e nelle leggi interne dei Paesi musulmani per restringere la libertà di espressione. Lo spazio di libertà di espressione in Egitto, Siria e Bahrain come in molti altri Paesi musulmani è deteriorato, un gran

---

645 Walīd Šayf, *Diritti dell'uomo e ritorno alle origini dell'Islam*, in *l'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Pacini, *op. cit.*, p. 73.

numero di leggi tra cui la legge sulla stampa e il codice penale vietano qualsiasi critica o giudizio nei confronti dell'Islām e delle religioni ufficiali. Infatti, in tutti i 3 i Paesi, la libertà di espressione non è garantita in linea con i principi internazionali, ma viene ristretta da disposizioni vaghe e che non sono proporzionali al loro scopo.

L'Islām riconosce la libertà di espressione ma non accetta espressioni “malevoli e oscene”, come si può evincere dal Corano: “Dio non ama le espressioni pubbliche di discorsi malevoli”<sup>646</sup> e afferma che: “coloro che amano vedere dello scandalo diffuso tra i credenti avranno una grave pena in questa vita e nell'aldilà”<sup>647</sup>. Ciò ne consegue che anche nell'Islām la libertà di espressione non è assoluta ma prevede restrizioni di tipo morale che si rivolgono ai fedeli che sono invitati a mantenere un certo atteggiamento rispettoso nei confronti dell'Islām e degli altri, vietando la diffamazione, derisione e calunnia, blasfemia. Ad esempio, la blasfemia non è punita dal Corano con la morte ma è considerata un'offesa criminale e questo può spiegare perché nei Paesi esaminati sia la blasfemia che la diffamazione non sono trattate alla stregua di offese civili ma sono punite come crimini. Alcuni studiosi argomentano che la proibizione della blasfemia prevista dall'Islām rientra tra le restrizioni individuate dall'art 19(3)<sup>648</sup> sulla libertà di espressione in nome alla morale e dell'ordine pubblici.<sup>649</sup> In realtà, i principi internazionali prevedono restrizioni sulla libertà di espressione per tutelare la morale pubblica ma questa viene intesa come un insieme di principi condivisi da una generalità di individui non derivanti da una religione o tradizione particolare. Quindi, le restrizioni vigenti in questi Paesi vanno decisamente oltre ai criteri identificati dalle norme internazionali.<sup>650</sup>

Infatti, in Egitto, Siria e Bahrain le autorità governative abusano delle leggi vagamente definite sulla blasfemia o diffamazione per proteggere i propri interessi, impedire critiche legittime in dibattiti pubblici. Secondo le norme di diritti umani internazionali una restrizione sulla libertà di espressione che sia invocata per tutelare la reputazione di una persona deve avere lo scopo genuino di proteggere realmente la reputazione di questa persona ed essere dimostrata con reali prove.<sup>651</sup> Al contrario di ciò che avviene nei Paesi musulmani, le corti nazionali dei Paesi che godono di maggiore democrazia invitano le figure pubbliche a evitare di portare accuse di diffamazione in tribunale perché si vuole garantire un dibattito pubblico.<sup>652</sup>

È doveroso riconoscere che, per quanto la Šarī'a presenti elementi di natura morale che limitano

---

646 Corano 4:148.

647 Corano 24:19. Si veda Baderin, 2003, *op. cit.*, pp. 127-128.

648 ICCPR, art. 19, *Supra*, nota 382.

649 Baderin, 2003, *op. cit.*, pp. 128-129.

650 Si veda già citato: [http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc\\_media\\_law\\_en\\_0.pdf](http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_en_0.pdf), p. 19.

651 <https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/definingdefamation.pdf>, pp. 4-7.

652 *Ibidem*.

la libertà di espressione, le violazioni di diritti umani commesse dai governi dell'Egitto, Siria e Bahrain non sono solo il risultato di un'osservanza cieca delle prescrizioni sharaitiche, ciò sarebbe veramente riduttivo di un fenomeno in realtà molto più complesso. È invece importante tenere in considerazione che questi Paesi sono rappresentati da regimi autoritari, dove l'interesse di un'élite politica è il primo ad essere salvaguardato a discapito del resto della popolazione. La Šarī'a quindi viene spesso utilizzata dai governi autoritari di questi Paesi per mantenere e consolidare la propria autorità politica.

In assenza di un meccanismo di rinforzo in caso di violazioni di diritti umani che prevede la possibilità ai cittadini di fare ricorso ad un organismo indipendente, la situazione dei diritti umani nei Paesi esaminati è destinata a deteriorarsi sempre di più. Nemmeno la Carta araba del 2004 istituisce un sistema di tutela giurisdizionale dei diritti umani ma prevede semplicemente l'istituzione del Comitato di esperti di diritti dell'uomo che è incaricato di esaminare i report periodici inviati dagli Stati<sup>653</sup>, procedura indubbiamente utile, ma essendo poco incisiva non assicura la riparazione del torto che un individuo subisce di fronte a uno Stato, che invece è previsto dal I Protocollo addizionale dell'ICCPR.<sup>654</sup> Sia l'Egitto, che la Siria e Bahrain non avendo ratificato il I Protocollo addizionale dell'ICCPR sono privi di un meccanismo di tutela, per cui è assolutamente necessario istituire un organismo che agisce in maniera indipendente nell'interesse dei cittadini.

Nonostante sia attualmente assente nei Paesi musulmani un'istituzione che protegga i diritti dei cittadini di fronte alle violazioni di diritti umani, nella tradizione legale musulmana esisteva un tribunale speciale chiamato mazālim<sup>655</sup> che in epoca abbaside aveva competenza nel ricevere ricorsi individuali e proteggere i diritti degli individui<sup>656</sup>.

Il mazālim venne istituito perché essendoci un alto numero di violazioni di diritti commesse dai funzionari pubblici nei confronti degli individui, i giudici (qādī) non riuscivano più a gestire tutte le violazioni riportate, avendo anche materie di competenza civile e criminale da gestire. Infatti, il tribunale mazālim aveva una giurisdizione speciale e accoglieva tutti i ricorsi individuali rivolti non solo nei confronti di ufficiali governativi ma anche del califfo.<sup>657</sup> Il termine mazālim denota

---

653 Si veda già citato: [http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unimc.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), p. 87.

654 Marchesi, *op. cit.*, p. 113.

655 Il mazālim era un tribunale di origini pre-islamiche, risalente all'epoca sassanide e bizantina. Veniva utilizzato come rinforzo al sistema giudiziario ordinario. Nielsen, J.S, s.v “MAZĀLIM”, in *the Encyclopaedia of Islam*, Vol. VI, Leiden E.J. BRILL, 1991, p. 933.

656 Mashood A. baderin, «Identifying possible mechanisms within islamic law for the promotion and protection of human rights in muslim states», pp. 329-246, in *Netherlands quarterly of human rights*, 2004, p. 34.

657 *Ivi*, pp. 341-342.

“un'azione ingiusta e oppressiva”<sup>658</sup> ed era utilizzato per proteggere e garantire i diritti di coloro che erano oppressi o trattati in maniera ingiusta.<sup>659</sup> È interessante il fatto che l'istituzione del mazālim venne istituita nel periodo abbaside come “corte del califfo” ma venne successivamente separata dall'ufficio del califfo e divenne un ufficio distinto che riceveva ricorsi e petizioni dagli individui (Ṣaḥīb al- mazālim).<sup>660</sup> Tuttavia, la persona incaricata nella gestione di questa istituzione era nominata dal qādī o dal wazīr e a volte anche direttamente dal califfo.<sup>661</sup>

Nonostante il mazālim sia stato considerato da molti studiosi l'attuale Ombudsman (difensore civico) o semplicemente come un meccanismo pubblico che si occupa di accogliere i reclami relativi a materie amministrative, bisogna considerare che la sua giurisdizione era molto ampia e ciò dipendeva in gran parte dalle esigenze di quell'epoca<sup>662</sup>. Il mazālim può nell'attualità rappresentare per i Paesi musulmani uno spunto per istituire un meccanismo che supervisioni e garantisca l'implementazione dei diritti umani.

### **Considerazioni finali sui diritti umani**

In merito al lavoro svolto sui diritti umani nei Paesi musulmani, con un'attenzione rivolta in particolare all'Egitto, Siria e Bahrain, si sostiene che i diritti umani non possano realizzarsi attraverso la Ṣarī'a. Alcuni studiosi propongono una riforma “liberale” basata sul Corano e sulla Sunna che possa tenere in considerazione le circostanze sociali, politiche ed economiche della società attuale in modo da garantire i diritti umani nel mondo musulmano.<sup>663</sup> Ciò senz'altro può contribuire ad un progresso nel modo di concepire i diritti umani nei Paesi musulmani ma se si riflette a fondo una simile riforma difficilmente potrà essere accolta da tutti i Paesi musulmani ma più facilmente sarà soggetta a qualche resistenza. Tra l'altro un qualsiasi approccio ai diritti umani che si basi sull'Islām difficilmente potrà contribuire in maniera concreta alla realizzazione dei diritti umani, perché non esiste una posizione monolitica all'interno dell'Islām e gli stessi Paesi musulmani presentano differenze notevoli nel modo di concepire ed applicare i diritti umani nell'Islām.

Come Halliday spiega, l'unico modo per garantire una reale garanzia dei diritti umani è che tutti i Paesi facciano riferimento ad uno standard universale, poi questi singolarmente sono liberi di adottare strumenti e meccanismi di natura nazionale e regionale per rispondere alle proprie esigenze

---

658 Nielsen, J.S, s.v “MAZĀLIM”, in *the Encyclopaedia of Islam*, Vol. VI, p. 933.

659 Baderin, 2004, *op. cit.*, p. 342.

660 *Ibidem*.

661 Nielsen, J.S, s.v “MAZĀLIM”, in *the Encyclopaedia of Islam*, Vol. VI, p. 934.

662 *Ivi*, pp. 934-935.

663 an-Na'im, in *l'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, *op. cit.*, pp. 113-114.

politiche e culturali. Perciò, è fondamentale separare la religione dalla sfera giuridica, l'approccio dei diritti umani deve essere "laico" non tenere in considerazione la religione ma porre al centro la persona e i suoi diritti fondamentali.<sup>664</sup>

Molti definiscono le norme internazionali di diritti umani a cui oggi si fa riferimento come un prodotto dei Paesi occidentali ma tale affermazione è errata in quanto la codificazione dei principi internazionali di diritti umani è stata sì proposta dalle potenze mondiali del dopoguerra ma tale processo è emerso gradualmente attraverso un dialogo tra gli Stati, a cui anche i Paesi musulmani hanno partecipato. Inoltre, lo standard universale di diritti umani è un sistema flessibile e dinamico aperto ai mutamenti e i progressi politici che avvengono nel mondo.<sup>665</sup>

Il fatto che nel mondo esistano Paesi con culture e storie diverse non nega la possibilità di uno standard comune etico a cui tutti possono fare riferimento, nonostante le differenze culturali presenti nei Paesi, esistono valori etici in comune che derivano dalla nostra natura umana che ci accomunano.<sup>666</sup> In un mondo così interdipendente e globalizzato, l'esigenza di un standard etico comune si fa sempre più sentire. Indubbiamente, una concezione di diritti umani che si basi su valori riconosciuti globalmente sarà comunque soggetta a difficoltà, ma questo è il compromesso che tutti i Paesi devono accettare se si vuole garantire maggiore democrazia e giustizia nel mondo.

---

<sup>664</sup> Halliday, *op. cit.*, p. 112-113.

<sup>665</sup> Ivi, 127-128.

<sup>666</sup> Ivi, *op.cit.*, pp. 129-130.

# Appendice

## SEZIONE 1: Egitto

Costituzione egiziana 2014	الدستور المصري 2014
<p>Art. 2 L'Islām è la religione ufficiale dello Stato e l'Arabo la sua lingua ufficiale. I principi islamici della Šarī'a sono la fonte principale della legislazione.</p>	<p>مادة ٢ الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع</p>
<p>Art.3 I principi canonici degli Egiziani Cristiani ed Ebrei sono la fonte primaria delle legislazioni regolanti i loro statuti personali, gli affari religiosi e la nomina dei loro capi spirituali.</p>	<p>مادة ٣ مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية و اختيار قياداتهم الروحية.</p>
<p>Art. 4 La sovranità è solamente del popolo che la esercita e la protegge. Il popolo è la fonte di potere e custodisce la sua unità nazionale, la quale si fonda sui principi d'uguaglianza, giustizia e pari opportunità tra tutti i cittadini, come indicato dalla Costituzione.</p>	<p>مادة ٤ السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، و هو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، و ذلك على الوجه المبين الدستور</p>
<p>Art. 64 La libertà di credo è assoluta. La libertà nel praticare riti religiosi e nell'istituire luoghi di culto per gli appartenenti alle religioni "celesti" è un diritto disciplinato dalla legge.</p>	<p>مادة ٦٤ حرية الاعتقاد مطلقة. و حرية ممارسة الشعائر الدينية و إقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون</p>
<p>Art. 70 La libertà di stampa, di di la libertà di diffusione di materiale cartaceo, visivo, audio, elettronico è garantita. Gli Egiziani, sia persone naturali o giuridiche, pubbliche o private hanno il diritto di possedere o pubblicare i giornali e di creare mezzi di comunicazione visivi, audio e digitali. I giornali sono pubblicati una volta data la notifica come stabilito dalla legge. La legge regolamenta procedure per la creazione e il possesso di stazioni emittenti radiofoniche e televisive e di giornali elettronici.</p>	<p>مادة ٧٠ حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية و إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية و المسموعة، ووسائل الإعلام الرقمي و تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. و ينظم القانون إجراءات إنشاء و تملك محطات البث الإذاعي و المرئي و الصحف الإلكترونية.</p>

## SEZIONE 2: Siria

<p><b>Costituzione siriana 2012</b></p> <p>Art. 3 -La giurisprudenza islamica è una delle fonti principali della legge. -Lo Stato rispetta tutte le religioni e garantisce la libertà di compiere tutte le pratiche religiose purché ciò non disturbi l'ordine pubblico. -Lo statuto personale delle comunità religiose è protetto e rispettato.</p> <p>Art. 42 La libertà di credo è protetta in conformità alle prescrizioni della legge.</p> <p><b>Costituzione siriana 1973</b></p> <p>Art. 38 Ogni cittadino ha il diritto di esprimere liberamente e palesemente le sue opinioni oralmente, per iscritto e attraverso tutti gli altri mezzi d'espressione. Egli ha anche il diritto di partecipare alla supervisione e ad un criticismo costruttivo in modo da garantire l'integrità dell'architettura istituzionale e sostenere il sistema socialista. Lo Stato garantisce la libertà di stampa, di pubblicazione e di diffusione dell'informazione in conformità alla legge.</p>	<p><b>الدستور السوري ٢٠١٢</b></p> <p>مادة ٣ -الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. -تحتترم الدولة جميع الأديان، و تكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. -الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة و مرعية.</p> <p>مادة ٤٢ حرية الاعتقاد مصونة وفقا للقانون.</p> <p><b>الدستور السوري ١٩٧٣</b></p> <p>مادة ٣٨ لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رايه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.</p>
--	---

<p><b>La legge sullo statuto personale in Siria</b></p> <p>Art. 307 Per quanto riguarda la comunità drusa non si considera ciò che è contrario alle disposizioni seguenti: a) Non è permessa la poligamia; b) Non si applicano le regole di li‘ān dell’ allattamento ai membri della comunità;</p>	<p><b>قانون الأحوال الشخصية في سوريا</b></p> <p>مادة ٣٠٧ لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية؛ ب - لا يجوز تعدد الزوجات؛ ج - لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة ح - تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.</p>
--	---

<p>c)Il testamento si applica all'erede e agli altri con uno quota di 1/3 e più.</p> <p>Art. 308 Relativamente alle comunità cristiane ed ebreo, si applicano le regole e i canoni religiosi concernenti il fidanzamento, le condizioni e il contratto di matrimonio, le spese di mantenimento della sposa e del minore, annullamento, scioglimento e rottura del vincolo matrimoniale, la dote e la custodia.</p> <p><b>La legge di stampa siriana</b></p> <p>Art. 28(j) Al giornalista non è chiesta la fonte delle sue informazioni giornalistiche ad eccezione di quanto egli attribuisca ad un pubblico ufficiale. Il Ministro può esercitare la prerogativa di confiscare la tessera di stampa nel caso in cui egli si astenga dal rivelare questa fonte.</p>	<p>مادة ٣٠٨</p> <p>يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وإنفكاك رباطه وفي البائنة الدوطة والحضانة</p> <p><b>قانون الصحافة في سوريا</b></p> <p>مادة ٢٨</p> <p>ج - لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول، وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر</p>
---	---

### SEZIONE 3: Bahrain

<p><b>Costituzione del Bahrain 2002</b></p> <p>Art. 1b Il regime del regno del Bahrain consiste in una monarchia ereditaria costituzionale ed il potere è stato trasferito dallo Šayḥ bin 'Īsā Salmān 'al-Ḥalīfa al primogenito Šayḥ Ḥamad bin 'Īsā 'al-Ḥalīfa, l'attuale Re del Paese [...].</p> <p>7b La legge regola l' educazione religiosa e nazionale dei cittadini nelle diverse fasi e tipologie d'insegnamento e allo stesso modo, in tutti gli stadi</p>	<p><b>دستور البحرين ٢٠٠٢</b></p> <p>مادة ١ب</p> <p>حكم مملكة البحرين ملكي دستوري ورثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد [...].</p> <p>مادة ٧ب</p> <p>ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية و الوطنية في مختلف مراحل التعليم و أنواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن و اعتزازه بعروبته</p>
--	---

provvede al rafforzamento della personalità del cittadino e del suo orgoglio nell' essere arabo.

#### Art. 32b

Il potere legislativo è assegnato al Re e all'Assemblea Nazionale in conformità alla Costituzione, il potere esecutivo è conferito al Re assieme al Consiglio dei Ministri e ai Ministri e le norme del potere giudiziario sono emanate a nome suo, tutto ciò in conformità alle disposizioni della Costituzione.

#### Art. 22

La libertà di coscienza è assoluta e lo Stato garantisce l' inviolabilità dei luoghi di culto e la libertà nel praticare riti religiosi, cortei e raduni religiosi secondo i costumi osservati nel Paese.

#### Art. 23

Il diritto all' opinione e alla ricerca scientifica è garantito. Tutte le persone hanno il diritto di esprimere la propria opinione attraverso la diffusione orale e scritta o in altri modi. Ciò secondo le disposizioni giuridiche e le condizioni indicate dalla legge senza pregiudicare i fondamenti della fede islamica, l'unità del popolo e senza incitare divisione e settarismo.

#### Art. 28b

Incontri pubblici, cortei e assemblee sono permesse secondo le clausole e condizioni indicate dalla legge. Gli obbiettivi e mezzi degli incontri devono essere pacifici e non in conflitto con la decenza pubblica.

#### **Passo tratto dal preambolo**

L' Islām porta salvezza in questo mondo e nel prossimo ed esso non denota fanatismo ed inerzia. (... ) La monarchia costituzionale del Bahrain si fonda sulla partecipazione del popolo al potere e sul principio della consultazione 'šūrā' che è il più alto modello di governo.

#### مادة ٣٢ب

السلطة التشريعية يتولاها الملك و المجلس الوطني وفقا للدستر، و يتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء و الوزراء، و باسمه تصدر الأحكام القضائية، و ذلك كله وفقا للأحكام الدستور

#### مادة ٢٢

حرية الضمير مطلقة، و تكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان و المواكب و الاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد

#### مادة ٢٣ب

حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة، و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، و ذلك وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية و وحدة الشعب، و بما لا يثير الفرقة أو الطائفية

#### مادة ٢٨ب

الإجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع و وسائله سليمة و لا تنافي الآداب العامة

#### جزء من دباحة الدستور

الإسلام فيه صلاح الدنية و الاخرى، و أنه لا يعني الجمود و لا التعصب (... ) الملكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الأعلى الملكية للحكم.

## Codice civile

Art. 909

La determinazione degli eredi, la definizione delle loro quote ereditarie e la devoluzione dei beni di patrimonio sono applicati secondo le ordinanze della Šarī'a islamica.

## Legge sulla stampa

Art. 70

Si punisce con la pena prevista nell'articolo precedente ogni pubblicazione che include:  
a) una mancanza nei confronti di un re o di un presidente di uno stato islamico o arabo o di un altro stato con il quale il Regno del Bahrain intrattiene un rapporto diplomatico.

## Codice penale (legge 15/1976)

Art. 169

La detenzione in carcere per un periodo non superiore ai 2 anni e una multa che non ecceda i 200 dinari, oppure una delle due pene, è prevista per qualsiasi persona che pubblichi attraverso qualsiasi metodo notizie mendaci, documenti commissionati ad hoc, falsificati o falsamente attribuiti a persone che possono offendere il pubblico decoro, provocare un danno all'interesse pubblico o alla fiducia finanziaria del Paese.

## قانون المدني

مادة ٩٠٠٩

تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية

## قانون الصحافة 47/2002

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن

أ) عيباً في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية ، أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين

التمثيل الدبلوماسي

## قانون العقوبات 15/1976

مادة ١٦٩

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبار كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذاباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة

# BIBLIOGRAFIA

## LIBRI E ARTICOLI DI RIVISTE

- Abdullahi An-Na'im, «Religious Minorities under Islamic Law and the Limits of Cultural Relativism», pp. 1-18, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 9, No. 1, 1987.
- Al-Bunni, Akram «Syria's crisis of expression», pp. 99-106, in “selected essays”, 2008, disponibile su: [http://www.scpsc.org/libs/spaw/uploads/files/Articles/Syria\\_Crisis\\_of\\_Expression.pdf](http://www.scpsc.org/libs/spaw/uploads/files/Articles/Syria_Crisis_of_Expression.pdf), (consultato il 23 Aprile 2016).
- Amin, Hussein, «Freedom as a value in the Arab Media: perceptions and attitudes among journalists», pp. 125-135, in *Political communication*, Vol. 19, 2002.
- An-Na'im, Abdullahi, Il conflitto tra la Shari'a e i moderni diritti dell'uomo: proposta per una riforma nell'Islam, in *l'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Andrea Pacini (a cura di), Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1998.
- An-Na'im, Abdullahi, «Human Rights in the Arab world: A regional perspective», pp. 701-732, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 23, No. 3, 2001.
- An-Na'im, Abdullahi, *Islamic family law in a changing world. A global resource book*, London-New York, Zed books Ltd, 2002.
- Baderin, A. Mashood, *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- Baderin, A. Mashood, «Identifying possible mechanisms within islamic law for the promotion and protection of human rights in muslim states», pp. 329-246, in *Netherlands quarterly of human rights*, 2004.
- Baderin Mashood A., Islamic law and the implementation of International Human Rights: A case study of the International Covenant on Civil and Political rights”, in *International Human Rights Law: Six Decades after the UDHR and Beyond*, Mashood A. Baderin e Manisuli Ssenyonjo (a cura di), Farnham, MPG Books Group, 2010.
- Bausani, Alessandro, *il Corano, introduzione, traduzione e commento*, Milano, biblioteca universale Rizzoli, 1988.
- Bellefonds, Linant s.v. “QĀNŪN” in *the Encyclopaedia of Islām*, Leiden-New York, Brill, Vol. 4, 1993, pp. 556-559.
- Berger, Maurits, « The modern ḍimmī in contemporary egyptian family law» in *Islamic law and society*, pp. 88-136, Vol. 8, No. 1, 2001.

- Berger, Maurits, «Public policy and islamic law: the modern *ḍimmī* in contemporary family law», pp. 88-136, in *Islamic law and society*, Vol. 8, No 1, 2001.
- Berger, Maurits, «Conflicts law and public policy in egyptian family law: Islamic law through the backdoor» pp. 555-594, in *The American journal of comparative law*, Vol. 50, No. 3, 2002.
- Bielefeldt, Heiner, “Interrelated human rights: the freedom of religion and belief, and the freedom of opinion and expression”, in *Media power and religions, the challenge facing intercultural dialogue and learning*, a cura di Manfred L. Pirner and Johannes Lähnemann, Frankfurt, Peter lang, 2013.
- Brown, Nathan J., *The rule of law in the arab world. Courts in Egypt and the Gulf*, Cambridge, Cambridge Middle East studies, 1997.
- Gengler, J. Justin, “Ethnic Conflict and Political Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf”, University of Michigan, 2011.
- CL. Cahen, “*ḌIMMA*” in *The Encyclopaedia of Islam*, nuova edizione, Luzac&Co, Vol. 2, 1991.
- Cilardo, Agostino, *diritto ereditario islamico delle scuole giuridiche sunnite e delle scuole giuridiche Zaydita, Zāhirita e Ibāḍita*, Casistica, Roma-Napoli, Istituto per l'Oriente-Istituto Universitario Orientale, 1993.
- Duffy, J. Matt, «Arab media regulations: identifying restraints on freedom of the press in the laws of six arabian peninsula countries», pp. 1-31, in *Berkeley journal of Middle eastern & Islamic law*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Ferrari, Silvio, *Monoteismi e diritti umani: il caso dell'Islam*, in *Islam e diritti umani: un (falso) problema?*, Giorgio Vercellin e Mario Nordio (a cura di), Università Ca' Foscari di venezia, Edizioni Diabasis, 2005.
- Göçek, Fatma Müge , «Ethnic segmentation, Western education, and Political outcomes: Nineteenth century Ottoman society», in *Poetics today*, Vol. 14 No. 3., 1993.
- Harrington, R. Alexandra, «Resurrection from Babel: The cultural, political and legal status of Christian communities in Lebanon and Syria and their prospects for the future» in *Tulsa Journal of Comparative and International law*, Vol. 13, NO. 2, 2005.
- Hashemi, Kamran, «The Right of Minorities to Identity and the Challenge of Non-discrimination: A Study on the Effects of Traditional Muslims *ḍimma* on current State practices», pp.1-25, in *International Journal on Minority and Group Rights*, nuova edizione, Vol. 13 No. 1, 2006.
- Friedmann, Yohanan, *Tolerance and Coercion in Islam*, New York, Cambridge University Press, 2003.
- Lipton, Edward P., *Religious freedom in the Near East, northern Africa and the former Soviet States*, New York, Nova Sciencers publisher, 2002.
- Marchesi, Antonio, *La protezione internazionale dei diritti umani-Nazioni unite e organizzazioni regionali*, Milano, Franco Angeli, 2011.

- Mayer, Ann Elizabeth, *Islam and Human Rights: Traditions and Politics*, terza edizione, Boulder, Westview, 1999.
- Moussalli, S. Ahmad, *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights*, Gainesville, University Press of Florida, 2001.
- Nielsen, J.S, “MAZĀLIM”, in the *Encyclopaedia of Islam*, Vol. VI, Leiden E.J. BRILL, 1991.
- Pace, Enzo «La Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam», pp. 27-36, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, Vol. 2, 1992.
- Rishmawi, Mervat, «The revised arab charter on human rights: a step forward?», pp. 361-376, in *Human rights law review*, Vol. 5, No. 2, 2005.
- Rishmawi, Mervat, «The arab charter on human rights and the league of Arab states: an update», pp. 169-178, in *Human rights law review*, Vol. 10, No. 1, 2010.
- Robson J., “ḤADITH” in *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 3, Leiden E.J, Brill-London Luzac&Co, 1986.
- Sarkissian, Ani, “The need to choose: selective state repression of religious groups” in *The varieties of religious repression: why the government restrict the religion*, New York, Oxford University Press, 2015.
- Sayf, Walīd, Diritti dell'uomo e ritorno alle origini dell'Islam, in *l'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Andrea Pacini (a cura di), Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1998.
- Scott, M. Rachel, *The challenge of political Islam: non Muslims and the Egyptian state*, Stanford, Stanford University Press, 2010.
- Spennati, Lavinia, *the benefits of sectarianism, Egypt's regime and the marginalisation of Coptic Christians*, University of Dublin, 2013/2014.
- Suad, Joseph, «Patriarchy and development in the Arab world», in *Gender and development*, Vol. 4 No. 2, pp. 14-15
- Tadros, Mariz, «The Non-Muslim ‘Other’: gender and contestation of hierarchy of rights» in *Hawwa, Journal of women of the Middle East and the Islamic world* 7, 2009.
- Qur’ān, *English Meanings and Notes*, Jeddah, Al Muntada Al- Islāmi, 2002.
- United nations, “Human rights” in *Multilateral treaties deposited with the secretary -general: status as at 1 April 2009*, Vol. 1, New York, 2009.
- Schacht, J., “LI‘AN” in *The encyclopaedia of Islam*, nuova edizione, Vol. 5, Leiden, E.J Brill, 1986.
- Ursinus M.O.H, “MILLA” in *The Encyclopaedia of Islam*, nuova edizione, Vol.7, Leiden-New York, E. J Brill, 1993.
- Van Eijk, Esther, *Family law in Syria: a plurality of laws, norms, and legal practices*, Leiden, Leiden University, 2013.

Van Eijk, Esther, «Pluralistic family law in Syria: Bane or Blessing?», in *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law*, Vol. 2, 2014

#### ARTICOLI ONLINE E SITI WEB

Aclu, The covenant on Civil & Political rights (ICCPR), Aprile 2014, disponibile

su: <https://www.aclu.org/faq-covenant-civil-political-rights-iccpr>, (consultato il 10/11/2015).

Al-Akhbar, “Syrian journalists union: speaking for the other side”, 22 Febbraio 2012, disponibile su:

<http://english.al-akhbar.com/node/4451>, (consultato il 24 Aprile 2016).

Angioi, Silvia, Le dichiarazioni sui diritti dell'uomo nell'Islam, dispense del corso di Introduzione allo studio delle istituzioni giuridiche dell'Islam classico e contemporaneo, a.a. 2009-2010, disponibile su:

[http://docentiold.unime.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at\\_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf](http://docentiold.unime.it/docenti/deborah-scolart/2009/2506-14117-lm-2009-scp/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf/at_download/Scolart-dispenseMC-2009-10.pdf), (consultato il 5 Maggio 2016).

Al-Dīb Abū Saḥleya, Sāmi Awād, “Dossier 22: The need to unify personal status law in Arab countries, Gennaio 2010”, disponibile su: <http://www.wluml.org/node/338> (consultato il 20 Febbraio 2016).

Al-Fakki, Amira, “Journalists present unified press and media law”, *Daily news Egypt*, 17 Agosto 2015, disponibile su: <http://www.dailynewsegyp.com/2015/08/11/new-draft-law-implements-constitutional-guarantees-of-press-freedom-press-syndicate/>, (consultato il 15 Aprile 2016).

Al-jazeera, “Egypt adopts controversial anti-terrorism law” 17 Agosto 2015, disponibile su:

<http://www.aljazeera.com/news/2015/08/egypt-adopts-controversial-anti-terror-law-150817042612693.html>, (consultato il 3 Aprile 2016).

Americans for democracy & Human rights in Bahrain, “Human rights go missing during secretary Kerry's visit to Bahrain”, 8 Aprile 2016, disponibile su: <http://www.adhrb.org/2016/04/human-rights-go-missing-secretary-kerrys-visit-bahrain/>, (consultato il 9 Maggio 2016).

Amnesty international, “Egypt 2015/2016”, 2015, disponibile su:

<https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/> (consultato il 3 Aprile 2016).

Al-Zayn, Dahlia, “The new syrian media law is nothing new”, *Committee to protect journalists*, 2011,

disponibile su: <https://cpj.org/blog/2011/09/the-new-syrian-media-law-is-nothing-new.php>, (consultato il 23 Aprile 2016).

Bahrain news agency, “Information minister: new media law on good track”, 1 Febbraio 2016, disponibile

su: <http://www.bna.bh/portal/en/news/708937>, (consultato il 12 Maggio 2016).

BBC news, Bahrain opposition leader Šaiḥ ‘Ālī Salmān arrested, 28 Dicembre 2014, disponibile su:  
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30620615>, (consultato il 15 Febbraio 2016).

BBC news world, Arab uprising: “Country by country-Bahrain”, 16 Dicembre 2013, disponibile su:  
<http://www.bbc.com/news/world-12482295>, (consultato il 28 Aprile 2016).

BBC News, “Egypt: Abdul Fattah Al-Sisi profile”, 16 Maggio 2014, disponibile su:  
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19256730> (consultato il 5/11/2015).

BBC news, “Egypt's al Sīsī imposes strict anti terrorism laws”, 17 Agosto 2015, disponibile su:  
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33955894> (consultato il 3 Aprile 2016).

Berger, Miriam “Revolution and its discontents: the messy case of Egypt's journalists union”, *Columbia journalists review*, 25 Giugno 2015, disponibile su:  
[http://www.cjr.org/analysis/media\\_change\\_deferred\\_the\\_messy\\_case\\_of\\_egypts\\_journalist\\_union.php](http://www.cjr.org/analysis/media_change_deferred_the_messy_case_of_egypts_journalist_union.php)  
(consultato il 10 Aprile 2016).

Freedom house, “Freedom of the press-Bahrain”, 2013, disponibile su:  
<https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/bahrain>, (consultato il 2 Maggio 2016).

Freedom house, “Freedom of the press-Bahrain”, 2014, disponibile su:  
<https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/bahrain>, (consultato il 9 Maggio).

Gulf news, “Strong bahrain union will protect journalists' rights”, *Bahrain*, 14 maggio 2016, disponibile su:  
<http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/strong-bahraini-union-will-protect-journalists-rights-1.155559>,  
(consultato il 12 Maggio 2016).

Inaam, “Freedom of expression and access to information in Syria today”, *Ifla and Faifle*, 28 Novembre 2014, disponibile su:  
[http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/spotlights/inaamcharaf\\_freedomofexpressioninsyriatoday\\_spotlight.pdf](http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/spotlights/inaamcharaf_freedomofexpressioninsyriatoday_spotlight.pdf), (consultato il 16 Aprile 2016).

El Meshad, Mohamed, “Egypt's journalists resists crackdown”, *The new Arab*, 24 Agosto 2015, disponibile su:  
<https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/8/24/egypts-journalist-syndicate-resists-crackdown>,  
(consultato il 15 Aprile 2016).

Eshhad Issue brief: Egypt's Church Construction law, Minority profiles and Issue Briefs, 26 Agosto 2015, disponibile su:  
<http://eshhad.timep.org/reports/minority-profiles-and-issue-briefs/church-construction-law/>  
(consultato il 08/11/2015).

Freedom house, “Egypt - freedom of the press”, 2015, disponibile su:  
<https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/egypt> (consultato il 3 Aprile 2016).

Freedom house, “Freedom of the press-Bahrain”, 2015, disponibile su:

<https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/bahrain>, (consultato il 9 Maggio 2016).

Global freedom of expression, “Arrest of inter-faith activists and Columbia global freedom of expression expert Maytam salam”, *Columbia university*, 10 Agosto 2015, disponibile su:

<https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2015/08/arrest-of-inter-faith-activist-and-columbia-global-freedom-of-expression-expert-maytam-al-salman/>, (consultato il 5 Maggio 2016).

Global property guide, “Inheritance tax and law”, 3 Gennaio 2013, disponibile su:

<http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Bahrain/Inheritance> (consultato il 20 febbraio 2016).

Hammoud, Lamia, “Why I started a Syrian journalits union”, *Doha centre for media freedom*, 15 marzo

2012, disponibile su: <http://www.dc4mf.org/en/content/why-i-started-syrian-journalists-union>, (consultato il 24 Aprile 2016).

Heidemann, Steve, “Syria: Human Rights, Minorities, and the challenge of accountability”, United States

Institute of Peace, 7 Dicembre 2012, disponibile su: <http://www.usip.org/publications/2012/12/07/syria-human-rights-minorities-and-the-challenge-of-accountability>, (consultato il 10 Novembre 2015).

Hughes, Thomas e Emad Mubarak, “Censorship in Egypt: Online and offline”, *Mada masr*, 30 Novembre

2014, disponibile su: <http://www.madamasr.com/opinion/politics/censorship-egypt-online-and-offline> (consultato il 2 Aprile 2016).

Icelandic Human rights centre, The right to freedom of expression and religion, disponibile su:

<http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/substantive-human-rights/the-right-to-freedom-of-expression-and-religion> (consultato il 16 Marzo 2016).

International commission of jurists, “ Bahrain – attacks on justice 2002”, 26 Agosto 2002, disponibile su:

<http://www.refworld.org/pdfid/48a57efa0.pdf>, (consultato il 10 febbraio 2016).

Katzman, Kenneth, “Bahrain: reform, security and U.S policy”, 26 Aprile 2010, disponibile su:

<http://fpc.state.gov/documents/organization/142737.pdf>, (consultato il 12 Febbraio 2016).

Khater, Menan, “al-Zind's first Tv interview:what went wrong?”, *Daily news Egypt*, 3 febbraio 2016,

disponibile su: <http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/03/al-zinds-first-tv-interview-what-went-wrong/>, (consultato il 20 Aprile 2016).

La Repubblica, “Siria 4 anni di guerra: 215 mila morti, 66 mila civili. ‘Kerry: 'ora negoziare con Assad' ” 15

Marzo 2015, disponibile su: [http://www.repubblica.it/esteri/2015/03/15/news/siria\\_bilancio\\_vittime-109566303/?refresh\\_ce](http://www.repubblica.it/esteri/2015/03/15/news/siria_bilancio_vittime-109566303/?refresh_ce), (consultato il 12 Novembre 2015).

Ncbuy Reference centre, “Backgrounds: Bahrain religious freedom”, Luglio 2004, disponibile su:

<http://www.ncbuy.com/reference/country/backgrounds.html?code=ba&sec=religiousfree> (consultato il 21 febbraio 2016).

Qhelie Nyathi, “Away from Egypt , Bahrain's own Arab spring uprising heats up again”, 14 Agosto 2013  
disponibile su: <http://world.time.com/2013/08/14/away-from-egypt-bahrains-own-arab-spring-uprising-heats-up-again/>, (consultato il 10 febbraio 2016).

Quest article: family status issues among Egypt's copts: a brief overview. Disponibile su:  
<https://copticliterature.wordpress.com/2014/08/23/quest-article-family-status-issues-among-egypts-copts-a-brief-overview/> (consultato il 15/01/2016).

Reporters without borders, “Press law amendments hailed but journalists still face jail and websites closures”, 3 Giugno 2008, disponibile su: <https://rsf.org/en/news/press-law-amendments-hailed-journalists-still-face-jail-and-websites-risk-closure>, (consultato il 2 Maggio 2016).

Reporters without borders, “Bahrain”, *The enemies of Internet*, 2012, disponibile su:  
<http://surveillance.rsf.org/en/bahrain/>, (consultato il 10 Maggio 2016).

Rozen, Jonathan, “Press freedom goes on trial in Egypt”, 24 Febbraio 2014, disponibile su:  
<http://www.ipsnews.net/2014/02/press-freedom-goes-trial-egypt/>, (consultato il 6 Aprile 2016).

Sadany, May House of worship in Egypt: A source of enduring of inequity, 10 Marzo 2014, disponibile su:  
<http://timep.org/commentary/houses-worship-egypt-enduring-source-inequity/> (consultato l'8 Novembre 2015).

Stern, Jason, the militarization of the press in Syria, in *Committee to protect journalists*, 29 Dicembre 2015,  
disponibile su: <https://www.cpj.org/blog/2015/12/militarization-of-the-press-in-syria-journalists-killed.php>  
(consultato il 24 Aprile 2015 2016).

The muslim network for Bahā'ī rights, round up on status Bahā'ī in muslim majority countries, disponibile  
su: <http://www.bahairights.org/2008/09/22/roundup/> (consultato il 10 febbraio 2016).

Trade arabia, “Bahrain council approves major penal code changes”, *business news information*, 2 marzo  
2015, disponibile su: [http://www.tradearabia.com/news/MISC\\_276574.html](http://www.tradearabia.com/news/MISC_276574.html) (consultato il 4 maggio 2016).

Ulrichsen, Kristian Coates, “Bahrain's aborted revolution”, disponibile su:  
[https://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL\\_LSE\\_IDEAS\\_BahrainsAbortedRevolution\\_Ulrichsen.pdf](https://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS_BahrainsAbortedRevolution_Ulrichsen.pdf) (consultato il 26 Gennaio 2016).

Zīnat al-Manṣūri & associates, “Family law in the Kingdom of Bahrain”, Gennaio 2012, disponibile su:  
[http://www.zeenatalmansoori.com/articles/ARTICLE-Bahrain\\_Family\\_Law.pdf](http://www.zeenatalmansoori.com/articles/ARTICLE-Bahrain_Family_Law.pdf) (consultato il 20 Febbraio 2016).

## REPORT

Afte and Article 19, Egypt: telecommunication regulation law, Aprile 2015, disponibile su:

<https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37966/Egypt-telecoms-report---English.pdf>, (consultato il 18 Marzo 2016).

Ahram online, "Egypt's press syndicate discusses press laws at fifth general conference", 17 Aprile

2016, disponibile su: <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/199780/Egypt/Politics-/Egypst-press-syndicate-discusses-press-laws-at-fif.aspx> (consultato il 20 Aprile 2016).

Americans for democracy & Human rights in Bahrain, A follow-up report on Bahrain's UPR second cycle – the deteriorating human rights situation in Bahrain, Febbraio 2014, disponibile su:

[http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2014/04/ADHRB\\_February2014\\_web.pdf](http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2014/04/ADHRB_February2014_web.pdf) (consultato il 7 Marzo 2016).

Americans for democracy & Human rights in Bahrain, Bahrain says Human right watch report is

“innacurate”, 4 Febbraio 2016, disponibile su: <http://www.adhrb.org/2016/02/bahrain-says-human-rights-watch-report-is-inaccurate/>, (consultatio il 7 Marzo 2016).

Amnesty international, Shooting the messenger- journalists targeted by all sides in Syria, Maggio 2013,

disponibile su: [https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria\\_shooting\\_the\\_messenger.pdf](https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/syria_shooting_the_messenger.pdf).

Article 19, Middle east and North Africa: historic opportunity for freedom of expression, 2010-2011 review,

2011, disponibile su: <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/2902/11-12-16-ANAL-mena.pdf>, (consultato il 23 Aprile 2016).

Cairo institute for Human rights, Freedom of expression in Egypt and Tunisia, 27 Maggio 2013, disponile

su: <http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2013/05/Freedom-of-Expression-in-Egypt-and-Tunisia.pdf> (consultato il 2 Aprile 2016).

Commission on global governance, Our global neighbourhood: a new world, 1995, disponibile su:

<http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm>, (consultato il 15 Maggio 2016).

Duffy, J. Matt, Media laws and regulations of GCC countries, summary, analysis and reccomendations, *Doha centre for media freedom*, 24 Marzo 2013, disponibile su:

[http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc\\_media\\_law\\_en\\_0.pdf](http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_en_0.pdf), (consultato il 2 Maggio 2016).

Human Rights Watch (HRW), Memorandum to the syrian government- Decree No. 50/2001: Human rights concerns, disponibile su: [https://www.hrw.org/legacy/backgrounders/mena/syria/syria\\_memo.pdf](https://www.hrw.org/legacy/backgrounders/mena/syria/syria_memo.pdf),

(consultato il 22 Aprile 2016).

European Parliamentaty Service, “Egypt's new constitution and religious minorities' rights. Prospects of improvements?”, 23 Juanuary 2014, disponibile su:

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM\\_B%282014%29140726\\_REV2\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140726/LDM_B%282014%29140726_REV2_EN.pdf) (consultato il 5/11/2015).

Freedom house, "freedom in the world-Syria", 2015, disponibile su:  
<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/syria>, (consultato il 16 Aprile 2016).

Freedom house, Freedom on the net-Bahrain, 2015, disponibile su:  
[https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015\\_Bahrain.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Bahrain.pdf), (consultato il 10 Maggio 2016).

Freedom house, Freedom on the net-Syria, 2015, disponibile su:  
[https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015\\_Syria.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Syria.pdf), (consultato il 26 Aprile 2016).

Human Rights Watch (HRW), Memorandum to the syrian government-Decree No. 50/2001: Human rights concerns, disponibile su: [https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/syria/syria\\_memo.pdf](https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/syria/syria_memo.pdf), + (consultato il 22 Aprile 2016).

International mission to Bahrain report, Justice denied in Bahrain: freedom of expression and assembly curtailed, Gennaio 2012, disponibile su: <http://www.gc4hr.org/report/view/5>, (consultato il 28 Aprile 2016).

Irex, media sustainability index Bahrain 2006/2007, 2008, disponibile su:  
<https://www.irex.org/sites/default/files/MENA-MSI06-Bahrain.pdf>, (consultato il 12 Maggio 2016).

Irex, Media sustainability index-Bahrain, 2009, disponibile su:  
[https://www.irex.org/sites/default/files/MSI\\_MENA09\\_Bahrain.pdf](https://www.irex.org/sites/default/files/MSI_MENA09_Bahrain.pdf), (consultato il 30 Aprile 2016).

Mansour, Sherif, Stifling the public sphere, Media and Civil society in Egypt, National endowment for democracy and International forum for democratic studies, Ottobre 2015, disponibile su:  
<http://www.ned.org/wp-content/uploads/2015/10/Stifling-the-Public-Sphere-Media-Civil-Society-Egypt-Forum-NED.pdf>, (consultato il 10 Aprile 2016).

Mendel, Toby, assessment of media regulation in the southern mediterranean region, Med media, Ottobre 2014, disponibile su: [http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA\\_REGULATION\\_COLLECTED\\_02\\_FINAL.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/05/MEDMEDIA_REGULATION_COLLECTED_02_FINAL.pdf) (consultato il 3 Aprile 2016).

Osce the representative on freedom of the media, Joint declarations of the representatives of intergovernmental bodies to protect free media and expression, Adeline hulin (a cura di), Vienna, 18 Dicembre 2003, disponibile su: <http://www.osce.org/fom/99558?download=true>, (consultato il 30 Aprile 2016)

Report of the Independent Commission of inquiry, 10 Dicembre 2011,  
<http://www.bici.org.bh/BICIREportEN.pdf>, (consultato il 13 Febbraio 2016).

Rozgonyi, Krisztina, assessment of media legislation in Egypt, Med media, ottobre 2014, disponibile su:  
[http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA\\_EGYPT.pdf](http://www.med-media.eu/wp-content/uploads/2015/09/MEDMEDIA_EGYPT.pdf) (consultato il 3 Aprile 2016).

Sagr, Naomi, Said Essaouilami, Malcom Smart e Toby Mendel, Walls of silence: media and censorship in

Syria, *Article 19*, 1998, disponibile su: <http://www.refworld.org/pdfid/475e4e490.pdf>, (consultato il 23 Aprile 2016)

The Bahrain institute for rights and democracy, Americans for democracy & human rights in Bahrain and the Bahrain centre for human rights, Assessing the human rights situation in Bahrain: a shadow report on Bahrain's implementation of its ICCPR's obligations, 9 Febbraio 2011, disponibile su: [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Share%20Documents/BHR/INT\\_CCPR\\_NGO\\_BHR\\_18393\\_E.pdf](http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Share%20Documents/BHR/INT_CCPR_NGO_BHR_18393_E.pdf) (consultato il 26/02/2016).

The Bahrain centre for Human rights, family law in Bahrain, 10 Febbraio 2014, disponibile su: [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT\\_CEDAW\\_NGO\\_BHR\\_16373\\_E.pdf](http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16373_E.pdf), (consultato il 20 febbraio 2016).

The Bahrain center for human rights, the terrorism law in Bahrain: a tool to silence dissidents, 13 Marzo 2014, disponibile su: <http://www.bahrainrights.org/sites/default/files/Terrorism%20Laws%20in%20Bahrain%20-%20FINAL.pdf>, (consultato il 9 Maggio 2016).

Unicef, Bahrain, Mena gender equality profile-Status of girls and women in the Middle East and North Africa, Ottobre 2011, disponibile su: <http://www.unicef.org/gender/files/Bahrain-Gender-Equality-Profile-2011.pdf> (consultato il 20 febbraio 2016).

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Study of the Present Egyptian Constitution and the Law Articles that Conflict with Minority Rights, 2008, disponibile su: <http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/docs/11/Al-Kalema-3A.pdf> (consultato il 6 Novembre 2015).

United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Syria The International Religious Freedom Report for 2010, disponibile su: <http://www.state.gov/documents/organization/171745.pdf>, (consultato il 28/12/2015).

United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “The International Religious Freedom Report for Syria 2012”, disponibile su: <http://www.state.gov/documents/organization/208624.pdf>, <http://www.state.gov/>, consultato il 10 Novembre 2016).

United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “The International Religious Freedom Report for Bahrain 2014”, disponibile su: <http://www.state.gov/documents/organization/238662.pdf>, (consultato il 18 Gennaio 2016).

United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “The International Religious Freedom Report for Egypt 2014”, 14 ottobre 2015 disponibile su: <http://www.state.gov/documents/organization/238664.pdf> (consultato il 23/01/2014).

United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Syria The International Religious Freedom Report for 2014, 14 ottobre 2015 disponibile su: (consultato l'11 Novembre 2015).

United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “The International Religious Freedom Report 2015”, 1 Dicembre 2015, disponibile su:

<http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Egypt%202015.pdf> (consultato il 6 Novembre 2015).

United States Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “The International Religious Freedom Report for Bahrain 2015”, disponibile su:

<http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain%202015.pdf> (consultato il 18 Gennaio 2016).

## FONTI LEGALI

UN Human Rights Council, Summary Universal Periodic review: Syrian Arab Republic, prepared by the Office of the high Commissioner of Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the Annex to Human Rights Council resolution 5/1, para. 36, 25 luglio 2011, disponibile su: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/151/41/PDF/G1115141.pdf?OpenElement>, (consultato il 30/12/2015).

UN Human Rights Council, Summary Universal Periodic review: Syrian Arab Republic, prepared by the Office of the high Commissioner of Human Rights in accordance with paragraph 15 (b) of the Annex to Human Rights Council resolution 5/1, para. 81, 5 Settembre 2011, disponibile su:

<http://www.refworld.org/country,,,SYR,,4e9815ae2,0.html>, (consultato il 30/12/2015).

Human rights Committee (HRC), ICCPR Commento generale No. 34, Art. 19: freedoms of opinion and expression, para 2, CCPR/C/GC/34, 12 Settembre 2011, disponibile su:

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf> (consultato il 12 Marzo 2016).

Human rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank la Rue, 17<sup>th</sup> session, para 24, 16 Maggio 2011, disponibile su:

[http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf), (consultato il 2 Aprile 2016).

Human rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank la Rue, 23<sup>th</sup> session, para 11, 17 Aprile 2011, disponibile su:

[http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf)

## SITOGRAFIA

[http://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=en](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=en)

Information affairs authority explained, [http://everything.explained.today/Information\\_Affairs\\_Authority/](http://everything.explained.today/Information_Affairs_Authority/)

(consultato il 9 Maggio).

<http://www.syrianbar.org/index.php?news=167>

<http://www.claiminghumanrights.org/egypt.html>

<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/22/in-30-countries-heads-of-state-must-belong-to-a-certain-religion/>

[http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p\\_lang=en&p\\_country=BHR&p\\_classification=01](http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=BHR&p_classification=01)

[http://www.bahrainjournalists.org/References\\_and\\_documents/Law](http://www.bahrainjournalists.org/References_and_documents/Law).

<http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=3989#.VtsFfULhDIV>.